NUOVA DESCRIZIONE
STORICA E GEOGRAFICA
DELLE
SICILIE.

TOMO II.
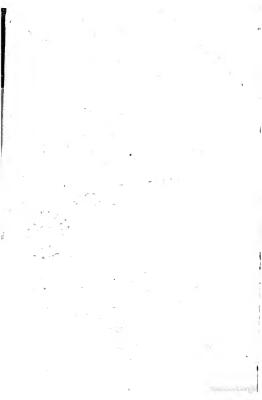
NUOVA
DESCRIZIONE
STORICA E GEOGRAFICA
DELLE
SICILIE,

DELL' AVVOCATO
GIUSEPPE M.ª GALANTI.

Salve, magna parens frugum, saturnia tellus,
Magna virum: tibi res antiquae laudis & artis
Ingredior . . . .
VIRGIL. Georg. lib. II. v. 173.

TOMO II.

IN NAPOLI MDCCLXXXVIII.
Nel Gabinetto Letterario, dirimpetto
la Chiesa dello Spirito Santo.

Con licenza de' Superiori.
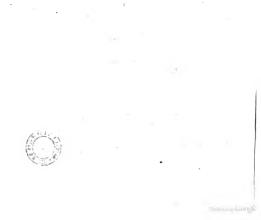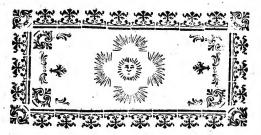
DESCRIZIONE
GEOGRAFICA E POLITICA
DELLE SICILIE.

STATO ECONOMICO DEL REGNO.

PREFAZIONE.

I Popoli di Europa, che sono divenuti celebri per le armi, per le arti e per le scienze, hanno ancora bisogno di una buona legislazione. Essi si sono allontanati dagl' istituti degli antichi, ed hanno obliate le savie loro leggi. Allo spirito di patriottismo, che un tempo costituiva la solidità del governo, hanno so-

ſtituito lo ſpirito di commercio, ch' è quanto dire la cupidigia delle ricchezze, le quali hanno dato loro una grandezza precaria, e li hanno eſpoſti a perpetue rivoluzioni e cambiamenti. Quindi non è meraviglia ſe le cognizioni hanno fatto in Europa maggiori progreſſi che le virtù ſociali.

La Provvidenza non per tanto ha diſpoſto in modo il governo civile, che ha legato l' intereſſe di coloro che governano, all' intereſſe di coloro che ſono governati. Ne' paeſi, dove queſt' ordine naturale è ſtato più ſconvolto da legislazioni barbare, da leggi parziali, da intereſſi particolari, fiſco *e* nazione *ſono divenute idee contrarie; dove che in ſe ſteſſe ſono idee le più ſinonime.*

I lumi della filoſofia, ſe ancora non hanno potuto riunire la morale alla politica; tuttavolta hanno lentamente perfezionato la prima delle ſcienze, cioè quella del governo. Queſti lumi, che dovranno migliorare lo ſtato civile ſulla terra, hanno portato il Monarca franceſe a manifeſtare a' ſuoi ſudditi tutta l'economia dell' amminiſtrazione delle finanze, dove che prima ſi cercava tenerla naſcoſta a' popoli, che ſi volevano illudere ed ingannare. Queſto ſpirito di governo era relativo allo ſtato d' ignoranza, di ſervitù e di miſeria, in cui languivano allora le nazioni, e meglio di tutto era adattato a perpetuarlo. Gli uomini ſi ſono ſempre affaticati per convertire in calamità orribili i beni prezioſi che loro ha fatti la Natura. Oggi ſi è conoſciuto, che il nobile ed utile uſo del potere conſiſte nel far regnare la giuſtizia, nel rendere gli uomini più virtuoſi, più tranquilli, più illuminati. Queſto anzi è un' imitare l' Eſſere infinitamente potente, di cui i principi terreni ſi dicono l' imagine.

Il

Il secreto nelle finanze, come in ogni altra amministrazione civile, non solamente è inutile, ma ancora è pernicioso; perchè combatte il gran fine, che ogni savio governo deve avere, cioè, di fortificare sempre più i rapporti morali della Società, e di legare i sentimenti de' cittadini alla Patria. Esso dunque priva il governo della pubblica fiducia, così essenziale alla potenza politica, e l' imbarazza nelle sue operazioni, per cui tante volte è obbligato a sagrificare i suoi lodevoli oggetti ai pubblici pregiudizj. Il secreto finalmente in questi oggetti, è meno il secreto dello stato, che il mistero di certe officine contro lo stato. L' interesse de' subalterni è di occultar tutto, per rendersi necessarj.

La pubblicità adunque nell' amministrazione delle finanze, deve riguardarsi come un oggetto importante nel governo civile. Se nel 1753 *i nostri Regnicoli avessero avuta una giusta idea del publico interesse, non sariansi vedute tante opposizioni, che gl' interessi particolari ed i popolari pregiudizj, figli dell' ignoranza, facevano alla riordinazione che voleva proccurare nelle nostre finanze il gran Monarca, che oggi governa la Spagna. Non avrebbe il governo corso il rischio, con una sentenza di tribunale, di ricever la legge da' particolari potenti. Si trattava di sapere, se le prerogative più essenziali della Sovranità, si potevano in piena proprietà alienare in mano de' privati cittadini e degli esteri. L' interesse di costoro si chiamava* bene pubblico. *Nel* 1764 *i popoli furon travagliati da una mortale carestia, perchè gli oggetti dell'amministrazione pubblica erano occultati ai cittadini ed al governo.*

Il buon ordine delle finanze è da riputarsi la

base di un buon governo , e quando esse sono palesi a tutti i cittadini , sa ognuno gl' interessi che si debbono amare e seguire . I popoli non diffideranno allora delle operazioni di chi li regge ; e con somma facilità si promoveranno le riforme , che in mezzo alle tenebre si riguardano sempre come inutili , impossibili o pericolose .

Sua Maestà per la composizione di quest' opera , mi ha fatto comunicare lo stato di tutta l' azienda reale , e quello del nostro commercio , avendo a tal effetto fatto formare i bilanci dell' immissione e dell' estrazione da tutte le dogane del Regno . Questo spirito di franchezza e di virtù è proprio del carattere del nostro Monarca , il quale colla riunione di tutte le qualità, più desiderabili in un Re , regna meno sulle nostre teste che su' nostri cuori .

La naturale indole de' nostri popoli è il sentimento della felicità , e l'attaccamento al proprio suolo . Me felice , se questa opera potrà distruggere tante prevenzioni , contrarie al bene dello stato , promuovere e fortificare ne' popoli lo spirito pubblico , ed attaccarli sempre più al governo !

Io non iscrivo , che un Saggio sulle nostre finanze , e con un metodo diverso da quello che hanno tenuto il Moles , l' Ageta , il Montano , il Goffredo di Gaeta ed altri nostri forensi . Spero che sarà ricevuto con qualche soddisfazione da que' cittadini , che gustano queste materie ed amano il bene pubblico . Le persone meno istruite vedranno , che il nostro paese nel generale non è molto gravato, come si crede , e ch' è capace di maggiori forze e ricchezze , quando si riformi l' opera de' secoli precedenti .

LIBRO SECONDO.

DELLE FINANZE DEL REGNO.

CAPITOLO I.

Principj della scienza delle finanze.

LE ricchezze di una nazione altro non sono che i beni della vita degli uomini, i quali si moltiplicano in ragione della lor industria. Noi dobbiamo agli agricoltori le loro produzioni, agli artisti le loro forme, a' negozianti la loro circolazione. Il gran principio in amministrazione delle finanze consiste nell' accrescere più che sia possibile le ricchezze e la potenza dello stato, con rendere i cittadini attivi, industriosi, opulenti. Quindi agevolmente si comprende, che questa amministrazione abbraccia i dritti e gl' interessi di tutti i membri della Società, il buon ordine, lo spirito publico ed i pubblici costumi. Si farà dun-

dunque buon miniſtro delle finanze, quando ſi ſarà il tutore de' cittadini.

Deggiono i cittadini pagare qualche coſa alla patria, come prezzo dell' ordine publico e della ſicurezza, della quale godono; e queſto obbligo ha fatto naſcere in ogni paeſe le varie impoſte ſopra i beni, ſopra le induſtrie e ſopra le perſone. Io non mi occuperò qui di ſiſtemi e d'idee ſpeculative, perchè queſto non è il mio oggetto. Siamo ancora oppreſſi da libri, ed oggi conviene eſſer breve, per eſſer letto. Io mi contenterò di moſtrar ſolamente, come i principj di queſta ſcienza ſiano ſtati praticati nel noſtro paeſe. Quindi accennerò i mali della mia patria, e quanto finora ſi è fatto dal governo, per preſtarci rimedio.

La natura dell' opera dunque eſige, che queſti oggetti ſi eſaminino d' una maniera generale. La materia è eſtremamente complicata. Se di queſto laberinto io non potrò dare idee troppo preciſe, cercherò almeno di darle diſtinte in modo che lo facciano comprendere.

CA-

CAPITOLO II.

Stato antico delle nostre finanze.

QUale fosse lo stato delle nostre finanze in tempo che da' principi Normanni fu fondata la monarchia, non è facile conoscerlo chiaramente. Si è veduto nel precedente volume, che allora il governo era un misto di monarchia e di aristocrazia feudale. In que' tempi generalmente le rendite ordinarie de' principi di Europa eran mediocri, perchè la loro autorità era limitata. Si ricorreva nel bisogno a' sussidj straordinarj, che si denominavano *adjutorj*, e siccome dipendevano dall' autorità de' signori, congregati nelle assemblee nazionali, difficili erano ad ottenersi, e quando si concedevano, erano moderati.

Ciò che in generale componeva allora il patrimonio reale, si trae da una costituzione (1) di Guglielmo II, che ci parla di dogane di terra e di mare, di plateatici, di forestagj, di pedagj e di altri dritti. Questi non erano che proventi di pene, dritti di pesi e di misure (2). Doa-

(1) La costituzione *Magistri camerarii* memora *dohanas tam terræ, quam maris, forestagia, plateatica, passagia, & alia tam vetera jura, quam nova.*

(2) Vedete MOLES *de Regiis Fiscalibus*, e ANDREA d'ISERNIA ne' Comenti alle Costituzioni.

Doana, giusta il ſentimento di Du-Cange, è una voce nata *ab adunatione*, per dinotar l' officina, dove ſi univano tutte l' eſazioni fiſcali al tempo de' noſtri re Normanni. Quindi queſta parola *doana* fu impiegata tra di noi a dinotar l' aggregato di più fondi fiſcali, che in numero di nove ſi rapportano dal Moles. Noi noteremo quelli che ci ſembrano eſſere i più antichi. Il primo di eſſi è il dritto di contrattazione, detto ancora *jus plateæ*, perchè ſi eſigeva nelle publiche piazze. Fu poi denominato *jus dohanæ*. I Romani avevano ancora queſto vettigale, e ſi chiamava *jus rerum venalium*, come ſi ha da Ulpiano (3). Il dritto del fiſco ſulle robe contrattate era allora l' ottava parte del valore (4), onde dicevanſi *octavarii* coloro, che facevano tal eſazione (5). I Barbari diſtruſſero i Romani, e l' economia del lor governo. Si è innanzi veduto, che ſtabilitiſi così i coſtumi de' ſettentrionali, le rendite del fiſco conſiſterono in pene pecuniarie, alle quali ſi taſſavano i delitti anche capitali, in terratici, in erbatici (6), in eſcatici (7). Queſte eſazioni appartennero ancora a' privati, coll' introduzione de' feudi. I boſchi pubblici erano in gran nume-

(3) Nella legge *inter publica ff. de V.S.*

(4) *L. ex præſtatione ff. de vectig.*

(5) Cuiacio *Obſer.* 28.

(6) Plateatico era il dritto di vendere nelle publiche piazze.

(7) Il conſumo della ghianda ſi chiamava *eſca*, per la quale ſi pagava un dazio, detto *eſcatico*.

mero, perchè erano relativi al difertamento, che producevano le continue guerre. Collo ftabilimento della monarchia, fi cercò tra di noi di rimettere gli antichi dritti fifcali. Non fappiamo quando fu pofto in ufo il dritto di contrattazione, di grana 18 ad oncia (8), che è quanto dire del tre per cento, che pagavafi ogni volta che la roba fi contrattava. Quefto vettigale è il principale tra noi, e tutti i dritti di piazza del noftro Regno fono di tal natura.

Non fi fa nè pure con certezza l'epoca di due dritti, uno detto *portorium* o *jus ancoragii*, l'altro *jus exituræ*. Effi fono antichiffimi. Il primo era in ufo preffo i Longobardi, al tempo del re Luitprando. Verifimilmente riconofcono amendue la lor origine fin dal tempo che le noftre provincie furono oppreffe da' Romani (9). Il primo fi efigeva, fotto pretefto della coftruzione e mantenimento del porto, da tutte le navi che vi entravano (10). Le piccioli navi fenza coperta pagavano il *falangaggio*. Come vedremo nel progreffo di quefto volume, oggi efiftono tutti questi

(8) Valore di fei ducati. Si pretende da alcuni, che quefto vettigale foffe introdotto fotto il regno di Ruggiero II, circa l'anno 1125.

(9) I portorj erano vettigali, che i Romani mifero fulla eftrazione ed immiffione delle merci. Vedete BURMANDO *de vectig. Pop. Rom.* Si efigevano fopra il valore delle robe e non fulla nave. KIPPINGIO *Antiqu. Rom. lib.* 2 *cap.* 3 §. 11. Si crede da altri, che il *jus exituræ* di grana 21 ad oncia, fia ftato pofto da Federico II nel 1220.

(10) Era di carlini 15 fino a ducati 18, relativamente alla qualità della nave, e al numero delle gabbie.

ſti dritti, ma formano piccioliſſimi oggetti nel ſiſtema preſente delle finanze.

Ignoriamo pure l' epoca di altri due dritti, uno detto *jus ponderis*, l' altro *jus menſuræ*. Il dritto del peſo nella Dogana ſi eſigeva di grana cinque a *cantàro* da tutte le merci ſoggette a peſo, quando ſi contrattavano (11). Per il dritto della miſura ſi eſigeva, quando un carlino e quando due, per ogni cento *canne*, giuſta la qualità del genere.

Tra gli antichi dritti ve n' era ancora uno detto *jus reſinæ ſeu reficæ* (12), detto pure *jus ſalmaticum*, o *ſalmarum* di carlini 16 a carro, e di grani 27 a ſoma, ſopra le mercanzie, che venivano per terra ed uſcivano per mare, o venivano per mare ed uſcivano per terra.

Deve eſſere antico ancora il dritto del paſſo, e dell' ultima uſcita dal Regno, *jus ultimæ exituræ ſeu graſſiæ*. Si eſige alla ragione del 10 per 100 ſul valore delle merci, che ſi eſtraggono ne' confini del Regno, dove ſoprantendono i capitani della graſcia, perchè non eſcano merci proibite (13).

Vi era un altro antico dazio del 10 per 100 ſopra tutti i prodotti del Regno, che ſi volevano eſtrarre per lo ſtato pontificio: era diſtinto col nome di *decinæ*, *jus decimi* o *decini*. Oggi ſi pa-

(11) Si pretende da alcuni che ſia ſtato introdotto ſotto il regno di Guglielmo II.

(12) Quaſi *jus traficæ*, dicono i noſtri forenſi preſſo Ageta a Moles; ma *reficæ* e *traficæ* non hanno tra loro alcuna analogia di ſuono e d' idee.

(13) Vedi Cap. del re Carlo, *Item ſtatuimus*, e *Cap. Ut illorum fraudibus*.

paga in grana cinque e mezzo per ogni botte di bevanda, che si estrae fuori Regno, ma non è corpo doganale. Moles confonde questo dritto col precedente.

Nel sistema delle finanze di allora eran sottoposti a dazj i soli generi per uso di commercio, e non quelli per uso particolare delle famiglie. Di qui viene, che in molti luoghi del Regno, il cittadino nella propria patria non paga il dritto di contrattazione. Niuno pagava il pedagio per lo trasporto delle robe, che servivano al proprio uso. Ne' primi tempi dalla nostra monarchia i plateatici, come gli altri dritti doganali, si esigevano da' balivi, per commissione de' camerarj. Indi venuto in uso di concedere in feudo le terre, e le popolazioni col mero e misto impero, sotto nome di baliva, fu conceduto il plateatico ed altri dritti doganali. A molti comuni fu fatta concessione della baliva e della piazza separatamente dal feudo.

L' imperator Federico nel 1220 introdusse il dritto del fondaco di grani 15 ad oncia, o sia del due e mezzo per 100, sulle merci, che a comodo de' negozianti si riponevano in esso, e si esige quando si estraggono. Le mercanzie destinate per fiere franche, pagavano il dritto del fondaco, e non quello della contrattazione. In ogni provincia egli stabilì ancora i fondaci per la vendita del sale, del ferro, dell' acciajo, della pece con certi dritti ch' egli riputava regalie (14). Si chiamarono que-

(14) Constit. *Magistros nostros fundicarios*. Per le costituzioni

questi da Isernia *jura nova*, per distinguerli da' primi, che si dissero *jura vetera*.

Non vi ha dubbio, che Federico, per accrescere di forze il principato, cercò di far risorgere le antiche ragioni fiscali. Ma per aumentare le publiche rendite, teneva costantemente rivolti gli occhi all'industria ed alla libertà de' popoli. Egli soggettò gli ecclesiastici a' tributi ordinarj e straordinarj, come gli altri cittadini. Ne' gran bisogni dello stato, le maggiori prestazioni le esigeva da' feudi e dalle chiese, donde nacquero le prime sue discordie co' papi.

In una nazione, ben governata, le imposizioni ordinarie saranno proporzionate a' paesi ordinarj, che lo stato dee portare. Ma i fondi di queste rendite saranno sempre inesausti per li bisogni straordinarj, quando i sudditi non saranno poveri, nè schiavi. Questi fondi dunque si hanno sempre a considerare in ragione delle ricchezze e della libertà de' cittadini, e dell'affezione ch'essi hanno per il governo, che favorisce la lor felicità. Quindi si vede quanto ingiusti siano i rimproveri, che a Federico hanno fatto i nostri scrittori per le straordinarie imposizioni, che egli riscosse da' sudditi ne' publici bisogni. Dovrebbero essi più tosto accusare i suoi successori di avere impoveriti i sudditi, e di averli così renduti incapaci de' pubblici pesi. Pas-

ni di Federico, le miniere anche ne' fondi de' privati si dovevano regalie riputare. Da ciò ne traeva, che apparteneva al principe il dritto privativo di scavar il ferro, lavorarlo e venderlo. Costituz. sotto il titolo *quæ sint regaliæ*.

Paſſiamo ora a' tributi reali, e diretti. Le *colte* o *collette* ſono antichiſſime nel Regno, ma al tempo de' Normanni erano ſuſſidj straordinarj, che con taſſe temporanee ſi eſigevano da' popoli, dopo eſſerſi stabilite nelle publiche aſſemblee (15). Il re Ruggiero ne aveva fatta eſente la città di Bari (16), che allora era la prima delle nostre provincie. Veriſimilmente la città di Napoli allora le pagava, perchè è certo, che al tempo di Carlo II, tuttochè foſſe metropoli del Regno, pagava per *collette* once 692, tarì 8, e grana 4, ch' è quanto dire intorno a 4 mila ducati. Si crede che Federico, in un parlamento generale, tenuto nel castello dell' Ovo nel 1218, *convenientibus omnibus fere Regni regulis & feudatariis*, ottenne fiſſarſi a tributo ordinario le *collette*, con eſigerſi in proporzione del valore de' beni, coſicchè chi niente poſſedeva, niente pagava (17). Io nondimeno non ſaprei ciò determinar con certezza. Matteo Spinelli ne' ſuoi *Diurnali* ci narra, che in agosto 1250 fu posta una *colletta* per tutto il Regno, la più gravoſa che ſi era veduta, di un tarì per testa, e vi fu gran difficoltà in eſigerla. Si deve dunque questa valutare di un ducato a famiglia, e ſi deve credere che le altre *collette* nel regno di Federico eran molto minori.

Car-

(15) L'eſazione ſi faceva per appalto, ed era di 3 fiorini d'argento per ogni 12 marche. Ignoriamo oggi queſto valore. Ved. la *Cronaca di* FABIO GIORDANO.

(16) UGHELL. *Tom. VI. p.* 613.

(17) Ved. la citata *Cronaca*.

Carlo I, malgrado la legge datagli dal papa nell' investitura, di non esigere altri tributi che quelli, che si praticavano sotto Guglielmo il buono, giunse ad esigere sei *collette* in un anno. Accrebbe l' esazione di un augustale a fuoco, cioè di carlini quindici (18); ma tali modi di governare gli produssero poi il vespro Siciliano. Si pensò allora restringere l' esazione de' tributi a quelli soltanto, che si pagavano al tempo di Guglielmo II. A tale oggetto Carlo, principe di Salerno, come vicario di Carlo I suo padre, dètte nel 1283 quei famosi capitoli in-

(18) Si raccoglie ciò da un ordine di Carlo I del 1272, che si conserva nell' archivio della Zecca (Litt. A. pag. 186) *Karolus ec. Gualterio de Collepetro ec. Quia per collationem factam de quaternis particularibus generalis subventionis ad quaternos de primis & secundis focularibus terrarum Principatus & Terre Bari, qui in archivio nostre Curie conservantur anni vid. XII ind. proxime preterite, quod in ipsis partibus Justieratus exercuisti officium de celsitudinis nostre mandato, invenerunt nonnulla focularia diminuta, & contra votum nostre Curie occultata, pro quibus focularibus terre ipsarum partium tenentur curie nostre supplere defectui augustalium ad rationem de augustali uno pro quolibet foculari. Nosque pecuniam ipsam que ex hujusmodi defectu Curie nostre debetur, per te velimus ad presens ad opus nostre Curie integre recolligi & haberi. Fidelitati tue* ec. ec. Al detto uffiziale fu dal re Carlo rimessa la cedola di tal esazione, e di tal cedola questo è il titolo. *Cedula de focularibus que inveniuntur diminuta per collationem factam de quaternis particularibus generalis subventionis ad quaternos de focularibus, pro quibus subscripte terre & loca tenentur ad rationem de augustali uno pro quolibet foculari, pro prima & secunda mense*. Questa *colletta* de' due primi mesi, ci addita che si esigeva da Carlo I sei volte l' anno.

intorno al governo del Regno, che dettarono il bisogno ed il timore in un parlamento, convocato nel piano della terra di S. Martino in Calabria. Si stabilì osservarsi lo stato di Guglielmo il buono, come pure l'esazione delle decime a pro degli ecclesiastici, e la loro esenzione da' tributi. Si prescrisse, che le derrate che pervenivano dalle loro terre, mettendosi in commercio, non dovessero pagare alcun vettigale. E perchè essi, e gli altri sudditi non avessero a dolersi di cos'alcuna, Carlo ordinò, che la riforma dello stato e quello che per *collette* si poteva esigere da tutto il Regno, si fosse dal papa fatto e determinato, permettendo a tutti di portare al medesimo le lor querele, cui egli ancora spedì i suoi ambasciatori. Quindi il papa Onorio IV, oltre a' molti regolamenti che fece per riordinare il Regno, limitò a quattro i casi, per li quali si potevano imporre *collette*; cioè per la difesa del Regno da una notabile invasione, o da una notabile rivolta; per la libertà della persona del Re; per lo cingolo militare di un figlio o di un fratello del Re; e per maritarsi qualche sorella, figlia o nipote del Re. Ne' primi due casi l'esazione non poteva eccedere ne' due Regni di Sicilia 50 mila once d'oro, nel terzo 15 mila, e nel quarto 12 mila. Se in un anno due de' detti casi avvenivano, non si poteva esigere che una *colletta* sola. Questo ci mostra lo stato al tempo di Guglielmo il buono. Tali sovvenzioni erano allora in uso, perchè veggiamo, che per questi o simili casi Guglielmo II aveva accordato a' baroni ed a' vescovi di esigere l'adjuto.

torio da' loro vaſſalli (19).

Malgrado i capitoli del principe di Salerno e del papa Onorio, i re Angioini continuarono ad eſigere le *collette*, come prima ſi eſigevano. Tanto ci moſtra una prammatica ſotto il titolo *de appretio* di Ferdinando di Aragona, nella quale ſi fa menzione di alcuni capitoli di Carlo II intorno all' eſazione delle *collette*, che ſi ſono perduti. Abbiamo in oltre i pochi avanzi de' pubblici registri di queſti tempi, che ſi conſervano nell' archivio della Zecca, dall' anno 1271 fino all' anno 1415. Terra di lavoro e Contado di Moliſe formavano allora una ſola taſſa, detta *cedola*. Nel titolo di ogni *cedola* ſi eſprime ſempre *pro una collecta*. I motivi che ſi adducevano dell' eſazione non eran ſempre gli ſteſſi. Il titolo ordinario era, *cedula taxationis generalis ſubventionis impoſite ſubſcriptis terris & locis juſtitiaratus Terre laboris & Comitatus Moliſii*. La parola *ſubventionis* moſtra, che l' eſazione ſi faceva a titolo di ſuſſidio gratuito. In fatti alcune taſſe portano nel titolo, *cedula taxationis Vallis Cratis & Terre Jordani primi doni & totidem pro ſecundo*: erano queſte due *collette*. Altre taſſe diconſi fatte *pro curia*; alcune altre *pro defenſione Regni contra invaſores & turbatores*. La taſſa ordinaria tal volta ſi aumentava. In una *cedola* del 1284, in occaſione della guerra colla Sicilia, che ſi era ſottratta al dominio Angioino, per la Calabria ſi legge così (20): *predicte taxationis unciarum*

(19) Coſtit. *quamplurimum*.

(20) Reg. del 1318 foglio 283.

auri 5583. 26. 14, *ultra quas addendas juxta formam mandati ad rationem tarinorum 3 & gr. 7 pro uncia, pro unciis auri* 623. 16 *fit summa unciarum auri* 6270. 12. 14.

Non è stato possibile unire le *collette* ordinarie di un medesimo anno per tutte le provincie. Tuttavolta per darne un idea, io ho insieme riunite quelle di diversi anni e nella somma la più consueta, e sono queste

anno		once	tarì	grani
1342	Terra di lavoro e Cont. di Molise . . .	7295	16	9
1342	Abbr. ulteriore	3598	2	3
1328	. . . citeriore	2248	14	7
1310	Capitanata (21)	7262	26	9
1347	Terra di Bari	4788	11	5
1332	Terra d'Otranto	3183	14	10
1332	Basilicata	3673	3	16
1333	Prin. ulteriore	1748	8	19
1335	. . . citeriore	3369	14	14
1284	Val di Crate e Terra Giordana	5583	26	14
1284	Calabria	4305	5	4
	Totale	47056	24	10

La città di Napoli è compresa nella *cedola* di Terra di lavoro, e pagava per *collette* once 692.

(21) Prima di scacciarsi i Saraceni da Lucera.

692. 8. 4., ma una volta l'anno. Nel registro della regina Giovanna II del 1415, nella taſſa di una *colletta* fatta pel Principato ulteriore, Avellino è taſſato in once quattro *pro omnibus collectis*. Se l'eſazione ſi rinnovava ſei volte l'anno, cioè a dire in ogni due meſi, deducendosi dal totale le once 7036. 24. 10 per li privilegj, le rimanenti once 40 mila, in ſei volte formavan la ſomma di once 240 mila, che corriſpondono a ducati numerarj de'nostri tempi un milione, quattrocento quaranta mila. Ma avendoſi in conſiderazione l'accreſcimento del valor numerario, fatto alla moneta nel ſecolo paſſato, e la minorazione del valor dell'oro e dell'argento dopo la ſcoperta dell'America, per cui nel corſo di cinque ſecoli ſi è per lo meno del quinto aumentato, biſognerebbe conchiudere, che allora ſi pagava da' fuochi del Regno il valor preſente di circa ſei milioni di ducati. Questo potrebbe mostrare, che i re Angioini erano più ricchi del nostro Re. M. Durot ha fatto ancora a questo modo vedere, che Luigi XII, Franceſco I, Errico II ed Errico III re di Francia, erano ancora più ricchi di Luigi XVI. Ma tali calcoli ſono ſoggetti a grandiſſime variazioni e ad equivoci, per non poterli ſicuramente affermare.

Ciò che ſarebbe meno incerto ſi è, che i fuochi del Regno dovevano allora eſſere circa un milione, almeno queſto era il carico fiſcale del Regno in tempo degli Angioini, che valutandoli di cinque perſone, il totale della popolazione poteva giugnere a cinque milioni di anime, quante volte però la numerazione foſſe stata eſatta. E ſebbene non vi eran allora tanti dazj indiretti ve-

venuti di poi, deesi non per tanto dire, che il valore di sei milioni era grave peso per que' tempi. In fatti Napodano, in un luogo che Summonte (22) ci ha conservato, rapportando, che i capitoli di Carlo II, dettati nel tempo ch'era vicario del Regno nel piano di S. Martino, poco si osservavano, soggiugne *quoniam singulis mensibus sex collectæ exiguntur, & pro illarum exactionibus, usque ad sacculum & peram & tegularum evultionem miseri regniculi extinguntur per aerarios deputatos*. Non è dunque da meravigliarsi, se l'esazione delle *collette* sotto i re Angioini divenne così odiosa. Le immunità accordate agli ecclesiastici ed a' baroni, facevano che la grave soma di sei annuali *collette* venisse a cadere sopra i poveri laici.

Non sappiamo di sicuro, se la gabella del sale, introdotta da Federico II (23), fosse rimasta, o come si esigeva. Carlo II ne' suoi capitoli (24) riguardà le saline come di ragion fiscale. Dai capitoli di Carlo I rileviamo, che rendeva l'anno duc. 13728.

(22) Da un rito della R. Camera 1. *de jure salis* abbiamo, che nella Puglia si vendevan al tempo di Federico per un tarì 3 tompli di sale. In Terra di lavoro, nel Principato e nell' Abruzzo si vendeva per gr. 21 un tomolo.

(23) *Storia di Napoli, tomo 2 lib. 3 pag. 306 edizione del 1675*. L'espressione di NAPODANO, che visse sotto la regina Giovanna II, è equivoca, ed ha dato luogo a varie interpretazioni. Alcuni hanno creduto che si esigevano sei *collette* in ogni mese, il ch' era impossibile, come era assurdo ad eseguire. Indubitatamente NAPODANO vuol dinotare sei *collette* l'anno e che si esigevano in ogni mese. PECCHIA interpreta questo luogo per due *collette* l'anno, ed in questo è ben singolare.

(24) *Cap. de thesauris*.

13728. Non vi ha dubbio che a' tempi di Ladislao ancora si esigeva, poichè da un registro di questo re del 1407 si vede, che si ordinò nelle provincie di Capitanata, di Basilicata e di Terra di Bari una distribuzione di sale di un tomolo a fuoco, a grani 31 il tomolo. Un altro registro della regina Giovanna II ci mostra, che nel 1417, si fece una simile distribuzione di sale a carlini cinque il tomolo. E questo fu il maggior prezzo del sale in questi tempi. Ma deesi credere, che questi erano mezzi straordinarj che il Fisco impiegava per soccorrere il principe, ma che del sale non si era ancor fatto un dritto proibitivo per li capitoli di papa Onorio, come due riti della Camera della Sommaria (25) ci mostrano. Non prima del 1441 Alfonso I fece acquisto delle saline di Barletta a titolo di enfiteusi, che fino a quel tempo furon di ragion privata.

Fra le antiche rendite del principe, come si è innanzi avvertito, si hanno da numerare *terratica*, *herbatica*, *glandatica* ed altre servitù de' popoli. I pascoli principali erano quelli della Puglia, ed erano antichissimi. Quest' esazioni molto verisimilmente avevano origine da' Romani, i quali avevan ridotte in servitù le nostre terre, che per le contribuzioni che pagavano, chia-

(25) *Salinæ de jure communi sunt etiam in prædiis privatorum, sunt etiam in prædiis Cæsaris seu Curiæ, & tunc sunt inter regalia.... Capitulum papæ Honorii reduxit salinas ad jus commune, ut sal sit patronorum salinarum, nec per curiam prohibeatur patrono vendere sal de suis salinis proveniens*. Rit. 1. & 2. de jure salis.

chiamavansi *terræ decumanæ*, *terræ vectigales*, *terræ scriptuariæ*. Vi erano contribuzioni in prodotti delle terre medesime, in animali, in denaro. Del resto tutti i popoli vincitori egualmente sono stati speculativi e diligenti in gravar i popoli vinti, di dazj e di prestazioni sulle loro persone e sulle loro fortune. Nel regno de' Normanni, l'uso per le terre era che si ritenevano in demanio della corona ne' feudi medesimi, o si concedevano a vassalli nobili in feudo, o a vassalli rustici in servizio, cioè con una certa prestazione. Falcone Beneventano nella sua cronoca ci dà un'idea delle gravezze di que' tempi. Rapporta, che i cittadini di Benevento, ridotti in vassallaggio da' Normanni, nel 1137 furon posti in libertà dal re Ruggiero, il quale loro rimise *ea omnia quæ vos & prædecessores nostri Normanni circa Beneventanam civitatem habuerunt, fidantias subscriptas, videlicet denariorum redditus, salutes* (26), *angarias*, *terraticum*, *herbaticum*, *carnaticum*, *kalendaticum* (27), *vinum*, *oli-*

(26) *Præstationes, quæ fiebant ultra debitum censum, statutis temporibus, sic dictæ, quod qui eas deferebant dominis, salutem iis cum ejusmodi xeniis impertirentur*. DUFRESNE Gloss. med. & infim. latinit. L' ABATE DELLA NOCE rapporta un registro del Monistero Cassinese, di cui queste sono le parole: *item universi habitatores Castri prædicti tenentur præstare annuatim infirmario Casinensi salutes infrascriptas, videlicet unam gallinam & duos panes, & unam casatam, vel loco casatae peciam unam de caseo recenti & decem ova in Resurrectione Domini*. *Cronic. lib. IV. cap.* 53.

(27) Era la *strena*, che ad imitazione degli antichi Cesari Romani, i principi Normanni esigevano *in Kalendis Januarii juxta consuetudinem*. FALCANDO presso MURATORI, tom. VII. pag. 283.

olivas (28), *relevum* (29), *postremo omnes alias exactiones tam ecclesiarum, quam civium*. L'uso di concedere questi dritti, di opprimere ora uno, ora un altro, fece nascere tra di noi il numero di tanti proprietarj di un medesimo fondo, con tanto discapito dell' agricoltura e dell' industria.

Le terre che non si concedevano, rimanevano alla corona, e si chiamavano *defensa*, perchè vietate agli altri cittadini. Si destinavano a' pascoli e per uso di legna con una prestazione, che si chiamava *affidatura*, e gli uffiziali che la riscotevano, si denominavano *procuratores demaniorum*. Ecco come fra le antiche rendite della corona si numeravano *jura affidaturæ*, *herbagiorum*, *pascuorum*, *glandium*.

I re Normanni, siccome non eran molto ricchi di rendite publiche, ne' feudi del real demanio esercitavano la semina delle vittuaglie, e tenevano molte razze di animali per commercio. Queste regie industrie, poco degne del sovrano, erano in gran parte mancate nel regno di Federico. Carlo I volle esercitarle, e con ciò si ridusse dallo stato di sovrano alla condizione di un gentiluomo. Fece molte leggi per la reintegrazione delle difese (30), e per il governo delle industrie

---

(28) *Vinum*, *carnat.cum*, *olivæ* eran dazj su di questi generi.

(29) Era una servitù reale. Vedi DU-CANGE.

(30) Cap. *Magistri Forestarum*; Cap. *Item boves sine campanis*.

strie (31): creò i *mastri delle foreste* e *delle acque*, i *mastri massai*. Sebbene le sue razze di animali avessero il dritto di pascolare in tutte le terre del Regno, egli non fu molto felice in questi commercj. Prese il partito di costringere i sudditi più ricchi a prendere in società i suoi buoi, le sue vacche, le sue pecore, li suoi giumenti, le sue capre; e la società consisteva in esigere, sempre salvo il capitale, una certa prestazione in grano, in lana, in cacio, in vitelli, in polledri, in agnelli, in porchetti (32). Ma per voler essere tanto vantaggioso nel negozio, perdè poi la Sicilia.

I registri, che ci hanno lasciato i re Angioini, sono pieni di stabilimenti relativi a queste industrie di semina e di animali: esse andarono in rovina per li sconvolgimenti accaduti nelle cose del Regno, dopo la regina Giovanna (33).

Carlo III di Durazzo nel 1385 istituì la gabella nuova di grani 6 ad oncia, ch' è quanto dire dell'uno per cento sopra l' immissione e 'l estrazione de' generi, nel caso che si contrattassero. Si esigeva nelle spiagge, da Gaeta fino a Reggio (34), e dal re Alfonso fu poi estesa nel 1452 a tut-

(31) Vegganfi i Capit. sotto il tit. *de officio Magistrorum massariorum: de non statuendo ultra duos massarios, & curriculum unum in qualibet massaria: de statuendo magistros, massarios divites*.

(32) SABA MALASPINA *hist. Sicula lib.* 1. *cap.* 7.

(33) MOLES *decis. de dohana menepecudum Apuleæ* §. 1. *n.* 11.

(34) *Cap. novæ gabellæ gr. sex* presso GOFFREDO DI GAETA, dopo i riti della R. C. sul fine.

a tutte le maremme del Regno, per mantener le galee contro i Corsari ed i Turchi (35).

CAPITOLO III.

Gabelle della città di Napoli.

I Vettigali di una capitale, che tiene incatenate al suo giogo tutte le provincie del Regno, si hanno da riguardare come vettigali di tutta la nazione.

§. I.

Gabelle antiche.

Napoli prima che da' re Angioini fosse elevata a metropoli, pagava i tributi come ogni altra città del Regno (1). Si è di sopra notato, che contribuiva al sovrano al tempo de' re Angioini once 692, tarì 8, grana 4 ch'è quanto dire ducati quattromila: altre once 100 di baliva contribuivano i villani de' suoi casali. Ignoriamo quali modi ella teneva per soddisfare ogni anno tale peso. D'antichissimo tempo si pagava il *reale* della carne su gli animali che si marcellano in questa capitale, come pure il quar-

(35) V. i capitoli del re Alfonso tra i cap. e grazie di Napoli. CAPONE *discep. forens.* 323 *cap.* 2. 12. 30. 31.

(1) *Giornale del Duca di Monteleone.*

quartatico o *quartuccio* (*a*), ch'era un pedagio di alcune grana e cavalli, ſopra i carri e le ſome ch'entravano in Napoli, e ſopra le barche cariche che venivano per mare. L'eſazione ſi faceva quando i generi erano di commercio, da che l'uſo privato de' cittadini era ſempre franco ed immune. I luoghi dell'eſazione alle porte di Napoli ſi chiamavano, come oggi ſi chiamano, *Sbarre*, così dette da alcuni legni, che un tempo ſi mettevano a traverſo, acciò gli animali, e le ſome non paſſaſſero ſenza pagare. Le *Sbarre* allora erano ſei, cioè, Chiaja; Infraſcata; Vergini; S. Antonio Abbate, oggi detto Capodichio; Caſanova; e ponte Guizzardo, oggi ponte della Maddalena.

Da un diploma del re Roberto ſi trae, che allora vi era in Napoli un altra gabella detta *vecturariorum & vindimiatorum*, ed era membro della baliva di Napoli, ed apparteneva al Re. Noi ignoriamo ſe tali eſazioni della corte ſi facevano in luogo de' quattro mila ducati, che la città di Napoli contribuiva per *collette*.

§. II.

Gabella ſulle meretrici.

Per la coſtituzione (1) di Ruggiero *Quæ paſſim* era vietato alle meretrici di abitare colle

(a) *Quartacium de victualibus* Rit. della R. Camera, *de jure dohanæ*. Era conſiderato membro del *jus dohanæ* di gr. 18. ad oncia.

(1) *Quæ paſſim venalem*, ſotto il titolo *de ſummota converſatione inter bonarum feminæ quæſtuoſæ*.

le donne oneste, e questo fu ancora un divieto dell' imperator Giustiniano (2). Ruggiero proibì che alle meretrici si usasse alcuna violenza, e Federico vi aggiunse la pena della morte. Ma perchè le meretrici non abitasserocolle donne oneste, d' antico tempo si vuole, che in Napoli si stabilisse un dazio sopra di esse (3), che fu poi nel governo de' vicerè alienato coll' esercizio della giurisdizione sopra tutte le persone soggette al vettigale. Ciascuna meretrice pagava una prestazione in ogni settimana, e con prammatica del 1589 fu ristretta a due carlini il mese, ed a due presenti di grana 15 per ciascuno, nel natale e nella pasqua, che in tutto facevano carlini 27 l' anno. Non si era ottenuto il fine proposto, cioè che l' esattore fusse stato sollecito, che le meretrici abitassero ne' publici postriboli. L' effetto fu anzi contrario, perchè, per promuovere il prodotto della gabella, si era ripiena la città di meretrici. In luogo della giustizia, i proprietarj commettevano molte estorsioni. Si ottenne l' abolizione di tali infamie col donativo di un milione fatto nel 1635.

§. III.

Del buon denaro.

Nel 1253 dall' imperator Corrado si stabilì un esazione nel fondaco maggiore sopra tutte le mer-

(2) Auth. *de lenonib.* lib. 3.

(3) Vedete tra i Capitoli, e grazie della Città di Napoli quelli del 1505.

mercanzie di grana dieci ad oncia, ogni volta che si contrattavano, e fu denominata del *mal denaro* (1). Nel 1302 si doveva costruire il porto, e si mise un dazio sul vino per alcuni anni. Fu tolto nel 1306, ed i Napoletani ottennero da Carlo II, che per cinque anni si fusse in lor beneficio accresciuta al doppio l' esazione del *quartuccio* alle *sbarre*, e delle grana dieci ad oncia sulle merci nella dogana, per sostenere non meno detta opera del porto, che gli altri pesi publici. Allora l' aumento della gabella fu chiamata del *buon denaro*, e quindi indistintamente fu essa detta ora del *buono*, ora del *mal denaro*. Poichè era già venuto in costume, che alcune comunità delle provincie pagassero le lor *collette* per mezzo di gabelle, in questi tempi, il nome di *buono* e di *mal denaro* divenne comune alle gabelle di molte città del Regno. In Napoli tal volta sotto questo nome furon compresi tutti i vettigali che l' erano particolari, ma poi il suo proprio nome fu ristretto alla sola esazione delle grana 20 ad oncia, sulle contrattazioni nel fondaco maggiore.

L' accrescimento del *quartatico* delle *sbarre* e del *buon denaro*, conceduto per cinque anni da Carlo II, fu fatto perpetuo da Roberto nel 1307 per la riparazione del porto, delle mura, degli acquidotti, delle strade; come pure per pagamento di *collette* e delle once 100 de' villani de' casali. Le due regine Giovanne, per bisogni dello stato, dettero in affitto le gabelle della città

(1) Vedete CAPACCIO il *Forastiere*, *giorn.* 7.

città di Napoli, e tra le altre il *quartatico* ed il *buon denaro* di grana 20 ad oncia.

Come l'uſo era di concedere tutto in feudo, molti dritti doganali furono così alienati. La regina Giovanna I concedè in feudo le gabelle, che ſi eſigevano alle *sbarre* di Capodimonte, e de' Vergini (2). Il ſavio Alfonſo nel 1423, eſſendo vicario del Regno, concedè in feudo le *sbarre* di Chiaja e dell'Infraſcata (3).

Con questi affitti, che la corte fece ne' ſuoi biſogni, la Città perdè l'amministrazione delle *sbarre* e del buon denaro. Ella però non mancò di diligenza per ricuperarla. Le fu promeſſa la restituzione dalla regina Giovanna II, con un diploma del 1418 e colla riſerba alla corte delle *collette* ſolite a prestarſi in ducati quattromila ſopra detta gabella, e di altri dritti fiſcali.

A Ferdinando I nel 1459, in tempo di turbolenze, la Città inſistè per la restituzione della gabella del buon denaro. Il re per renderſela forſe benevola in tal congiuntura, le concedè la proprietà, ma volle ritenerne i frutti per li biſogni dello stato, che furono ancora promeſſi quando ſarebbe tornata la pace al Regno. De' frutti in quell'anno concedette alla Città ducati mille, per riparazione di strade e di mura. Questi frutti non furono poi restituiti, e allorchè Fer-

(2) Oggi per morte del poſſeſſore ſenza eredi in grado di ſuccedere, è ſtata da pochi anni reintegrata alla corte.

(3) Queſte oggi ſono ancora poſſedute da' particolari. L'eſazione della *sbarra* dell'Infraſcata si faceva prima alla porta dello Spirito Santo.

Ferdinando ne moderò l' esazione (1), ne parla come di cosa patrimoniale della corona.

A Ferdinando II nel 1495, mentre regnava in uno stato precario, per le mosse di Carlo VIII, la Città domandò la restituzione della gabella del buon denaro, come l' era stata promessa da Ferdinando I, suo avo. La promessa fu rinnovata. Venuto in Napoli Carlo VIII, la Città dimandò in termini più forti la restituzione della detta gabella, adducendo d' esserne stata spogliata. Ne ottenne da Carlo VIII la restituzione, la quale fu senza effetto, com' era stata la sua conquista. Ritornato al regno Ferdinando II, usò della gabella del buon denaro, come di un corpo del suo patrimonio reale (2). Essendo a Ferdinando II succeduto Federico suo zio nel 1496, la Città dimandò ancora detta gabella intera e libera, senza peso di *collette*, allegando esserle state rimesse da Ferdinando II, e l'ottenne. Si mise così in possesso dell' esazione delle grana 20 ad oncia, e delle tre *sbarre* non alienate. Ma non tutti i vettigali delle *sbarre* alla Città ritornarono. Lo stesso re Federico, trovandosi debitore di alcuni mercadanti in ducati 162000, assegnò in perpetuo ed in burgensatico le due gabelle del *reale* della carne e delle *sbarre*. Rendevano duc. 9 mila annui, e si dette il capitale al 5% di duc. 180 mila. Ducati 162 mila furono assegnati a' creditori, e duc. 18 mila rimasero al Re, e furon detti *massa riservata*. L' ammi-

(1) Pram. *I de vectigalibus*.

(2) Pramm. I de *annona Civitatis Neapolis & Regni*.

miniſtrazione fu data dal Re nel 1498 in perpetuo a' governatori dell' oſpedale della Nunziata, aſſegnando' loro duc. 500 per questo incarico. Siccome dette gabelle furon aſſegnate a' creditori della corte *ſub nomine cenſus*, ne nacque che ſi denominarono *cenſuales*, *cenzali* o *cenſuali della Nunziata* (1). Nel 1560, creſciuta la rendita di queſti *cenſali*, il duca d' Alba, vicerè del Regno, cercò la ricompra agli aſſegnatarj, i quali ſi concordarono col fiſco. Si eſigono i *cenſali* ſopra grani, biade, ſemenze, legumi, melloni, legnami, peſci, frutta, ch' entrano in Napoli, eſcluſa la ſpelta. I napoletani, i luoghi pii e le perſone privilegiate ſono immuni da tal vettigale per uſo loro. Nel 1759 dalla Camera della Sommaria fu formata la *tariffa* dell' eſazione, nella quale ſono annotati i dritti che godono i privilegiati. Queſte due gabelle del *reale* della carne e delle *sbarre*, dette *cenſali*, nel 1753 furon ricuperate dalla corte, come innanzi vedremo.

Nel 1500 la Città, per ajuto del re Federico, alienò la porzione della gabella delle tre *sbarre*, della quale aveva fatto acquiſto, che dava ogn'anno ducati 3 mila: la diviſe in 30 carati, per facilitarne la vendita, e ne vendè 18 al 10 per 100. Oggi queſta gabella è conoſciuta ſotto nome di *correture*. Creſciuti i biſogni del re Federico, la Città gli fece dono della gabella delle tre *sbarre* che poſſedeva e del buon denaro, ma egli diſperando del Regno, ne fece alla Città la reſtituzione.

Di-

(1) Vedi *Capitoli* e *Grazie* del 1503, cap. 28.

Divenuto il ſolo padrone del Regno Ferdinando il cattolico, la Città uſando delle grazie fattele da Ferdinando I e da Ferdinando II, dimandò al gran Capitano la gabella del buon denaro, ſenza peſo di *collette*. L' ottenne, e ſe ne miſe nuovamente in poſſeſſo. Direttamente al re Cattolico Ferdinando, nel 1505, la Città dimandò la ſteſſa grazia in Segovia, che le fu confermata. Preteſe pure la reintegrazione delle *sbarre* alienate, ma ſi riſpoſe che ſi foſſe fatta giuſtizia.

Nel 1506 la Città fece dono al re Cattolico, quando ſtava in Napoli, della gabella del *buon denaro*, e nel 1508 ne ottenne la retroceſſione, col pagamento di ducati trentamila al Re. Per pagarli, ne alienò tre delle otto parti ſull' eſazione delle grana 20 ad oncia. Queſta gabella, diviſa in tre ottavi alienati, ed in cinque delle otto parti ritenute, fece sì che ſi chiamaſſe col nome di *arrendamenti delle cinque e tre ottave*.

In queſti tempi, ſebbene ſi foſſe fatta gran diſtrazione del patrimonio publico, come vedremo, tutta volta non ſi traſcuravano, come poi addivenne, i principj della buona economia, che in ogni ſtato preſcrivono, l' amministrazione delle finanze dover eſſer unica ſotto la direzione di un capo. La Città poſſedeva nel Fondaco maggiore la gabella del buon denaro, ma l' amminiſtrazione ſi faceva ſotto la direzione del doganiere del Re. E allorchè eſſa ne alienò una parte, dal tribunale della Sommaria nel 1509 fu preſcritta tale oſſervanza. Da ciò dipende l' ordine e l' armonia dello ſtato. Vedremo fra poco, che ſi cadde nel diſordine, quando tale autorità fu diviſa.

 La

La Città alienò poi non solo le cinque delle otto parti del buon denaro, ma i dodici carati eziandìo delle *sbarre* che l' erano rimasti . Abbiamo di sopra avvertito, che queste ultime si chiamano oggi *correture*.

L' esazione di molti vettigali di Napoli fu da' gabelloti estesa a' suoi casali . Per li *censali* la Città di Napoli nel 1587 ne fece le doglianze, ma dal tribunale della Sommaria si ordinò continuarsi l' esazione, pendente da lite (1).

§. IV.

Di altri antichi vettigali.

Da alcuni affitti che fece la regina Giovanna II delle gabelle di Napoli (2) si trae, che, oltre alle nominate, vi era ancora il reale del pesce, la gabella del vino, del sale in gr. 51 a tomolo, *buczarie*, *falangiæ*, di piazza maggiore, della baliva, de' cavalli, de' minuti, del pane, de' cambj, del legname, delle quali non abbiamo distinte memorie. Parleremo innanzi di quelle che sono in uso, le sole che c' interessano.

CA-

(1) De Marinis *n.* 327.

(2) *Ne' registri del* 1417 *foglio* 138, 151 e 152. Trovansi impressi in un *Ragionamento storico, legale, diplomatico delle gabelle della Città di Napoli* 4 1782.

CAPITOLO IV.

Cambiamenti fatti nelle finanze da Alfonso I di Aragona.

ALfonso, ſtabilitoſi nel poſſeſſo del Regno nell'anno 1443, tenne nel moniſtero di S.Lorenzo di Napoli un general parlamento, per dar ſeſto ed ordine alle coſe dello ſtato. Si abolirono le ſei *collette* di carlini 15 a fuoco (1) ch' erano tanto odioſe; come ancora la gabella del beſtiame groſſo e piccolo, meſſa da Ladislao, della quale a ſuo luogo tratteremo; e la gabella del ſale di gr. 51 a *tomolo*. Le *collette* furon riſerbate ſoltanto per la coronazione del Re, per il ſuo matrimonio, o per il riſcatto della ſua perſona. Per ogni tributo ordinario e ſtraordinario ſi ſtabilirono carlini dieci a famiglia, da impiegarſi alla difeſa ed al mantenimento del Regno, con preſtarſi dal Fiſco gratuitamente a ciaſcuna di eſſe un *tomolo* di ſale in ogni anno (2). I ba-

(1) Che le *colte* o *collette* erano ſei, eſpreſſamente ſi dice ancora nel cap. 5 di queſto parlamento. CAPECE, *Inveſtit. feud.* pag. 117 e 119, alla parola *feudorum clauſolæ*, *verſ. collectarum*, rapporta le parola del privilegio conceduto alla città di Taranto che dice: *non ſia tenuta pagare a S. Maeſtà altro pagamento che onze venticinque per colletta, intendendo per ſei collette generali.*

(2) Per Terra di lavoro e Principato fu ſtabilito darſi il ſa-

I baroni s'incaricarono di pagar essi per li popoli loro detti carlini dieci, tre volte all'anno (1). Queste esazioni furon chiamate *funzioni fiscali*, e furon riguardate come il ramo principale del patrimonio reale.

Dagli atti del parlamento si vede, che i *principi*, *duchi*, *marchisi*, *conti ed altri baroni* formarono essi soli questa assemblea nazionale (2). Essi non furono le persone le più prudenti di questo mondo, quando domandarono, *acciocchè la Majestà vo-*

le rosso, che si faceva venire dalle isole di Majorica e d' Ivica, e per le altre provincie il sale del Regno. Nel pagamento di carlini dieci eran comprese le gr. 51 per il *tomolo* di sale, e per il peso e misura.

(1) Questa fu la domanda fatta nel parlamento. *Per lo sgravamento del populo, considerati li gravamenti facti huc usque per gli erarii commissarii & perceptori de le collette, degnase la Maiestà V. toglierli, e per utile de la Maiestà V. ogne barone sia tenuto pagare per li populi soi lo sopradicto pagamento de dece carlini in tre termini, videlicet lo terzo ad natale, lo terzo ad pasqua e l' altro terzo ad augusto. Lo quale pagamento siano tenuti pagarlo in le loco per la Maiestà Vostra deputato.*

Su di tale domanda rispose il Re: *placet regiæ Majestati & sic acceptat & designat loca cujuscunque provinciarum, ubi eiusmodi solutiones per unumquemque magnatum & baronum fieri habeant, videlicet in Terra laboris & Comitatu Molisii, civitatem Neapolis: in provinciis Principatus citra & ultra atque Basilicatæ, civitatem Beneventi: in provinciis Calabriæ citra & ultra, civitatem Cosentiæ: in tribus provinciis totius Apuliæ scilicet Idronti, Capitanatæ & Terræ Bari, civitatem Trani: in provinciis Aprutii citra & ultra, civitatem Sulmonis.*

(2) Nella prammatica de' 22 marzo 1470 di Ferdinando I si dice per contrario, che vi furon *congregati i baroni & universitate del Regno.*

vostra non sia fraudata & li populi agravati, la Majestà vostra debia mandare dui huomini sufficienti terra per terra & per ciascuna provincia, ad inquidere lo numero de li fochi, & che de tre in tre anni se debia fare la ditta inquisitione. E così fu conchiuso.

Certamente pare che una gran moderazione mostrasse il re Alfonso I in questo parlamento. Essa però fu tutta apparente, poichè il vero suo oggetto era allora di far riconoscere Ferdinando di Aragona, suo figlio naturale, per successore al Regno. I baroni profittarono di questa occasione per farsi concedere tutto ciò che vollero. Nell'anno 1449, nella Torre del Greco si tenne nuovo general parlamento, e s'imposero altri carlini cinque a fuoco per la gratuita distribuzione del *tomolo* di sale, con aggiungersi due grana a fuoco per il trasporto e misura. Così la tassa focolare fu ridotta allo stato, in cui era nel regno de' re Angioini.

Da questo censo, a richiesta della nazione, furon esentati i fuochi de'chierici, per le massime che allora erano in voga. Per quello che di qui a poco mostreremo, lo stesso si fece per la capitale. I baroni restarono ancora immuni per li beni feudali, come or ora sarà mostrato.

Egli è vero, che col nuovo sistema le comunità non soggiacquero a pesi vaghi ed incerti, ed a' gran dispendj dell'estimo che si soffrivano per le *collette*, ed il fisco acquistò così un fondo certo e sicuro di rendita. Il metodo parve bello e fu applaudito; ma in sostanza era poi cattivissimo, perchè il povero pagava egualmente

 te

te che il ricco, ed il peſo reale ſi convertiva in perſonale.

Dobbiamo ſicuramente dire, che il peſo focolare di carlini 15, introdotto da Carlo I, e confermato con altri titoli dal ſavio Alfonſo, era graviſſimo per queſti tempi, e non ſi poteva ſenza ingiuria de' popoli ſoddisfare. Abbiamo da una prammatica di Ferdinando I de' 22 marzo 1470, che dopo lo ſtabilimento fatto de' carlini dieci a fuoco, moltiſſime comunità non poterono pagarli, e moltiſſime difficoltà inſorſero dopo il primo triennio per la nuova numerazione. Fu neceſſità, che ſi concordaſſe il Regno col re Alfonſo, di pagargli ducati 230 mila all'anno per li carlini dieci. Si ſtabilì in oltre, che dalla corte ſi distribuiſſe il *tomolo* di ſale a fuoco, con eſigerne gr. 52. Quando qualche comunità non faceva i pagamenti nel tempo dal parlamento ſtabiliti, dopo dieci giorni ſi cadeva nella pena del doppio a pro del fiſco, e di un ducato al giorno al commiſſario detto *maziero*, che ſi ſpediva per l'eſazione del primo pagamento e della pena. Per verità duriſſimi e mal convenienti alla ſaviezza del re Alfonſo erano queſti modi. Vedremo che furono tolti da Ferdinando I.

Se il Regno ſi concordò col re Alfonſo per 230 m. fuochi all'anno, queſto c' indica la ſcarſa popolazione alla quale eraſi ridotto il Regno, per tante mutazioni di ſtato. Imperciocchè 230 mila fuochi veri ed effettivi, non ci danno che un milione e 150 m. abitanti. E volendoſi aſſegnare altri 250 m. alla capitale (1), a' ſuoi ca-

(1) Veggaſi ciò che intorno alla popolazione del Regno ſi è no-

casali ed alle terre che furono esentate dal peso focolare, avremo un totale di un milione e mezzo di popolazione in tutto il Regno.

Ridottosi il Regno in tale devastamento e rovina, il re Alfonso cercò promuovervi la pastorizia. Della dogana delle pecore ch' egli stabilì nella Puglia, si parlerà innanzi in luogo più opportuno.

CAPITOLO V.

Contribuzioni feudali.

I Feudi nella lor origine non sono che i beni distratti della corona, onde non furon soggetti ad alcun tributo ordinario. Nel primo volume di questa opera si è veduto, che il vassallo, oltre della fede verso il suo *signor sovrano*, era tenuto seguirlo nelle sue spedizioni militari a proprie spese (1), con un numero di cavalli e di

è notato nel primo volume, *lib.* 1 *cap.* 3 §. 10. Innanzi mostreremo, che nel 1595, fattasi in Napoli la numerazione, si trovò essere di 226, 399 anime. Era stata ancora fatta nel 1591, e si trovò di 210, 834 anime; nel 1593, e si trovò di 213, 187 anime.

(1) Gli esempj di questo servigio si trovano in MALATERRA, *Hist. sicula*, *lib.* 3 *cap.* 39; in GUGLIELMO PUGLIESE, *lib.* 2; nell' Abbate TELESINO, *lib.* 1 *cap* 17 e 29, *lib.* 2 *cap.* 13. 15. 19. 21. 22 e 23, *lib.* 3 *cap.* 24; RICCARDO di S. GERMANO rapporta l' editto dell' imperator Federico II del 1226, che ordinava a tutti i baroni del Regno di trovarsi pron-

di *militi*, e questo peso era proporzionato alla rendita del feudo. Per un feudo abitato di 20 once di rendita, si doveva un *milite* con alcuni cavalli (1), e l'obbligo di servire durava tre mesi. Oltre questo termine, il Re doveva pagare il servizio. A questo peso de' feudatarj contribuivano per metà gli abitanti del feudo, cioè i possessori degli allodj, coll'adjutorio.

Si è innanzi mostrato, che questo servigio personale, che in tempo di guerra si prestava al Sovrano da tutti i feudatarj del Regno, si chiamava *adoa*. Quelli che possedevano feudi del valore minore di 20 once, pagavano l'*adoa* in

pronti nel dì di Pasqua, per portarsi con essolui nella Lombardia. Da quello che ei narra MATTEO SPINELLI nel suo *Diurnale* del servigio ordinato a' baroni nel 1267 si trae, che tale soccorso si soleva deliberare in parlamento.

(1) Nell'Archivio della Zecca si leggeva un rescritto di Carlo I del 1278, che portava l'investitura del feudo di Mayda del valore di 80 once *sub servitio militum quatuor, ad rationem unciarum viginti pro quolibet milite*. Lett. C. foglio 20. ISERNIA ci fa sapere che si doveva portare *pro domino certos equos & certam familiam quæ moris sunt. lib. 2 tit. ex quibus causis*, sulle parole *sed nec est alia justior*. MURATORI *Diss.* 26 ci mostra che *miles* era un soldato a cavallo. Ve n'erano *a duobus equis* e *a tribus equis*. In questi tempi si faceva gran caso di questi *militi*, che andavano alla guerra tutti coperti di ferro. La milizia fissa era rara. Sotto Carlo II erano in Napoli tre castelli, cioè il castello nuovo, il castello dell'ovo ed il castello capuano. Da un rescritto del 1301, col quale si ordina a'tesorieri di pagare il soldo alle truppe, si rileva, che il primo castello aveva un milite con 20 fanti, il secondo un milite con 30 fanti, il terzo un milite con 30 fanti. Questi militi eran i castellani. Negli altri castelli del Regno avevano intorno a 8 fanti per ciascuno. Veggasi un rescritto del 1301 nell'Archivio della Zecca, *Regist. del 1301 e 1302, lett. A. foglio 44.*

in denaro (1). La pagavano pure coloro che tanto ottenevano in grazia dal principe (2); come pure le chiese, le donne, i minori e generalmente tutti coloro che non potevano servire colla persona (3). I feudi disabitati di 20 once, pagavano 6 once, perchè non avevano adjutorio. Si è mostrato, che il re Ruggiero Normanno, con questo sistema, soggettò tutti i beni e tutti gli abitanti del Regno a pagare direttamente o indirettamente il servizio militare,

Si trovò opportuno commutar in denaro il servizio feudale. Moles (4) erroneamente crede essersi cominciato ciò a fare a' tempi dell' imperator Corrado. Papa Onorio IV fissò tal esazione, nel modo che i baroni volevano e che credevano usarsi per l' addietro, poichè prescrisse, *barones, vel alii extra Regnum, nec servire personaliter, nec adohamenta præstare cogantur. In casibus quoque, in quibus intra Regnum servire, vel adohamenta præstare tenentur, servitia exhibeant & adohamenta*

(1) Ci abbiamo nel Registro del 1302, *lett.* H *fogl.* 184 un editto di Carlo II, che cita tutti i feudatarj, *qui tenent feudalia annuorum valor. unciar.* 20 *& ultra, compareant personaliter, & qui tenent feudalia infra unc.* 20 *annui valoris, solvant adohamentum ad rationem unciarum decem cum dimidio pro singulis unciis viginti*.

(2) *Obedienter veniens præstet personale servitium, vel de permissione nostræ Curiæ pro adohamento pecuniam*. *Cap.* del re Roberto *Nolumus* sotto la rubrica *quod barones*.

(3) Abbiamo un rescritto del 1322, che ordina a tutti i feudatarj del Regno di portarsi alla mostra nella fine di aprile per andare in Calabria: *exceptis ecclesiis, pupillis, viduis, impotentibus, de regno absentibus &c. &c. & feuda tenentibus infra dimidium servitium militare*. *Lett. A foglio* 196. *a t.*

(4) *Decision. de jure adohæ*.

bamenta præstent antiquitus consueta, videlicet, ut vel tribus mensibus personaliter serviant cum numero militum debitorum, vel pro singulis militibus ad quos tenentur, pro quolibet trium mensium prædictorum tres uncias & dimidiam auri solvant.

Questi stabilimenti del papa furon confermati da Carlo II (1). E' da credersi che la prestazione pecuniaria dell'*adoa* si rendesse più frequente e più generale sotto il governo della seconda razza Angioina, quando prevalse l'uso de' capitani di ventura. Dalle carte che ci restano nell'archivio della Zecca de' tempi di Giovanna II, abbiamo motivo di credere, che per le continue guerre si fece fisso ed annuale tal pagamento. Comunque la cosa fosse andata, egli è certo che divenne uso costante del Regno, per un feudo di 20 once, di pagarsi l'*adoa* in once 10 e mezza, o sia nel 52 $\frac{1}{2}$ per 100 della rendita, la cui metà, come si è detto, si pagava dagli abitanti del feudo (2). Da ciò si dee conchiudere, che le comunità pagavano allora un agustale a fuoco per *collette* e la metà dell'*adoa*. Io addurrò alcuni esempj (3). Nel re-

(1) Cap. *Item statuimus, quod comites, barones & alii feuda tenentes ultra tempus trium mensium non teneantur servire Curiæ sumptibus propriis, sed si eos ultra prædictum tempus Curia voluerit in servitio retinere, ipsis gagia debet ministrare.*

(2) ISERNIA in *rub. quis dicatur dux*, sulle parole *cæteri vero*. I baroni, a' quali si concedevano nuovi feudi, eran tassati per li frutti che allora percepivano, ma gli antichi pagavano per li frutti che anticamente percepivano e non per li nuovi, come avverte MOLES *de jure adohæ*. Per li famosi *capitoli* e *grazie* della Città di Napoli del 1536, quando il barone vende un feudo, vende col peso dell'antica *adoa*.

(3) Del Cedolario del 1415.

regno degli Angioini il possessore di Altamura pagava per *adoa* in ragione di sette militi e mezzo, once 78. 22. 10, e per ogni *colletta* il comune once 30, ch'è quanto dire once 180 all'anno. Ciò indicava essere stata tassata in 720 fuochi. Per *adjutorio* pagava dunque altre once 39. 11. 5. A questo modo veggiamo la tassa degli altri luoghi. Di Acquaviva l'*adoa* era once 9, e per ogni *colletta* once 15. Di Ruo l'*adoa* era once 115. 15, e per ogni *colletta* once 6. Di Terlizzi l'*adoa* once 5, e per ogni *colletta* once 5. Questo ci mostra due cose. La prima, che le comunità erano allora molto più gravate che oggi non sono. La seconda, che la condizione de' ricchi è stata sempre privilegiata nel pagamento de' tributi, e quello ch' essi dovevano allo stato, si faceva sopra i poveri in gran parte ricadere.

Il registro dell' *adoa* fu chiamato *cedolario* (1). Moles e Capano assicurano (2), che sotto la regina Giovanna II la tassa dell' *adoa* fu di 20 mila 135 once, o siano ducati 120 mila 810, cosicchè, dedotta la metà che, oltre le *collette*, pagavano i comuni, cioè i poveri, i feudi in realtà non pagavano che 60 mila 405 ducati all' anno.

Nel 1443, stabilitosi nel parlamento della nazione di dar nuova forma alle finanze del Regno e nuovo sistema alle contribuzioni de' popoli, in

(1) *Cedola* era la tassa che il tribunale della Camera mandava agli esattori fiscali.

(2) Ciò si vede originalmente ne' frammenti de' *cedolari* dell' *adoa* al tempo di Ladislao e della regina Giovanna II nel registro del 1415 dell' archivio della Zecca.

in grazia de' carlini dieci a fuoco colla prestazione gratuita del sale, fu non solo abolito ogni genere di *collette*, ma vennero i baroni assoluti in perpetuo da ogni peso e da ogni pagamento di *adoa*. Questo mostra che ne' parlamenti di questi tempi, non vi avevano voce che i soli magnati e baroni (3). Tut-

(3) Queste furono le parole della supplica data da' magnati e baroni. *Alla parte che se sguarda de provedere a la substentatione oportuna per conservatione & exaltatione de lo stato vostro & bene della Republica de quisto vostro Reame, rispondono li sopradicti Principi, Duchi, Marchisi & altri Baroni vaxalli & servitori vostri, che li pereria & de facto, se così essa Majestà lo have per accepto, offerno alla vostra predicta Majestà de dare ogni anno dece carlini per foco, con questo ch' essa Majestà debia dare ogne anno ad ogni focularo thumulo uno de sale alle mesura justa & ali lochi consueti, zoè in Terra de labore & in Principato sale russo, & in le altre Provincie sale secundo è lo consueto -- Item li predicti Baroni supplicano alla V. Majestà che li piaccia volere togliere ogni colletta tanto ordinaria, come extraordinaria, & ogni altro gravamento, quocunque nomine nuncupato & appelletur, ita quod prædicti focularii & barones sint ab omni onere absoluti, taliter quod solutis decem carolenis pro uno thumulo salis habiti, ad nihil aliud teneantur, & ipsi barones non teneantur ad adohe in perpetuum, & quod in dictis foculariis non intelligantur focularia clericorum.*

Su delle quali suppliche così rescrisse il savio Alfonso. *Placet Regiæ Majestati, oblationem sibi factam, eamque acceptat, & pro illa gratias habet innumeras illustribus, magnificis & spectabilius magnatibus ac baronibus Regni hujus, & subinde promittit assignari facere unicuique foculario Regni prædicti anno quolibet thuminum unum salis in fundicis antiquis & solitis ec. ec.. Placet Regiæ Majestati quod tollantur omnes collectæ videlicet tam ordinariæ, quam quævis aliæ extraordinariæ quocunque nomine seu convocatione dici, seu imponi possent, preter collectas coronationis, maritagii & redemptionis personæ suæ*

Tuttavolta si deve credere, che questo assurdo stabilimento del savio Alfonso non avesse luogo o al più l'avesse in tempo di pace, perchè nell' archivio della Camera ancora si conserva un *cedolario* del 1496 dell'*adoa* feudale.

Nel 1504, al tempo di Ferdinando il cattolico, dell'*adoa* si fece nuova tassa stabile e nuovo *cedolario*, e fu la metà di prima, ch' è quanto dire nel 26.1.5 per ducati cento di rendita: l'altra metà, che consisteva nella rata della sovvenzione de' vassalli, si esigè direttamente dalla corte sotto titolo di donativi. Moles e Capano ci dicono che l'*adoa* fece la somma di ducati 75616. 1. 4. Nel 1507 Ferdinando il cattolico venne in Napoli, e vi tenne un general parlamento, in cui fu a' baroni accordato, che soltanto in tempo di guerra si esigesse l'*adoa* (1).

Nel

suæ quod absit, prout ex costitutione Regni cautum est, quibus in tribus casibus singulæ tamen collectæ exigi possint per regiam Curiam juxta privilegia reductionum hactenus factarum. Pro jure autem adohæ, placet etiam sibi nullam collectam imponere seu etiam exigi facere, & placet etiam quod in prædictis non intelligantur focularia presbiterorum.

Non furon contenti di questo rescritto i baroni, onde altro ne ottennero semplicissimo di *placet* sulla domanda dell' intera abolizione dell' adoa. Vedete i famosi *Capitoli e Grazie, Tomo 1 pag. 8 ediz.* 1588.

(1) Queste furono le parole del parlamento. *Perchè lo serenissimo re Alfonso I de immortale memoria remese ali Baroni & Feudatarii de quisto Regno lo adoho, in modo che mai se dovesse imponere, como se mostra in lo parlamento generale tenne sua Majestà in Napoli in lo anno* 1442, *Vostra M. se digne confermare la prefata remissione & eque principaliter da nove rimetta ditto adoo che mai per nullo modo, ne tempo se possa*

Nel 1533 i baroni domandarono in parlamento all' imperator Carlo V la conferma della grazia lor fatta da Ferdinando il Cattolico, poichè l' *adoa* si esigeva ancora in tempo di pace, e fu risposto doversi esigere in tutti i casi prescritti dalle costituzioni del Regno (1). Così le cose furon ridot-

---

possa imponere ali Baroni & Feudatarii de quisto Regno, non obstante qualsevoglia uso observato en contrario, & per non gravare li populi, quello se digne fare exigere solum dece carlini per foco & cinque carlini & duo grana per mesuratura per lo sale, secundo quella già have concesso & ordinato & non imponere per lo advenire terzi, collette, ne altro pagamento extraordinario generale ne particulare.

Su di che Ferdinando rispose. *Placet R.M. quoad jus adohæ illud tempore pacis in perpetuum modo aliquo non imponere nec exigere. Tempore vero guerræ serventur jura, capitula, constitutiones & Consuetudines Regni. Quo vero ad alia contenta in capitulo, placet R. Majestati.*

(1) Ecco la dimanda del parlamento. *Perchè donandose per quisto Regno al Serenissimo Re Alfonso de immortal memoria dece carlini per foco, quali sono inclusi ali quindici che continuamente se pagono ad S. M. remese ali Baroni & Feudatarii & Regnicoli del Regno lo adoo & altre collette, & da poi la M. catholica essendo supplicata che volesse confermare la medesima gratia, decretò che lo adoho non se potesse exigere ad tempo de pace, & che a tempo de guerra se servano le costituzioni & Capituli del Regno, supplicano Vostra Majestà Cesarea che li piaza declarare che lo adoho non se possa exigere si non quando con effetto la guerra è in lo Regno, atteso che li soi Ministri multe volte hanno imposto & exatto lo adoho quando la guerra non è stata in lo Regno, e che durante ditta guerra non se possa imponere più d' una volta.* Ma la risposta fu: *Placet R. Majestati quod non exigatur nisi in casibus debitis & permissis juxta costitutiones Regni.*

ridotte allo stato in cui erano prima di Alfonso I. Nel 1564 il *cedolario* dell' *adoa* feudale giunse a duc. 130103. 4. 14. Ci avverte il Capano (1) che ciò nacque per le nuove concessioni de' feudi derivate dalle devoluzioni, e per le continue distrazioni del patrimonio reale.

Introdottosi l'uso de' volontarj donativi nel governo de' vicerè, con ripartirsi la maggior somma sopra i comuni del Regno, e la picciola somma sopra i feudatarj, come or ora vedremo, si ottenne non esigersi l'*adoa*, durante l'esazion del donativo. Soltanto in luogo dell' antica prestazione del *milite*, dopo il 1504, venne in uso corrispondersi da' feudatarj il *cavallo montato*, in tempo di guerra.

Nell'anno 1564, si fece fisso ne' parlamenti l'uso di pagarsi in ogni biennio da tutto il Regno un milione e dugento mila duc., a titolo di donativo, con caricarsi di tre quarti i poveri, vale a dire i comuni, e della quarta parte i ricchi, cioè i baroni. Di questa quarta parte che faceva ducati 150 mila in ogni anno, fu fatto il ripartimento fra i feudatarj, giusta la rata dell' *adoa*. E poichè questo donativo fu convertito in peso ordinario, detta quarta parte è quella che oggi compone il *cedolario*, e che impropriamente si chiama *adoa* (2). Così per un felice cambiamento i feuda-

(1) *De jure adohæ*.

(2) In fatti nel parlamento del 1607, quando fu conchiuso il solito donativo di 1, 200, 000 ducati, con caricarsi i baroni del quarto, fu spiegato d'essere i *feudatarj obligati contribuire per le loro rate, con pagarsi per rata di adoho, così come essi ba-*

datarj sono rimasti immuni da ogni prestazione di *adoa*, che in origine formava 26¼ per 100 della rendita (1).

Oltre dalla suddetta modica contribuzione di donativo, per un antico uso, i feudi pagano ancora il *rilevio* (2). Consiste nella metà de' frutti che si percipiscono dal feudo in quell' anno, in cui il feudatario muore o aliena, e si paga da colui che chiede la nuova investitura, quasi in riconoscenza del dominio diretto del concedente. Le città demaniali, le chiese ed i comuni che possegono feudi, pagano il *quindennio*, ch'è il *rilevio* in ogni 15 anni.

Per mezzo degl' immensi donativi, che si pagarono poi dal Regno, i baroni ottennero per li loro feudi molte grazie da Carlo V, da Filippo II, che

---

baroni si trovano tassati in Camera, non però per via di pagamento di adoho, ma di semplice donazione. Così vien dichiarato in tutti i parlamenti posteriori. *Cap. e Grazie, t. 2. p. 71.*

(1) Quanto era la somma totale dell'antica *adoa*, non si può più determinarlo. Noi non abbiamo che la carta publicata da BORELLI, della quale si è parlato nel 1 volume, pagina 115, nella nota. Abbiamo mostrato, che la rassegna o sia *adoamento* ch'essa contiene, sia del tempo del re Ruggiero, contro l' opinione degli altri, che la reputano del tempo di Guglielmo il buono. Ma, come oggigiorno si vede tal carta, ci presta motivo di sospettare di essere stata nella tassa viziata e guasta sotto i re Angioini, così molto facile a fare in quella gran rivoluzione in cui caddero le cose del Regno.

(2) Si crede chiamarsi *rilevio*, quasi che con tal pagamento si rilevava il feudo dalla devoluzione. Ma *relevium* era una parte del servizio feudale. Vedete DU-CANGE. Quando il successore è negligente a dinunziare la morte del feudatario, o a dimandare la nuova investitura, soggiace al doppio *rilevio*.

che allargarono i gradi della successione laterale. Da Filippo IV e da Carlo VI essi ottennero di sottomettere i feudi a maggiorati ed a fedecommessi (1). In somma presso di noi i feudi, da servigj militari sono divenute signorie, e ciò che una volta costituiva la forza dello stato, è divenuto patrimonio di famiglie private, immune da' tributi ordinarj, ciò sono soggetti gli altri beni de' cittadini; ciò è tanto più mostruoso ed assurdo, in quanto che a' feudi sono annessi vassallaggio e giurisdizione.

CAPITOLO VI.

Riforme fatte nelle finanze da Ferdinando I.

QUesto principe, per rendere all' industria la sua attività nelle nostre provincie, cominciò dal riformare i vettigali, moderandone l'esazione. Il più contrario alla prosperità del commercio era il dritto della contrattazione di gr.18 ad oncia, o sia del 3 per 100, e del buon denaro di gr.20 ad oncia nella capitale: l'uno e l'altro si esigevano ogni volta che i generi si contrattavano. Essi impedivano il consumo, e per conseguenza la riproduzione delle ricchezze. Ferdinando ordinò (2), che l'uno e l'altro dritto si pagas-

(1) Pramm. 34 *de feudis*.
(2) Pramm. 1 *de vectigalibus*.

gaſſero una volta ſola. Con una prammatica de' 20 gennajo 1471, promulgata in Foggia, abolì tutte le leggi e ſtatuti, fatti per l'addietro, che reſtringevano o ſottoponevano a vettigali l'eſtrazione de' prodotti del Regno, e reſe così facile e libero il commercio. Queſta prammatica, che non ſi trova nella *Raccolta di tutte le prammatiche*, forma il più grande elogio del genio politico di Ferdinando I, ed è degna di eſſer rapportata in margine (1). Si

(1) Eccola. *Univerſis & ſingulis fidelium noſtrorum commodis libenter intendimus, & eorum onera quatenus præſentium temporum conditio patitur, removemus . . . . . Inſuper cum pro exactione juris exituræ hactenus statuti, quod ab antiquis temporibus exactum fuit, & exigebatur in paſſibus circa Regni conſiniæ conſtitutis, ac in locis pro hujuſmodi juris exactione ſive ſolutione deputatis, pro rebus, quarum exactio ſive ſolutio juris hujuſmodi fuit hactenus ac erat de dicto Regno prohibita, quæ pro rebus ipſis & aliis, quarum omnino, abſque Regiæ Curiæ licentia prohibebatur extractio, exacta diligentia cuſtodiebatur plurimorum tam Regnicolæ quam exteri vexati fuerunt & vexabantur, tam pro rebus ipſis in eiſdem paſſibus perquirendis, pro quibus tranſeuntes ſæpe ſpoliari cogebantur per nonnullos, & uſque ad interulas perquirebantur; quam etiam ex eo quod non prohibita quandoque a tranſeuntibus in paſſibus ipſis auferebantur: ac etiam quandoque extrahi prohibita auferebantur his, qui ignorabant morem regionis, & paſſuum ſtatuta, & paſſus ipſos, extrahenda deferebant; qui & ſi quandoque ad Curiam Regiam recurſum habentes ablata hujuſmodi recuperarent, non ſine ipſorum vexatione, ſumptibus & intereſſe dum eas recuperari contingebat, ipſa procedebat recuperatio: multaque etiam quibus Regnum ipſum abundabat, extracta fuiſſent, quæ pro jure prædicto & vexationibus quæ in obtinendis literis ſive apodixis extractionis eorum per extrahentes incurrebant, minime hactenus propterea extracta fuerunt, non abſque damno & intereſſe fidelium noſtrorum Regni prædicti. Nos propterea hujuſmodi vexationibus, oneribus, damnis, & incommodis tam noſtre-*

Si è innanzi mostrato che il peso focolare fissa-

---

strorum fidelium, quam etiam exterorum, finem temporibus prædictis imponere volentes: tenore præsentium, de certa nostra scientia, nostroque motu proprio, pro libertate hominum Regni prædicti, fidelium nostrorum dilectorum, ac etiam exterorum in dicto Regno Siciliæ, & ad commercium ampliandum in Regno prædicto pro ipsius Regni decore, ac fidelium nostrorum commodo: constitutiones omnes, capitula & statuta tam prædecessorum nostrorum quam nostra super hujusmodi prohibitione & exactione juris prædicti hactenus editas cassamus, irritamus, & annullamus: volentes & decernentes expresse, & licentiam omnibus & singulis concedentes, quod de Regno prædicto, per passus prædictos quoscumque, & quemlibet eorum, etiam si jus exituræ pro rebus inde extrahendis, aliis quibusvis aut cujusvis conditionis, dignitatis & gradus existerent, quos hic pro nominatis & expressis habere volumus atque decernimus, competerent, in quibus etiam certis ex causis mentem nostram moventibus, quas hic pro sufficienter expressis similiter haberi volumus, hæc procedere & locum sibi vindicare decernimus, libere & absque solutione juris hactenus pro hujusmodi exactione statuti extrahere possint & valeant, quævis victualia, legumina, arma, mulos, equos cujusvis staturæ, boves, vaccas, porcos, oves, castratos, arietes, jumenta, seu quæque alia animalia, & res alias ad grassiam pertinentes, utpote carnes salatas, caseum, recotam, oleum, & hujusmodi pinguia, pisces & quævis alia animalia, quorum etiam hactenus prohibita erat extractio, utpote aurum, argentum laboratum sive non laboratum, sive in virgis aut plactis, sive in pecuniis, & monetis quibuslibet cujusvis generis, speciei sive cunei: itaut de cætero & in perpetuum hujusmodi extractio libere, licite & impune procedat: volentes & jubentes expresse ut si quicquam pro hujusmodi extractione induxerit exigendum, aut exigi proinde fecerit, sive permiserit, ipso facto pœnas incurrat, quas nova & illicita vectigalia imponentes sive exigentes de jure incurrunt. Mandantes propterea spectabilibus & magnificis hujus Regni magno Camerario, ejusque Locumtenenti, & Præsidentibus Cameræ nostræ Summariæ, Collatera-

 libus

ſato da Alfonſo era graviſſimo, per lo ſtato deplorabile in cui era caduto il Regno: che la numerazione in ogni triennio non non andava eſente da aggravj e da diſordini; e che la nazione ſi concordò col Re di pagare ducati 230 mila all'anno, per li carlini dieci a fuoco, e grana 52 a fuoco, per il prezzo di un tomolo di ſale (1). Il re Ferdinando ſi contentò di eſigere molto meno: abolì le pene del doppio ſtabilite contro le comunità moroſe, e accordò maggior dilazione a' pagamenti. Nel 1481, convocato altro general parlamento, furon ſoſpeſe le *funzioni fiſcali* e la preſtazione del ſale, ed in lor luogo furon ſtabilite alcune imposte ſulle vittovaglie e ſulle merci, dalle quali non furono fatte immuni le chieſe e gli eccleſiastici. La ſola capitale col ſuo diſtretto ottenne tal prerogativa, perchè trovavaſi immune del peſo focolare (2). Ma dopo tre anni, nel 1485

---

libus Conſiliariis fidelibus nostris dilectis, quatenus tenore præſentium, quæ pro libertate & relevatione hominum Regni prædicti ab illatis hactenus ſibi propterea gravaminibus fieri juſſimus, prout expedire viderint, publicari mandent & faciant, & provideant quod præmiſſa efficaciter obſerventur: & ſi qui fuerint præmiſſorum in aliquo transgreſſores, in eos prout expedire viderint, procedent, & puniendos exinde puniant, taliter quod eis cedat ad pœnam, & alii a tranſgreſſione hujuſmodi eorum coerceantur exemplo. Capit. Regni, Neap. 1773 pag. 272

(1) Pramm. di Ferd. I de' 22 Marzo 1471, ch'è la 1 *de jurib. exact. fiſcal.* Dalla detta prammatica ſi trae, che per un biſogno ſtraordinario fece diſtribuire mezzo tomolo di ſale a fuoco, con ritrarne il prezzo di gr. 24.

(2) MOLES *de collectis n.* 51. Napoli ottenne nel 1459 la per-

1485 furon abolite le nuove imposte, e si fece ritorno alle *funzioni fiscali* di 1: 52 a fuoco, colla distribuzione del sale, giusta lo stato del 1449. La città di Napoli fu fatta ancora immune da tal carico (1). Per alleviarlo nelle provincie, Ferdinando ordinò che le comunità lo esigessero secondo le facoltà di ciascuno, nel modo che prima nelle *collette* si praticava. Stabilì perciò farsi in ogni anno la stima di tutti i beni dal capitano del luogo con sei deputati, da sceglersi nelle diverse classi della popolazione (2), ch' è quanto dire con amministrazione municipale.

Siccome innanzi si è detto, gli antichi sovrani di questo Regno esercitavano diverse industrie di seminati e di animali, per le quali i sudditi non erano proprietarj de' loro fondi. Il primo bene che deve proccurar ogni società ben ordinata deve essere, che i dritti della proprietà siano interi ed inviolabili. Ferdinando nel 1482 restituì a tutti i sudditi l'uso e la proprietà de' pascoli, de' boschi, delle acque (3). Questa nuova disposizione di finanze, ch'era di un gran-

perpetua esenzione da ogni *colletta* e da ogni sovvenzione. Le fu confermata nel 1465. Ottenne co' suoi casali il privilegio di tal esenzione a 16 decembre 1481, che leggesi impresso fra i *Capitoli* e *Grazie, tom.* 1 *pag.* 15 & 16. Ivi si enuncia per ragione, che Napoli col suo territorio era prima immune dal peso focolare. Si noti, che in questo privilegio si dice, che nelle provincie *fiscales functiones difficillime exigerentur & tenuiores & pauperes opprimerentur, cum ferendis impositis oneribus non sufficerent.*

(1) MOLES *loc. cit.* Ciò fu espressamente accordato dal re Ferdinando nel 1486. Vedete i *Capitoli* di detto anno *cap.* 15.

(2) Pramm. *de appretio.*

(3) Pramm. *de salario corum.*

grande uomo di stato, non ebbe quell' effetto che doveva produrre, per le politiche rivoluzioni che accaddero nel nostro misero Regno, sopra tutto nel governo de' vicerè, che tutta alterarono e confusero la lor economia. Ma M. Necker, che meglio di ogni altro ha trattato i gran principj dell' economia co' lumi del secolo, rimarrebbe sorpreso in trovarli tutti nella legislazione del nostro re Ferdinando I.

Una consulta della Camera della Sommaria, fatta nel 1518, per la tassa del matrimonio di D. Eleonora, sorella del re Spagna, col re di Portogallo, che abbiamo rinvenuta nel Grande Archivio, e che faremo imprimere in fondo di questo volume, ci somministra molte notizie importanti sull' antica economia del nostro Regno. Per le rivoluzioni accadute, mancavano allora i publici registri prima del 1465. In questo anno il Regno era tassato in 232, 486 fuochi: nel 1487 in 215, 127: nel 1501 in 254, 380. Ciò dimostra che la popolazione delle nostre provincie a' tempi di Ferdinando I e de' re Aragonesi, suoi successori, era di un milione e mezzo. Ma io suppongo che questa era la tassa del pagamento, non del numero reale de' fuochi. Nel 1510 la tassa focolare giunse a 262, 345, ne' quali eran compresi i fuochi franchi de' pesi ordinarj, o che pagavano meno, e questi fuochi erano 14, 479. Moles assicura, che prima del 1550 fu il Regno numerato in 422, 025 fuochi, senza la capitale. Se dunque nel 1510 la tassa focolare era di 262, 345, si dovrebbe conchiudere che in quarant' anni crebbe il Regno di 159, 680 fuochi, il

il che non parrebbe verisimile quando si volessero come veri e reali i primi riguardare. Non volendosi ammettere una cagiona veramente soprannaturale di tanto accrescimento miracoloso di popolazione in così breve tempo, da questi fatti ci sarà permesso conchiudere, che nel regno degli Aragonesi la tassa era inferiore alla sua popolazione effettiva, e che a questa fu poi proporzionata nel governo viceregnale, come si era fatto nel governo Angioino. Nell'anno 1561 e 1562 si fece altra numerazione, che ci ha conservata il detto Moles (1), e che ci piace di rapportare.

	Num. de'luoghi abitati	Num. de' fuochi	Carico ann. di d. 1. 52	tar.gr.
Terra di lavoro (2)	183	58955	88267	
e Cont.di Molise	99	15506	23414	
Abruzzo ulteriore	120	48589	73885	1. 8
—— citeriore	147	26826	40778	2. 16
Capitanata	69	19648	29668	2. 8
Terra di Bari	59	38861	58680	
—— di Otranto	161	50891	76845	2. 1
Basilicata	98	38753	58517	3.
Princip. ulteriore	149	47562	71818	
—— citeriore	134	30536	46109	
Calabria citeriore	114	50896	76852	4. 16
—— ulteriore	131	55507	83814	
Totale (3)....	1464	482530	728650	1. 09

Oltre

(1) *De regiis fiscalib.* §. 1. Si dee però avvertire, che tal numerazione oggi non si trova nell' Archivio della regia Camera.

(2) Esclusa la città di Napoli che non fu più numerata, pel privilegio concessole sotto il dì 16 decembre 1481, pocanzi mentovato.

(3) Moles e Freccia sono di accordo nel numero della

Oltre a questi fuochi se ne numeravano nel 1569 altri 3994 di colonie di Greci, di Schiavoni e di Albanesi, ch' eran passati ad abitare nelle nostre provincie, dopo che le lor terre furon invase da' Turchi. Eran numerati in ogni anno, e pagavano al fisco carlini undici a fuoco, senza aver la prestazione del sale.

Volendosi considerare la capitale co' suoi casali, e le terre che avevano il privilegio di non esser numerate, per 450 mila persone, ecco quale poteva essere la popolazione del Regno nel 1569, in cui il reggente Moles scrisse la sua opera:

Capitale, suoi casali e città e terre franche	450 000
Provincie, 5 persone a fuoco	2,410 155
Albanesi ec. allo stesso modo.	19 720
Totale	2 879 875

Dopo aver dato un idea dello stato antico delle nostre finanze, per esporre ora con qualche metodo il caos in cui furon messe da' vicerè, necessario ci sembra esaminare questa materia così complicata ne' suoi diversi oggetti, ma prima di tutto si vuol dare un idea generale di quanto avvenne nel governo viceregnale.

CA-

le città e delle terre di tutte le provincie, ad eccezione di Terra di lavoro e della Calabria ulteriore. Il primo dice, che Terra di lavoro aveva 138 luoghi abitati, per contrario 183 ne numera il secondo, *de subfeudis*, *lib.* 1. Il primo ne assegna 314 alla Calabria ulteriore; 114 ne dà il secondo. Noi ci siamo attenuti a' numeri del FRECCIA, come più verisimili. Il bello poi è che FRECCIA dice, che i suoi numeri di tutte le provincie danno il totale di 1563 città e terre, quando che non danno che 1464. Questo è un esempio dell' accuratezza, che questi autori hanno messa in descrivere le cose del Regno.

CAPITOLO VII.

Stato delle nostre finanze nel governo viceregnale.

IL nuovo ordine delle finanze, che i vicerè stabilirono nel Regno, fu di prestare gran soccorsi a' bisogni della monarchia di Spagna. Questi bisogni, poichè non rifinavano mai, e le domande erano continue e pressanti, oltre a circa 80 milioni che si cavarono straordinariamente a titolo di donativi (2) dal 1503 fino al 1647, per aver prontamente denaro, si crearono nuovi uffizj nella vita civile e nuovi dazj, così sull' immissione ed estrazione delle mercanzie, che sul loro consumo, e si venderono in piena proprietà sotto nome di *rendimenti doganali*, che con voce spagnuola furon poi detti *arrendamenti*. Fra le straordinarie sovvenzioni e fra le nuove imposte fino al 1647, il nuovo peso del Regno crediamo noi che oltrepassasse il capitale di 150 milioni, che hanno esaurite tutte le sorgenti ed inabilitati i popoli a sostener nuovi pesi a' nostri tempi, non ostante un notabile accrescimento di ricchezze e di popolazione.

Nel 1611, dopo essersi in gran parte distratto il patrimonio reale o ipotecato a' creditori, il vicerè conte di Lemos pensò stabilire una dote fissa

(1) Mostreremo di quì a poco esser fallace il calcolo, che comunemente fanno i nostri scrittori.

fissa per la difesa e pel mantenimento del Regno. Tale idea essendo stata approvata a Madrid, con carta reale degli 8 gennajo 1613, nell'anno seguente fu questa dote fissata ad 1 milione, 685 mila, 854 ducati, e le si dette il nome di *cassa militare*. Vi fu apposta una special condizione, che i fondi assegnati non si potessero vendere nè alienare (1). Ma per nuovi bisogni sopravvenuti, una tal idea non ebbe l'effetto suo, poichè la corte di Madrid ordinò al vicerè duca di Alba, di vendere nel nostro Regno tutto il patrimonio reale, senza alcuna riserba ed eccezione. Si ordinò la vendita di tutti i luoghi demaniali, e fino de' casali di Napoli. Queste alienazioni non bastavano alle necessità, ed il genio fiscale de' ministri si esercitò ad inventare nuove imposte. Nel 1611 dal medesimo conte di Lemos si erano accresciute di gr. sette e mezzo le antiche grana 15 del dritto del fondaco, introdotto dall' imperator Federico, e nel 1613 nuovamente si accrebbe di altri gr. due e mezzo, che giunsero così a gr. 25. Nel 1625 si mise altra imposta nella dogana di gr. 30 ad oncia, cioè del cinque per cento, sotto nome del dritto del *Nuovo imposto* sopra tutte le merci.

Al tempo dell' imperator Carlo V i dritti doganali formavano carlini tre e mezzo ad oncia, ch' è quanto dire poco meno del sei per cento (a). Colle nuove imposte essendosi rovina

(1) TAPPIA *Jus Regni lib. 6 tit. 1.*

(a) Vedete *Capitoli e grazie aggiunte a petizione del fedelissimo Popolo* a dì 13 luglio 1647, num. 10, che ci ha conservati il Conte BISACCIONI nella sua *Storia delle guerre civili* de' suoi tempi.

nato il commercio, per ravvivarlo in qualche modo in Napoli, nel 1633 si pensò che potesse bastare il rendere scala franca il suo porto (1). Le mercanzie che venivano per mare si fecero franche di vettigali, quando non si contrattavano. Il regolamento era buono, ma per renderlo efficace, bisognava riformare e moderare i dazj, con ridurli ad una sola esazione, come aveva fatto Ferdinando I. Per lo contrario, la condizione precaria del Regno non permetteva praticar questo beneficio, e le cose si ridussero in tale scompiglio, che si perdè fino l'uso di esigere alcuni antichi vettigali (2). I bisogni della monarchia di Spagna erano sempre gli stessi, e non ammettevano eccezione. Nel 1643 si misero dunque nella dogana due altre imposte di grana 50 ad oncia, che tosto furono vendute ai due mercanti olandesi, *Vandeinden* e *Romer*. Per nuove urgenze si fu nella necessità di mettere nella dogana altra esazione, sotto nome di peso e mezzo peso, alla ragione del 5 per 100, come il *nuovo imposto*. Giunsero così i dritti doganali a 1. 26 ad oncia (3), ch'è quanto dire al 21 per 100.

Per li perpetui bisogni della monarchia di Spagna nel 1607, erasi tenuto un general parlamento a dì 6 aprile, e fu conchiuso cedersi alla cor-

(1) Pramm. 8. *de vectigal.*

(2) Io credo che fusse così abolita la gabella, detta *exituræ* di grana 18 ad oncia. Nel dipartimento di Napoli oggi si esige sopra l'olio solamente.

(3) Vedete li sopra citati *Capitoli* nell' opera del Bisaccioni.

corte i sali del Regno, che gratuitamente si dovevano dispensare a' popoli, per li carlini 15 a fuoco, secondo lo stabilimento fatto dal savio Alfonso (1). Si mise la condizione, che in ogni tempo il prezzo del sale non potesse eccedere carlini 8 il *tomolo*, e si dichiarò che questa prestazione era la maggiore che si era fatta, e di cui non ci era esempio presso le altre nazioni. Quindi colla prammatica 2 *de sale vendendo*, data fuori nel 1608, fu stabilita la ragion proibitiva del sale a beneficio del fisco. Ma per le notate necessità del governo, nel 1635 il prezzo del sale fu accresciuto a carlini 10 il *tomolo*, nel 1637 a carlini 12, nel 1640 a carlini 16, e nel 1644 a carlini 22. Queste due ultime imposte, una di carlini 4, l'altra di carlini 6 furono immediatamente vendute *in solutum*, per il capitale di un milione, 928 mila, 571 ducati (2).

Oltre al sale s'introdussero nel Regno varie ragioni proibitive sopra la polvere, sulle assicurazioni marittime, sulle lettere di cambio, sulle carte da giuoco, sul tabacco, sulla seta, sull' acquavite, sulla pece, sulla manna, sopra il ferro e sopra altri generi necessarj alla vita. Altri vettigali s'imposero particolarmente alla città di Napoli: fino i polli e le ova furono messe a contribuzione. Oltre a ciò varj privilegj si concessero (3), e non pochiufficj e vettigali si sta-

(1) Questi sali non sempre si dispensavano. Vedete gli atti del parlamento de' 5 giugno 1508 e del 1536.

(2) *Memoria di Carlo* FRANCHI *per li consegnatarj de' sali di Puglia*.

(3) I privilegj non sono ch' eccezioni alle regole generali di un

stabilirono ne' tribunali sotto nome di segno, di sigillo, di registro, di segretario e si venderono; dove che prima la giustizia si amministrava gratuitamente (1). S' introdussero le mezze annate degli uffizj e delle mercedi che si davano dal governo. Un imposizione si mise sulle sentenze del Sacro Consiglio dell' uno e mezzo per cento, un altra del 10 per 100 sopra i salarj de' magistrati.

Il duca Medina de las Torres pretendeva imporre gr. 5. a *tomolo* sopra tutti i grani del Regno, e fu abbandonato tale idea col donativo di un milione, fatto nel 1635. Nel 1640 mise la *carta bollata* per li contratti e per gli atti giudiziarj, e col pretesto di un publico archivio, mise un imposta del 5 per 100 sopra tutti i contratti. Ma tali tasse avendo prodotto grandissima odiosità negli animi del popolo, fu obbligato all' istante toglierle. Con migliore successo tassaronsi i mercanti in 200 mila ducati, e più volte si ritennero gli assegnamenti fatti a' creditori della corte sopra gli *arrendamenti* e sopra le *funzioni fiscali*.

Si giunse fino a pensare di mettere per quattro anni

un governo, il quale dovendo aver la facilità nell' amministrazione, deve proccurar la semplicità e l'uniformità negli ordigni che la compongono. Egli è giusto gratificare alcuna città o alcuna persona con ricompense passaggiere, ma non mai con privilegj perpetui, che cagionano liti, odiosità, confusione per cui imbarazzano il governo.

(1) Da' capitoli di Carlo II nel piano di S. Martino si trae, che Carlo I aveva il primo introdotto il dazio de' suggelli negli atti della giustizia e la vendita degli uffici.

ni un imposta di un grano a testa al giorno, e si fece conto che toltone gli ecclesiastici ed i bambini, si sarebbero cavati cinque milioni dalla città di Napoli. Per timore non fu messa in esecuzione (1). Per inventar nuove tasse, non vi ha bisogno di spirito, nè di sagacità. E' riserbato a' soli uomini di genio il combinare l'aumento delle rendite publiche coll' agiatezza de' popoli (2).

Per vendere vantaggiosamente gli *arrendamenti*, si accordarono a' compratori le più odiose prerogative fiscali, cosicchè colle sostanze si vendè la libertà de' popoli. A tributi eccessivi andando annesse le difficoltà dell' esazione, bisognò essere sordo alle lagrime de' sudditi. Per la qual cosa le nostre leggi finanziere, in luogo di promuovere l'industria, si occuparono de' mezzi da impedire i contrabbandi in favore degli *arrendatori*; e poichè il modo di rimediarvi non era facile come quello di commetterli, stabilirono pene severissime e stravaganti, che non s'impongono che pe' gran delitti. Contro le picciole frodi, si privilegiarono ancora le prove. Così per sostenere gli *arrendamenti*, si trattarono come scellerati i cittadini industriosi, sebbene colpevoli; e si distrussero le famiglie, delle quali si compone lo stato.

Il

(1) Parrini, *Teatro de' Vicerè*.

(2) Montesquieu fa una riflessione su di tal proposito. *Non si chiama gran ministro colui che è il savio dispensatore delle rendite publiche; ma colui ch' è uomo d' industria e che trova ciò che dicesi spedienti*. Esprit des loix, lib. XII cap. 15.

Il peso di tanti vettigali, riuscendo insopportabile a soddisfarsi, i cittadini si misero a fare i ladri di strada: molte famiglie di Terra di Otranto passarono ad abitare fra i Turchi (1).

Nel 1623, per ristorare i danni che il governo aveva a' Banchi cagionato colla mutazione della moneta, si mise per un certo numero di anni la gabella del ducato a botte sul vino, che si consuma in Napoli e ne' suoi casali per uso de' cittadini, da che il solo vino che si vendeva a minuto nelle osterie, era soggetto a vettigale. Questa nuova gabella fu data in affitto per ducati 90 mila all'anno (2). Se ne fece poi un *arrendamento* perpetuo, e fu ancora venduto.

La nazione era diventata povera, perchè non aveva nè agricoltura, nè arti, nè commercio: intanto si continuavano a mettere nuove imposte, e queste operazioni non avevano termine. I beni immensi delle chiese erano sempre immuni: per quelli de' feudatarj, si credeva un eccesso che pagassero una picciola parte de' sussidj straordinarj, sotto nome di donativi. Diamo ora qualche idea di questi donativi.

§. I.

De' Donativi.

In questi tempi i parlamenti non erano più la voce libera della nazione, al modo come furo-

(1) *Storia delle guerre civili del* BISACCIONI.

(2) GIANNONE, *Storia civile lib. XXXVI*, *cap.* 1.

rono disposti e stabiliti dal grande imperator Federico. Vi dovevano allora intervenire quattro deputati di ogni città e due deputati di ogni terra o castello. Il sovrano vi dettava le leggi, e quando non poteva trovarcisi, vi assisteva il suo legato. V'intervenivano pure gli ufficiali maggiori del Regno, i baroni, i vescovi e gli giustizieri della provincia, i balivi ed altri uffiziali minori (1). Quest' ordine di cose fu alterato e guasto sotto i re Angioini, che come usupatori amavano stabilire il dispotismo, cosicchè al tempo del savio Alfonso, in questi parlamenti non vi avevano voce che i baroni, che furon riguardati come gli organi della voce de' popoli ad essi soggetti. Le sole città demaniali, che andavan esenti da tal beneficio, vi spedivano qualche persona che non era curata. Vi si trattava prima il riordinamento dello stato: vi si dimandarono poi *grazie e privilegj*.

Divenuto il Regno provincia sotto Ferdinando il Cattolico, si stabilì l'uso di congregar questi parlamenti pel solo oggetto di conchiudervi un donativo al sovrano regnante, e per domandarvi col pagamento quelle famose *Grazie*, delle quali abbiamo più volte parlato. La contribuzione del donativo per lo più si ripartiva per

(1) Vedete la *Cronaca* di Ricc. da S. Germano. Questi parlamenti si celebravano due volte all' anno, cioè il dì 1 di maggio e di novembre, e duravano 8 giorni. Quando gli affari l' esigevano, si potevano a 15 giorni prorogare. I luoghi dove si congregavano, erano Cosenza per le due Calabrie; Gravina per le provincie di Puglia e di Basilicata; Salerno per li due Principati, per Terra di Lavoro e per Contado di Molise; Sulmona per li due Abruzzi.

per un quarto sopra i feudi in rata di *adoa*, e per tre quarti sopra i fuochi delle provincie, esclusa la capitale ed alcune popolazioni, che godevano il privilegio di non pagare. Queste prestazioni si facevano sempre colla condizione espressa, che durante il tempo del donativo, i *baroni*, *feudatarj*, *terre demaniali e popoli non siano molestati, nè richiesti sotto qualsivoglia colore d' altro servigio, sovvenzione, pagamento e adoa, ancorchè sopravvenisse altra cagione del tutto incognita* (1). Le condizioni di questa natura de' parlamenti non eran curate dal governo: appena si era fatto un donativo, che si riceveva un ordine di congregarsi nuovo parlamento per farsene un secondo. I vicerè tanto disprezzo concepirono di tali parlamenti, che mettevano dazj senza il loro consenso. Si fecero su di ciò inutili querele ne' parlamenti, e finalmente senza menomo ostacolo furono aboliti. Noi abbiamo veduto i vantaggi che da tali donativi ritrassero nondimeno i baroni per l' *adoa*, e per la successione feudale: ora vedremo quanto diversa fu la sorte de' popoli.

Molti scrittori delle cose nostre si sono data la pena di raccogliere questi donativi, che cominciano dal 1506, e tra gli altri Mazzella (2), Costo (3), Tassoni (4) e Parrini (5). Per l' esattezza colla quale hanno trattata questa materia, essi

(1) Vedete il parlamento del 1586, e tutti gli altri, che tennero in appresso.

(2) *Descrizione del Regno di Napoli*.

(3) *Apologia del Regno di Napoli*.

(4) *De antefato*.

(5) *Teatro de' vicerè*.

essi sono tra loro nella massima varietà e contraddizione.

Delle spese enormi sofferte dalla nostra nazione per gli armamenti, non abbiamo monumenti da poterle calcolare. E per le suddette pecuniarie contribuzioni, non ci abbiamo interi gli atti de' parlamenti, per darsene ora una storia esatta. Noi uniremo agli avanzi de' publici registri le memorie che gli scrittori ci hanno conservate.

Sovvenzioni straordinarie fatte nel regno di Ferdinando il Cattolico.

1506. Il regno di questo principe apparisce essere stato l'epoca de' volontarj donativi, poichè prima di lui altro non troviamo ch'esempj di essere stato ipotecato o distratto qualche ramo del patrimonio reale, per necessità straordinarie. A Ferdinando il Cattolico, nel parlamento celebrato nel 1506, furon donati 300 m. ducati. Ne pagarono 50 m. i ricchi in rata di *adoa*, e 250 m. i poveri in rata di 11 carl. a fuoco, esclusa Napoli (1). Ma i nostri scrittori non hanno avvertito, che nel parlamento (2) espressamente si dice, che simile donativo era stato fatto altre due volte, cosicchè prima di tutto si vogliono computare 900 m. ducati.

1508. Per compensare le spese della guerra a Luigi XII re di Francia, come di qui a poco sarà mostrato, da' comuni del Regno che allora eran tassati in 262, 345 fuochi, si pagarono per

(1) *Privil. e Cap. Venez. 1588, pag. 58.*
(2) *Ivi pag. 57 ter.*

per 7 anni carlini 3 a fuoco. Fece dunque tal imposta la somma annuale di ducati 78, 703: 50, e nel corso di 7 anni un totale di ducati 550, 924: 50. Le straordinarie sovvenzioni fatte al re Cattolico sommano dunque un milione, 450 mila, 924 ducati e gr. 50.

Nel regno di Carlo V, dal 1518 *al* 1554.

1518. La consulta della Camera della Sommaria, che si leggerà impressa in fine del presente volume, ci addita, che per il matrimonio di D. Eleonora, sorella del re Cattolico, furon esatti dal Regno, in rata di fuochi, circa ducati 116 mila.

1520. Per le spese della prima coronazione di Carlo in Aquisgrana, i suoi ministri non avendo potuto niente ottenere da' sudditi della Spagna, che per non pagare, presero le armi (1), furon da' sudditi del Regno nostro pagati in 3 anni duc. 300 m., de' quali 50 m. pagarono ancora i ricchi e duc. 250 m. i poveri. In grazia di tal dono, conchiuso nel parlamento nazionale, fu accordato amplissimo privilegio di non imporsi per l'avvenire altra tassa straordinaria al Regno.

1523. Malgrado tale privilegio, si fece nuovo sussidio all'imperatore di duc. 200 m. Secondo il solito Napoli ne fu esentata (2).

1525. Altri duc. 50 m. si pagarono in quest' an-

(1) Costo *loc. cit. pag.* 122.
(2) *Priv. e Cap. pag.* 83 *a t.*

anno da cui furon immuni Napoli ed i feudi della Nunziata di Napoli (1).

1530. Nel governo del cardinal Colonna, assicura Parrini e con lui Giannone, di esserfi fatto dono all' imperatore di altri duc. 300 m. per la sua nuova coronazione in Bologna.

1531. Sebbene il Regno si trovasse rovinato dalla peste, dalla fame e dalla guerra, si ebbe ordine di convocare un general parlamento, per pagarsi 600 m. ducati. Furon ripartiti in 4 anni: i baroni pagarono in rata di un adoa e mezza, cioè duc. 195 m., ed il resto i comuni delle provincie. Tal prestazione si fece sotto l'espressa condizione, che pendente il tempo dell' esazione che doveva terminare nel 1535, non si potesse domandare altra straordinaria sovvenzione, *sebbene urgentissima*. Tutto fu accordato: si confermarono le antiche grazie, si accordarono le nuove, le quali non servirono che a pagare le spese del privilegio.

1534. Nuovo ordine si ebbe di congregar parlamento, per conchiudervi di pagarsi altri duc. 150 m., di cui un terzo sborsarono i ricchi e due terzi i poveri (2). Qui comincia il governo di Pietro di Toledo, che malgrado i privilegj, stabilì l' uso di farsi in ogni periodo di tempo un donativo.

1536. Convocatosi general parlamento alla presenza dell' imperatore, al ritorno della sua spedizione da Tunisi, per vanità i nostri baroni gli fecero dono di un milione e mezzo. Per l' impossibilità di soddisfarlo, l' imperatore fece gra-

(1) *Priv. e Cap. pag. 85 ter.*
(2) *Ivi pag. 96.*

grazia di rimetterne un terzo, circostanza obliata dal Mazzella e dal Costo ne' loro calcoli. La metà si pagò in quell'anno, l'altra metà in 5 anni. I baroni pagarono duc. 260 m., e le comunità delle provincie duc. 740 m. (1). Non si mancò di spedirsi nuovo privilegio, col quale si confermarono le antiche grazie di non imporsi altre tasse per l'avvenire, e sopra tutto d'osservarsi la condizione, che pendente i 5 anni di tal donativo, non si potesse altro domandare.

1538. L'esazione del precedente donativo doveva terminare nel 1541, e nel 1538 si ebbe ordine di convocarsi altro parlamento generale, per pagarsi altri ducati 360 m. I ricchi che lo conchiusero, ne pagarono 65 m., ed i poveri che non intervennero, ne pagarono 295 m. come era di uso. Ne fu esclusa la capitale e le terre della Nunziata di Napoli, secondo il solito (2). Però tal donativo si fece colla protesta di non inferirsi pregiudizio a' tanti privilegj, onde nuovo privilegio fu spedito, col quale furon tutti gli antichi confermati.

1539. L'imperatore, avendo bisogno di denaro per le sue continue guerre, volle per un sussidio tentare i popoli della Spagna, ed a tal effetto fece convocare i principali della nazione in Vagliadolid: ma non fu possibile indurli a pagar la menoma somma, dicendo essi, di non voler mettere tale usanza, di che l'imperatore si sdegnò forte (3). Onde rivoltosi a'po-

(1) *Ivi p.* 101 *e* 113.

(2) *Ivi pag.* 116.

(3) COSTO, *Apologia del Regno di Napoli.*

a' popoli di Napoli, fatto convocar un general parlamento, ottenne donativo di altri duc. 260 m., de' quali i ricchi ebbero la generosità di pagare 65 m. ducati, lasciando a' popoli il carico di pagare il resto (1). Altri 25 m. ducati furon pagati per le pianelle dell' imperatrice.

1540. Questo donativo si doveva pagare nel 1540, e nuovo privilegio si era spedito che accordava non potersi imporre altra futura contribuzione. Si ebbe ordine intanto di convocarsi in quest' anno general parlamento, per una nuova tassa. Ma per li tanti donativi fatti, per le calamità publiche, per le miserie de' popoli e per la loro impotenza, si conchiuse farsi donativo in rata di un quarto di *adoa* da' baroni e di gr. 16 a fuoco dalle comunità delle provincie, per pagarsi nel 1541, colle solite riserbe, per non inferir pregiudizio a' privilegj (2). Tal donativo importava meno di 100 m. ducati, onde in detto anno 1541 i rappresentanti della nostra nazione ebbero ordine di congregarsi nuovamente, per riformare questo lor avviso, e per pagare duc. 800 m., de' quali essi sborsarono duc. 195 m. ed i poveri 605 mila (3). Tal pagamento si fece in 5 anni, ma si spedì nuovo privilegio per l' osservanza di non esigersi altro per l' avvenire, *anche per urgentissima causa*.

1543. Mazzella scrive che in questo anno si fece donativo di 200 m. ducati, de' quali 50 m. fu-

(1) *Priv. e Cap. pag.* 121.
(2) *Ivi pag.* 138.
(3) *Ivi pag.* 141.

m. furono per mancanza delle monete. Costo per contrario assicura, che fu di duc. 250 mila per le nozze del principe di Spagna. Nel calcolo ci atterremo a questo ultimo.

1545. Fu fatto all' imperatore donativo di 600 m. ducati. Costo e Parrini assegnano per causa le fasce di Carlo, primogenito dell' arciduca Filippo. Mazzella scrive che fu per pagarsi la fanteria spagnuola e per la ristorazione de'laghi e delle strade.

1546. Altro donativo in questo anno fu fatto di duc. 240 m. in parlamento, e l'assicura il solo Mazzella.

1548. Per il matrimonio di Maria d' Austria, figlia dell' imperatore, col suo nipote Massimiliano, si pagarono duc. 150 m. alla ragione di carlini 5 a fuoco. Costo e Mazzella così scrivono. Tassoni per contrario dice che fu per il matrimonio di Margherita d' Austria, figlia naturale dell' imperatore, col duca di Parma.

1549. Ducati 600 m. si pagarono pel viaggio del principe Filippo nelle Fiandre. I baroni ne soddisfecero un terzo.

1552. Ducati 800 m. furono pagati al re e duc. 22 m. al vicerè. Costo ci dice che della prima somma 200 m. furon mandati al comandante turco, perchè fosse partito dalle nostre spiagge (1).

1453. Si pagarono ducati 300 mila.

1554. Altri ducati 30 mila. Tutti i donativi, fatti nel regno di Carlo V sommano 7 milioni, 153 mila ducati.

Fi-

(1) *Loc. cit.*

Filippo II, dal 1555 al 1597.

1559. Duc. 156 mila si donarono per pagarsi le truppe ch' eran a Siena e nella Lombardia.

1556. Con parlamento nazionale fu conchiuso donarsi al nuovo sovrano un milione in 5 anni (1). Altri 25 m. si dettero al vicerè: altri 9 m. a Marcantonio Colonna, scrive Mazzella. Tali pagamenti si fecero sotto le solite condizioni e riserbe, cioè, che durante tal tempo, non si dovesse esigere altra straordinaria imposizione, e che con ciò non si dovesse menomo pregiudizio inferire a' tanti privilegj, contro le nuove tasse ottenuti. E per l' esatta osservanza si spedì nuovo privilegio.

Nello stesso anno si conchiuse pagarsi al Re altri duc. 100 m. per le truppe spagnuole, ed altri 400 m. per chiudersi le tratte, cioè per chiudersi il commercio. Il primo pagamento si fece metà da' baroni e metà da' comuni delle provincie. Del secondo pagamento Napoli contro ogni solito soddisfece duc. 100 m.; i baroni duc. 22 mila e 500, i comuni del Regno duc. 277 mila e 500. Costo e Mazzella vogliono, che questi due ultimi pagamenti precedessero il donativo del milione. Parrini crede che fussero fatti nel 1557. Ciò sarà per noi molto indifferente, quando non ci è dubbio di essersi pagato.

1560. Un milione e 200 m. ducati al Re: altri duc. 27500 al vicerè.

1562.

(1) *Priv. e Cap. p. 161.*

1562. Un milione al Re.

1564. Un milione al Re, e 60 m. al principe reale.

1566. Con parlamento fu fatto donativo di un milione e 200 m. duc., da pagarsi in due anni. Fu conchiuso pagarsi 300 m. da' ricchi, e 900 m. da' poveri. Così fu continuato fino al 1642 in cui si tenne l' ultimo parlamento nazionale di questa sorte, col quale si conchiuse un donativo di undici milioni, funesta cagione delle calamità del Regno. Laonde dal 1566 fino al 1597 che durò il regno di Filippo II, si pagarono, in 32 anni, 19 milioni e 200 mila ducati. Mazzella e Costo sono varj ne' loro racconti, e noi non crediamo utile mostrar i loro errori. Dopo questa epoca, la voce de' parlamenti non fu che una mera formalità, per cui non si deve attendere alle loro date. Di qui a poco faremo vedere, che nell' anno 1566 fu ridotta a tassa annuale l' esazione del donativo. Sommano dunque tutti i sussidj straordinarj fatti nel tempo di Filippo II in solo denaro 24 milioni, 177 mila, 500 ducati.

Filippo III, *dal* 1598 *al* 1621.

1598. Costo ci dice, che al solito donativo di annui duc. 600 m. in questo anno si aggiunsero 400 m. ducati al nuovo Re per le sue nozze. Dal 1598 fino al 1621 inclusivamente, che durò il regno di Filippo III, il donativo annuale di 600 m. ducati fece in 24 anni la somma di 14 milioni e 200 mila ducati.

1600. A Fernandez Ruiz de Castro, conte di Le-

Lemos, si fece donativo di 25 m. ducati, come assicura Parrini.

1509. Altri 25 m. ducati si donarono al conte di Lemos Pietro Fernandez de Castro (1). I parlamenti non si occuparono solo di tali donativi, di domandar le stesse grazie, di farsi spedire nuovi privilegj, ma di supplicare ancora il sovrano, perchè facesse continuare nel governo il vicerè, qual modello di perfezione.

1610. Ducati 30 m. si donarono da' baroni alla vicereina.

1611. Oltre il donativo ordinario di 600 m. ducati, si stabilì pagarsi da' comuni delle provincie per 4 anni duc. 300 m. all'anno, perchè non si fosse fatta nuova numerazione. Dal governo come un *arrendamento* perpetuo furon venduti. I parlamenti posteriori furon quindi obbligati prorogarne l'esazione fino al 1643, in cui si estinse col nuovo donativo di undici milioni. Per undici anni del regno di Filippo III fanno il totale di 3 milioni e 300 m. ducati.

1617. Si pagarono 40 m. ducati al vicerè duca di Ossuna e 50 m. al duca di Uzeda in Madrid, come consta dagli atti del parlamento di quest'anno.

1621. Col parlamento tenuto in questo anno i soli baroni pagarono 300 m. ducati. Sommano le prestazioni pecuniarie, fatte nel regno di Filippo III, milioni 18 e 370 m. ducati.

Filippo IV, dal 1622 al 1646.

Dal 1622 fino al 1642 inclusivamente, i duc. annui 600

(1) *Priv. e Cap. tom. 2 p. 86.*

600 m. di donativo per 21 anni fanno 12 milioni e 600 m. ducati, nel supposto che tale prestazione restasse estinta col donativo di undici milioni.

Per altri 21 anni che si pagarono i duc. 300 m. dalle comunità delle provincie, ad oggetto di non farsi la nuova numerazione, abbiamo altri 6 milioni e 300 mila ducati.

1622. Nel governo del duca di Alba si pagarono duc. 150 m. al Re, e 75 m. a lui.

1635. Un milione, con cui si abolì la gabella delle meretrici, non si pose quella di gr. 5 a tomolo sopra i grani del Regno, e si dettero alla città di Napoli gli ufficj del portolano e del giustiziere.

1642. Coll' ultimo parlamento celebrato a 14 settembre si conchiuse il donativo di undici milioni: si doveva soddisfare in sette anni, onde furon fissati 1, 571, 451 duc. all' anno. Per l'eccesso non fu possibile esigerlo interamente (2). Quali uomini erano coloro che deliberavano tali cose!

1645. Sotto l' ammiraglio di Castiglia, un milione. Ducati 600 mila furono imposti sulle pigioni delle case di Napoli al 10 per 100. Il resto sopra i casali. Ma avendo i cittadini tumultuato, se ne sospese l' esazione su questo piano, e si proccurò esigerli sulla gabella della farina (3). Questo milione non è compreso nel nostro calcolo, attesa la rivoluzione dell'anno 1647.

1646. Nel governo del duca di Arcos si fece donativo di un milione. Per pagar coloro che

(2) Nell' archivio della Città di Napoli non si trovano gli atti di quest' ultimo parlamento. Ignoriamo di quali tasse fusse allora gravato il Regno. Nel Capitolo VIII or ora vedremo la somma che se ne potè esigere, e che non fu indifferente.

(3) *Pramm.* 16. 17. 18 *de vectig.*

che avevano somministrato il denaro, si mise la gabella principalmente sopra i frutti, che produsse la famosa rivolta del 1647.

Tutte le prestazioni pecuniarie straordinariamente fatte in questo regno, sommano 32 milioni e 125 m. ducati.

Riepilogazione.

Prestazioni straordinarie a Ferdinando il Cattolico - - - -	1 450 924
a Carlo V - - - -	7 153 000
a Filippo II - - -	24 177 500
a Filippo III - - -	18 370 000
a Filippo IV - - -	32 125 000
Totale	83, 276, 424

Atteso l'accrescimento, non meno dell'oro e dell'argento, fattosi successivamente in Europa dopo la scoperta dell'America, che del valor numerario, questi ducati 82, 476, 424 della moneta del tempo, si debbono per lo meno triplicare, quando si volessero ragguagliare al valore del tempo nostro: per lo che avremo il valore di circa 250 milioni, di cui fu straordinariamente gravato il Regno in 143 anni (1).

§. II.

(1) CARLO FRANCHI in tre sue dotte *Allegazioni*, impresse nel 1752 e 1753, *per li consegnatarj dell' arrendamento de' sali di Puglia*, ha creduto dare un ragguaglio più esatto, che gli altri non avevano dato prima di lui, de' donativi. Egli dunque dice, che oltre a' duc. 300 m. pagati nel 1507 a Ferdinando il Cattolico, ed a' 300 m. duc. pagati a Car-

§. II.

Del peso focolare.

Nel parlamento generale, tenuto in Napoli nel 1507 da Ferdinando il Cattolico, fu confermata l'abolizione delle *collette* fatta nel 1443, e si stabilì esigersi le *funzioni fiscali* ch'erano solite di 1. 52. a fuoco: ma che le nuove numerazioni si facessero non più in ogni tre anni, ma in ogni quindici anni, per iscansare così la maggior rovina de' poveri comuni, a spese de' quali dette numerazioni si facevano.

Questo re, poichè si concordò con Luigi XII, re di Francia, di pagargli le spese della guerra, nel parlamento celebrato a' 12 decembre 1508, s'imposero per 7 anni a tutti i comuni del Regno carlini 3 a fuoco. In que' tempi la tassa del Re-

---

a Carlo V per la sua coronazione in Aquisgrana, che sommano - - - - - - - - - - - - - - 600 000
i donativi fatti a questo imperatore dal 1520 al 1555 importarono - - - - - - - - - - 7, 246, 000
Quelli fatti, durante il regno di Filippo II - 22, 450, 000
Quelli fatti dal 1598 al 1621 che durò il regno di Filippo III - - - - - - - - - - - 9, 600, 000
Quelli fatti dal 1521 al 1646 - - - - - - 3, 350, 000

Quali sarebbero duc. 43, 246, 000
Ma il lodato autore ci assicura che fanno - 42, 996, 000
Ed i suoi numeri non sono in arabo, per poterlo scusare sullo stampatore, ma distesamente scritti. Questa è una prova della sua esattezza nella scienza del calcolo.

Regno era di 262, 345 fuochi, onde tale carico fu di 78, 703 ducati e 50 gr. all' anno, che nel corso di 7 anni fece un totale di 550 mila 924, e gr. 50. Questi furono i primi frutti della condizione di provincia.

L' umanissimo Pietro di Toledo fu il primo autore de' cambiamenti fatti sopra il tributo reale, fissato da Alfonso I. Egli introdusse da prima un imposta di gr. 4 a fuoco, sotto il titolo veramente specioso, di *sale ed aceto per l' insalata de' soldati*. Per tale imposta si fecero gran querele ne' parlamenti del 1540 e del 1550. Si deve credere che alla fine fosse stata tolta, ma nel 1542 ne mise un altra assai maggiore, a titolo di pagamento della fanteria spagnuola, e fu di gr. 3 al mese: fu poi accresciuta di un altro grano nel 1544, onde formarono gr. 48 a fuoco. Si stabilì fra noi l'uso che poi è divenuto generale in Europa, di tenere in piedi anche in tempo di pace una numerosa truppa, per mantener la quale dovettero sempre più accrescersi le pubbliche imposte.

Lo stesso Pietro di Toledo nel 1550, per lo mantenimento delle squadre di campagna, mise gr. 7½ a fuoco. Così le comunità furon liberate da' danni, a' quali eran tenuti per li furti che si commettevano ne' loro territorj.

Nel 1555 dal vicerè D. Bernardino di Mendozza s' imposero gr. 45 a fuoco, a titolo di pagarsi la gente d' arme, impiegata a custodire il Regno. Questa imposta nel 1558 fu ridotta a gr. 36 e finalmente a gr. 17, per essersi le provincie aumentate di popolazione.

D. Parasan de Ribera, duca di Alcalà, nel 1559, a titolo di costruzione delle strade del

del Regno e della fabbrica de' ponti, mise gr. 9 a fuoco. Con lettera regale de' 11 maggio 1621, si ordinò farsene cassa separata a disposizione della *Giunta delle strade*.

Nel 1566, nel governo del duca di Alcalà, ridottosi a peso ordinario il donativo che in ogni biennio si faceva di 1,200,000 ducati, del quale si è tanto parlato, per la rata di annui 450 m. ducati, di cui furon tassati i comuni, furon imposte gr. 92 a fuoco.

Lo stesso vicerè duca di Alcalà nel 1566 e 1567 mise due altre imposte per la fabbrica delle torri marittime, destinate a custodire le maremme dagl' insulti de' pirati. Le città e le terre, discoste 12 miglia dal mare, furon tassate in gr. $2\frac{1}{6}$ a fuoco: per metà le più lontane. Altra imposta fu messa per lo mantenimento delle guardie in dette torri: in grana $9\frac{1}{2}$ furon tassati i fuochi vicini, in grana $4\frac{3}{4}$ i lontani.

Nel 1605 il conte di Benavente sottomise le provincie di Terra di lavoro, del Contado di Molise e de' due Principati ad una tassa per dare scolo alle acque stagnanti, che volgarmente diconsi *lagni*. Veramente la natura aveva fatte immuni da tal pregiudizio le provincie di Contado di Molise e di Principato ulteriore, ma la mano dell' uomo le fece per le altre pagare. La tassa fu varia, secondo la distanza delle comunità da dette acque. Le vicine fra 10 miglia furon tassate di grana 33 a fuoco: le più lontane di grana 15 a fuoco.

Lo stesso conte nel 1607 mise un imposta di grana 31 a fuoco, sotto nome di presidj fissi. Egli diceva, che con ciò si volevano alleviare tutte

 le

le comunità del Regno dal peso di alloggiare anche per transito la fanteria spagnola, e non furono alleviate. Le terre ch' erano *camere riserbate* de' loro baroni, che avevano l' odioso privilegio di essere immuni da tale obligo, furon soggette a pagare il quarto, cioè grana 23½ a fuoco.

Nel governo del medesimo vicerè conte di Benavente, nel 1609, si cederono a' comuni del Regno il dritto della *zecca de' pesi e misure*, e furon caricati di grana 25 a fuoco.

Nel 1610 lo stesso si praticò nel governo di D. Pietro, conte di Lemos, per la *portolanìa*, per cui si caricarono i comuni di altre grana 12 a fuoco. Molti di essi non pagano tali imposte, e sono quelle in cui questi dritti si trovano concessi o venduti a' baroni.

. Si è detto che nel 1611, nel governo dello stesso vicerè conte di Lemos, si fece un *donativo*, detto *di transazione* di 300 m. ducati, perchè non si fusse fatta nuova numerazione di fuochi. Furon perciò tassati i fuochi del Regno di altre grana 63½

Altra imposta fu messa di grana 8 a fuoco, per la deduzione di 20 m. fuochi, fatta nel medesimo anno delle grana 48, e fu detta *mancamento delle grana* 48. Così le gr. 48 divennero gr. 56.

Dal parlamento del 1617, articolo XIII, si rileva, che le comunità per ogni 100 fuochi eran obligate a contribuire un soldato armato a cavallo. Dal parlamento del 1639, articolo XVIII, un altra cosa si trae, ed è che si esigevano grana 16 a fuoco, e tre tornesi a fuoco per li *capitani a guerra*. Nel 1640 si fissò l' esazione de' tre tornesi a titolo della metà delle franchigie della nuova milizia del *battaglione*. Non-

Nondimeno i titoli ordinarj e fissi per li quali si eran gravati i fuochi del Regno, erano questi:

Imposizione ordinaria (1) - - - -	1. 51
Grana 48 della fanteria - - - - -	48
Mancamento delle dette gr. 48 - - -	8 $\frac{1}{2}$
Per due terzi del donativo di ann. duc 600 m.	92
Donativo di transazione - - - - -	63 $\frac{1}{2}$
Guardia del Regno - - - - - - -	17
Presidj fissi - - - - - - - - -	31
Metà delle franchigie del battaglione -	1 $\frac{1}{2}$
Costruzione e mantenimento di strade -	9
Fabbrica di torri - - - - - - - - -	1 $\frac{1}{2}$
Guardia di torri - - - - - - -	4 $\frac{1}{4}$
Lagni - - - - - - - - - - - -	15
Zecca - - - - - - - - - - - -	25
Portolanìa - - - - - - - - - -	12
Bargello - - - - - - - - - - -	7 $\frac{1}{2}$
Totale duc.	4. 87

Questo peso si volle ancora accrescere per il donativo di undici milioni, che nel 1642 aveva ottenuto il vicerè duca di Medina de las Torres, quando una nuova gabella che si tentò mettere in Napoli sopra i frutti, accrebbe tante publiche calamità, con produrre la famosa rivolta popolare del 1647. Prima di passare a descrivere quanto si fissò nel 1648, in seguela di questa rivolta, stimiamo ora proprio espor-re

(1) Ricordiamci, che nel 1449 a'carlini 10 a fuoco situati nel parlamento del 1443, furon aggiunti carl. 5 per il tomolo di sale, e gr. 2 per trasporto e misura. Indi questo dritto della misura fu venduto in tutte le provincie, dell' Abruzzo in fuori. Col donativo di transazione nel 1611 tale dritto fu poi dato alla corte.

re lo stato del patrimonio reale in questi tempi.

Per giungere a conoſcere compiutamente la legislazione delle noſtre finanze, è neceſſario bene ſviluppare i principj del governo viceregnale che l'hanno formata. Queſte e non già le più antiche, ſono le coſe che veramente c' intereſſano. Così a' noſtri *progettiſti* ſaranno ſpiegati i motivi, perchè in un Regno, felice per il ſuo ſuolo e per la ricca varietà delle ſue produzioni, trionfano talvolta gli errori del governo paſſato.

CAPITOLO VIII.

Stato del patrimonio reale, prima della ſituazione del 1649.

IN queſto immenſo travaglio, ho la ſventura di cadere quaſi ſempre in errore, quando in luogo di conſultare gli archivj, io fido al detto degli ſcrittori. In aprile 1646 il vicerè duca d'Arcos, comandò al tribunale della Camera della Sommaria, perchè gli aveſſe fatta una diſtinta relazione dello ſtato, in cui allora ſi trovava il patrimonio reale. Fu eſeguita a' 14 maggio dello ſteſſo anno, ed io l'ho felicemente rinvenuta nel Grande Archivio. Eſſa ci deſcrive le maggiori calamità della Patria, onde non ſarà diſcaro al cittadino ſenſibile ſaperne il contenuto.

Rappreſentò da prima il tribunale, che nel 1612, con prammatica del conte di Lemos de' 15 ottobre, che oggi non più eſiste, per dote del Regno ſi fece la nuova ſituazione della caſſa maggiore, oltre a quella che ci era della teſoreria ge-

generale, assegnandosi a ciascuna di esse rendite fisse per soddisfare i pesi, così militari che civili del Regno. Furon dunque le dette casse in questo modo dotate.

§. I.

Dote della Cassa maggiore, fissata nel 1612.

Fiscali sopra 572 terre, le migliori del Regno, colla condizione di non potersi per qualunque causa alienare o ipotecare - -	1, 145 568
Rilevj de' feudi - - - - - - - -	35 000
Dogana di Napoli - - - - - - -	23 000
Dogane di Puglia - - - - - - - -	1 000
Arrendamento de' sali in tutto il Regno	265 610
—— dell' olio e sapone - -	2 000
—— de' presidj di Toscana -	15 515
Terre salde della Dogana di Foggia -	40 000
Vendita de' cavalli della cavalleria -	3 000
Generi vecchi dell' Arsenale - - - -	2 000
Difese del *Mazzone* di Terra di lavoro	1 025
Corpi certi esistenti, duc.	1 533 718

Si ascrissero alla detta Cassa maggiore diversi vacabili in pensioni, stipendj e vitalizj, che si trovavano assegnati sulla Dogana di Foggia, e sopra diversi arrendamenti in sommadi d.	720 150
A' quali aggiunti i precedenti d.	1 533 718
Si aveva il totale di duc.	2 253 868

Pesi della Cassa maggiore.

Sopra i corpi certi esistenti de' predetti ducati 1 533 718, furon situati per pagarsi

Le 17 compagnie di fanteria spagnuola, duc. - - - - - - - -		300 000
Le 16 compagnie di gente d'arme e le 4 di cavalleria leggiera - - -		163 459
Castelli di Napoli e del Regno -		70 825
Le 17 galere - - - - - - -		257 000
Fregate della regina - - - - - -		2 736
Fabbrica di galere e arsenale - -		15 000
Fortificazioni del Regno - - - -		30 000
Corriere maggiore - - - - - -		16 000
Partiti. Della polvere - -	7 000	
—del salnitro - -	10 000	
—dell' armi - -	6 913	
—delle ferriere di Stilo	6 343	
		30 256
Per le imposte. De' presidj fissi - - - - - - - - -	122 606	
—delle strade - - -	44 340	
—de' lagni - - - -	28 411	
—della guardia delle torri	34 416	
—della fabbrica delle torri	10 000	
—del barricello di Campagna	35 692	
—del tribunale di Campagna	6 000	
		281 465
Soldi. Del vicerè - -	29 700	
——— degli ambasciatori a Roma, Venezia, Genova e della chinea per S. S.	40 000	
	69 700	
		1 166 741

Riporto		1 166 741
Riporto	69 700	
Soldi dell' Udienze del Regno	21 500	
—— degl' ingegnieri - - -	3 000	
—— del mastro di cirimonie	144	
—— de' portieri di mazza e di catena - - - - - - - -	442	
—— del alcaido, e del vitto e vestito de' schiavi - - - -	780	
		95 566
Piazze morte - - - - - - - -		21 917
Guardia alemanna - - - - - - -		4 545
Assegnatarj, limosine e soldo degli offiziali dell' arrendamento del sale - -		18 200
Spese segrete e straordinarie - - -		50 000
Fonditura di artiglieria e soldo del generale degli artiglieri - - - - - -		6 544
Soldo de' cento continui - - - -		18 650
Soldo delle due galere che tenevano in *assiento* col Re i Sauli nella squadra di Genova - - - - - -		15 000
Compagnie di archibusieri a cavallo - - - - - - - - - - - - -		3 360
Esazione del mezzo per cento a' percettori e tesorieri delle XII provincie - - - - - - - - - - - -		4 500
Totale duc.		1 405 023

Di modo che essendo la dote de' corpi esistenti della Cassa maggiore, ducati - - - - - - -	1 533 718
ed i pesi su di essa - -	1 405 023
Avanzavano ducati - -	128 695

 Ol-

Oltre i duc. 720, 150 di corpi vitalizj, che si dovevano estinguere, come si è mostrato.

Dote della Cassa della tesoreria generale.

Dritti di tratta, valutati . . .	54 692
Vendite e frutti di officj . . .	70 000
Devoluzioni di corpi feudali . .	50 000
Arrendamento della sete di Terra di lavoro	8 000
Arrendamento della Dogana di Napoli	7 500
Arrendamento del Protomedicato .	8 300
Dogana di Foggia	5 000
Taverna delle carceri della Vicarìa .	1 020
Proventi della Vicarìa	23 000
Zecca delle monete	2 500
Affitto dell'erba del Mazzone . . .	700
Beni straordinarj	13 434
Totale	244 146

Pesi annessi alla predetta Cassa.

Soldo de' 6 grandi uffiziali del Regno, poichè all' altro erasi assegnato sopra i fiscali	14 290
Soldo de' sei reggenti di Cancelleria e di quelli del Consiglio d'Italia, segretario del Regno, portieri ec. . .	9 890
Diversi soldi e spese per servizio del Consiglio d'Italia	2 600
Affitti di case de' reggenti in corte del Re a Madrid	1 200
	27 980

Sol-

Riporto	27 980
Soldo de' consiglieri collaterali di *cappa corta*, che allora erano 15, e godevano il soldo ciascuno di duc. 600	9 00
Soldo de' ministri del S. Consiglio	16 20
Soldo de' ministri razionali ed altri uffiziali della Camera	14 31
Montiero maggiore	200
Soldo e spese della Vicarìa civile e criminale	16 000
Capitani di giustizia e loro guardie	8 400
Soldo dello scrivano di razione e de' suoi ufficiali	2 900
Soldo del tesoriere e de' suoi uffiziali	2 000
Carta e libri per gli scrittoi del vicerè, della Camera, della scrivania di razione, della tesorerìa e della Cassa maggiore	3 000
Cappellani, musici ed altre spese della real Cappella	8 000
Diversi pensionarj	113 695
Segretario della cifra del vicerè	200
Lettori degli Studj publici	4 000
Cavallerizza della Maddalena e razze di Puglia	15 000
Orologiaro del real palazzo	60
Trombette reali	763
Re dell'arme	96
Gondola e brigantino del vicerè	150
Casa della guardia alemanna	270
Casa del capitano della guardia	120
Salarj di diverse feluche	1 000
Totale duc.	243 346

La

La dotazione essendo stata di duc. 244 146, venivano a sopravvanzare in ciascun anno duc. 800.

§. II.

Stato del patrimonio reale nel 1646.

Nel governo del conte Lemos, nel 1612, come si è veduto, si dotò la Cassa maggiore sopra *funzioni fiscali* in duc. 1 145 569, colla condizione di non potersi per qualunque causa alienare o ipotecare.

Per effetto di questa determinazione, dal detto conte di Lemos, nella fine del suo governo furono alienati annui duc. - - - - 76 429. 2. 10

Dal duca di Offuna - - - -	42 747. 1. 11
Dal cardinal Borgia - - -	31 630
Dal cardinal Zapata - - - -	46 718. 3. 11
Dal duca d'Alba - - - -	9 150
Dal conte di Monterey - - -	145 448. 2. 10
Dal duca di Medina de las Torres	287 502 — 17
Dall'almirante di Castiglia -	64 337 1. 7
Totale delle alienazioni, duc.	703 963. 2. 6

Deduzioni fatte per *camere riserbate* de' baroni, per fuochi e per giurisdizioni di zecca e portolania - - - - - - - - -	50 704. 2. 13
Assegnamenti e concessioni fatte al principe *d'Estillano* ed al conte di Fuentes - - - - - -	38 350
	793 017. 4. 19

As-

	Riporto	793 017. 4. 15
Assegnamenti per diversi partiti di assentisti	- - - - -	100 508. 3. 1
Assegnati al re di Polonia	-	12 000
Assegnati in feudo, in luogo della *scafa* tolta sul Garigliano	-	2 100
Assegnati per le strade in cassa particolare	- - - - - - -	20 898
	Totale	928 524. 3. 17

Quali detratti dalla somma precedente di ducati 1 145 569, restò la dote del Regno sopra i *fiscali* in duc. 217 045. Si dice nella relazione, che questi non si trovarono a vendere, per essere sopra popolazioni *impotenti e fallite*.

Fu ancora dotata la cassa maggiore di diversi *arrendamenti* in duc. - - - 388 150
de' quali furono distratti duc. - - 320 99

onde altro non avanzò che duc. - - 68 051 sopra gli *arrendamenti*, con essere ancora di mala condizione. A questa somma si potevano aggiugnere d. 7 831, che soli si ritrassero da' vacabili. Lo stato dunque della Cassa maggiore era tale, che non rimaneva della sua dote che duc. 293 027 di esazione incerta, dove che il suo peso certo, situato nel 1612, era di d. 1 405 023

Stato della tesoreria generale.

Abbiamo veduto, che fu questa cassa dotata in corpi, valutati di duc. 244 146; ma da molti anni essi erano in gran parte mancati.

I.

I. Le tratte si davano a' cardinali per annualità arretrate di prestazioni, che senza vero obbligo si facevano, e ad altre persone per diversi crediti. Così restarono scoperti de' loro soldi i ministri, che su gli emolumenti delle tratte furon situati. Il tribunale della Camera fece inutili rappresentanze su di tal disordine. Le tratte dunque erano sempre aperte, e per molti anni anticipate, perchè il bene de' sudditi e del Regno era considerato per niente.

II. I frutti degli officj, le devoluzioni de' feudi eran stati assegnati agli *assentisti*.

III. Gli *arrendamenti* e nuove imposte, che si trovavano vendute in piena proprietà, si governavano da' loro padroni. Gli estagli di tutti gli *arrendamenti* che si ritenevano dalla corte, facevano la somma di duc. 1 511 550, ed avevano di peso 1 813 106; onde avevano un voto di 301 556. Gli *arrendamenti* della dogana di Napoli e del *protomedicato*, per lo molto carico degli assegnatarj e per la minorazione di estagli, si trovavano arretrati. Il *nuovo imposto* nella dogana di Napoli, la seta e zafferano di Abruzzo, l'olio e sapone e' tutti gli altri *arrendamenti* erano in cattivissimo stato, per li molti contrabbandi che si commettevano, a cagione delle esorbitanti imposizioni, per cui non trovavano *arrendatori*, malgrado tutte le diligenze che si usavano dal tribunale.

IV. La dogana di Foggia, sebbene dasse all' anno comune intorno a 300 m. ducati, era tutta gravata di pesi. I vicerè l' assegnavano a diversi *assentisti*, niente curando che gli assegnata-

rj

rj di giuſtizia in grandiſſime quantità rimaneſſero ſcoperti.

V. La taverna delle carceri della Vicarìa ſi era venduta per ſoddisfare i debiti fiſcali.

VI. I proventi della Vicarìa, che in tempo della ſituazione del 1612 ſi valutarono 23 m. ducati, non giugnevano a darne 15 mila.

VII. De' beni ſtraordinarj non ſi poteva fare più capitale, e quel poco che davano, ſi distribuiva a' creditori anteriori del fiſco.

VIII. La zecca delle monete fin dal 1612 non lavorava.

Conchiuſe il tribunale, dicendo: *così quel poco che reſta per la detta Caſſa della teſoreria generale, è tutto incerto.*

§. III.

Del donativo di undici milioni, fatto nel 1642, *e di altre impoſte.*

Donativo ſuddetto.

Abbiamo di ſopra moſtrato, che i rappreſentanti dalla patria, nell'ultimo parlamento celebrato nel 1642, conchiuſero un donativo di undici milioni, da pagarſi in ſette anni, da gennaro 1643 in poi. Il tribunale della Camera, continuando la ſua relazione, dice, che queſto donativo formava il maggior capitale che aveva il Re ſul real patrimonio; ma che ſebbene in ciaſcuno de' ſette anni aveſſe dovuto introitarſi 1, 571, 451 ducati, ciò non era ſtato poſſibile, per la condizione deplorabile in cui il Regno allora ſi trovava.

Per

Per li tre anni 1643,. 1644 e 1645 tal donativo doveva dunque rendere - - 4 714 353

Ma non si era esatto altro che

nel 1643 - - - - -	591 453
nel 1644 - - - - -	792 487
nel 1645 - - - - -	982 827
	2 366 767
Cosicchè mancavano	2 347 586

non ostante che si usassero tutte le diligenze possibili per l' intera esazione.

Soccorso I. Grana 48 per la fanteria.

Nel tempo che fu fissato il donativo suddetto di undici milioni, con ordini del duca di Medina de las Torres, rimase stabilito, doversi esigere per soli 9 mesi le gr. 48 a fuoco, imposte *per la fanteria* da Pietro di Toledo nel 1542 e 1544: e questi 9 mesi dovevano essere aprile per tutto decembre 1643. Dopo questo tempo tale imposta doveva cessare, ed altro carico straordinario non doveva al Regno rimanere, che del detto donativo di undici milioni. Tuttavia il medesimo duca di Medina de las Torres ordinò poi la continuazione di tal pagamento in tutto l'anno. Doveva rendere tale imposta, che si chiamò *Soccorso*,

Per li nove mesi del 1643 - -	397 312
In tutto l'anno del 1644 - - -	529 749
In tutto l'anno del 1645 - - -	529 749
	1 456 810

Ma

Ma si potè solamente esigere		1 456 810
Nel 1643 - - - -	200 563	
Nel 1644 - - - -	256 089	
Nel 1645 - - - -	245 176	
		701 828
Mancanti duc.		754 982

II. Tre tornesi.

Abbiamo nel capitolo precedente veduto, che nel 1640 s' impose grano uno e mezzo a fuoco per la metà della franchigia che si pagava a' soldati della nuova milizia del *Battaglione*. Per il numero di fuochi doveva formar in ciascun anno d. 895, e per li tre anni decorsi del 1643, 1644 e 1645 - - - - - - duc. 265 185

Non si potè altro esigerne		
Nel 1643 - - - -	45 483	
Nel 1644 - - - -	47 241	
Nel 1645 - - - -	44 869	
		137 593
Mancanti duc.		127 592

Malgrado uno stato così deplorabile, in cui vedevasi il real patrimonio, il re di Spagna l'aveva gravato di nuovi pesi in favor di molti particolari. Da ciò nacque che i castelli ed i presidj del Regno stavano senza munizioni, i soldati ridotti ignudi e senza soldo, le galere affatto distrutte, l'arsenale senza legname: e poichè eravi sospetto d'invasione delle armate della Francia e del Turco, non si trovò altro spediente che di ritener la terza parte di tutte le rendite de' *fiscali* e degli *arrendamenti* assegna-

gnati a' creditori. Conchiude colla sua relazione il tribunale della Camera, dicendo al vicerè, che da tal ritrovato non avrebbe ritratto quello che si era in simili casi altre volte perceputo, poichè gli *arrendamenti*, per le tante imposte messe nel governo del duca di Medina de las Torres, in gran parte si trovavano in testa di ecclesiastici e di luoghi pii, e per le miserie de' tempi era stato conveniente ordinare, che si esigessero le sole rendite vendute dopo il 1630: i *fiscali* poi non potevano dare che molto poco, perchè le terre erano in gran parte divenute impotenti a pagarli, e quelle ch'erano le migliori, appena bastavano a soddisfare il donativo ed i due sussidj.

Questo ritratto che ci espone un tribunale è degno di attenzione. Quale destino per il più ricco paese di Europa, tanto favorito dalla natura!

CAPITOLO IX.

Situazione del 1648 e del 1669.

LE cose del Regno, per la sedizione popolare del 1647, caddero in tale scompiglio, che il re di Spagna corse pericolo di perderlo, onde stimò opportuno mandare il suo figlio D. Giovanni d'Austria in Napoli a riordinare con pieno potere lo stato. Si trovò dunque, che le *funzioni fiscali* delle comunità del Regno erano in gran parte alienate: che non ostante tanti nuovi dazj, altro non era rimasto per dote del Re-

Regno sopra tutti gli *arrendamenti*, che ducati 140 mila: che i creditori assegnatarj sopra i dazj e gabelle, non giungevano ad esigere la metà dall' interesse de' loro crediti, poichè era ben naturale, che a proporzione, che s' introducevano nuovi dazj, gli antichi deteriorassero di rendita. Si permise a' Casali di Napoli di ricomprarsi fra un anno: quelli che non ebbero modo di farlo, rimasero soggetti alla servitù feudale. Si era dal popolo voluta l' abolizione di tutti i dazj e gabelle, imposte dopo Alfonso I, e fu conceduta. Intanto i particolari ed i luoghi pii avevano costituite le lor fortune, ed il lor patrimonio sopra tali effetti comprati dalla corte. In questi infelicemente si raggirava tutto il commercio, e tutto il danaro del Regno. Si conobbe allora quello che il governo viceregnale aveva operato nella nostra sventurata patria. Dall'abolizione di tali vettigali, tutte le classi dello stato risentirono danno e rovina. Nel 1648 il popolo medesimo, che aveva dimandata ed ottenuta l' abolizione de' nuovi dazj, ne dimandò la reintegrazione. E' da supporre che il popolo, ch' è sempre popolo, in questo bisogno non prestò che il nome. Non si congregarono più que' disprezzabili parlamenti di soli baroni, nè si pensò a ristabilire gli antichi. Per mezzo de' soli deputati della capitale, col contratto il più sollenne che siasi mai tra di noi rogato col governo, rimase stabilito rimettersi per metà tutte le gabelle, *arrendamenti* ed altre imposte, dopo il tempo di Alfonso I, che non riguardavano la grascia della capitale, con estinguersi per sempre in Napoli le nuove gabelle sopra i frut-

 ti,

ti, ſopra i legumi, la ſpelta ed il grano d'India. Si ritennero per intero le gabelle del primo e del ſecondo carlino a tomolo d'orzo e di avena. Quella del ducato a botte ſul vino ridotta a metà, fu accreſciuta di altri carlini quattro. Queste gabelle di carlini quattro ſul vino, e del ſecondo carlino ſull'orzo e ſull'avena, furon destinate ad indennizzare i creditori che avevano perduti i lor capitali ſul dazio abolito de'frutti. Furon dette perciò *gabelle della rifezione de' frutti*.

Il prezzo del ſale fu fiſſato a carlini 12 il tomolo. Furono abolite le mezze annate, e le impoſte ſopra i ſalarj de'magistrati. Si ritennero i dritti delle ſentenze del Sacro Conſiglio a beneficio de'conſiglieri, ma il dritto del *ſegno* delle ſuppliche in questo tribunale, fu ridotto alla metà. Si volevan reſtringere tutte le impoſizioni diverſe, che ſi erano poste ſopra i fuochi del Regno, a carlini 15, com'erano al tempo di Alfonſo I: ma dopo che ſi eran alleviati i dazj della tumultuoſa capitale, per ſoddisfare tanti creditori, conveniva calcare ſulle povere provincie, che non avevano deputati. Quindi tutte le impoſte ſopra i fuochi del Regno, furon ridotte ad una ſola ordinaria di carlini 42 per fiſcali, per donativi e per ogni altro che prima ſi pagava, ſul rifleſſo, che per l'avvenire non avrebbero ſofferta altra imposta, nè ordinaria, nè straordinaria.

§. I.

Degli arrendamenti.

Ristabilitisi quasi tutti gli *arrendamenti* e vettigali per opera de' creditori della corte, siccome in gran parte erano stati in piena proprietà alienati, col nome del popolo si domandò farsi sicura questa dazione *in solutum*, con cedersi a' creditori la facoltà di poterli amministrare da se medesimi con tutte le prerogative e privilegj fiscali, come veri padroni, senza più dipendere dalla corte e dal tribunale della Camera della Sommaria, ch'è quando dire dal tribunale del patrimonio publico (1). Si domandò ancora, che si togliessero tutte le franchigie de' particolari ad oggetto di accrescerne la rendita; che si osservassero inviolabilmente le prammatiche già date in favore degli *arrendatori* sopra i controbbandi, ec. In questo si fece consistere tutto il bene della patria. E' facile il prevedere che tutto fu accordato. In margine daremo la nota di tutti gli

(1) Ecco le parole della prammatica 20 *de vectigalibus*, che sono degne di attenzione. *E perchè gli arrendamenti han da restare a beneficio degli assegnatarj, senza comunicazione colla corte, acciocchè siano pagati co' frutti di quelli, ci è paruto per maggior soddisfazione incaricar essi dell'amministrazione e governo de' detti arrendamenti, perchè attenderanno a quella con maggior attenzione e vigilanza, avendo da risultare assolutamente il suo lucro in beneficio della buona amministrazione; e levandosi dalla Camera, resteranno più sicuri della sincerità e chiarezza, colla quale in questa materia si procede*. Questo mostra quanto allora si diffidava del governo.

gli *arrendamenti* e di altri vettigali alienati o assegnati a' creditori, che formano un bel prospetto di felicità publica, proccurataci dal governo viceregnale (1). Le sole nazioni che sono governate da' proprj principi, vanno libere da simili disastri. Si

(1) Questo fu il catalogo di tutti i vettigali alienati, o assegnati a' creditori nel 1648.

1. Dogana di Napoli.
2. Nuovo imposto in essa
3. Buon denaro, o sia cinque ottave nella dogana di Napoli
4. ————, o sia tre ottave dentro la stessa.
5. Dogana di Puglia
6. Due grana 25 nelle Dogane del Regno
7. Peso in esse
8. Mezzo peso in esse
9. Seta di Calabria
10. Seta e zafferano di Abruzzo
11. Seta delle provinciuole
12. Grana 3 a libbra di seta
13. Due grana 5 a libbra di seta
14. Sali de' quattro fondaci di Terra di Lavoro
15. Sali d' Otranto
16. Sali di monte e di mare di Calabria
17. Sali di Puglia
18. Sali di Abruzzo
19. Ferri del Regno
20. Carte da gioco
21. Zecca di pesi e misure
22. Olio e sapone
23. Manna
24. Metà del primo carlino a *staro* d' olio
25. Secondo carlino a *staro* d' olio
26. Terzo carlino a *staro* d' olio
27. Calce in Napoli
28. Ova e capretti in Napoli
29. Dritto della scannatura del mercato di Napoli

Si cederono dunque a' particolari i dritti della sovranità, che di lor natura sono inalienabili, e si accordò loro la facoltà di esser giudici ed esattori insieme. Il popolo non badava, che si metteva in mano di potenti cittadini la facoltà di opprimerlo coll' autorità publica. Quale co-

30. Vino a minuto in Napoli
31. Carlini 5 a botte di vino in Napoli
32. Carlini 4 a botte di vino in Napoli per la rifezione de' frutti.
33. Reale del pesce in Napoli
34. Nuovo imposto sul pesce in Napoli
35. Piazza maggiore in Napoli
36. Gabella del pane rotolo in Napoli
37. Metà delle grana due a rotolo sulle carni e salumi in Napoli.
38. Metà del terzo grano a rotolo in Napoli
39. Metà delle grana 35 a tomolo di farina in Napoli
40. Metà delle seconde grana 35 in Napoli
41. Primo carlino sull'orzo e sull' avena.
42. Secondo carlino sull' orzo e sull' avena per la rifezione de' frutti.
43. Gabella della farina de' Casali di Napoli
44. Suggello del S. Consiglio
45. Suggello della Camera della Sommaria
46. Registro della Camera della Sommaria
47. Suggello della Vicaria
48. Segretario della Vicaria
49. Suggello dell' Udienza dell' esercito
50. Suggello dell' Udienza di Abruzzo
51. Suggello dell' Udienza d' Otranto
52. Suggello della baliva di Lecce
53. Suggello dell' Udienza di Principato citra e di Basilicata
54. Suggello dell' Udienza di Principato ulteriore
55. Suggello dell' Udienza delle due Calabrie.
56. Suggello dell'Udienze di Capitanata e Contado di Molise.

cosa per lo stato più rovinosa di quella di stabilire nel suo seno molte autorità eguali, independenti e diverse nell'economìa delle finanze? Vennero così a mancare l'ordine, l'armonìa e la corrispondenza, tanto necessaria in tutte le parti dello stato. I raggi del cerchio delle nostre finanze, non ebbero più un centro comune. L'economia de' dazj divenne la più complicata che fosse possibile. Si fu obbligato di mantenere un armata di ministri di dogana e di soldati contro i sudditi. Così la nazione divenne nimica di se stessa: le classi oziose combatterono e travagliarono le classi industriose: i più ricchi cittadini furono interessati ne'maggiori sconcerti della patria. Quindi non ci dobbiamo meravigliare, se l'interesse del governo fu separato da quello della nazione, e gl' interessi particolari da que' del governo. I ministri si occuparono di fiscalità, ed i sudditi della loro conservazione. Si credette rimediare a tanti disordini che dovevano sopravvenire, con dare a ciascun *arrendamento* un regio ministro delegato. Ma ogni delegato, dovendo aver cura dell' *arrendamento*, ch' era già per lo stato un disordine, non poteva servire che a conservare ed a perpetuare nello stato il disordine.

Siccome detto abbiamo, quando D. Giovanni d'Austria si portò a riordinare il Regno, egli trovò che le *funzioni fiscali* de' Comuni erano in gran parte alienate, e che altro il patrimonio reale non aveva sopra tanti vettigali vecchi e nuovi, che ducati 140 mila. Si accrebbero allora a ducati 200 mila, e sopra i vettigali medesimi si fece un donativo di due milioni di capitale

con

con annui ducati 100 mila, da destinarsi a ricomprare le dette *funzioni fiscali*, senza potersi in niun caso vendere o in altro uso convertire. Questi annui ducati 300 mila, riserbati alla corte per dote perpetua del Regno, nel 1650 furono ripartiti sopra tutti gli *arrendamenti* alienati, e si chiamarono *precipui di cassa militare*.

Questo nuovo sistema, così pernicioso alla publica economìa dello stato, dopo tre anni di esame e di ponderazione fu fissato e stabilito nel 1650. Sopra questo piano furono fatti i nuovi libri del patrimonio reale; e dopo questo tempo, gli *arrendamenti* dati *in solutum*, si sono amministrati, independentemente dalla corte, da proprj governatori e delegati. Così i libri antichi e le memorie di molti vettigali si perderono nelle mani de' particolari, i quali riuscirono a fare le *tariffe* che meglio loro piacquero. Di qui innanzi gl' interessi particolari decideranno sovente degl' interessi publici. Io narrerò un fatto accaduto in mia persona, forse non indegno di attenzione.

Aveva il Re, per la composizione di quest' opera, ordinato agli ufficiali maggiori delle dogane, d' istruirmi dell' economìa de' nostri tributi. Per fortuna il discorso cadde un giorno sulle gabelle della Città di Napoli, e fra le altre su quelle del primo e del secondo carlino a tomolo sull'orzo e sull'avena. Io fui curioso di sapere, se una quantità minore del tomolo era soggetta al vettigale. Mi si rispose di no, perchè tali sono le leggi doganali, che quando il vettigale è per tomolo, non si esige meno del tomolo, e quando è per rotolo, non si esige meno di un rotolo.

Si consultarono le prammatiche, sotto il titolo *de vectigalibus*, e si trovò che si prescriveva l'esazione sopra un tomolo e non sopra una quantità minore. Da molti anni ho io una casa di campagna in Casoria, dove mi occupo a scrivere quest' opera. Il giorno appresso a questa istruzione, mi portai colà secondo il mio costume, dove scrissi a lungo sulle nostre dogane, e molto meditai sulle prammatiche. La sera, volendo tornarmene a Napoli, poichè avevo la mente piena delle leggi doganali, detti ordine a' miei familiari, di condurre dietro la carrozza mezzo tomolo di avena. Giunto alla *Sbarra di Capo di Chino*, come questa roba si conduceva al cospetto di tutto il mondo, i miei familiari furon interrogati da' soldati del genere che portavano: essi che già sapevano di dritto doganale quanto bisognava, francamente risposero ch' era mezzo tomolo d' avena, non soggetto per legge a niun vettigale. Si grida *al controbbando*, mi si arrestano i cavalli e la carrozza. Io volli istruire quelle genti delle prammatiche e della ragion doganale, di cui mi parevano molto ignoranti; ma essi che non s' intendevano di dritto scritto, e non eran usi a disputare sulle leggi, usando del loro dritto, mi obligarono a scendere giù ed a venirmene a piedi in Napoli. Io pretesi, che si fosse il tutto portato all' *amministrator generale delle dogane*; ma mi si rispose, che questo era buono per le dogane che dipendevano dal Re, ma non per le dogane che non più dipendevano da lui: mi soggiunsero, che l' amministrator *generale* delle dogane non lo conoscevano affatto, e mi nominarono cinque o sei

o ſei padroni delle finanze, in nome de' quali eſſi arrestavano i paſſaggieri. Iſtruito meglio con questo fatto dell' economìa delle nostre finanze, corsi da' ministri delegati del primo e del ſecondo carlino ſopra il tomolo d'orzo e di avena, per una riparazione all' affronto ricevuto. Eſſi per verità inſinuarono a' particolari direttori delle particolari finanze, di oſſervare le leggi; e coſtoro uſando della ſolita lor moderazione, mi obbligarono a pagare ducati ſedici, per ricuperare la carrozza ed i cavalli. Nel tempo ſteſſo mi moſtrarono, che allor quando, per la felicità di queſto Regno, ſi fece la ſituazione del 1648, con darſi *in ſolutum* a' particolari i pubblici vettigali, ſi promulgò a petizione del *fedeliſſimo* popolo una prammatica (1), colla quale ſi ſtabilirono a beneficio dell' *arrendamento* ducati dugento di pena e la perdita de' cavalli e della carrozza a coloro che cadevano nel controbando di un tomolo d'orzo e di avena; dove che io non avevo altro ſofferto che la perdita di ducati ſedici, e mi eran ſtati reſtituiti i cavalli e la carrozza.

§. II.

(1) 22 *de vectigalibus*.

1595 (1). Su di essa si fece la situazione del 1612. Si aveva memoria che due altre numerazioni si eran fatte nel 1631 e nel 1640, ma non furon perfette, perchè furon opera de'medesimi Comuni. Secondo queste due ultime numerazioni, si fece la situazione del donativo degli undici milioni nel 1643. Alla nuova situazione, che si era corretta del 1648, si fecero successivamente varie riforme fino al 1656, quando il nostro Regno, per colmo di tante calamità, venne travagliato ed afflitto dalla mortifera pestilenza, ad eccezione delle provincie di Terra d'Otranto e di Calabria ulteriore. Trovandosi per tanto le altre provincie minorate di abitatori, si pensò formare una nuova numerazione, la quale fu cominciata in marzo 1662 e terminò in decembre 1666. Le spese giunsero intorno a 100 mila ducati all'anno, per cui durante detto tempo furon gravati i Comuni di *cavalli* 31 $\frac{1}{2}$ al mese per fuoco, ch'è quanto dire di gr. 31 $\frac{1}{2}$ all'anno. In seguela di tal numerazione, si fece questa nuova situazione.

Num.

(1) Mazzella scrisse il 2 volume della sua *Descrizione* nel 1596, e ci assicura che il Regno conteneva 2700 popolazioni, nel che non concordano i calcoli del Freccia e del Moles di sopra rapportati, che ci dicono contenerne 1464. Dice di più Mazzella, che il Regno era tassato in 483, 468 fuochi, che presso a poco è il numero del tempo del Moles, come si fatto vedere alla pagina 57 di questo volume.

	Num. de'fuochi	Carico ann. duc.	tarì	gr.
Terra di lavoro	56990	198849	1	$4 \frac{1}{3}$
Principato citeriore	30130	125828	3	$2 \frac{1}{6}$
Principato ulteriore	19118	77814		$19 \frac{1}{3}$
Contado di Molise	12876	52242		$13 \frac{11}{24}$
Abruzzo ulteriore	39196	161898	2	$8 \frac{1}{4}$
Abruzzo citeriore	23256	92571	3	$2 \frac{1}{6}$
Capitanata	17090	71365	3	$16 \frac{5}{12}$
Terra di Bari	41950	169282	1	$10 \frac{1}{6}$
Terra di Otranto	44678	176820	3	$19 \frac{11}{12}$
Basilicata	27795	115297	2	$15 \frac{1}{3}$
Calabria citeriore	34791	143938	4	$6 \frac{11}{12}$
Calabria ulteriore	46851	174660	3	$17 \frac{1}{12}$
Totale	394721	1560570	1.	$17 \frac{5}{6}$

Con questa numerazione si visse ne' tempi posteriori, riformandosi da tempo in tempo, con discaricare di certo numero di fuochi i Comuni che sulle loro querele si trovarono gravati, e con accrescere il carico a quelli che lo potevano sostenere. Si conservò non pertanto il carico generale di tutte le provincie, per quanto si poteva (1).

Ciò

(1) Il carico de' fuochi del 1648 c' indicherebbe nelle provincie una popolazione di due milioni e mezzo, e si può supporre d' essere stata oltre a tre milioni, avendosi riguardo alla capitale, a' suoi casali ed alle popolazioni che godono il privilegio di non essere numerate, come pure alle frodi commesse ne' manifesti. Il divario della situazione del 1648 da quel-

Ciò che i feudi pagavano in rata di *adoa* per la quarta parte del donativo degli annui duc. 600 m., fissato nel 1566, rimase stabilito nel 1648 per duc. 153, 315, e per nuove concessioni fu accresciuto nel 1669 a duc. 165, 559. 1. 14 $\frac{1}{11}$.

§. III.

Dote della Cassa militare.

Da' ducati 1, 560, 570. 1. 17 $\frac{1}{11}$ che contribuivano i fuochi del Regno, furono a' creditori del fisco assegnati duc. 758, 629. 2. 12, ed alla Cassa militare duc. 801, 940. 4. 4.

Da' duc. 165, 559. 1. 14 che contribuivano i feudi, assegnati a' creditori duc. 116, 693. 1. 15, rimasero a beneficio della Cassa militare duc. 48, 865, 4. 18,

Da' duc. 6928 di fiscali straordinarj, furon assegnati a' creditori duc. 4891. 3. 11 ed alla Cassa militare duc. 2036. 3. 8. Cosicchè il totale de' *fiscali* fu di 1, 733, 058. 11. Di essi furon assegnati annui duc. 880, 214. 2. 19 a' creditori ed alla Cassa militare annui duc. 852 843. 2. 11

Più. *Fiscali* vitalizj vacabili	11 882. 2. 6
Arrendamenti vacabili	51 799. 1. 12
Fiscali ed *adoe* vitalizie, devolute in tempo della nuova situazione	1 618. 1. 17
	918 143. 3. 06

quella del 1669, ci dà un voto di 104 mila 926 fuochi, ed in conseguenza di 614 mila 630 persone, che verisimilmente nelle sole provincie furono vittime del flagello della pestilenza.

Riporto	918 143. 3.06
Fiscali incorporati . .	1 685 16
Nuove tasse del *Cedolario*	555. 3. 18
Sopra tutti gli *arrendamenti* alienati o assegnati a' creditori, come si è detto - - - - - -	300 000
Dall'arrendamento de' pascoli, de' terreni ed altro de' presidj di Toscana - - - - - - -	10 258
Dalla dogana di Foggia	177 296. 2 5
Dalla fida delle pecore rimaste nelle provincie di Abruzzo - - - - - - - - -	5 554. 4. 7
Dalle fida delle pecore de' forestieri ne' pascoli estivi di Abruzzo, a duc. 5. 50 per 100	1 679. 1. 2
—— delle stesse ne' pascoli d'inverno a duc. 8 per 100	1 075. 4. 12
Dalle *difese* della real razza di Puglia duc. 3827. 4 e da quelle del regio *Mazzone* duc. 220	4 047
Dalla vendita de' giumenti della detta razza - - - - -	3 000
Dal protomedicato, allora affittato per - - - - - - -	3 800
Dal dritto proibitivo delle niviere di Calabria - - -	1 145
Dalla Sila di Calabria -	1 800
Dal dritto proibitivo del tabacco, dato in appaldo - -	79 690
	1 509 731. 0 06

Dal-

Riporto	1 509 731 0 06
Dalla privativa della manna	2550
Dalla privativa della polvere *pardiglia* - - - - - -	7 645
Da'dritti di fabbriche fuori le mura di Napoli - - - - - -	600
Dal suggello di Capitanata e Contado di Molise, allora affittato - - - - - - - - - - -	30
Da' dritti delle Segreterie del vicerè - - - - - - - - -	2 000
Tratte. Di grano ed orzo che solevano essere all' anno	136 576
—— Di seta - - - - -	1 660
—— Di vino, affittato per botti 470, a duc. 3 - -	14 010
—— Di botti vote vecchie e nuove in Terra di lavoro e Principato citeriore -	1 905
—— Di frutti secchi e salumi di Terra di lavoro, Principato, Calabrie e Basilicata	5 310
—— Di legname di pioppi, olmi, noci, tiglie del Principato - - - - - - - - -	155
—— Di frutti secchi, vino, aceto, acquavite, fave, legumi, paste lavorate nelle provincie di Terra di Bari e di	
	1 682 172 0 06

Otran-

	Riporto	1 682 172 0 06
Otranto	10 010	
Tratte. Di olivi da Terra di Lavoro	1 200	
—— Di diversi generi che si permettono estrarsi, detti di *tratta sciolta*	500	
Effetti incerti che potevano dare le seguenti quantità.		
Jus salmarum, o sia tratta da una provincia per l' altra, e diverse esazioni de' portolani	3 800	
Rilevj per morte de' baroni	22 000	
Risulte del Cedolario	26 500	
Frutti degli officj vacabili	36 000	
Transazioni e composizioni di pene de' delitti	60 000	
Le medesime di controbbandi	35 000	
Controbbandi in Napoli e negli ufficj de' capitani della grascia di Terra di Lavoro e di Abruzzo	4 000	
Significatorie de' debitori	25 000	
Vendita de' generi vecchi dell' Arsenale	2 000	
Proventi. Della Vicarìa	8 600	
—— Del Tribunale di Campagna	500	
—— Delle Udienze del Regno	2 500	
	Totale duc.	1 919 782. 0. 06

§. III.

CAPITOLO X.

Stato delle nostre finanze, dopo la situazione del 1648, fino al governo di Carlo Borbone.

§. I.

Nuovi tributi diretti.

I Fondi assegnati nel 1648, come dote perpetua della *Cassa militare*, per nuovi bisogni della Spagna furon ancora distratti ed alienati. Si fu nella necessità di mettere nuove imposte. Nel 1654, col pretesto dello sbarco che i Francesi fecero a Castello a mare, dal vicerè conte di Castrillo, sotto titolo di mantenimento della cavallerìa spagnuola *per la custodia delle marine*, si gravarono tutti i fuochi del Regno di grana 5 al mese, ed indi di un altro grano per gli *utenzilj* di detta cavallerìa, e così si fecero grana 6 al mese, ch'è quanto dire gr. 72 all'anno. Da tal vettigale vanno immuni molti comuni per privilegio.

Nel 1656 dal medesimo conte di Castrillo, sotto titolo di aumento delle squadre contro i banditi, furono nuovamente gravati i fuochi di sei provincie del Regno di alcuni *cavalli* al mese, per mesi sei dell'anno, che fecero un peso annuale di grana dieci ed un quarto. Questo non fu eguale, nè generale in dette provincie. Il Contado di Molise paga *cavalli* 20½ a fuoco al mese per

 sei

sei mesi, e principiò l' esazione a maggio 1656. Il Principato citeriore paga *cavalli 9* al mese in tutto l'anno. Sono esenti quelle popolazioni che pagano la squadra di Campagna. Il Principato ulteriore paga per fuoco gr. 10 $\frac{1}{4}$ all'anno, e cominciò tal esazione a settembre 1655. La Capitanata paga lo stesso e principiò la tassa a maggio 1656. Il vicerè n'esentò Lesina e Lucera. Nelle due provincie di Capitanata e di Principato ulteriore furono ancora esentati que' comuni che pagavano la *real razza*. L'Abruzzo citeriore paga gr. 12 a fuoco all'anno ripartiti in tutti i mesi, e cominciò a pagare in giugno 1656. Ne va esente Pescara. L'Abruzzo ulteriore paga grana 6 all'anno nello stesso modo, e si cominciò a pagare nel tempo medesimo. Sono immuni da tale tassa le altre provincie di Terra di Bari, di Terra d'Otranto, della Basilicata e delle due Calabrie.

Il vicerè cardinale di Aragona nel 1666 gravò Terra di lavoro di *cavalli* 28 a fuoco al mese per sei mesi dell'anno, a titolo di mantenimento della *compagnia delle Lance de' vicerè*, e l'esazione cominciò nel mese di marzo. Sono esenti Gaeta e Cardito: Capua paga soltanto per 1200 fuochi.

§. II.

§. II.

Del valimento (1).

Questo tributo straordinario fu ancora introdotto nel secolo passato, e fu imposto sopra i beni che si posseggono nel Regno da' forestieri o da' sudditi assenti. Il primo esempio lo vedremo nel 1683. Si esige durante la loro dimora fuori del Regno. Non v' ha dubbio, che danno e pregiudizio risente il patrimonio publico, quando le rendite de' cittadini si consumano fuori dello stato. Il *valimento* consisteva prima nella terza parte delle rendite. Dopo il 1702, sotto titolo d' imprestito alla corte, furon esatte ora per metà, ora per intero le rendite de' forestieri e degli assenti. Così sovente si praticò fino all'anno 1734. In questo anno furon sottoposte al *valimento* l' intere rendite de' forestieri e degli assenti, eccettuati gli Spagnuoli, i Toscani e tutti coloro che abitavano in uno degli stati del Re. Nel 1735 questo stabilimento fu ancora confermato. Per togliere le frodi, facili a praticarsi, i beni restano soggetti al *valimento*, ancorchè il forestiere, o il suddito assente alieni a beneficio di un suddito presente.

Nel 1749 la nostra corte si compose co' Ge-

(1) Non si sono trascurate le maggiori diligenze per venire in chiaro dell' origine di questa parola. Non pare verisimile che derivasse da *valore*. Forse si disse prima *vadimento*. I Filologi che verranno di quì a cinque o sei secoli, senza dubbio, saranno di me più felici, onde lascio ad essi tale gloria.

Genovesi per le rendite che possedevano nel Regno. Essi cederono per transazione al fisco la quarta parte de' beni allodiali e la sesta parte de' beni feudali: ed ebbero la facoltà di affrancare l'una e l'altra in denaro contante. Ad esempio de' Genovesi fecero lo stesso altri stranieri. Così questo tributo si è notabilmente minorato. Le rendite del *valimento* sono eventuali, secondo l'assenza e l'opulenza di coloro ch'escono dal Regno, senza permesso del Sovrano.

§. III.

Nuove straordinarie contribuzioni e donativi.

Cessati i parlamenti nazionali fin dal 1642, le *piazze* della Capitale furon occupate di tutte le cose che riguardavano l'interesse generale delle provincie. Questa nuova economìa finì di avvilir la nazione. Per li bisogni straordinarj dello stato, i soli deputati della Capitale disposero di ciò che dovevano le provincie pagare.

Non ci fu genere di calamità politiche che non fosse riserbato alla nostra patria. Nell'anno 1683 la moneta vidmethod ridotta in un infelice stato, di che sarà trattato nel terzo volume di questa opera. Il vicerè marchese del Carpio intraprese abolirla, e per le spese della nuova moneta furon imposte gr. 15 sopra ogni *tomolo* di sale. Sotto lo stesso titolo, per la prima volta si esigè pure un annata delle rendite feudali e burgensatiche pos-

possedute da' forestieri (1). Per lo stesso titolo della rinnovazione della moneta fu gravato il sale di altre gr. 15 a *tomolo* nel 1686, e di altre gr. sette e mezzo a *tomolo* nel 1689. Queste tre imposte fecero la somma di gr. 37 ½. La città di Napoli si riserbò sopra queste gabelle di tutto il Regno annui duc. 10 mila. Veniamo ora a' donativi.

1658. Per la nascita del principe D. Prospero, figlio di Filippo IV, si fece donativo al Re di 150 m. ducati, che furon cavati dalla vendita di una porzione dell'*arrendamento*, detto del *pane a rotolo*.

1659. Altro donativo si fece di duc. 200 m. sopra il medesimo *arrendamento*.

1675. Per li bisogni della guerra di Messina si fece al Re il donativo di 200 m. ducati. Fu principiato coll' esazione di una tassa volontaria sopra le *ottine* di Napoli e sopra li suoi casali, e fu terminato colla vendita della metà delle provvisioni de' delegati e governatori degli *arrendamenti*.

1676. Per lo stesso titolo si fece donativo al Re di altri 200 m. ducati, e furon pagati con una tassa sopra le 29 *ottine* di Napoli (2).

1692. Sull' avanzo delle gabelle della moneta furon alienati duc. 150 m. che si donarono al Re.

1701. Al monarca Filippo V fu fatto donativo di 300 m. ducati, per li quali si assegnarono

---

(1) Ved. pram. 36 e 37 *de monetis*.

(2) GIANNONE *lib. XXXIX cap.* 5 assicura che per la guerra di Messina si fece conto che uscirono dal Regno poco meno di sette milioni.

rono alla corte annui duc. 15 m. ſopra il medeſimo avanzo delle gabelle della moneta, cioè a dire delle gabelle di gr. 37 $\frac{1}{2}$ ſul ſale.

1703. Si fece al Re il donativo di 400 m. ducati. Per pagarlo, ſi venne all' eſazione della decima ſopra gli *arrendamenti*, *fiſcali*, pigioni delle caſe di Napoli ed officj regj: fu alienato il terzo delle provviſioni de' delegati e governatori degli *arrendamenti*, ed il compimento ſi ricavò dagli avanzi degli annui duc. 10 m., che ſi era riſerbati la città di Napoli ſulle gabelle della moneta.

1707. Si fece al Re altro donativo di 350 m. ducati, che ſi cavarono dal 2 per 100 delle rendite burgenſatiche e feudali, degli *arrendamenti*, de' *fiſcali* alienati e delle preſtazioni chiamate impropriamente *adoe*. Tal donativo fu tre volte replicato.

1715. Per la naſcita dell' arciduca Leopoldo d' Auſtria fu fatto donativo di 200 m. ducati. Si ricavarono dal quarto delle rendite de' foreſtieri, dal 10 per 100 degli *arrendamenti*, e da una taſſa ſopra i feudi ed i fuochi delle provincie.

1716. Per la paſſata guerra di Lombardia e per la naſcita di un arciducheſſa d' Auſtria ſi fece altro donativo di 200 m. ducati co' medeſimi mezzi.

1718. Si fece donativo di 300 m. ducati, che ſi ricavarono dal 25 % ſopra i *rilevj* de' baroni e dalla taſſa di gr. 65 a fuoco.

1720. Per la guerra di Sicilia ſi fece donativo di 616 m. ducati. Si pagò colle taſſe di 75 gr. a fuoco dalle comunità baronali, di carlini

15

15 a fuoco dalle comunità regie e demaniali, del quarto delle rendite de' forestieri, e colla nuova gabella di un tornese a *rotolo* sulla neve.

1721. Si fece in questo anno donativo di 300 m. ducati, e fu ricavato da gr. 41 $\frac{1}{2}$ a fuoco e del 16 $\frac{2}{3}$ per 100 su i *rilevj*.

1725. Si pagarono in questo anno 150 m. ducati per tre grazie ottenute dal Sovrano, cioè del tabacco forzoso, delle franchigie de' militari e de' locati di Foggia. Furon ritratti dalle tasse di gr. 17 $\frac{1}{4}$ a fuoco sopra i baroni, di gr. 14 $\frac{1}{2}$ sopra le comunità e del 3 $\frac{2}{3}$ per 100 dagli *arrendamenti*.

1730. Si pagarono in questo anno duc. 480 m. per il soccorso della guerra, e si ritrassero 100 m. da' baroni; il resto dalla decima degli *arrendamenti*, de' *fiscali* e dell' *adoe*, da carl. 5 a fuoco sopra le terre regie e demaniali e gr. 15 sopra le baronali, e della riduzione del 5 al 4 $\frac{1}{2}$ per 100 de' capitali per l' innanzi ritratti sulla vendita delle gr. 37 $\frac{1}{2}$ delle gabelle poste sul sale per la moneta.

1731. Altri duc. 480 m. si pagarono per la guerra, e co' mezzi medesimi.

1733. Ducati 300 m. furono ancora pagati pel soccorso della guerra che si percepirono da tasse su i feudi e su i fuochi del Regno, dall' imposte di tre *tornesi* a *peso* di calce in Napoli, di gr. 50 a *cantàro* sul zuccaro nelle dogane e di gr. 5 a *tomolo* sul sale.

Sommano tutti questi donativi dal 1658 fino al 1734, cinque milioni 676 mila ducati.

In quest' epoca furon dichiarati dritti privativi del fisco le vendite della manna e dell'aqua-

H 4 vite,

vite, e la tinta della seta nera, come ne' proprj luoghi più distintamente sarà dichiarato.

In una *Memoria* (1) impressa in Napoli nel 1703, si dice che le imposte facevano allora la somma annuale di cinque milioni e mezzo di ducati, le quali in gran parte si trovavano distratte a pro de' particolari; che lo stato soffriva il peso del mantenimento di 36 galee, e non se ne potevano mantenere più di sei o sette; che gli uffizj si trovavano alienati fino alla terza generazione a vil prezzo, per cavarne il denaro anticipato; e che per far denaro si concedevano larghe permissioni di estrarre vittovaglie e tutto ciò che si voleva dal Regno.

§. IV.

Rifazione della Cassa militare nel 1713.

Nel 1709, si trovò il patrimonio reale per tali nuove ipoteche e distrazioni insufficiente a sostenere i pesi necessarj al mantenimento dello stato. Non essendoci corpo che veramente rappresentasse la nazione, che fosse chiamato a discutere le gran disposizioni del governo, che fosse depositario di quelle che si facevano, si ordinò alle *piazze* di Napoli di rinnovare i fondi

(1) *Memoria mandata a Luigi XIV re di Francia del dottor Girolamo* GRISONE. Al contrario GIANNONE *lib. XXXIX cap.* 2, rapporta che nel 1670, fattosi il calcolo da un razionale della Camera della Sommaria, di tutti gli *arrendamenti*, dazj e gabelle, queste erano giunte a poco meno di [illegible] milioni.

di della *Cassa militare*. Esse non seppero pensare altri spedienti che di gravare il sale di altre gr. 82 ½ a *tomolo*, e l'olio di carlini 10 a *soma*. Alle antiche imposte nelle dogane del Regno aggiunsero una nuova di carlini tre ad oncia, o sia del 5 per 100, oggi conosciuta sotto il titolo di *dritto della regia corte*. Non trovandosi tali vettigali sufficienti al bisogno, le *adoe* de' baroni vendute al 7 per 100, furon ridotte al 5 per 100. Tutte queste nuove imposte fecero un pieno di annui duc. 375 mila, ed un capitale di 8 milioni 311 mila 937 ducati, che nel 1713 furono assegnati alla corte per rifazione della dote del Regno, con condizione di non potersi giammai alienare. Fortunatamente non sono stati alienati, poichè il governo venne in mano di principi umani, che seguirono le massime di una politica diversa.

A questi 8 milioni 311 mila 937, aggiunti i precedenti 5 milioni 676 mila, abbiamo 13 milioni 987 mila 937 ducati in soli donativi dal 1648 fino al 1734. E volendosi aver riguardo al valor presente della moneta ed alla rendita maggiore delle imposte, sarà un calcolo troppo moderato, valutando questo capitale di 30 milioni.

CA-

CAPITOLO XI.

Riforme fatte delle finanze nel regno di Carlo Borbone.

Dopo tante calamità, delle quali era ſtata per quattro ſecoli in eſtremo grado travagliata ed oppreſſa la più bella regione di Europa, nel 1734 comparve alla fine il ſuo liberatore. Tutta cambiò di repente l'economìa del ſuo governo. Si cercò rivolgere i prodotti della natura e delle arti in beneficio dello ſtato: ſi proccurò arricchirlo, popolarlo, riſtabilirvi le arti e le ſcienze decadute. Mettendoſi da parte le fantasìe di certi filoſofi da ſiſtemi, ſi proccurò poſatamente correggere l'opera vizioſa di tanti ſecoli. Non ſi rieſce a rimettere un regno, ſenza molti anni di ordine e di economìa. Tuttavolta ſono ſtate tante le riforme nel noſtro paeſe, che ſe eſſe non hanno ſempre ſoddisfatta l' inquieta impazienza degli ſpeculatori, malgrado i paſſati diſaſtri, eſſo è divenuto a tempi noſtri uno de' più floridi della Europa. Queſta ſtoria ci deve moſtrare quanto diverſa ſia la condizione di uno ſtato governato a provincia, da quella di un regno governato dal proprio principe.

§.I.

§. I.

Del Catasto.

Noi abbiamo veduto che secondo gli stabilimenti di Alfonso I, le numerazioni de' fuochi si dovevano fare ogni tre anni, e che a scanso delle gravi spese che i popoli soffrivano, nel 1507 da Ferdinando il Cattolico furono disposte in ogni 15 anni: e pure queste epoche erano riguardate come pubbliche calamità. Abbiamo ancora rapportato, che l' ultima numerazione fu fatta nel 1669, colla quale il carico delle provincie fu situato in 394 mila 721 fuochi.

Negli ultimi anni del governo alemanno erasi promossa una nuova situazione di fuochi. Ora nel 1736, il Re veggendo che moltissime comunità dovevano alla corte residui considerabili di debiti fiscali, per non avere il numero de' fuochi de' quali erano caricate, ordinò che sulle tracce di quello ch' erasi disposto dal passato governo, si ripartisse il carico del 1669. Nel 1737 il Re rimise a' comuni ogni debito fiscale arretrato, e fissò in perpetuo il carico de' fuochi del Regno a 368 mila 378, colla legge di non potersi fare più numerazione, non ostante l' accrescimento della popolazione. Fu quindi questo peso di 368 mila 378 fuochi ripartito a tutte le comunità del Regno, relativamente alla popolazione che ciascuna aveva, e questa fu la situazione.

Num.

	Num. di fuochi
Terra di lavoro	51999
Princip. citeriore	31434 [illegible]
Princip. ulteriore	21178 [illegible]
Contado di Molise	12617
Abruzzo ulteriore	46113
Abruzzo citeriore	21003 [illegible]
Capitanata - - - -	18555 [illegible]
Terra di Bari	37405 [illegible]
Terra di Otranto	37594 [illegible]
Basilicata - - - - -	26016 [illegible]
Calabria citeriore	31075
Calabria ulteriore	46113
Totale	368378 [illegible]

Il Re ravvisando, che col fissare i fuochi non aveva portato quella riforma che bramava a sollievo de' comuni, proccurò prima di tutto che a' publici pesi contribuissero ancora per metà i beni degli ecclesiastici. Questo era tutto quello che nel 1741 si poteva fare. Indi per proporzionare all' opportunità de' popoli il pagamento delle *funzioni fiscali* e degli altri pesi, e render giusta l' esazione, volle che in ogni anno da ciascuna comunità si formasse il *catasto* (1), in cui si descrivessero i nomi de' cittadini,

(1) Sotto i re Angioini ed Aragonesi il libro del *rollo* che oggi dicesi *catasto*, chiamavasi *quinterno*: Cap. di Carlo II *in sing. civit.* Cap. di Roberto *fiscalium functionum* e la prammatica unica *de appretio*.

dini, la lor arte e professione, gl' individui tutti delle loro famiglie, ed i loro beni d'ogni sorte. L' idea del principe era, che il peso de' tributi e delle altre prestazioni comunali, fosse proporzionato alle forze di ciascuno, e di sollievo a quella classe infelice di sudditi che vive del proprio stento, cosicchè il povero ed il ricco sostenessero i pesi publici, secondo le loro forze, e coloro che niente possedessero, niente contribuissero. Ma questa nobile idea del monarca, per le *istruzioni* del tribunale della Sommaria date fuori nel 1741, soffrì nel fatto tale alterazione dalle nostre leggi, dalle massime del foro e da' pregiudizj nazionali, favorevoli a' soli ricchi, che il sollievo, di cui si voleva che godessero i poveri, divenne inefficace, ed il peso ricadde in gran parte sopra di essi.

I cittadini sono o proprietarj o mercenarj. Questi ultimi, che formano il maggior numero, non hanno nè terre, nè produzioni, e sussistono colle mercedi che danno le fatiche delle loro braccia, onde diconsi *bracciali*. L' imperator Federico, come abbiamo veduto, nel parlamento del 1218, li aveva fatti esenti dalle *collette*. Ma dopo che le terre in gran parte erano divenute feudali o erano cadute in mano degli ecclesiastici coll' esenzione di portare i pesi dello stato, quelle che rimanevano a tassare, non potevan essere sufficienti a sostenere i publici pesi. Era nel sistema generale della nostra costituzione, che i beni feudali ed ecclesiastici fossero immuni. Non potendosi dunque tassare i ricchi, convenne al tribunale della Sommaria, sulle braccia de' poveri caricar i tributi, che si volevano dal Re riparti-

re

re ſopra i beni. Queſta neceſſità ſi rendeva ancora irreparabile per le decime che ſi eſigevano da' baroni e dalle chieſe ſulle terre, e per li privilegj che ſi trovavan già conceduti a tante comunità del Regno, di non pagare i publici tributi. Si adottarono perciò due tributi perſonali, il *teſtatico* o ſia *capitazione* (1), e la taſſa delle arti fabbrili, ch'è quanto dire delle mercedi che la gente povera ed induſtrioſa ſi procaccia per vivere (2). Dal *teſtatico* furono eſentati gli eccleſiaſtici; e fino a carlini dieci coloro che vivono nobilmente, come ſono i dottori, i medici, i notai, i *giudici a contratti* e gli altri ſenza meſtiere (3), ciò che alimenta in eſſi un ridicolo orgoglio, veggendoſi ſcaricati di un peſo

(1) Anche i Romani avevano il cenſo, che continuò a farſi, anche in tempo che in Roma erano ceſſati i tributi. Eſſo ſerviva principalmente per ſiſſare la poſſidenza neceſſaria per eſſere ricevuto nella milizia; e quelli che niente poſſedevano, erano *capitecenſi*. Il *testatico* mal ſi conviene ne' governi moderati, perchè avviliſce chi lo paga. Sebbene ſi debba eſſere ſempre impegnato a conſervare lo ſpirito publico e l' energia di una nazione, tuttavolta ſi ſarebbe ritratto un profitto dal *testatico*, con ſoggettarvi coloro ſolamente che non ſanno leggere.

(2) Lo ſpeziale ed il droghiere fu taſſato per 16 once, ch'è quanto dire per ducati 95 di capitale. Il *maſſaro di campo*, il ſarto, il calzolajo, il panettiere, il ferrajo, il bottegajo, il carrettiere, il barbiere, il fornaro furon taſſati per 14 once o ſia per ducati 84 di capitale. Il vetturale, l'oſtiere, il fabbricatore, il beccajo, il lavoratore furon taſſati per 12 once, cioè per ducati 72 di capitale.

(3) Sono ancora immuni per privilegio i cittadini napoletani, e quelli della Cava che abitano negli altri paeſi del Regno. Pagano i ſoli peſi particolari del comune. Gli altri foreſtieri, oltre a queſti peſi, pagano carlini 15 per dritto di abitazione.

peso che sembra destinato all'industrioso agricoltore ed a' padri di famiglia indigenti. Il *testatico* si paga da' soli capi di famiglia. I figli e fratelli che vivono con lui, pagano l' industria personale, e se son minori la pagano per metà. Le donne felicemente furon fatte immuni dal *testatico* e dalle once personali.

I tributi diretti e fissi si soddisfano dunque sopra i frutti di qualunque genere, eccetto de' feudi (1), de' beni fiscali, de' beni patrimoniali di ogni chierico fino a ducati 40 di rendita, de' beni de' seminarj, delle parrocchie, degli ospedali, de'padri onusti di dodici figli per li beni acquistati prima del privilegio (2). I beni ecclesiastici acquistati prima del concordato fatto nel 1741 colla corte di Roma, pagano per metà, e per intero quelli che si sono acquistati dopo quest' epoca. Come gli stabili, pagano le annue rendite de' censi e de' mutui. Pagano finalmente i denari dati a negozio e le industrie degli animali.

L'esazione del tributo diretto fu dal tribunale della Camera della Sommaria prescritta sopra il cinque per cento di rendita netta di pesi da' beni stabili e dalle annue rendite, e sopra il dieci per

(1) Sono immuni non solo i frutti de' feudi, ma gli animali che vi si tengono *ad istructionem feudi*. A queste belle disposizioni hanno contribuito le massime del foro. Sono nel fatto franche non solo le derrate che nascono ne' feudi, ma ancora quelle che vi si comprano e vi s' *incettano*. Ed ecco come si è cercato per tutte le vie di gravare il peso de'tributi sopra i poveri.

(2) E' immune la casa della propria abitazione, gli animali che si posseggono per proprio uso, un giardino, una villa come quelli che non danno frutti civili.

per cento da'capitali consagrati all'industrie, come se si avessero dovuto punire le persone industriose. Cosicchè sei carlini di rendita di terra, costituiscono un capitale di ducati dodici, ed un capitale di ducati dodici dato a negozio, forma una rendita di carlini dodici. I sei carlini di rendita di terra fanno due once, ed i carlini dodici di rendita d' industrie ne fanno quattro.

Rendiamo questo sistema più sensibile con un esempio. Supponiamo in prima che un casale, detto *Volana*, sia composto di una popolazione di 1500 persone, e che sia tassato per 200 fuochi, onde deve pagare al fisco ducati 1200: altri ducati 1000 sono i suoi pesi comunali e per le vessazioni degli agenti subalterni degli *arrendamenti*, e de' tribunali ec., cosicchè il suo carico annuale è di ducati 2200. Per esigerli, i rettori di questo comune usano il *catasto*, e fanno la seguente operazione. Calcolano tutte le teste ignobili de' capi di famiglia, e trovano essere dugento. Indi esaminano le rendite nette che tutti i cittadini ritraggono da' loro fondi allodiali, e trovano essere tremila ducati, che al 5 per 100 fanno un pieno di 10 mila once o sia di 60 mila ducati di capitale. Più appresso esaminano i loro capitali impiegati in industrie, e trovano essere 15 mila ducati, che al 10 per 100 danno un secondo pieno di 5 mila once. Finalmente fanno il novero delle industrie personali, tassando lo speziale per 16 once, il lavoratore per 14 once ec. ec., ed hanno un terzo pieno di altre 5 mila once.

Ora l' esazione di ducati 2200, di cui è carica-

ricato il casale di *Volana*, si ripartisce in questo modo.

Testatico, a carlini 10 - - - - - -	200
Once de' beni - - - - - - -	10000
Once d' industrie - - - - - -	5000
Once di persone - - - - - -	5000
Totale d' once	20000

Quali once 20 mila, ripartite a due mila ducati di peso, danno a ciascuna un carlino, e sommano ducati - - - - - - 2000

2200

Or un misero lavoratore del casale di *Volana*, che abbia due figli, uno di 18 anni, e che altro non possegga che una vigna, valutata sei ducati di rendita, 20 pecore valutate 30 ducati di capitale, e le braccia sue e de' figli valutate per 180 ducati di capitale, deve pagare

per testa - - - - - - - - - - -	1 00
per once di beni - - - - - - - - -	2 00
d' industrie - - - - - - -	1 00
personali sue - - - - - - -	1 20
del primo figlio - - - - - -	1 20
del secondo figlio - - - - - -	0 60
Totale duc.	7 00

Il medico, il notajo e tutta l'altra gente senza mestiere del casale di *Volana*, non sono tassati nè per *testatico*, nè per industrie personali. Essi non pagano che per li beni e per il denaro impiegato a nego-

zio; e come sono più destri, e sono essi che governano gli altri, non mancano di accorgimento per minorare l'estimo de' primi e per occultare il secondo. Se poi vivono d'industria personale, non pagano niente. Vedesi bene, che la classe coltivatrice, il cittadino utile, ed industrioso è il più gravato di pesi, ed è colui che li soffre quasi tutti.

Or supponiamo tre città di egual popolazione nel 1737, avendo ciascuna 3000 abitatori, per cui furon tassate per un egual numero di 500 fuochi. La posizione sia però immaginata la prima nella Puglia, la seconda nel Principato, la terza nelle montagne della Basilicata. Sebbene tutte tre avevano egual popolazione, tuttavolta non avevano eguale estensione di territorio, nè eguale fortuna ne' suoi abitanti. La prima, ricca de' suoi demanj, trovò colle proprie rendite da soddisfare al tributo di 500 fuochi, per cui in niente furono tassati i beni e le teste de' suoi cittadini. La seconda posta nel Principato, con demanj di poca rendita, tassò a grana *6* le once de' beni; delle industrie e delle persone, ed a carlini 15 il *testatico* de' suoi cittadini. La terza nella Basilicata, senza demanj e con poveri abitatori, dovette tassare a ducati quattro le teste ed a grana 18 le once de' beni, delle industrie e delle persone. Cosicchè gli abitatori della prima non pagano cos'alcuna; quelli della seconda, oltre a' carlini 15 per ogni testa, pagano il 20 per 100 o sia il quinto della rendita; quelli della terza, oltre al *testatico* di ducati 4, pagano il 40 per 100 della rendita. Questo metodo aveva due gran difetti. Il primo, che

che il fisco esigeva per ragion di popolazione, ch'era il metodo determinato da Alfonso I: il secondo, che il carico della popolazione si esigeva per un estimo, in ogni paese discordante di beni e di persone.

Questo è quello che si vide sul fatto dell'esecuzione. Veggiamo ora quello ch'è accaduto dopo un certo tempo in tutte le popolazioni del Regno. Tre altre città, una in Terra di lavoro, l'altra nel Contado di Molise, e la terza nell'Abruzzo, colla stessa popolazione di duemila abitanti, ebbero lo stesso carico di 200 fuochi. La prima, situata nel felicissimo suolo di Terra di lavoro, colla sua agricoltura, colle sue industrie e col commercio, si è da quell'epoca arricchita, ond'è cresciuta al doppio la sua popolazione. L'altra posta nel Contado di Molise, occupandosi nell'agricoltura, si è mantenuta nel medesimo numero di abitatori. La terza in fine nelle montagne di Abruzzo, per mancanza di fertilità, d'industria e di commercio, si è spopolata, non potendo i cittadini supplire senza mezzi a' tributi. Intanto queste tre città pagano le medesime imposizioni dal 1737, ma la loro fortuna è molto varia. La prima che si è arricchita, e sempre più si è popolata, paga sempre meno in proporzione dell'aumento de' fondi de' cittadini e della popolazione. La seconda paga gli stessi pesi, senza poter migliorare la sua condizione, onde bisogna, che per l'emigrazione de' suoi cittadini in luoghi più agiati, vada a spopolarsi. La terza paga nella sua povertà quei pesi, che paga la città ricca, e che ripartiti sopra un popolo meno numeroso di prima, crescono sem-

pre più ſopra gl' individui a miſura che manca la popolazione. Di qui avviene che l' individuo della città ricca non paga che l' uno per 100 della ſua rendita, ed il due per cento della ſua induſtria: l' individuo della città mediocre, paga il quindici per cento della ſua rendita ed il trenta per cento della ſua induſtria: l' individuo della città povera paga il cinquanta per cento della ſua rendita ed il cento per cento della ſua induſtria.

Perchè non ſi credano eſagerazioni le mie parole, metterò ſotto gli occhi del lettore il proſpetto di alcune popolazioni del Contado di Moliſe (1), in cui ad una occhiata ſi oſserverà la lor popolazione, il carico de' fuochi, la taſſa del *teſtatico* e la taſſa dell' once.

Po-

(1) Vedete la *Deſcrizione del Contado di Moliſe*, *tom.* 2. *pag.* 7 *a* 9. Nella deſcrizione delle provincie, ſi darà di ciaſcuna il proſpetto generale di queſto diſordine.

	Popolazione del 1780	Carico di Fuochi	Testa- tico	Tassa di once
Baranello	2776	160	1. 00	5
Bojano	3024	220	1. 50	7
Caccavone	2172	98	1. 20	6
Campo di pietra	1189	78	2. 50	8
Casacalenda	3305	166	60	3
Frosolone	3592	390	30	1
Guardia bruna	217	18	3. 80	10
Guardia regia	1664	151	proprie rend.	
Miranda	1720	88	1.	4
Montorio	1495	85	1.	05
Pietracupa	820	38	1. 40	8
Pizzuto	616	59	2	14
Providenti	603	36	1. 40	10
Riccia	3506	170	1. 80	8
Rionero	1170	50	3. 30	11
Ripabotuni	2268	148	1. 60	70
Rocca mandolfi	2160	253	1. 70	08
Salcito	1743	71	1. 60	07
S. Ang. Limosani	1474	97	pr. rendite	
S. Massimo	1037	74	1. 80	10
Sassinoro	1056	93	1. 50	06
Sepino	3338	174	1. 30	06
Torella	1040	62	1. 50	07
Toro	2050	161	pr. rendite	

Nelle provincie di Terra di Otranto e delle Calabrie si osservano casi più crudeli, di pagarsi fino a gr. 20 ad oncia, ch'è quanto dire due terzi della rendita. Quando i tributi tolgono la sussistenza a' cittadini, sono costoro costretti a fuggir via, o a vivere di delitti.

Nel Piemonte, nel 1738 si fece un censo, del quale abbiamo parlato nel primo volume della *Nuova descrizione dell' Italia*. Esso merita di esser considerato. Tutti i beni stabili furono sottoposti al tributo, e perchè il peso fosse stato veramente reale e proporzionato alle facoltà di ciascuno, ciascuna comunità in ogni anno forma la sua carta topografica del suo territorio, nella quale tutti i fondi sono specificati nella lor estensione, nella lor qualità e nella lor coltura. Si notano i passaggi che fanno i beni nelle mani de' diversi cittadini, per cui le carte fanno le veci di un buon archivio. Un simile regolamento, accoppiato al nostro *catasto*, quando di tutte le mappe particolari se ne facesse una generale, ci potrebbe far avere sotto gli occhi il numero e l'età de' cittadini, la lor condizione, i loro beni, l'estensione e valore di essi. Il governo conoscerebbe ad un occhiata le forze dello stato; la distribuzione de' pesi publici; la somma degli oziosi, de' coltivatori, de' celibi, de' maritati; la natura de' beni che ciascuno possiede; la somma delle colture e de' prodotti.

§.II.

§. II.

Nuove imposte per li reggimenti provinciali, per le torri marittime, e per la protezione del commercio.

Nel 1743 si abolirono le franchigie de' soldati e del battaglione a cavallo, e per dare al nuovo governo quella consistenza che si conveniva, si situarono i reggimenti provinciali. Pel lor mantenimento, annui ducati 206 mila 295, e gr.56 furon ripartiti alle comunità del Regno in ragione di gr. 57 a fuoco, del qual peso furono esentate quelle che avevano privilegio di non pagare gli altri pesi. L'esazione cominciò a gennajo 1748.

Vi sono nelle maremme del Regno 376 torri, per custodirle dagl' insulti de' pirati o di altri nimici. Essendo già mancati i fondi del lor mantenimento, nel 1751 i paesi marittimi, che hanno torri nel lor territorio, furon caricati di annui ducati 80 mila 352, e gr. 72. Oltre di ciò sono tenuti contribuire per la ristorazione delle torri, quando l' uopo il richiede.

Nell' anno 1751, per proteggere il nostro commercio contro le piraterie de' Barbareschi, a petizione de' negozianti napoletani, si stabilì l' *armamento marittimo* di due reali sciabecchi, pel mantenimento de' quali si mise un dazio del 2 per 100 sulle merci che si estraggono da una provincia del Regno per immetterli nell' altra. Da questa imposta va esente tutto il cratere di Napoli.

Si esigeva prima per li sei mesi estivi: oggi si esige in tutto l'anno.

Per aver un idea del nostro commercio interno, che si esercita per mare, noi daremo lo stato di questo vettigale del 1778.

Dogane di Napoli	206
Minuto di Napoli	40
Gaeta	420
Salerno	143
Aggerola	9
Majurì e Pasitano	1315
Dogane del Cilento	629
Dogane di Abruzzo citeriore	2270
Dogane di Capitanata	4215
Rocca imperiale	1235
Viesti	259
Dogane di Terra di Bari	7430
Dogane di Terra di Otranto	10758
Dogane di Calabria citeriore	2902
Dogane di Calabria ulteriore	3222
di Maratea	408
Totale duc.	35061

§. III.

Donativi.

Dopo che la scoperta dell'America aveva renduto l'oro e l'argento sempre più abbondante, e si era in proporzione accresciuto il prezzo di tutte le cose: dopo che il patrimonio reale era stato in maggior parte alienato, essendosi fatto acqui-

acquisto di un proprio sovrano, il governo non poteva sussistere senza nuovi soccorsi. Il tributo focolare di carlini 42 nel 1737 valeva meno dell'augustale del tempo di Carlo I di Angiò. La ragione n'è semplicissima. Nel 1366 l'oro e l'argento erano più rari, e le derrate andavano a prezzo più basso d'oggidì, che il denaro è divenuto più comune, ed in conseguenza ha portato l'incarimento di tutt'i generi necessarj alla vita. Trovandosi esauste tutte le sorgenti, fu necessario ricorrere a spedienti che meno si volevano. Sotto un amministrazione savia e virtuosa i dazj prendono di mira gli oggetti di lusso e di ricchezze.

1736. Un milione pel felice ingresso del nuovo Monarca. Fu ricavato dalle nuove imposte di un grano e mezzo a *peso* di calce; di gr. 50 a *cantàro* di zucchero nella dogana, le quali aggiunte alle gr. 50 imposte nel 1734 fecero carlini dieci; di grano uno e mezzo a libbra di cera; come pure dal ribasso del 4 ½ al 4 per 100 dell'imposta di gr. 37 ½ a tomolo di sale, e delle farine di Romer: dalla vendita di altra rata delle provvisioni de' delegati e de' governatori degli *arrendamenti*: dalla tassa de' feudi di ducati 21. 81 per 100 su i *rilevj*, e di gr. 58 a fuoco dalle provincie del Regno.

1738. Un milione per il matrimonio del Re, e 25 m. per le spese delle feste. Fu ricavato dalla tassa di duc. 21: 76 ½ su i *rilevj*; dalle nuove gabelle di gr. 10 imposte sopra ogni tomolo di sale, e di altri carlini dodici e mezzo a *cantàro* di zucchero, e così il zucchero, oltre i diritti ordinarj di dogana, divenne gravato di carl.22.

1741.

1741. Ducati 500 mila per la nascita della prima real principessa Maria Elisabetta, e duc. 30 m. per le feste. I baroni pagarono 50 m. ducati: le comunità regie e demaniali pagarono carlini otto, e le baronali carlini tre e mezzo a fuoco. Il resto si ricavò da una tassa sopra gli officj regj, dagli avanzi delle nuove imposte di gr. 10 a tomolo del sale, e della nuova gabella di carlini tre ad oncia, che si mise nella dogana del ripartimento di Napoli, per tre anni.

1742. Un milione per soccorso della guerra. Si abolì la riferita gabella temporanea di carlini tre ad oncia nelle dogane del ripartimento di Napoli, ed in suo luogo ne fu sostituita una perpetua di *grana* 23 ad oncia.

1744. Ducati 400 m. per soccorso della guerra. Furono imposte gr. 21 a botte di vino, ed un altro grano sopra ogni *peso* di calce.

1746. Ducati 300 mila per soccorso della guerra di Lombardia. Furon alienati gli avanzi delle *grana* 23 ad oncia nella dogana, e delle *grana* 5 e *grana* 10 a tomolo di sale.

1747. Ducati 300 mila per la grazia ottenuta dell' abolizione del S. Officio. Furon ritratti dalla riduzione e ricompre delle gabelle della *rifazione de' frutti*.

1748. Ducati 700 m. per la nascita del real primogenito D. Filippo. Furon ricavati dalla vendita delle franchigie delle gr. *6* ad oncia, che sulla immissione de' generi e sulla lor estrazione (1) nella dogana godevano i napolitani privile-

(1) Questa franchigia calcolata per sei anni dette il prodotto di annui duc. 15, 142: 42, a' quali fu dato il capitale di duc. 378, 550: 65.

legiati; ducati 100 m. da' feudi; 157, 889 da' fuochi del Regno; ed il compimento in duc. 90, 560 dagli avanzi dell' imposta di *grana* 23 ad oncia nelle dogane del ripartimento di Napoli.

Sommano tutti i donativi e le imposte straordinarie nel regno di Carlo Borbone dal 1734 fino al 1759, ch'è quanto dire nel corso di 26 anni, 5 milioni e 255 m. ducati. Si conosce sempre più la differenza tra il governo di un proprio principe, ed il governo de' principi stranieri. Questa differenza si troverà più notabile al considerare, che nel regno di Ferdinando IV, suo figlio, fino al 1784 non si sono domandati donativi.

Per li bisogni del 1764, e per perdite sofferte dalla Città sulla vendita dell' olio in Napoli, furon alienate sulla imposta de' gr. 23 due *partite*, che per ricomprarle ci vogliono 80 anni. L' Abruzzo paga per le calamità della Capitale.

Tutti i capitali de' predetti donativi facevano sopra l' imposta de' gr. 23 l' annua somma di duc. 54, 425 : 19. Fino al 1752 la città di Napoli ebbe il beneficio di duc. 140, 950, co' quali furon ricomprati varj capitali, per cui la detta annua somma di duc. 54,425 : 19 fu ridotta a duc. 48, 787 : 14. Nell' anno 1753 la corte prese in affitto questo vettigale per annui duc. 85 m., e nel 1781 l' introito è stato di

ducati		105714. 00
de'quali assegnati alla città	85 000	
pesi e spese	7 621	
		92621. 00
Restarono netti alla corte		13093

§. IV.

§. IV.

Degli arrendamenti.

Passiamo ora alle altre riforme fatte dal gran monarca Carlo Borbone nell' economìa delle nostre finanze. I re predecessori, come si è veduto, avevano alienato e distratto il patrimonio reale, e contro a tutti i principj del dritto publico, l'avevano ceduto in piena proprietà a' particolari. Il nuovo re, usando un metodo diverso, si applicò a rivendicare i corpi della corona. La prima cosa che fece fu di offrire la restituzione de' suoi capitali a ciascun creditore assegnatario di *funzioni fiscali* al 7 per 100, o di contentarsi ridurre questa annualità al 4 per 100. Questa riduzione dette il beneficio di circa 200 mila ducati: altri 50 mila si acquistarono coll' estinzione de' vitalizj a varie persone.

Il ramo più cospicuo del patrimonio reale era il sale, che si possedeva come roba propria de' particolari. Nel 1753 nel tribunale della Camera della Sommaria si agitò la controversia, se al sovrano era permesso ricomprare i corpi alienati dal patrimonio pubblico, non ostante la *dazione in solutum* fatta nel 1649. La causa era di gran conseguenza, perchè una decisione favorevole agli *arrendatori* rendeva la nazione vittima de' suoi particolari cittadini. Niuna riforma si avrebbe potuto più tentare nel laberinto delle nostre finanze: di nuovi dazj conveniva gravare il popolo per sostenere i publici pesi. Fra i ministri eletti ad esaminare e decidere tale cau-

causa vi fu il consigliere *Ferdinando di Ambrosio.* Si portò egli nel tribunale con un *crocifisso* sotto la toga, e prima di profferire il suo suffragio a pro de' *consegnatarj*, prese quello in mano, lo mostrò a' suoi colleghi e li esortò a considerare che si doveva morire, e che il *crocifisso* valeva più della toga. Da quali teste dipende tante volte il destino de' popoli!

Felicemente dal maggior numero fu deciso quello che ogni persona di buon senso comprendeva alla prima, cioè, che al Re competeva il dritto di ricomprare il patrimonio publico (1). Furono quindi ricomprati molti *arrendamenti* de' sali del Regno dalle mani de' particolari, assegnandosi loro le annualità del 4 per 100 de' capitali somministrati alla corte. A questa operazione si aggiunse il beneficio di accrescersi dal re la misura da 33 rotoli a 48 per tomo.

(1) Se io avessi dovuto difendere la causa del Fisco, cioè la causa publica, avrei detto a' consiglieri della contraria sentenza. La *dazione in solutum* degli *arrendamenti* si fece nel 1649, in tempi di calamità e di miserie. Coll' acquisto fatto di un proprio sovrano, il nuovo governo si è tutto occupato ad aumentare la popolazione, il commercio, l' agricoltura, le arti. Somme immense si sono spese per la costruzione delle strade, per la marina, per varj collegj ed ospedali. Tutte queste operazioni debbono necessariamente produrre un aumento di consumo e di circolazione, e per conseguenza d'introito nelle casse di tutti gli *arrendamenti*. Quale giustizia vi potrebbe dettare, che il principe o non debba prendersi questa cura, o che il frutto di essa debba tutto colare nelle borse di privati cittadini? Intanto ci abbiamo molte migliaja di esseri che si chiamano cittadini, i quali ancora affermano che la causa fu decisa con ingiustizia; tanto è raro aver virtù e buoni principj.

tomolo, veggendosi che il genere era troppo gravato (1). Si ricomprarono le dogane di Puglia, il peso e mezzo peso del Regno, la Zecca de' pesi e misure, varj *arrendamenti* di seta, quello de' *cenzali* e delle carte da giuoco ec. Così la corte venne ad acquistare quasi altrettanta rendita, quanta ne paga oggi a' consegnatarj. Ai lunghi mali morali non convengono rimedj troppo attivi. Noi abbiamo veduto, che una lunga serie di calamità ha successivamente formato il sistema delle nostre finanze. Era impossibile che il Regno avesse potuto, senza esporsi a gravi inconvenienti, col favor di un sistema più filosofico che politico, rinunziare di fatto alla sua attuale economìa. Egli è da ammirarsi la condotta savia del governo. Per mezzo del tribunale della *Soprantendenza* molti altri corpi, sotto titoli di affitti il Re richiamò alla sua amministrazione. Tali furon la dogana di Napoli e di Calabria, gli *arrendamenti* de' ferri, alcuni *arrendamenti* della seta e del sale non ricomprati. Questo era il primo passo che si poteva tentare per perfezionare il sistema economico del nostro paese, e gli uomini illuminati avrebbero dovuto rendere giustizia al genio del marchese di Gregorio (2). Finchè i diversi vettigali del Re-

(1) Pramm. 71 *de vectigalibus*.

(2) Questo ministro divenne odioso nel nostro paese per una di quelle cause fatali, che hanno deciso della riputazione di tante persone. Nell' *Elogio* che abbiamo dato di MACHIAVELLI nel 1779 si è ragionato de' capricci della fortuna su tale soggetto. Il marchese di Gregorio co' suoi piani divenne esecrabile a' ricchi possessori di *arrendamenti*, che lo riguardavano

Regno non saranno tutti nell' amministrazione del Fisco, è impossibile che lo stato possa acquistare quell' accrescimento di forze e di ricchezze, al quale è stato dalla natura chiamato; è impossibile ancora che si possano nelle nostre finanze tentare le minime riforme.

§. V.

Giunta delle ricompre.

Noi abbiamo veduto, che l' oggetto del governo viceregnale fu trovar pronti espedienti per cavar denaro. Si creavano e si vendevano le rendite: i mezzi erano pronti, ma funesti. Il nuovo Monarca, usando principj diversi, circa lo stesso anno 1751 si applicò a ricomprare il patrimonio pubblico, per così togliere la necessità di gravare i popoli di nuove imposte. A tale effetto eresse la *Giunta* detta delle *ricompre*, cui per fondo di tale opera furono assegnati i frutti di alcuni fondi fiscali.

Non ci sembra necessario qui mostrare di quanto accrescimento di rendita publica è stata tal economìa; ma solo voglio considerare, che se dall' *Azienda di educazione* e dal *Monte frumentario* si fossero assegnati non più che 100 mila ducati annui ad estinguere il debito publico, sem-

vano come un oppressore della patria. Il popolo, ch' è sempre popolo, faceva eco a tali voci, senza riflettere che il marchese di Gregorio, perchè fosse divenuto il modello de' ministri agli occhi de' ricchi, conveniva gravarlo di un nuovo milione che bisognava per sostenere il peso del governo.

ſempre moltiplicando ſul capitale il prodotto delle annualità: conſiderandoſi queste al 4 per 100, al termine di 50 anni, il capitale degli annui duc. 100 mila diverrebbe di duc. 710 mila.

Non ſi manca di dire da molti, che queste operazioni ſono perniciose, perchè ridurrebbero alla mendicità molte famiglie nobili. Quando ciò accadeſſe, ſi moltiplicherebbero le famiglie induſtrioſe, con maggior profitto della nazione. Gli acquisti che i particolari hanno fatto de' fondi fiſcali ſono riuſciti doppiamente funesti alla ricchezza nazionale. Le perſone le più agiate e le più intelligenti, ſi tengono lontane dalle arti e dal commercio, da che hanno potuto ottenere una rendita ſicura benchè picciola. Si potrebbe vedere, che le ricompre del fiſco ſarebbero ancora proprie a deſtare dalla loro inerzia le nobili famiglie del noſtro paeſe.

CA-

CAPITOLO XII.

Riforme fatte sulle finanze nel regno di Ferdinando IV.

DA quanto si è veduto difficilissima è da riputare la riforma nelle nostre finanze. Quando dico esser *difficilissima*, non dico però esser impossibile, perchè i nostri *progettisti* non mi abbiano a biasimare, in vedere le mie idee così dissimili dalle loro. In fatti le grandi operazioni cominciate nel regno di Carlo Borbone, accoppiate a' lumi del secolo ed al genio del nuovo Monarca, non lasciano di occuparne seriamente i magistrati.

§. I.

Contribuzioni per la costruzione delle diverse strade del Regno.

La prima opera gloriosa del nostro Re è stata forse la costruzione delle strade del Regno. Non vi è bisogno di dimostrare, che le cattive strade rendono tarda, difficile e dispendiosa la circolazione de' generi. Una provincia non acquisterà mai un grado di popolazione e di ricchezza proporzionata al suo suolo, se non quando renderà pratticabili e sicure tutte le sue strade, in tutti i mesi dell'anno. Oggidì non si è fatto che la metà dell' opera,

perchè non si è potuto provvedere che alle strade generali del Regno.

Per formare un fondo per la costruzione e mantenimento di queste strade principali del Regno, si è riceduto dall' antico sistema, di esentare in tutto o in gran parte i feudi e gli ecclesiastici. Sono state tassate le comunità in due carlini a fuoco; i baroni nel 10 per 100 sopra i *rilevj*; gli ecclesiastici nel 10 per 100 delle loro rendite, nette di pesi; condizione, per cui tutto giorno va il loro carico minorando. Sono esclusi da tale tassa gli ecclesiastici che hanno di rendita meno di ducati 10, le parrocchie, gli ospedali, i luoghi pii consagrati ad opere pubbliche, i monti frumentarj istituiti al soccorso de' poveri, i patrimonj de' preti, i seminarj e collegj, i monasteri di monache che hanno il peso di educare le fanciulle orfane o povere. Ecco il carico che si era quindi formato sopra tutte le provincie.

I. *Terra di lavoro*		
Comunità	9522. 80	
Baroni	10514. 74	
Chiese	47451. 70	
		67489. 24
II. *Principato citeriore*		
Comunità	6224. 68	
Baroni	2794. 46	
Chiese	16441. 60	
		25460. 74
III. *Principato ulteriore*		
Comunità	4115. 20	
Baroni	4316. 95	
Chiese	12844. 16	
		21276. 31
		46747. 05

	Riporto	46747. 05
IV. *Contado di Molise*		
Comunità	2525. 40	
Baroni	1520. 73	
Chiese	4166. 86	
	———	8212. 99
V. *Abruzzo ulteriore*		
Comunità	6652. 66	
Baroni	1794. 84	
Chiese	11126. 19	
	———	19573. 69
VI. *Abruzzo citeriore*		
Comunità	4223. 66	
Baroni	2032. 64	
Chiese	7927. 81	
	———	14184. 11
VII. *Capitanata*		
Comunità	3635 48	
Baroni	3145. 43	
Chiese	11264. 67	
	———	18045. 58
VIII. *Terra di Bari*		
Comunità	7481. 06	
Baroni	2380. 25	
Chiese	24782. 18	
	———	34643. 49
IX. *Terra d'Otranto*		
Comunità	7341. 46	
Baroni	5516. 11	
Chiese	11173. 14	
	———	24030. 71
X. *Basilicata*		
Comunità	5597. 73	
Baroni	5262. 98	
Chiese	12509. 13	
	———	23369. 84
		188807. 46

		Riporto	46747. 05
XI. *Calabria citeriore*			
	Comunità	6176	
	Baroni	5246. 01	
	Chiese	10214. 47	21636. 48
XII. *Calabria ulteriore*			
	Comunità	9191. 40	
	Baroni	5533. 06	
	Chiese	15756. 03	30480. 49
		Totale duc.	240924. 43

§. II.

Abolizione del minuto e degli arrendamenti del tabacco, della manna e dell' acquavite.

I. Minuto.

Fin dalla regina Giovanna I noi avevamo la gabella de' *minuti* in Napoli, e consisteva sul valore che avevano i primi generi colla manifattura acquistato. Verisimilmente questo vettigale fu introdotto da Carlo I di Angiò. Così in vece di favorirsi e proteggersi le arti, si gravarono di pesi, ed in conseguenza questo vettigale era di non leggiero pregiudizio all' industria de' cittadini. Appena tale idea fu proposta al Re, che a 13 agosto 1778 l' odioso vettigale fu abolito (1). Si vogliono riformare i dazj rovinosi allo stato, ma

(1) Coll' abolizione del *minuto* si è perduta la notizia delle manifatture che si estraggono dal Regno. A tale inconveniente non era difficile provvedere.

ma si vogliono nello stesso tempo conservare le rendite del Re, perchè altrimenti il governo non potrebbe sussistere. In questo deve farsi conoscere un ministro delle finanze. Per ristorare dunque l'erario pubblico della perdita che faceva coll' abolizione della gabella de' *minuti*, si situò nella dogana un esazione detta *collaggio*, di gr. 10 da' piccioli volumi, e di gr. 20 da' grandi. Similmente si aggiunsero due grana e mezzo sopra ogni libbra di seta, e di qualche altra cosa è stata accresciuta la stima di molte mercanzie di entrata.

II. *Arrendamento del tabacco, e dazj surrogati in luogo suo.*

L'operazione più grande che siasi mai fatta dal Re nelle finanze del Regno, è stata senza dubbio l'abolizione della ragion proibitiva del tabacco. Fu questa gabella la prima volta introdotta tra di noi nel 1627, e poco dopo, per difetto di fortuna, fu dismessa. Fu nuovamente rimessa nel 1646, e l'anno dopo fu abolita per la seconda volta (1). Nel 1650 fu poi fissata dal vicerè conte di Villamediana (2). Il metodo che si tenne fu di darla in appalto. Allora dette di lucro 80 mila ducati (3): nel 1703 l'appalto fu di 230 mila ducati (4): negli anni seguenti, fat-

(1) Pramm. 9 *de vectigal.*

(2) Pramm. 24 *de vectigal.*

(3) Pramm. sotto il titolo *edictum tabaccarium*. Vedete la situazione del 1669 pag. 110 di questo volume. GIANNONE *lib. XXXIX cap. 2*.

(4) *Memoria mandata a Luigi XIV dal dottor* GRISONE.

fattosi più generale questo pessimo uso del tabacco, la rendita gradatamente si accrebbe con varia fortuna, finchè nel 1774 giunse a 517,728 : 38 mila ducati. I popoli ne pagavano altri 300 mila per le spese dell' appalto e per li beneficj degli *arrendatori*. Erano essi in gran parte fondati sulla schiavitù de' cittadini. Gli appaltatori avevano il dritto di redimere per via di composizione le pene de' controbandi, ch' eran la relegazione per li nobili e la galea per gl' ignobili. Si riusciva sempre nell' appalto, perchè quando i controbandi non accadevano, si facevano accadere, con prendersi in mira i più facoltosi. Tali usi delle nazioni di Europa, non sembrano molto proprj a formare lo spirito ed il cuore de' popoli.

Questa ragion proibitiva più di tutte le altre teneva dunque in sommo travaglio il Regno, e deprimeva lo spirito nazionale. Il Re, per lo bene publico volle che fosse abolita per sempre, e per ricambiare il regio erario della perdita che per ciò risentiva, sopra l' immissione del medesimo tabacco fu situato il vettigale di ducati 6. 18 a *cantàro* (1). Di più si gravarono tutti i fuochi del Regno di carlini 5., e si accrebbe di grani 48 il *tomolo* del sale. Quindi oggi il peso fiscale di ogni fuoco è poco meno di 6. 30; ed il prezzo del tomolo del sale è di 3. 03, oltre mezzo grano per il dritto della misura.

Pel

(1) Così il tabacco, detto *siviglia*, che ha una valuta di mille ducati il *cantàro*, ed il tabacco detto *levante* che ne ha una di duc. quattro, pagano la medesima gabella.

Pel tabacco pagano i carlini cinque a fuoco le isole ed alcune terre che non erano numerate (1), per cui sembra non improprio dare quì il seguente stato de' fuochi per tale vettigale.

Terra di lavoro	57509
Principato citeriore	33667 $\frac{1}{4}$
Principato ulteriore	22288 $\frac{3}{4}$
Contado di Molise	12627
Abruzzo ulteriore	33353
Abruzzo citeriore	21820 $\frac{3}{6}$
Capitanata	18457 $\frac{5}{12}$
Terra di Bari	37405 $\frac{3}{6}$
Terra di Otranto	37417 $\frac{2}{6}$
Basilicata	27976 $\frac{5}{12}$
Calabria citeriore	31084
Calabria ulteriore	46104
Totale	379710 $\frac{2}{6}$

In Napoli dove non ha luogo il peso focolare, oltre all' accrescimento della gabella sul sale, nella dogana si situarono altre tasse. La carta già pagava alcuni dritti doganali, quando dalle provincie e da' paesi esteri s' introduceva in Napoli: ora si aggiunse il dazio del 55 per 100 sul suo intrinseco valore. Ma ciò più degl' altri

(1) I fuochi che non erano numerati per li *fiscali* e che oggi pagano pel *tabacco*, sono in Terra di lavoro, ne' due Principati e nell' Abruzzo ulteriore.

altri dazj ha fatto vedere, che i dritti moderati rendono più degli eccessivi. Questa merce divenuta cara per tale imposta, rese il controbando di gran profitto, cosicchè non si traeva da questo genere quello che si ricavava una volta, e si perdè in luogo di guadagnare.

Carlo V, per favorire in Napoli gli strumenti delle cognizioni, rese immune da ogni vettigale tutto quello che poteva servire all'uso della stampa de' libri, e sopra tutto la carta. Questo favore accordato alle lettere era ragionevole. Non vi è beneficio maggiore che far si possa alla società, quanto di aumentare la libertà del commercio de' buoni libri; e siccome questi oggetti non sono di necessità, nè di moda, il numero de' lettori si rende minore in proporzione dell'altezza del prezzo. Per l'edizioni ordinarie e di bassa condizione s'impiega la carta senza colla, che volgarmente chiamasi *da stampa*. Narra Giannone (1), che i publicani pretesero restringere la franchigia a questa sola, il che fece decadere il commercio della stampa in Napoli con gran profitto de' Veneziani, che avevano una contraria economìa. Si sosteneva miseramente colla carta non collata, sulla quale si esigeva ancora un dazio del 10 per 100. Col nuovo dazio del 55 per 100, questo ramo del nostro commercio fu quasi distrutto, e per ravvivarlo è stato forza sopprimere nel 1786 la nuova imposta.

Si pose ancora un dazio sopra i libri stranieri

(1) *Storia del Regno di Napoli, lib. XXVII. cap. 4.*

ri di duc. 7. 60 a *cantàro*, il che ricadeva a circa il 10 per 100. Ecco quale è ſtato il prodotto di queſta gabella

Anni	
1780	duc. 2305. 41
1781	duc. 1775. 66
1782	duc. 1865. 74
1783	duc. 2147. 57
1784	duc. 2102. 07

E' da credere, che la gabella ha fatto minorare le immiſſioni ordinarie nel primo anno, come negli anni ſucceſſivi. Si potrebbe perciò fiſſare il prodotto a duc. 2500 in ogni anno, e ciò potrebbe moſtrare ch' eſcono da Napoli intorno a 25 mila ducati all' anno per libri ſtranieri.

I più rigidi finanzieri ſono stati di avviſo, che tutte le mercanzie che paſſano per la dogana, deggiono pagare qualche coſa allo stato, ad eccezione de' libri (1). Sono nel vero i libri gli strumenti del ſapere, che ſi vogliono promuovere e ſempre più dilatare. Appena la giustizia del Monarca fu illuminata su tale articolo, anche questo dazio fu ſoppreſſo nel 1786.

E' rimaſto dunque in Napoli il nuovo dazio ſopra ogni genere di carta, ad eccezione di quella che vi ſi conſuma per uſo di ſtampa. Gli altri dazj ſituati in Napoli per il tabacco ſono: ſopra la *polvere di cipro*, ſe è di Regno grana 2 a *rotolo*, ſe è ſtraniera gr. 4; ſopra l' *amido* gr.

4 a

(1) Vedere *Dictionaire diplomatique*, articolo *Finance*.

4 a *rotolo*; sopra ogni *carro* di vino carlini 10, o sia carlini 5 a botte; sopra ogni *peso* di calce gr. 4.

III. *Arrendamento della manna.*

Nel 1562 si mise il dazio sulla manna (1). Per l'estrazione fuori Regno nel 1578 si situarono gr. 10 a libbra, e fu dato per tre anni in affitto colla pensione di ducati 350. Colla situazione del 1649, questo *arrendamento* fu dato a' consegnatarj senza dazione *in solutum*, e nel 1667 fu dal fisco ricomprato per 17 m. ducati. Nel 1669 fu dichiarato di dritto proibitivo (2), onde a niuno fu concesso intaccare olmi, nè frassini, nè raccoglier manna, nè venderla senza licenza in iscritto (3). Rendeva all' anno

---

(1) Pramm. 1. *de manna colligenda*.

(2) Pramm. 2. *eodem*.

(3) Ecco lo stato di questo *arrendamento* nel 1778.

Agli speziali si vendeva la manna a carlini 10 il *rotolo*, e quella che dicesi *a cannuolo* il doppio.

Introito. Dritti di licenze nella Basilicata, colle vendite agli speziali 200

Dritti di licenze in Terra di Bari	58	
in Terra di Otranto .	256	
in Calabria ulteriore .	240.	58
in Terra di lavoro .	78	
in Napoli e Casali .	980	
Vendita a' Francesi per appalto, *cantàra* 274. 65 $\frac{3}{4}$ ordinaria a 36. 20, e *cantàra* 2. 97 $\frac{1}{2}$ *a cannuolo* a duc. 72. 40.		10157. 92
Vendita a Malta *cantara* 86 *a cannuolo* a duc. 97		636. 74
		12607. 24

anno questo *arrendamento* circa duc. quattro mila. Per sì picciolo oggetto si teneva oppresso un ramo d'industria che la natura aveva denegato all' altre provincie di Europa. Il Re dunque in luglio 1785 abolì l'odioso *arrendamento*, ed in suo luogo fu imposto un *grano* ad oncia sopra le mercanzie che s' introducono e si estraggono da tutte le dogane del Regno, esclusi i commestibili nel dipartimento di Napoli.

IV. *Arrendamento dell' acquavite.*

Questo dritto proibitivo fu messo nel 1679, così per gli usi ordinarj della vita che per li rimedj medicinali (1). Dava allora di rendita intorno a ducati 12 m. all' anno. Nel 1680 furono venduti duc. 2400 al principe di Gallicano, al 6 per 100 per il capitale di duc. 40 m., ed altri duc. 8981. 58 furono venduti nel 1684 al 7 per 100, per il capitale di duc. 128, 421. Il principale consegnatario divenne perciò il patri-

		Riporto	12607. 24
Esito. A' creditori di giustizia pel capitale di duc. 30 m.	1200		
Per compra della manna a duc. 52 il *cantaro a cannuolo* e l' ordinaria dove a duc. 22 e dove a duc. 26	6317. 13		
Spese della raccolta della manna	418. 46		
Provvisioni	1601. 40		
Spese diverse	221. 33		
			10258. 32
		Netti duc.	2348. 92

(1) Pram. 45 *de vectigalibus*.

patrimonio del principe di Gallicano. Pretendeva l'amministrazione dell'*arrendamento*, e fu ritenuta presso gli altri consegnatarj, con assegnare al detto patrimonio l'annualità del 5 per 100, precipue e perpetue, anche in caso di qualunque diminuzione della rendita. Questa diminuzione avvenne, ed ecco come. Gl' Inglesi caricavano prima più centinaja di botti di acquavite, e ne pagavano il prezzo di ducati 88 per botte *a prova d' olio*, per mezzo della quale, quando l'acquavite è perfetta, l'olio cade giù nel fondo. Gli appaltatori, sempre industriosi e speculativi ne' loro affari, trovarono il mezzo da far seguire lo stesso effetto anche nell' acquavite di cattiva condizione, e gl' Inglesi non vennero più a caricarne. Deteriorato così l' *arrendamento*, non trovò più appaltatori, e nel 1696 fu dato *in solutum* a' creditori della corte.

Nel passato governo alemanno, cioè nel 1718, il fisco ne dimandò la ricompra; ma poi co' consegnatarj venne ad una transazione di 20 m. ducati, e rimise loro tale dritto.

Pagava l' *arrendamento* ducati 530 all' anno al *fondo della separazione* per il divieto di non vendersi acquavite in controbando ne' castelli e per venderci la sua. Per ogni botte di acquavite che s' immetteva in Napoli, pagava alla dogana ducati 3 a botte.

L' acquavite di questo *arrendamento* si cavava per lo più da' vini cattivi. Quando un cittadino la traeva con licenza dell' *arrendatore*, doveva venderla a lui a grani otto e mezzo la libbra, e l' *arrendamento* la rivendeva a grani ventuno. Era sempre partito migliore gittar via il catti-

ve

vo vino, che trarne a tal condizione acquavite.

Per gli speziali, con parere de'medici, fu creduto necessario che cavassero l'acquavite dal buon vino, e fu loro permesso trarla fino ad un *barile* A dì primo agosto 1786 fu distrutto tal *arrendamento* (1), e per rendersi indenni i creditori *consegnatarj*, s' imposero i seguenti vettigali.

Sopra le pelli straniere un grano a pelle.

Sopra i cuoi stranieri gr. 2 $\frac{1}{4}$ a cuojo.

Sopra i salumi gr. 10 a *cantàro*, e quando sono a *botte*, grana 5 a *barile*.

Sopra il vino straniero, escluso quello di Sicilia, gr. 2 a *carafa*.

Sopra il genere dell' acquavite, quando si estrae fuori Regno con bastimenti stranieri un ducato a *botte*. Non si paga niente, quando si estrae sopra bastimenti nazionali.

Que-

(1) Ecco lo stato degli appalti in cui si trovava questo *arrendamento* nel 1786.

Napoli Casali e Terra di lavoro,	8252
Principato citeriore,	241
Principato ulteriore,	504
Contado di Molise,	100
Provincia dell' Aquila,	82
Provincie di Teramo e Chieti,	342
Capitanata,	380
Terra di Bari e Basilicata,	1000
Terra di Otranto,	1800
Calabria citeriore,	472
Calabria ulteriore,	500
Totale duc.	13673

Quest' ultimo appalto della Calabria ulteriore, era prima del teremoto, e per tal accidente erasi ridotto a duc. 180.

Questi regolamenti ci debbon essere tanto più cari, in quanto che ci rammentano le virtù del Re. Sarebbe non meno utile allo stato che onorevole all' umanità il restituire a' cittadini la facoltà di trarre tutto il partito possibile dalle proprie industrie, con abolire gli altri *arrendamenti* di questo genere. Essi sono stata l' opera di alcuni uomini senza virtù e senza principj. Oggi i progressi delle scienze economiche e le virtù del Principe, dovrebbero far servir di base alla legislazione delle imposizioni, che tutte quelle che si oppongono alla libertà delle arti e del commercio, debbono essere distrutte ed abolite.

CA-

CAPITOLO XIII.

Stato attuale delle contribuzioni dirette di tutto il Regno.

§. I.

Carico di ciascuna provincia.

QUesto è lo ſtato de' tributi diretti in tutte le provincie, ed i pagamenti ſi fanno in ragione de' fuochi, per li quali ſono caricate.

I. *Terra di lavoro.*

Paga per peſo ordinario, ſituato nel 1648,	4.	20
per le grana 6 al meſe		72
per li *cavalli* 28, per meſi ſei		14
per li reggimenti provinciali		57
pel tabacco		50
per la coſtruzione e mantenim. delle ſtrade		20
per lo tribunale di Campagna (1)		24 $\frac{1}{2}$
Totale di ogni fuoco, duc.	6.	57 $\frac{1}{2}$

II.

(1) Non ſolo i comuni di Terra di lavoro, ma alcuni ancora del Principato citeriore ſono obbligati mantenere le carceri e le ſquadre del tribunale di Campagna in annui duc. 14 mila 286. 24, alla ragione di duc. 1190: 52 al meſe. Quali ſiano queſte popolazioni, ſarà moſtrato nella deſcrizione del Principato citeriore.

II. *Principato citeriore*

Paga per peſo ordinario, ſituato nel 1648,	4.	20
per le grana 6 al meſe		72
per *cavalli* 9 al meſe, in tutto l'anno		09
per li reggimenti provinciali		57
pel tabacco		50
per le ſtrade		20
Totale	6.	28

III. *Principato ulteriore*

Paga per peſo ordinario, come ſopra,	4.	20
per le grana 6 al meſe		72
per li *cavalli* gr. 10 $\frac{1}{6}$		10 $\frac{1}{6}$
per li reggimenti provinciali		57
pel tabacco		50
per le ſtrade		20
Totale	6.	29 $\frac{1}{6}$

IV. *Contado di Moliſe*

Paga per carico ordinario, come ſopra,	4.	20
per le gr. 6 al meſe		72
per *cavalli* 20 $\frac{1}{2}$ per ſei meſi		10 $\frac{1}{4}$
per li reggimenti provinciali		57
pel tabacco		50
per le ſtrade		20
Totale	6.	29 $\frac{1}{4}$

V. *Abruzzo ulteriore*

Paga per carico ordinario, come ſopra,	4.	26
per le gr. 6 al meſe		57
per li *cavalli* 6 al meſe,		06
per li reggimenti provinciali		57
pel tabacco		50
per le ſtrade		20
Totale	6.	25

IV.

VI. *Abruzzo citeriore*

Paga per carico ordinario come sopra,	4. 20
per le gr. *6* al mese	72
per li *cavalli* gr. 12 all' anno	12
per li reggimenti provinciali	57
pel tabacco	50
per le strade	20
Totale duc.	*6.* 31

VII. *Capitanata*

Paga per carico ordinario	4. 20
per gr. *6* al mese	72
per li *cavalli* gr. 10 $\frac{1}{6}$ all' anno	10 $\frac{1}{6}$
per li reggimenti provinciali	57
pel tabacco	50
per le strade	20
Totale duc.	*6.* 29 $\frac{1}{6}$

VIII. *Terra di Bari*

Paga per carico ordinario	4. 20
per le gr. *6* al mese	72
per li reggimenti provinciali	57
pel tabacco	50
per le strade	20
Totale duc.	*6.* 19

IX. *Terra di Otranto*

Paga per carico ordinario	4. 20
per le gr. *6* al mese	72
per li reggimenti provinciali	57
pel tabacco	50
per le strade	20
Totale duc.	*6.* 19

X. *Basilicata*.

Paga per carico ordinario	4. 20
per le gr. 6 al mese	72
per li reggimenti provinciali	57
pel tabacco	50
per le strade	20
Totale duc.	6. 19

XI. *Calabria citeriore*.

Paga per il carico ordinario	4. 20
per le gr. 6 al mese	72
per li reggimenti provinciali	57
pel tabacco	50
per le strade	20
Totale duc.	6. 19

XII. *Calabria ulteriore*.

Paga per carico ordinario	4. 20
per le gr. 6 al mese	72
per li reggimenti provinciali	57
pel tabacco	50
per le strade	20
Totale	6. 19

Per queste prestazioni fiscali, ogni provincia ha il suo tesoriere, ch'è un officio vendibile. I sindaci delle comunità esigono e portano l'esatto al tesoriere. Le comunità pagano del primo carico di duc. 4:20 a fuoco, un terzo a dì 20 settembre, e quattro volte gr. 70, ne' giorni 20 novembre, 20 gennajo, 20 marzo e 20 maggio. Le gr. 57 per gli reggimenti provinciali si pagano per terzo, cioè gr. 19 per volta a dì 20 maggio, settembre e gennajo. Per terzo pagansi ancora i *fiscali* alienati, e così si continuano a pagare quelli che

che sono stati dal fisco ricomprati. Le gr. 6 ed i *cavalli* che si debbono a mese, si esigono da' tesorieri in cinque volte, cioè ne' mesi in cui cadono i pagamenti del primo carico. Per terzo pagasi pure il tabacco e la costruzione delle strade. Possiamo qui avvertire che la prestazion feudale, sotto l'improprio nome di *adoa*, si paga ancora per terzo.

Le moltissime popolazioni che sono poste sotto di un cielo poco felice, e che non hanno rendite, non possono pagare in effetto i loro pesi che nel solo tempo del ricolto, cioè in agosto ed in settembre. Per conciliare la loro impotenza coll'epoche fiscali, hanno bisogno che un altro anticipi loro il denaro o si obblighi di pagar al tesoriere della provincia ne' tempi prefissi, e per tale prestazione si paga un interesse dell' 8 e del 10 per 100. Queste popolazioni in agosto danno in appalto l'esazione sopra le *once* de' beni e delle persone ad una ragione maggiore, cosicchè si vede bene, che le comunità in proporzione che sono più povere, sono più gravate.

Queste non sono le sole gravezze de' comuni del Regno. Altre ne soffrono per pesi comunitativi, che sono molto ragionevoli; per debiti contratti bene o male (1). Nel 1628 nel governo del duca di Alba, fu incaricato il reggente di Tappia di formare lo stato delle rendite e de' pesi di tutte le comunità del Regno. Fu allora fissato quello che ciascuna di esse doveva spendere

(1) Sarebbe stata opera molto utile fare il calcolo de' debiti istrumentarj di tutte le comunità del Regno.

dere per avvocati, per medici, per oriuolo, per fontane, ec. ec. ec.. Quando accade ad una comunità, posta in fondo della Calabria, di Terra di Otranto o di Abruzzo, di spendere per un bisogno straordinario, deve ottenere il permesso dal tribunale della Sommaria posto in Napoli. Il ministro commissario, lontano 300 miglia, nega, accorda e permette come gli piace, e questi permessi si debbono pagare, poichè niuna cosa si fa senza denaro nel nostro mondo.

Si è abbastanza fatto conoscere il sistema politico che i vicerè hanno dato al nostro Regno. Tutte le operazioni, buone o cattive de' tribunali della capitale, si eseguono per mezzo di agenti subalterni, i quali in tutte le occasioni mettono a contribuzione i comuni del Regno. Quindi le comunità che sono tassate per 500 ducati di pesi fiscali, deggiono pagare quasi altrettanto per vessazioni, sempre aborrite dalle leggi e sempre praticate.

Egli sembra indispensabile, che in una costituzione sì fatta, molti disordini debbano ancora accadere nel governo de' rettori de' comuni. Ma io sarò sempre fermo ne' miei principj, cioè, che i regolamenti generali debbano esser l'opera della sapienza legislatrice del Sovrano, e che tutto il resto debba rimettersi all' amministrazione municipale.

§. II.

§. II.

Carico generale de' tributi diretti delle provincie (1).

I. *Terra di Lavoro o sia Campagna*

E' oggi caricata di 51999 fuochi.
Paga per li 4. 20 a fuoco (2). . . . 177845. 04

---

(1) Io ho durato una fatica poco credibile in formare questo stato, che pure non è esattissimo, a cagione delle franchigie e de' privilegi, di cui godono molti comuni del Regno. Nella Camera della Sommaria, non vi è l'uso di formare i bilanci generali, per cui s'ignora lo stato di ogni provincia, così di tutti i suoi pesi in particolare che delle porzioni alienate. Ciascuno di questi oggetti, nel bisogno, ricerca moltissimo studio per venirne in chiaro. Noi molto tardi ci siamo avveduti di cotal economia, ed abbiamo contato su gli ordini del Re, che non han potuto eseguirsi. Pel nostro bisogno presente, ci siamo contentati di formare il calcolo de' duc. 4. 20 a fuoco, avendo riguardo alla situazione impressa del 1669, per così comprendere i fuochi che pagano meno per privilegio e per convenzione: per le altre antiche imposte, tanto non si è potuto fare, ma la differenza sarà sempre picciola, e da non curarsi nel presente calcolo. Per la prestazione de' feudi, siamo stati obbligati attenerci allo stato del 1754, che si è trovato fatto in quell'anno negli archivj del patrimonio reale: gli ufiziali ci hanno fatto vedere ch'essi ignorano lo stato attuale, e che non potevano formarlo senza un travaglio immenso di molti mesi. Tutto è oscuro ed incerto, quando si tratta di sapere la sorte pubblica. Uno stato esatto di queste cose, noi cercheremo darlo, se ci sarà possibile, di ciascuna provincia nella loro descrizione particolare.

(2) Per aver un idea delle franchigie di questa provincia, si

 può

	Riporto	177845. 04
de'quali sono assegnati a'credit.	154558. 80	
restano alla cassa militare	23286. 24	
	177845. 04	

per le gr. 6 a fuoco . . .	37439. 28
per li cav. 28 a fuoco	6667. 78
per le gr. 57 a fuoco . . .	29639. 43
pel tabacco	28754. 50
per le strade (1)	9522. 80
per le torri marittime (2) . .	378
pel tribunale di Campagna . .	12479. 76
	302726. 59

I feudi pagano in rata di adoa	24733. 64	
sono assegnati duc. 17771. 13		
Di più pagano per le strade	10514. 74	
		35248. 38

Più de' feudi pagano i comuni, duc. 267478. 21

II.

può notare, che nel 1669 fu caricata in fuochi 56990, i quali a duc. 4. 20 dovevano dare di prodotto duc. 239400, e non dettero che duc. 198849, cosicchè le franchigie sommano ducati 40550.

(1) Di questa imposta, come di quella pel tabacco, niuna comunità gode privilegio. Si deve avvertire, che il numero de' fuochi per le strade, non è sempre quello ch'è per li *fiscali*.

(2) Per l' ordinario si paga duc. 10 a torre per munizione, e duc. 3. 50 al mese per le sentinelle, che sono state dismesse.

II. *Principato citeriore*

Va oggi taſſato in fuochi 31434 $\frac{11}{12}$

Paga per li 4. 20. a fuoco		126881. 80
de' quali ſono aſſegnati a' cred.	74893. 17	
reſtano alla caſſa militare	51988. 63	
	126881. 80	

per le gr. 6 al meſe a fuoco . .	22632. 48
per li cavalli 9 a fuoco . . .	2172. 00
per lo Tribunale di Campagna . . .	1806. 48
per le gr. 57 a fuoco . . .	17917. 38
per le gr. 50 a fuoco del tabacco	16833. 62
per le gr. 20 a fuoco delle ſtrade	6286. 80
per le munizioni delle torri marittime	2478
	197008. 56

I feudi pagano in rata di adoa	17662. 48	
di queſti ſono 12633. 91		
Più per le ſtrade	2978. 85	
		20641. 33

Più de' feudi pagano i comuni, ducati 176367. 23

III. *Principato ulteriore*

Va oggi taſſato in fuochi 21175 $\frac{5}{6}$

Paga per li duc. 4. 20 a fuoco		86453. 59
di queſti ſono aſſegnati duc.	63195. 96	
reſtano alla caſſa militare	23257. 63	
	86453. 59	

L 4 per

	Riporto	86453. 59
per le gr. 6.		15246
per li cav.		2117
per le gr. 57.		12069. 75
per le gr. 50 del tabacco		11144. 37
per le gr. 20 delle strade		4115. 20
	Totale duc.	131145. 91
Pagano i feudi in rata di adoa	15121. 62	
de' quai assegnati 11207		
Più per le strade . .	4316. 95	19438. 57
Più de' feudi pagano i comuni, duc.		111707. 34

IV. *Contado di Molise*

Va oggi tassata in fuochi 12663		
Paga per li 42 carlini a fuoco		51228. 21
De'quali sono assegnati a'creditori	28865. 42	
restano alla cassa militare	22362. 79	
	51228. 21	
per le gr. 6 a fuoco		8797. 44
per li cav. 20 $\frac{1}{2}$ a fuoco		1243. 46
per le gr. 57 a fuoco		6965. 40
per le gr. 50 a fuoco del tabacco		6313. 50
per le gr. 20 a fuoco delle strade		2525. 41
		77073. 42
Pagano i feudi in rata di adoa	4898. 44	
sono assegnati duc. 3132. 86		
Per le strade	1520. 73	6419. 17
Più de' feudi pagano i comuni, duc.		70654. 25

V.

V. *Abruzzo ulteriore*

Va oggi tassata in 33384. fuochi.

Paga per li d. 4. 20 à fuoco		138488. 08
di questi sono assegnati a' cred.	51096. 79	
restano alla cassa militare	87391. 29	
	138488. 08	
per li gr. 6. a fuoco al mese		24036. 48
per li *cavalli*		2003. 04
per le gr. 57 a fuoco		19028. 88
per le gr. 50 del tabacco . .		16676. 50
per le gr. 20 delle strade		6652. 66
per le torri marittime		288.
	Totale duc.	207173. 60

Pagano i feudi in rata di adoa	14629. 67	
sono assegnati duc. 7590		
Per le strade	1794. 84	
		16424. 51
	Più de' feudi pagano i comuni, duc.	190749. 09

VI. *Abruzzo citeriore*

Va oggi tassato in 21074 ½ fuochi

Paga per li duc. 4. 20 a fuoco		83409. 32
sono assegnati a' creditori	43278. 38	
alla cassa militare	40130. 94	
	83409. 32	

per

	Riporto	83409. 32
per le gr. 72 a fuoco		15173. 27
per le gr. 57 a fuoco		12012. 18
per li *cavalli*		2528. 88
per le gr. 50 a fuoco del tabacco		10910. 37
per le gr. 20 delle strade		4223. 60
per le torri marittime		342
	Totale duc.	128599. 57
Pagano i feudi in rata di adoa	8935. 13	
di questi sono assegnati 4857. 66		
Per le strade	2032. 64	
		10967. 77
Più de' feudi pagano i comuni, duc.		117631. 80

VII. *Capitanata*

Va tassata in fuochi 18555		
Paga per li duc. 4. 20 a fuoco		77418. 76
de' quali sono assegnati	26494. 93	
e alla cassa militare	50923. 83	
	77418. 76	
per le gr. 6		13359. 60
per li *cavalli*		1603. 60
per le gr. 57 delle milizie provinc.		10576. 35
per le gr. 50 del tabacco		9228. 50
per le gr. 20 delle strade		2711
per torri e guardie marine		2034. 30
per la real razza di Puglia (1)		574
	Totale duc.	117506. 11

(1) Pagano per la *real razza di Puglia*.

Ascoli duc.	158	Candela	151
Bovino	131	S. Agata	134
		Totale	574

	Riporto	117506. 11
Pagano i feudi la rata di adoa	12726. 35	
fono affegnati duc. 8843		
Più per le ftrade	3145. 43	
		15871. 78
Più de' feudi pagano i comuni, duc.		101634. 33

VIII. *Terra di Bari* .

Va taffata in fuochi 37405 $\frac{2}{3}$		
Paga per li duc. 4. 20. a fuoco		150193. 30
di quefti fono affegnati duc.	56347. 53	
alla caffa militare	93845. 77	
	150193. 30	
per le gr. 6 a fuoco		26931. 60
per le gr. 57		21320. 85
per le gr. 50 del tabacco . .		18702. 67
per le gr. 20 delle ftrade . . .		7481. 06
per le torri marittime . . .		1577
	Totale.	226206. 48

Pagano i feudi in rata di adoa	10294. 25	
fono affegnati 7401. 57		
Per le ftrade . .	24782. 18	
		35076. 43
Più de' feudi pagano i comuni, duc.		191130. 05

IX.

IX. *Terra di Otranto*

Va oggi taſſata in 37594 ½ fuochi

Paga per li duc. 4. 20 a fuoco		147067. 99
di queſti ſono aſſegnati	64606. 15	
e reſtano alla caſſa militare	82461. 84	
	147067. 99	
per le gr. 6 a fuoco . . .		27067. 68
per le gr. 57 a fuoco . . .		21428. 58
per le gr. 50 del tabacco . .		18708. 66
per le gr. 20 delle ſtrade . .		7341. 46
per le torri marittime . . .		3216
	Totale duc.	224830. 37
Pagano i feudi in rata di adoa	21008. 05	
ſono aſſegnati 14149. 98		
Per le ſtrade	5516. 11	
		126524. 16
Più de' feudi pagano i comuni, duc.		198306. 21

X. *Baſilicata*

Va taſſata in 27853 fuochi

Paga per li d. 4. 20 a fuoco		115425. 15
ſono aſſegnati a' creditori	45674. 93	
rimangono alla caſſa militare	69750. 22	
	115425. 15	
per le gr. 6 al meſe . . .		20231. 28
per le gr. 57 a fuoco . . .		16016. 43
per le gr. 50 a fuoco del tabacco		13988. 00
per le gr. 20 a fuoco delle ſtrade		5570. 60
per munizione delle torri marittime		488
		171719. 46

Riporto 171719. 46

Pagano i feudi in rata di adoa 19411. 24
fono affegnati 11171. 51
Più per le ftrade 5262. 98
24674. 22

Più de' feudi pagano i comuni, duc. 147045. 24

XI. *Calabria citeriore*

Va oggi tafsata in fuochi 31075.
Paga per li duc. 4. 20 a fuoco . . 128331. 66
fono afsegnati a' creditori 38967. 91
alla cafsa militare 89363. 75

128331. 66

per le gr. 6 a fuoco . . .	22374.
per le gr. 57 a fuoco . . .	17712. 75
per le torri	1304.
per le gr. 50 del tabacco . . .	15542
per le ftrade	6176

Totale duc. 191440. 41

Pagano i feudi in rata di adoa 10418. 20
fono affegnati 6227. 59
Più per le ftrade . . . 5246. 01
15664. 21

Più de' feudi pagano i comuni, duc. 175776. 20

XII. *Calabria ulteriore*

Va in taffa per 46098 fuochi.
Paga per li 4. 20 a fuoco 175953. 66
de'quali fono affegnati a'credit. 49475. 45
e reftano alla caffa militare 126478. 21

175953. 66

Riporto	175953. 66
per le gr. 6 a fuoco . . , . , .	30983. 58
per le gr. 57 a fuoco	26248. 66
per munizioni e mantenimento delle torri	15726. 90
per le gr. 50 a fuoco del tabacco	23052
Più per le gr. 20 a fuoco delle strade	9191. 40
	280156. 29

Pagano i feudi in tata di adoa 16095. 60
sono assegnati 6964. 87
per le strade . . , , , , 5533. 06 — 21628. 66

Più de'feudi pagano i comuni, duc. 258527. 54

Ricapitolazione.

Le comunità dunque contribuiscono allo stato

Terra di lavoro,	302726. 59	
Principato citeriore,	197008. 56	
Principato ulteriore,	131145. 91	
Contado di Molise,	77073. 42	
Abruzzo ulteriore,	207173. 60	
Abruzzo citeriore,	128599. 57	
Capitanata,	117506. 11	
Terra di Bari,	226206. 48	
Terra di Otranto,	224830. 37	
Basilicata,	171719. 46	
Calabria citeriore,	191440. 41	
Calabria ulteriore,	280156. 29	
		2255586. 68

I feudi contribuiscono allo stato

Terra di lavoro,	35248. 38
Principato citeriore,	20641. 33
Principato ulteriore,	19438. 57
Contado di Molise,	6419. 17
Abruzzo ulteriore,	16424. 52
	98171. 97

Riporto delle comunità		2255586. 68
Riporto de' feudi	98171. 97	
Abruzzo citeriore,	10967. 77	
Capitanata,	15871. 78	
Terra di Bari,	35076. 43	
Terra di Otranto,	26524. 16	
Basilicata,	24674. 22	
Calabria citeriore,	15664. 21	
Calabria ulteriore,	21628. 66	
		248579. 20

Dunque più de' feudi pagano i comuni, duc. 2007007. 48

Si è qui notato ciò che i comuni rendono allo stato in prestazioni *fiscali*; ma converrebbe sapere ciò ch' essi pagano in cause indirette, per venire in chiaro di ciò che pagano in realtà. Questo calcolo non è possibile, come può ognuno vedere; ma per un conto verisimile, si potrà sicuramente aggiugnere il quarto di ciò che pagano per li tributi *fiscali*; cosicchè alla somma de' duc. 2,255,586. 68, aggiunti altri duc. 563,896. 67 avremo il totale di duc. 2,819,483. 35, che si potrà riguardare come il vero peso, di cui sono gravate le Comunità del Regno. In questo calcolo noi non racchiudiamo i pesi comunitativi, le cui gabelle da' giureconsulti romani sono chiamate private (1).

§. III.

Stato attuale del valimento.

E' questo, come si è veduto un tributo diretto, e consiste principalmente in *fiscali* e in *adohi* alie-

(1) *L. 16. D. de ver. sign.* Vedete CUJACIO alla detta legge, ed il Card. de LUCA *de regalibus*, *disc.* 43, *n.* 6.

alienati . Una parte riguarda la transazione del quarto della rendita, un'altra l'intera rendita.

Provincia	Valimento	Parziale	Totale
Terra di lavoro.	Valimento transatto	1002. 44	
	intero	108. 66	
			1111. 10
Principato citeriore.	Valim. transatto	315. 22	
	intero	33. 50	
			348. 72
Principato ulteriore.	Valimento		332. 96
Contado di Molise.	Valim. transatto	283. 60	
	intero	31. 62	
			315. 22
Abruzzo ulteriore.	Valim. transatto	562. 27	
	intero	1177	
			1739. 27
Abruzzo citeriore.	Valim. transatto	403. 48	
	intero	60. 19	
			463. 67
Capitanata.	Valimento transatto	111. 92	
	intero	13	
			124. 92
Terra di Bari.	Valim. transatto	1150. 46	
	intero	74. 53	
			1224. 99
Terra di Otranto.	Valim. transatto	1699. 15	
	intero	114. 54	
			1813. 69
Basilicata.	Valimento transatto	1907. 68	
	intero	51. 58	
			1959. 26
Calabria citeriore.	Valim. transatto	1098. 66	
	intero	22. 31	
			1120. 97
Calabria ulteriore.	Valim. transatto	1981.	
	intero	1190. 60	
			3171. 60
		Totale duc.	23726. 3

CAPITOLO XIV.

Dazj indiretti: e prima delle dogane.

Sopra i tributi, si sono scritti a' tempi nostri molti libri ingegnosi e belli, i quali se non hanno sempre prestato efficaci rimedj a' mali politici delle nazioni, ci hanno però dato buoni sistemi e ci hanno proposti varj metodi da consolare coloro che pagano. Siccome questi metodi per lo più sono riusciti poco praticabili, e per non essere ben adattati alle cose, e per non essersi sempre calcolati gli ostacoli, che sogliono essere i difetti de' filosofi troppo speculativi; così all'incontro, essendomi io dovuto occupare di simili materie, pel mio oggetto, sono stato obbligato a descriverle nel fatto. Io dunque seguirò il mio argomento, così laborioso e difficile, e lascio a' filosofi il loro, così piano ed ameno, di formare la felicità pubblica.

I dazj doganali fra di noi sono di tre generi; cioè dritti sull' immissione e sull' estrazione delle mercanzie, dritti di tratta, dritti di ufficj. Cominciamo da' primi.

§. I.

Stato attuale delle dogane.

Hanno le nostre dogane tre ripartimenti generali. Il primo è quello di Napoli, che com-

prende la Capitale co' ſuoi caſali, la provincia di Terra di lavoro, li due Abruzzi, il Principato citeriore e la fiera di Foggia. Il ſecondo è quello di Puglia, che racchiude le provincie di Capitanata, di Terra di Bari, di Terra di Otranto e la Baſilicata. Il terzo è quello di Calabria che contiene le due provincie di queſto nome. Le due provincie mediterranee del Contado di Moliſe e del Principato ulteriore non hanno *dogane* di alcuna ſorte, nel ſenſo in cui ſi prende oggi queſto nome.

Tre ſono i dazj comuni a tutte le dogane del Regno, e queſti ſono il *fondaco* di grana 25 ad oncia, la *gabella nuova* per mare di grana 6 ad oncia, ed il *nuovo impoſto* di grana 15 ad oncia (1). Tutti gli altri dazj in alcuni luoghi ſi eſigono, ed in altri non ſi eſigono, ſenza nè pure ſerbarſi la medeſima economia.

Il dritto di contrattazione, di grana 18 ad oncia, nelle dogane di Puglia ſi eſige fino a tre volte, come di quì a poco vedremo, non oſtante la prammatica di Ferdinando I, che preſcrive eſigerſi una volta ſola (2).

Queſto dritto, ch' è il più antico del Regno, nella dogana di Gaeta ſi eſige ſopra tutti i generi. Nella dogana di Napoli ſi eſige ſoltanto ſopra l'olio,

(1) Nel dipartimento di Napoli, nella Cava, per privilegio il cittadino altro non paga per dritto di contrattazione, che grani ſei ad oncia, ed il foreſtiero grani 18 ad oncia, quando i generi non ſono commeſtibili. Paganſi ancora le grana 23: e quando i generi ſono commeſtibili, non ſi paga coſa alcuna.

(2) Vedi ſopra, cap.

l' olio, e ſopra i lavori di ſeta, ed una volta ſola. S' ignora quando ſia ſtato abolito ſopra gli altri generi. Nelle terre provinciali ſi eſige in ogni luogo, ſotto nome di dritto di piazza, con tariffe vaghe, coſicchè quivi i generi pagano ogni volta che ſi contrattano.

§. II.

Delle dogane di Napoli, di Principato citeriore e di Abruzzo.

In queſto ripartimento, detto della dogana di Napoli, ſi paga ad oncia ſopra tutti i generi non commeſtibili,

per dritto di fondaco, gr. - - - - -	25
di Vandeinden e di Romer -	25
del nuovo impoſto - - - -	15
della regia corte - - - -	30
delle gr. 23 della Città - -	23
pel dritto proibitivo abolito della manna - - - - - -	1
Sommano duc. -	1. 19
Per mare, la gabella nuova	6
Per mare ſommano	1. 25
Nella ſola Capitale, il buon denaro gr. - - - - - - -	20
In Napoli ſommano duc.	1. 45

 Eſſen-

Essendo le mercanzie soggette a peso, pagano di più l' antico dritto di gr. 5 a *cantàro*, il peso e mezzo peso, che in tutto fanno gr. 80 a *cantàro*. Oltre a queste gabelle, il zucchero, come si è innanzi mostrato, ne paga altre due, cioè una di carlini dieci, l' altra di carl. dodici e mezzo a *cantàro*. La cera paga di più un grano e mezzo a libbra.

Se poi i generi sono commestibili, pagano ad oncia

per dritto di fondaco, gr. - - - - - 25
di Vandeinden e di Romer - 25
del nuovo imposto - - - 15
della gabella nuova per mare 6

Sommano gr. 71

Nella sola Capitale il buon denaro - - - - - - - 20

Totale gr. 91

Oltre a ciò gr. 80 a *cantàro* per peso e mezzo peso, come i generi non commestibili. Quando poi i generi sono salumi pagano per fondaco, gr. - - - - - - - - - - - 25
nuovo imposto - - - - - - - - 15
la gabella nuova per mare - - - 6

Totale gr. 46

E di più gr. 37 $\frac{1}{2}$ a *cantàro* per mezzo peso. In Napoli, essendo porto franco, i forestieri vi godono il vantaggio di tener le loro mercanzie nella

nella dogana, ſenza pagar alcuna coſa per un anno. Se dopo tal tempo vogliono traſferirle altrove, pagano un terzo de' vettigali.

Per dar un idea delle dogane nel dipartimento di Napoli e di Abruzzo, che pagano i medeſimi vettigali, e per ſaperſi i luoghi ne' quali ſi paga, io rapporterò lo ſtato formato d'ordine del Re nel 1778, tempo in cui fu abolita la gabella de' *minuti* (1), e che in parte ho dovuto rettificare.

Napoli	
Caſſa maggiore	342708
ſue caſſe ſubalterne al di fuori .	102995
Minuto	24756
Caſſa del Molo grande	5846
di Porto ſalvo	7563
del Mercato	13316
Sbarra della marina del vino	85
di Caſa nova	4967
	502236

(1) Queſto introito delle dogane, oltre ad eſſer vario in ogni anno, non racchiude tutte l'eſazioni. Nelle dogane di Napoli, delle gr. 23 e de' *carlini* 3 ad oncia ſi tiene conto ſeparato. Nelle dogane di Puglia e di Calabria il conto è pure diviſo del *peſo* e *mezzo peſo*. In tutte le dogane del Regno dell' armamento marittimo ſi tiene ancora conto diſtinto. I compratori di varj dritti, hanno ancora le loro caſſe diviſe, come l' hanno pure i particolari *arrendamenti*. Queſto introito delle dogane oggi ſi è ancora aumentato per li nuovi dritti ſorrogati agli *arrendamenti* aboliti della manna, dell' acquavite e del *minuto*. Quì l' oggetto è di dare un idea dell' economìa delle dogane, non della loro variabile rendita. Per queſto altro propoſito daremo innanzi il proſpetto; ma perchè foſſe intero ſarebbe meſtiere abbracciare tutte le caſſe, e la coſa non ſarebbe poſſibile con tanti proprietarj che abbiamo di finanze.

		Riporto	502236
Sbarra della Maddalena			2467
di Capo di Chino	5185		
per salami	910		
			6095
di Capo di monte			230
del Cavone di Miano			57
di Orsolone			6
di Antignano			8
Dritti sopra l'elca del mercato			308
sopra le filughe e barche			35
sopra le paste del Molo			15
Da' Casali			20752
			532209
Terra di lavoro			
Sorrento		1261	
Castello a mare		13944	
Procida		651	
Ischia		478	
Pozzuoli		4008	
Gaeta e sue dipendenze		4942	
S. Germano		2650	
			27934
Principato citeriore			
Capri		27	
Majuri ed Amalfi		3369	
Vietri		2117	
Salerno		7838	
Cilento		2026	
			15377
			575520

Riporto 575520

Abruzzo (1)

Abruzzo citeriore 18598

Ha i ſeguenti luoghi di dogane.

Atri.	Montorio.
Civitella del Tronto.	Ortona.
Francavilla.	Peſcara.
Giulia nova.	Teramo.
Lanciano.	Vaſto.

Abruzzo ulteriore 8326

Ha i ſeguenti luoghi di dogane.

Aquila.	Collelongo.
Accumuli.	Introdoco.
Amatrice.	La Poſta.
Balzorano.	Leoneſſa.
Brittoli.	Lofreni.
Buſſi.	Montereale.
Capiſtrello.	Paganica.
Carſoli.	Petrella di Cicoli.
Caſtel di Sangro.	Popoli.
Civita ducale.	Tagliacozzo.
Civita reale.	

——— 26924

Totale duc. 602444

Pa

(1) I libri delle dogane di Abruzzo ſono in aſſai cattivo ſtato, e non rimettono il bilancio dell' eſazioni de' luoghi particolari: molte di eſſe non eſigono che pochi carlini.

M 4

Riporto duc. 602444

Passi

Passo delle Cammarelle . . .	3344	
di Projerola	61	
di Arpaja	473	
di Dugenta e Cajazzo .	530	
del Cardinale	2419	
Totale		6827

Fiere

di Salerno a settembre -	24487	
di Capua a settembre - - -	3	
di Aversa a maggio - - -	703	
di Foggia - - - - - - -	2586	
Totale		27779

Del tabacco nel tempo dell' appalto si pagavano per composizione ducati 5200: oggi (come si è detto per l'innanzi) il dritto doganale è di ducati 6. 18 a *cantàro*, e si tiene cassa separata. Ne sarà rapportato l'introito nel calcolo generale delle dogane.

Da controbandi e da introiti diversi - 2700

Totale duc. 639750

Casse separate

Le due imposte particolari de' duc. 2. 25 a *cantàro* sul zucchero, hanno dato di frutto - - - - - - - - - 20183

Quella de' 3 *tornesi* a libbra sulla cera 3813

Introito de' 3 carlini ad oncia - - 118510

Introito delle gr. 23 - - - - 90860

Totale duc. 873116

§. II.

Delle dogane di Puglia.

Questi dazj doganali, che abbiamo notati nelle provincie del dipartimento di Napoli, non sono i medesimi nelle provincie di Puglia e di Calabria. Passiamo ora a quelli di Puglia.

Le dogane di Puglia, senza distinzione di commestibili, esigono dentro terra ad oncia

per dritto di contrattazione tre volte (1) gr.	54
del fondaco gr. - - - -	25
del nuovo imposto gr. - -	15
della manna gr. - - - -	1
Totale gr.	95

Quando le mercanzie sono soggette a peso, si paga in oltre per primo e per secondo peso gr. 50 a *cantàro*, e per *pisillo* gr. 5 ch' è l' antico *jus ponderis*. Se si tratta di estrazione per mare, si paga di più la *gabella nuova* di gr. 6 ad oncia. Sull' estrazione dell' olio, si paga ancora il *jus exituræ* di gr. 25 ad oncia, che si esige a *soma*. Se ne crede autore Federico II circa l' anno 1220. Si paga finalmente l' *armamento marittimo*, il dritto

(1) Cioè, gr. 18 per la piazza del venditore, gr. 18 per la piazza del compratore, e gr. 18 per la piazza di futura contrattazione. I generi che si portano da fuori pagano queste tre piazze: i generi che si estraggono pagano le due prime; le pagano tutte tre, quando sono legumi o agrumi.

to dell' acquavite nel modo che si è di sopra avvertito. Del *peso e mezzo peso*, dell' *armamento marittimo* e del tabacco si tiene conto diviso.

Vi sono alcune dogane che hanno alcune esazioni particolari, delle quali sarebbe troppo lungo il catalogo. Per esempio: la dogana di Manfredonia esige lo *scalatico* di gr. 9 ad oncia; quella di Barletta esige *jus portatæ* da' navigli, ed è di duc. 1. 50, quando sono i più piccioli, di duc. 3 quando sono i più grandi.

Le dogane di Puglia nel 1649 furono alienate, e nel 1760 furon rivendicate al regio erario, pagandosi il 4 per 100 a' consegnatarj per il capitale di ducati 1,575,760:50 in annui ducati 63, 030: 50, e in particolare sul *nuovo imposto* annui duc. 3848 : 61 per il capitale di ducati 96, 915. 90.

In queste provincie vi sono varie dogane baronali. Nella provincia di Barì, d' antichissimo tempo in Mola vi eran due *dogane*, una regia, l' altra conceduta in feudo. Esige questa su i generi che nascono nel territorio di Mola, che si vogliono introdurre o estrarre, per fondaco gr. 15 ad oncia, atteso che altri gr. 10 esige la regia: più gr. 6 ad oncia della *gabella nuova* per mare, il dritto del *peso* e quello dell' *esitura* sull'olio. In Molfetta vi è un altra simile dogana baronale, che ha le medesime esazioni della precedente, e di più gr. 18 ad oncia per dritto di piazza. Nel 1753 essendo stati incorporati al fisco gli *arrendamenti* delle dogane di Puglia, per iscansare il danno, che queste ed altre simili dogane baronali avrebbero potuto fare alle dogane regie, dalla corte

si pre-

si presero in affitto, la prima per annui duc. 1800, la seconda per annui ducati 2458. 90.

In Barletta vi è una gabella chiamata *pelo e frasca* ch' è antichissima, e si esige sulle pelli, creta, legnami e pesci salati, che s' introducono e si estraggono da detta città. Fu conceduta ad alcuni particolari, a' quali verso l' anno 1445 fu confermata. La corte la prese ancora in affitto nel 1754 per annui duc. 60.

Ecco un' idea delle dogane nelle provincie di Puglia: questo stato fu formato nell'anno 1778.

Capitanata		
Termoli dogana regia	3087	
baronale	86	
Fortore, *caricatojo* sul fiume	4140	
S. Mannajo dogana regia	82	
baronale	421	
Pieschici	199	
Viesti	1406	
Rodi	1273	
Manfredonia	2691	
Controbandi diversi	10	
Introiti diversi	140	
		13535
Terra di Bari.		
Bari	17343	
Monopoli	6769	
Bisceglia	7879	
Trani	8347	
Barletta	5894	
Mola	1560	
Polignano	120	
Giovinazzo	1026	
	48938	

Riporto di Puglia		13535
Riporto di Terra di Bari	48938	
Molfetta - - - - - -	3565	
Pàsso del ponte di Barletta	144	
del ponte di Canosa -	4745	
Dritto del *minuto* - - - -	800	
		58192
Terra di Otranto.		
Ostuni - - - - - - - - - -	53	
Brindisi - - - - - - - - - -	3183	
Lecce - - - - - - - - - - -	2586	
Otranto - - - - - - - - - -	7192	
Nardò - - - - - - - - - - -	1504	
Gallipoli - - - - - - - - -	45473	
Taranto - - - - - - - - - -	15808	
Introiti diversi e controbandi - -	87	
		75886
Casse separate.		
Barletta, gabella del *pelo e frasca* -	60	
Molfetta, dogana baronale - -	2288	
Mola, dogana baronale - - -	1604	
		3952
Basilicata.		
Le dogane sono in Rocca imperiale, ed in questo anno dettero la rendita di duc. - - - - - - - - - -		3255
Totale duc.		154820

§.IV.

§. IV.

Dogane di Calabria.

Nelle provincie di Calabria, quando le merci sono di peso, e si trasportano da un luogo ad un altro, o fuori provincia per terra, cioè per Regno, pagano ad oncia.

Dritto di fondaco gr. 25.

Nuovo imposto gr. 15.

Peso, prima mettà, a *cantàro* gr. 25.

Peso, seconda mettà, a *cantàro* gr. 25.

Ponderatura, ch' è l'antico *jus ponderis*, a *cantàro* gr. 5.

Questi generi, quando si estraggono sul mare per Regno, pagano in oltre la *gabella nuova* di gr. *6* ad oncia, e l'*armamento marittimo* di gr. 12 ad oncia.

Le derrate, come sono grani, biade, legumi; i castagni, i fichi ec., dentro la provincia per terra non pagano niente, ad eccezione delle uve passe e de' fichi a *tavolette*, che pagàno ad oncia il nuovo imposto di gr. 15, ed il fondaco di gr. 25. Se detti generi si trasportano per mare in altri luoghi della provincia o del Regno, pagano tutti i dritti del fondaco, del nuovo imposto, della gabella nuova e dell'armamento marittimo, oltre alcuni dritti di misura.

I panni e le altre merci, che vengono da fuori Regno, pagano il fondaco, il nuovo imposto e gr. 1 per la manna.

I salumi pagano oltre il fondaco e 'l nuovo imposto, il primo e secondo peso ch' è di due gr.

gr. 25, e la *ponderatura* di gr. 5, come pure il nuovo dritto dell' acquavite.

Il zucchero, il pepe, lo ſtagno, l'ottone ed ogni altro genere di peſo, quando eccede la ſtima di ducati 30, oltre il fondaco, il nuovo impoſto, la *ponderatura*, ed il dritto della manna, pagano così il primo peſo di gr. 25, che il ſecondo peſo di altre gr. 25.

Pagano, come ſi è di ſopra notato per Napoli, per il dritto abolito dell'acquavite i vini foreſtieri, le pelli e le cuoja.

Finalmente i generi tutti pagano gr. 18 ad oncia per la piazza del compratore, ma ſi eſige dal fiſco in pochiſſime dogane, perchè in quaſi tutte trovanſi alienate a diverſi baroni.

L'olio, ſe ſi traſporta da luogo a luogo, paga il ſolo dritto del fondaco: ſe ſi traſporta fuori Regno paga in oltre il *jus porti* di gr. 15 ad oncia, e la gabella nuova di gr. 6 ad oncia. Queſti ſono i dritti che ſi pagano alla dogana, perchè altri ſi pagano all' *arrendamento dell' olio e ſapone*.

Ecco lo ſtato di queſte dogane del 1778.

Calabria citeriore.

Coſenza	406
Nocera	249
Amantea	1028
Fiumo freddo	782
S. Lucido	176
Paola	1677
Fuſcaldo	910
Cedraro	309
Belvedere	686
Scalèa	2895
	9118

Riporto	9118	
Caſtrovillari	199	
Corigliano	61	
Roſſano	2504	
Cariati	126	
Strongoli	197	
S. Gio: in fiore	36	
Caſal nuovo	17	
Accordi fatti	602	
Diverſi appalti	2357	
Frutti di fiere	778	
Controbandi	9	
		16004
In questa provincia ſi eſige dal teſoriere Per dritto di ancoraggio e falangaggio		115
		16119

Calabria ulteriore.

Reggio	4881
Bagnara	765
Palmi	3391
Sinopoli	747
Roſarno	400
Poliſtina	243
Nicotera	314
Tropèa	1610
Soriano	246
Pizzo	2464
Nicaſtro	1163
Squillace	788
Catanzaro	910
Cutro	807
	18729

Riporto generale 16119

	Riporto	18729	
Cotrone	. . . .	2969	
Girace	. . . .	110	
Roccella	. . . .	644	
Serra	. . . .	117	
Badolato	. . . .	1601	
Scilla	. . . .	518	
Cardinale	. . . .	102	
Casalnuovo	. . . .	658	
Fabrizia	. . . .	20	
Taverna	. . . .	26	
Garropoli	. . . . :	111	
Maida	. . . .	373	
Monteleone	. . . .	105	
Maratea	. . . . .	700	
Da diversi accordi	. . . .	1963	
Da transazioni delle mandre del Marchesato di Cutro e di Cotrone	. . . .	965	
Dalla piazza e baliva di Tropèa e dalle mandre	. . .	652	
Dall' affitto della mastrodattìa bajulare di Tropea	. . .	35	
Controbandi	. . . .	318	
Introiti diversi	. . . . .	2290	
			31306
	Totale duc.		47425

In

In questa provincia, separatamente dall' amministrazione delle dogane, si esigono dal tesoriere questi altri vettigali. Noi ne diamo la rendita del tempo corrente.

Per il nuovo dazio imposto della costruzione del porto di Cotrone duc.	1236.00
Dal *lanternaggio* di detto porto,	184.00
Dalla dogana e baliva di Tropea,	120
Dalla dogana, catapanìa e mastrodattìa di Girace.	110
Dal dritto di *ancoraggio* e *falangaggio* (1).	1000
Totale duc.	2650

§. V.

Peso e mezzo peso del Regno.

Abbiamo sopra veduto l'origine di tali imposte nelle dogane. Nel 1649 furon date *in solutum* per il capitale di ducati 119, 067: 79; ma nel 1753 furon ricomprate, con assegnarsi a' *consegnatarj* annui ducati 4761: 35, al 4 per 100. Nelle dogane di Napoli non si tiene conto distinto, ma vien confuso con le altre esazioni. Nelle dogane di Puglia e di Calabria si tiene cassa separata. Nel 1778 il prodotto nelle dogane di Puglia fu di ducati 14,536. 86. Per cinque anni dal 1782 al 1786 il totale introi-

(1) E' questo un *arrendamento* ricomprato nelle due provincie di Calabria. Si paga in ogni paese marittimo, e si esige da' rettori de' comuni dove non sono uffizi di doganali.

troito è stato duc. 91 m. 406, cosicchè l'anno comune è duc. 18 m. 281. 20. Nelle dogane di Calabria dal 1773 fino al 1782 la rendita è stata in questo decennio di duc. 86 m. 684. ed in conseguenza l'anno comune di duc. 8668. 40. Questi due arrendamenti costituiscono dunque la rendita di duc. 26950.

Questo è lo sato attuale delle dogane.

Ripartimento di Napoli.

anno	Diversi vettigali.	Gr. 23 ad oncia.	D. 2. 25 a *cantàro* sul zucchero.	*Tornesi* 3 a libbra sulla cera.
1782	583080.12	110615. 39	21524 89	4235.59
1783	613572.03	111755. 15	24903.01	4230.98
1784	681067.56	119210. 07	27179.79	4796.02
1785	704228.55	129231. 20	27121.21	5282.07
1786	725723.02	129451. 98	27490	3855.35
Totale	3307671.28	600263. 79	128218.90	22400.01
an.com.	661534	12052	25643	4480

Unione.

661534
12052
25643
4480

703709

Ri-

Ripartimento di Puglia.

anno	Diversi vettigali.	Pelo e frasca di Barletta.	Dogana di Mola.	Dogana di Molfetta.
1782	195662.22	33 18	1710. 59	3267.50
1783	182843.03	38. 47	3353. 81	1995.12
1784	202957.32	25. 62	1718. 09	1621.73
1785	184929.94	22	1014. 73	1518.67
1786	282958.29	11. 30	2455. 95	2410.28
Totale	1049350.80	130. 57	1053. 14	10813.30
ann.com.	209870	26	2050	2162

Unione.

209870
26
2050
2162
214108

Basilicata.

Rocca imperiale (1)	34000
Maratea (2)	8000
	42000

Ri-

(1) Va unita col governo delle dogane di Terra di Otranto.
(2) Va unita col governo delle dogane di Calabria ulteriore.

N 2

Ripartimento di Calabria.

anno	*Calabria citeriore.*	*Calabria ulteriore.*
1784	19097. 46	49284. 31
1785	19677. 75	30648. 41
1786	28642. 60	58975. 11
Totale	67417. 81	138907. 83
An.com.	22470	46302

Unione.

Calabria citeriore	22470
—— falangaggio	115
Calabria ulteriore	46302
—— falangaggio ec.	2650
	71537

Armamento marittimo, e dazj sorrogati agli arrendamenti della manna e dell' acquavite.

anno	Armamento marittimo	Per la manna.	Per l' acquavite (1).
1782	34385. 73		
1783	39025. 42		
1784	44928. 50		
1785	49067. 82	7338. 81	
1786	51742. 87	6878. 74	14510
Totale	219150. 34	14217. 55	
ann.com.	43830.	7109.	

Drit-

(1) Nel tempo in cui scriviamo, non è pervenuto ancora dalle provincie il conto di questo primo anno, che abbiamo considerato per 4 mila duc. Quello di Napoli è stato di duc. 10509.

Dritto doganale di duc. 6. 18 a cantàro sul tabacco.

anno	cantàra	duc.
1784	11191. 59	61571. 64
1785	10050. 40	56210
1786	11651. 81	53583. 39
Totale	32893. 80	171365. 03
ann.com.	11000	57121

Ricapitolazione delle Dogane.

I. Napoli con Terra di lavoro, Principato ed Abruzzo - - - - - -	703709
II. Puglia - - - - - - - - - - -	214108
III. Basilicata - - - - - - - - - -	4200
IV. Calabrie - - - - - - - - - -	71537
V. Peso, e mezzo peso del Regno -	26950
VI. Armamento marittimo - - - -	43830
VII. Per la manna - - - - - - -	7109
VIII. Per l'acquavite - - - - - -	14510
IX. Tabacco - - - - - - - -	57121
Totale duc.	1143074

CAPITOLO XV.

Dritti di tratta e di saccarìa. Officj doganali.

LE mercanzie nazionali, oltre i dritti della dogana, pagano ancora i dritti di tratta e di officj, quando escono dal Regno. Carlo I creò i maestri portolani per custodire i porti e le maremme del Regno, acciò niun genere si fosse introdotto o estratto senza loro scienza (1). Egli stabilì il dritto delle tratte circa l'anno 1284 sopra il grano e l'orzo, che fuori del Regno si estraeva. Oggi i maestri portolani esigono il *jus salmarum* sulle vittovaglie, che da una provincia si estraggono per trasportarsi nell'altra o fuori del Regno, e alcuni di essi esigono i dritti delle *tratte sciolte* su i generi che liberamente si possono estrarre fuori Regno, e s'introitano nella *cassa militare*, per mezzo della Soprantendenza. Tali generi sono mandorle, carubbio, legname, seta, solfo, mele, canape, vini, agrumi e cose simili che non interessano la publica annona (2). Quando poi si vogliono estrarre grani, biade, legumi, olio ec. ci bisogna il permesso del sovrano, e dicesi *tratta legata*. Questo permesso si dà per mezzo della Sommaria, che ne introita i dritti. La tratta delle paste lavorate della Torre della Nunziata e di Amal-

(1) Cap. *Ut illorum fraudibus*.

(2) Quasi tutte le mercanzie sono soggette alla *tratta*, e ciò ch'è poco concepibile fino l'oro e l'argento.

Amalfi, era prima aperta o sia *sciolta*, e nel 1778 fu vietata senza real permesso. La tratta de' salami è *sciolta* quando è di picciola quantità. Quella dell' uva passa e de' fichi secchi, che si mandano fuori dalla Calabria, è *sciolta* fino a 100 *cantàra*, che si permette col semplice mandato del portolano. Distinzione inutile.

Il primo genere soggetto alla tratta è il grano. Quando esce da Napoli per fuori Regno, paga il dritto di dogana ch'è di gr. 1 $\frac{1}{4}$ a *tomolo*. Se esce dalle dogane di Puglia, o da un luogo si trasporta nell'altro, paga gr. 39 ad oncia relativamente al prezzo di quel tempo. Il grano per l'annona di Napoli, non paga alcun vettigale (1): paga solo *l'armamento marittimo*. Il dritto della tratta ordinariamente è di gr. 25 a *tomolo*, e non vi è esempio che sia stato meno di gr. 20, più di gr. 60.

Nel 1555 si misero carlini 7 per ogni *botte* di vino *latino*, e carlini 12 per ogni *botte* di vino *greco*. Nel 1567 si aggiunsero altri 3 carlini, cosicchè oggi per tratta paga il primo carl. 10, il secondo carl. 15 a *botte*.

Essendosi veduto che dagli stranieri si caricavano molte botti vote, si stimò su di esse imporre un dazio di carlini 3 a botte.

Sull'estrazione dell'olio nel 1713, come abbiamo a suo luogo mostrato (1), fu situato un ducato a *soma*. L'*arrendamento* dell'olio e sapone, n'esige altri carlini 33, di che sarà trattato tra gli

(1) Ved. le pramm. sotto il titolo *de annona civ. Neap.*

(1) *Pag.* 110 *di questo volume*.

gli *arrendamenti*. Sul ſapone la tratta è *ſciolta* e ſi eſige gr. 42 a *cantàro*.

Nelle provincie di Capitanata, di Terra di Bari e di Terra di Otranto, oltre la dogana e la tratta ſopra i generi che ſi eſtraggono fuori Regno, vi è un altro vettigale detto *jus ſaccarìae*, dritto ſopra i *ſacchi*, e ſi eſige unitamente co' dritti di tratta ſopra i generi che ſi eſtraggono co' ſacchi.

Poichè nel 1785 è ſtato abolito il dritto privativo di raccogliere, di vendere e di eſtrarre la manna, queſta è divenuta oggetto di *tratta ſciolta*, per la quale ſi paga duc. 4 a *cantàro* quella che diceſi *in ſorte*, ed il doppio quella che diceſi a *cannuolo*.

Abbiamo di ſopra notata l'abolizione del *minuto* fatta nel 1779, cioè di un vettigale ch' eraſi ſtabilito ſul valore che avevano i generi nazionali acquiſtato colla manifattura, e ſi eſigeva in Napoli quando ſi eſtraevano da queſta capitale e da' ſuoi Caſali, così per le provincie che per li paeſi ſtranieri. Il fruttato del *minuto* ſi trovò eſſere in Napoli di duc. 74 m. 470. 61 anno comune di un ſeſſennio (1). Qui dobbiamo avvertire, che queſta eſazione è rimaſta per molti generi di eſtrazione, come *tratta*. Per eſſi ſi trovò nello ſteſſo ſeſſennio eſſere l'anno comune del *minuto* duc. 22 m. 518. 82, i quali dedotti dalla ſomma totale di duc. 74 m. 470. 61, ſi cercò compenſarſi nella maniera di ſopra dinotata

(1) Il Re ſi riſerbò di abolire il *Minuto* nelle altre Dogane del Regno, dove ſuſſiſte tuttavia.

tata (*a*) la sola restante somma di duc. 51 m. 951. 79. Ora i generi per li quali è rimasto il *minuto* come *tratta*, sono le sete lavorate in trama, pezze vecchie, legnami lavorati, canape e lino pettinato, funi, filo, aceto, acquavite, tartaro di botte, gomma d'edera, ec.

Coll'abolizione dell'*arrendamento* dell'acquavite è stata situata la *tratta* di duc. 2 per ogni botte di questo genere, quando si estrae sopra navi forestiere. Sono stati fatti franchi di questa tratta le navi nazionali.

§. I.

De' segreti e maestri portolani.

Prima di mostrare lo stato delle *tratte*, ci sembra necessario di parlare de' segreti e maestri portolani. E' questo un officio vendibile, e siccome oggi il loro principale incarico è di vedere se han pagata la tratta i generi che si estraggono dal Regno; così tutte l'estrazioni che si fanno da una provincia per un altra, restano ancora soggette al *mandato* di questi uffiziali. Per questa ragione si è stabilito, che in tutti i luoghi vicini alle marine, non si possono tenere generi soggetti alla *tratta*. Per ischivar le frodi, che si potrebbero commettere nel caso che alcuno volesse estrarre merci straniere, già introdotte nel Regno, anche queste si vogliono soggette nell'estrarsi al *mandato* del portolano. Questo uffiziale esercita giurisdizione sopra

(a) *Pag.* 148 *di questo vol.*

sopra gli oggetti di commercio che soggiacciono alle *tratte*, circostanza che fu preterita nel primo volume di quest'opera. Il mastro portolano, a ben considerarla, è il padrone del traffico marittimo, per cui grandissimi possono essere i suoi provecci.

In alcune dogane ci è un' altro uffiziale, detto *trattiere*, ed in questo caso si richiede il suo certificato del pagamento della *tratta*. Senza questo, il mastro portolano non spedisce il *mandato*. I generi dunque che si estraggono, oltre a' dazj doganali, vanno soggetti al *jus salmarum*, alla *tratta*, al *certificato* del trattiere, al *mandato* del portolano ed alle vessazioni di questi uffiziali.

Quando si tratta di estrarre vittovaglie ed altri generi da una provincia per un altra, oltre la dogana e l'*armamento marittimo*, come abbiamo veduto, si paga il *mandato* del mastro portolano e la malleverìa *de immittendo*. In questo caso il grano si valuta carlini 20 il *tomolo*, e per detta malleverìa il mastro portolano esige ordinariamente il 4 per 100. Per li piccioli oggetti, che non giungono ad un *cantàro*, non si ricerca malleverìa, ma basta il solo obbligo di non estrarre fuori del Regno, unito al pagamento di grana 20.

L'esazioni de' mastri portolani si debbono riguardare come veri vettigali sul commercio marittimo. A scanso di una inutile repetizione, all'elenco che ora siamo per dare di questi uffici, aggiugneremo i loro profitti di ogni sorte, che dopo un esame prudenziale crediamo essere molto maggiori. Prima i portolani erano sei, ed avevano il titolo di *secreti*. Oggi sono quattordici, e sono i seguenti. I.

I. Terra di lavoro col profitto di duc.	7000
II. Principato citeriore e parte della Basilicata	2500
III. Calabria citeriore	2500
IV. Calabria ulteriore	2800
V. Maratea (1)	300
VI. Terra di Otranto e parte della Basilicata	150
VII. Gallipoli	150
VIII. Luogotenente nella città di Otranto	100
IX. Leece	100
X. Brindisi	100
XI. Terra di Bari e Capitanata	5500
XII. Manfredonia	500
XIII. S. Mannajo e Fortore	300
XIV. Abruzzo	2500
Totale duc.	24500

Vi sono altri portolani dipendenti da questi in Monopoli, Bisceglia, Nardò ec. e si chiamano per lo più *portolanoti*.

§. II.

Del jus salmarum.

Oltre la dogana, questo dritto si esige da maestri portolani, tanto sulle vittovaglie, ed altri generi di misura che si estraggono per fuori Regno, quanto sopra quelli che si trasportano per ma-

(1) Alla *pag.* 191 di questo vol. si è obliato di avvertire, che Maratea è posta nella Basilicata, ma va unita al governo della Calabria ulteriore.

mare da una in un altra provincia. N'è eccettuata l'avena ed il feme di lino. Ora queſto è l'ordinario prodotto di tal vettigale.

I. Terra di lavoro	3000
II. Principato citeriore	2000
III. Calabria citeriore	160
IV. Calabria ulteriore	300
V. Baſilicata, e Maratea	10
VI. Terra di Otranto	420
VII. Gallipoli	10
VIII. Città di Otranto	6
IX. Lecce	10
X. Brindiſi	8
XI. Terra di Bari e Capitanata	4000
XII. Manfredonia	400
XIII. Fortore	180
XIV. Abruzzo	4000
Totale duc.	14484

§. III.

Delle tratte.

Per corriſpondere al noſtro piano, non è neceſſario di dare un conto minuto. Anzi talvolta ci è impoſſibile di appagare in queſta parte la curioſità delle lettore, perchè l' economia delle noſtre finanze è così inviluppata, che in alcuni rami trovanſi divarj ed incertezze difficili a conciliare. Queſto è lo ſtato delle *tratte*, che noi abbiamo ricavato da' conti di un cinquennio, cioè dall'anno 1782 all'anno 1786.

Du-

Ducato a soma sull' olio.

Questo vettigale va soggetto a grandissime varietà ed alterazioni, secondo l' abbondanza o difetto dell' olio. Nella provincia di Terra di lavoro si esige confuso colla dogana. Nelle altre provincie questo è l' anno comune de' cinque ultimi anni.

Principato citeriore	931
Calabrie	32444
Capitanata, Terra di Bari, Terra di Otranto e Basilicata, colla tratta del sapone di gr. 42 a *cantàro* . .	49416
Abruzzo	2356

Tratte diverse.

Terra di lavoro. Legumi, legnami, canape, lino, frutti secchi ec. . .	4048
—— Vini e botti vote (1)	16929
Napoli. Lupini	65
—— Seta grezza lib. 180 mila . . .	18000
Tratte de' legnami del Principato citeriore	6608
—— del mastro portolano del Principato citeriore, frutti secchi . . .	536
Tratte di paste lavorate di Amalfi e	
	131333

Ri-

(1) Nelle altre provincie la tratta de' vini è compresa ne' conti de' portolani. Nel 1782 il num. delle botti di vino estratte da Terra di lavoro fu 34460.

Riporto . .	131333
della Torre della Nunziata . . .	4304
Tratte sciolte del portolano di Calabria citeriore	2687
Tratte di frutti secchi, di salumi, legnami ec. di Calabria ulteriore . .	1634
Tratte di pasta liquirizia di gr. 70 a *cantàro*	3000
Tratte e saccarìe di Capitanata, di Terra di Bari, di Terra di Otranto e di Basilicata	8478
Tratta del sapone bianco in pezzi da Bari e Capitanata a carl. 10 il *cantàro*	375
Tratte di riso di gr. 50 a *cantàro* . .	180
Le tratte de' grani sono rare, e non sono permesse che ne' tempi di abbondanza. Noi qui le consideriamo in 100 mila tomoli all'anno, a gr. 25 . .	25000
Totale duc.	176991

Ricapitolazione delle tratte e del jus salmarum.

Tratte duc.	176991
Jus salmarum duc.	14504
Totale duc.	191495

§.IV.

§. V.

Di altri ufficj doganali.

In tutte le dogane per l'addietro sono stati creati diverse privative ed ufficj, non sempre per necessità di amministrazione, ma per venderli e così ritrarre in qualunque modo denaro. Tali sono gli uffizj di doganiere, di fante, di mastro segreto, di assessore del maestro segreto, di vicesegreto, di guardiano del porto, di credenziere, di misuratore, di guardaroba, di ballatore, di revisore de' sacchi, di capo sensale, di capo de' facchini, di bardello, di varatore, di sigillatore, di cocconatore, di soprantendente o assistente a' caricamenti, di capitano sopraguardia della comarca o del paragio ec. In Barletta ci è un ufficio di cavalli, per cui nel trasporto delle merci non potete servirvi de' vostri. In tutte le dogane del Regno gli orecchi sono percossi di questi nomi, che fanno un dizionario di lingua fiscale. A costesti uffiziali si è accordato il dritto di esigere certe prestazioni da coloro che intromettono o estraggono le mercanzie, ed a considerarli bene altro non sono questi ufficj che mere gratificazioni sul commercio. I loro proprietarj hanno saputo esigere quello che loro è stato venduto e quello ch' essi non hanno mai comprato.

Quando furono ceduti gli *arrendamenti* in piena proprietà a' particolari, restarono gli ufficj che si erano prima situati dal governo per la lor economìa. Indi, per aver denaro, questi ufficj si venderono o per meglio dire si venderono gli emolumenti dell' officio. Si fu poi nella necessità di crear nuovi officiali per il governo degli

gli *arrendamenti*, e ciò è stato motivo che oggi veggiamo che moltissimi *arrendamenti* hanno un doppio carico di officj, detti *ad onus arrendamenti* che hanno cura del vettigale, e *ad onus Curiæ* ch'esigono ordinariamente certe prestazioni.

L'esazioni di questi uffizj sono veri vettigali, e converrebbe per il bene della patria metterli esattamente a calcolo; ma a tanto non sono sufficienti le mie picciole forze. Atteso il loro numero, io tengo per fermo che i loro profitti siano intorno a 100 m. ducati. Le persone istruite della materia, non mi accuseranno di esagerazione.

Passiamo ora a notare quegli ufficj che si tengono in amministrazione dal fisco.

§. V.

Officio del Capitano della grascia di Terra di Lavoro e di Abruzzo.

Questo ufficio è stato verisimilmente opera di Carlo I di Angiò (1). L'oggetto fu di chiudere e custodire i confini del Regno per mantenervi l'abbondanza: mezzo crudele che anzi vi stabiliva la miseria, quando interdicendo il commercio, impediva la riproduzione(2). Si chiamarono l'esazioni

(1) Vegganſi i suoi regolamenti ne'*capitoli* del Regno, sotto il titolo *de cust. pass. & grassiæ*. Ved. pramm. *de extract. anim.*

(2) Malgrado le proibizioni, ne' confini del Regno si esercita in frode una estrazione non picciola di animali in ispezieltà, dalla quale molto vantaggio potrebbe la Dogana ritrarre. Si crede co' divieti ottenere nella Capitale l'abbondanza ed il basso prezzo. Napoli consuma circa 25 mila animali

ni di detto officio *dritti del passo, del decino e dell' ultima esitura*. Essi divennero distruttivi delle provincie a misura che Napoli crebbe di popolazione; poichè l' annona di questa capitale diresse i capitoli e l' istruzioni di tal officio. Il capitano della grascia ha dunque la cura d' invigilare ne' confini del Regno, perchè non si estraggano generi proibiti, e di esigere i dritti sopra i generi permessi. Si cercò in diversi luoghi di moltiplicare la vigilanza e la custodia e per conseguenza le vessazioni. Noi abbiamo veduto che Ferdinando I distrusse questo

mali vaccini all' anno. Per assicurarsi questo numero, si va in cerca dell' obbligo di circa 50 negozianti, i quali colle patenti del prefetto dell' annona trafficano in tutte le provincie per acquistarlo, e per venderlo a' beccai napoletani. Questi sono mezzi assai mal imaginati, e contrarj al fine proposto, poichè rendono di alto prezzo il genere. Le cure di questi negozianti ed il denaro che debbono impiegare, non possono andar esenti da gran profitti. Per provvedere abbondantemente la Capitale, altro non si richiede che la libertà, perchè le merci naturalmente si trasportano dove grandissimo è il consumo, e fuggono i luoghi di servitù e di monopolio.

Non sarà forse inutile qui additare quello che si paga per *decino* e per *ultima esitura* ne' confini del Regno, quando l' estrazione è permessa.

Cavalli ronzini e muli per la valuta di duc. 15, si paga duc. 1.
Per 100 pecore o capre duc. 4.
Per 100 castrati duc. 9.
Per 100 porci duc. 10.
Per 100 buoi domiti duc. 10: se sono vacche o giovenchi duc. 28. 80.
Per le vittovaglie e per oggetti di grascia il 10 per 100 del lor valore.

ſto officio, il quale con prammatica (1 *de extract. anim.*) de' 19 ottobre 1486 fu ristabilito.

Questo ufficio ha due caſſe, alcune dette di *precauzione* 20 miglia lontane da' confini, altre di *ultima eſitura* ne' luoghi più vicini. Tutti coloro che non amano viaggiare a piedi, ma che con cavalli voleſſero portarſi a' confini del Regno o fuori del Regno, debbono rivelarli nelle prime *caſſe di precauzione*, e quivi dar malleverìa di riportarli fra un certo tempo, e ricevere un biglietto per non eſſer moleſtato, detto *bolletta*, per la quale ſi pagano alcuni dritti. Animali, derrate, oro, argento, denaro ſono mercanzie proibite di eſtraerſi. Per la buona economia dell'officio, coloro che abitano nel diſtretto di 20 miglia lontano da' confini, ſe vogliono comprare animali, debbono ancora dar malleverìa di non eſtrarli, ed il *capitano* in ogni quattro meſi prende conto del loro uſo ed eſiſtenza, e non trovandoli, procede criminalmente contro colui che aveſſe mai fatto uſo del ſuo animale. Tutti coloro che poſſeggono animali, debbono in ogni anno, nel meſe di gennajo, rivelarli al *capitano della graſcia*. Per tale rivelazione che la legge preſcrive farſi *gratis*, ſi eſigono due carlini. Tutte le comunità, in queſto medeſimo diſtretto di 20 miglia, debbono in ogni anno dar eſatta nota al *capitano della graſcia* degli animali, frumenti, legumi del proprio territorio. A niuno è permeſſo traſportare alcuno di queſti generi da un luogo ad un altro, ſenza *bolletta* del *capitano*, per la quale ſi paga gr. 5 a ſoma. Queſt' eſazione vien taſſata per la *bolletta*, ma ſi eſige per ogni vettura. Trovandoſi qual-

qualche vettura senza *bolletta*, si vende sul fatto l'animale ed il carico a pro del Fisco, e si carcera la persona che lo governa. Nel distretto di 8 miglia da' confini a niuno è permesso tenere vittovaglie nelle ville, senza licenza del *capitano*. Ecco in che ne' tempi passati si faceva consistere la scienza fiscale.

I. *Capitano della grascia di Terra di Lavoro.*

Or tale fu lo stato nel 1778 di questo ufficio, netto di provvisioni. Esso c' indica i luoghi dell' esazione.

Cassa di Napoli,	117. 57	
di Capua,	271. 96	
		389. 53
Alvito	00. 00	
Arpino.	45. 72	
Arce,	28. 42	
Fondi,	168. 45	
Campo di mele,	24. 61	
Itri,	31. 51	
Isola di Sora,	78. 40	
Isoletta,	136. 84	
Lenola,	104. 85	
Monticello di Fondi,	64. 37	
Pastena,	61. 13	
Pico,	10. 13	
Pontecorvo	100. 00	
Sora,	98. 32	
Rocca secca,	30. 56	
S. Angelo di Teodice,	2. 71	
	986. 02	

	Riporto	389. 53
Riporto	986. 02	
S. Germano,	2. 49	
S. Giovanni in carico,	34. 28	
Sperlonga,	38. 78	
Transazioni e contrabandi,	42. 16	
		1103. 73
		1493. 26

II. *Capitano della grascia in Abruzzo*.

Questi sono gli altri luoghi dove si custodisce l'abbondanza del Regno, e dove sono le casse per l'esazione delle *bollette*.

Abruzzo citeriore.

Atri
Castellana
Civitella del Tronto
Colonnella
Controguerra
Montorio
Scorrano
S. Egilio

Abruzzo ulteriore.

Accumuli
Amatrice
Avezzano
Balzarano
Capistrello
Castel di Sangro
Civita ducale
Collelongo
Introdoco
Leofreni
Leonessa
Luco
Magliano
Opi
Petrella di Cicoli
Posta
Rajano
Roccasalle
Tocco

II

Il prodotto dell'anno 1778 è stato di duc. 2497. 58

Pesi.

all'amministratore della grascia	432
al tenente della grascia in Teramo	144
al tenente della grascia ivi	96
al cassiere dell'Aquila	30
per soldati in Abruzzo citeriore	288
in Abruzzo ulteriore	432
porto di denaro da Teramo all'Aquila	45
	1467

Introito netto duc. 1030. 58

E' da notare, che i pesi di questo vettigale sono circa il 40 per 100, e che i beneficj della esazione sono la sua metà. Questo è lo stato attuale della rendita di questi due officj, cioè, Capitano della grascia di Terra di lavoro e di Abruzzo.

anno	*Terra di lavoro.*	*Abruzzo.*
1782	1794. 85	3313. 21
1783	1790. 98	2769. 25
1784	2249. 63	2657. 83
1785	2394. 70	2364. 44
1786	1307. 90	1949. 78
Totale	9538. 06	13054. 51
anno com.	1907	2610

Unione.

1907
2610
―――
4517

§. VI.

Di altri ufficj doganali.

I. *Ufficio del capitano del porto di Calabria ulteriore.*

Di quest' ufficio si fa menzione in una prammatica (1) de' 25 aprile 1558. Fino al 1763 è stato conceduto a diversi particolari in pensione; ma la sua considerabile rendita obbligò il fisco a rivendicarlo.

Dal 1782 al 1786 l'anno comune della sua rendita è stato duc. 10450. Si pagano duc. 400 all' amministratore.

II. *Balivo e doganiere di Lecce, ed ancoraggio del porto di S. Cataldo.*

Nella provincia di Otranto si eran creati tre vettigali, uno detto uffizio del *balivo di Lecce*, l'altro detto uffizio del *doganiere di Lecce*, ed il terzo detto *ancoraggio del porto di S. Cataldo.* Questi ufficj si trovavano venduti a diversi parti-

(1) Pramm. 2. *de offic. ad reg. majest. collat. spectan.*

ticolari, e nel 1756 furon ricomprati dal Re, con assegnarsi loro annui ducati 600 sull' *arrendamento* del tabacco. Per la *baliva di Lecce* si destina oggi un ministro dell' Udienza, che amministra la giustizia col soldo di ducati annui 60. All' uffiziale maggiore della dogana di Lecce si è dato il carico del secondo uffizio, col soldo di annui duc. 96. I dritti che appartenevano a' detti uffizj, s' introitano oggi a beneficio del Re, come pure quelli che si esigono da' bastimenti nel porto di S. Cataldo. Nel 1778 l' introito di questi uffizj fu di duc. 686. 78, le spese duc. 184. 08, cosicchè la rendita netta fu di duc. 502. 70. Nel 1779 questa rendita fu ancora minore, cioè di duc. 318. 64. L' introito che ha dato dal 1782 al 1786 per anno comune, è stato duc. 711.

Ricapitolazione degli uffizj doganali.

Maestri secreti e portolani, duc.	24500
Capitani della grascia di Terra di lavoro e di Abruzzo	4517
Capitano del porto di Calabria	10450
Doganiere e baliva di Lecce e ancoraggio di S. Cataldo	711
Altri ufficj vendibili	100000
Totale duc.	140178

§. VII.

Brevi riflessioni sull' economia delle nostre dogane.

La distribuzione in provincie delle dogane, ha reso una parte del Regno straniera all' altra. Le mercanzie che hanno pagato i dritti doganali in Napoli, volendosi trasportare nelle provincie di Puglia e di Calabria, pagano di nuovo gli altri dritti, proprj di quelle dogane, ad eccezione del dritto del fondaco e del nuovo imposto. Le mercanzie che hanno pagato i dritti doganali nelle provincie di Puglia e di Calabria, trasportandosi nel dipartimento di Napoli, pagano ancora i medesimi dritti, con bonificarsi due terzi del fondaco e del nuovo imposto. Sono questi, come ognun vede, grandi ostacoli alla prosperità del nostro commercio interno.

Per potersi meglio comprendere tal economia, adduciamo un esempio. Il cotone lavorato a Gallipoli, volendosi mettere in commercio nelle provincie di Puglia, paga in quella dogana gr. 95 ad oncia, e volendosi trasportare in Napoli, in Salerno, in Chieti, nell' Aquila, deve pagare altri duc 1. 31 $\frac{1}{4}$, che sommano in tutto duc. 2. 26 $\frac{1}{4}$ ad oncia. Da ciò ne siegue, che le mercanzie straniere in Napoli, dove non pagano altro che duc. 1. 45 ad oncia, deggiono ottenere una preferenza sulle mercanzie nazionali. Si è veduto che contro a tutti i buoni principj le mercanzie di estrazione sono gravate di un triplicato peso di dogane, di tratta, e di

e di officj, dove che un ſolo ne ſoffrono le mercanzie d'introduzione. Noi dunque non ci dobbiamo dolere della poca attività de' noſtri concittadini, ma delle leggi antiche che ancora ſuſſiſtono. Queſte non ſono ancora abolite e corrette, non meno per l'ignoranza, in cui è la nazione ſulle finanze, che per trovarſi i dritti doganali in gran parte alienati in mano di una turba di particolari.

Le mercanzie che pagano in Napoli 1. 45 ad oncia ſono in apparenza gravate intorno al 25 per 100. Dico in apparenza, perchè è baſſa la ſtima nella dogana, e ſi eſercita con un antica *tariffa*, che tanto conviene alle coſe preſenti, quanto ad una donna la moda di due ſecoli a dietro. Queſto è un altro diſordine che favoriſce gli oggetti di luſſo e le mercanzie ſtraniere, le quali non pagano in effetto che intorno al 10 per 100 del loro effettivo valore. La *tariffa* è ſenza dubbio l'oggetto il più importante in questo genere di finanze, e meriterebbe in ogni dieci anni eſſere riformata e corretta. Una *tariffa* capricciosa, varia, ineſatta, come appunto è la noſtra, è la più idonea a turbare la generale economìa di un Regno, e a distruggere i varj rami dell' industria nazionale. Si è compreſo queſto inconveniente, ed i ministri delle finanze ſono oggi occupati nel formarne una nuova. La nazione deve ſperare un utile riforma da' loro lumi e dalla loro virtù.

I ſalumi che ci vengono dagli stranieri, e che non coſtituiſcono al certo un buon alimento, ſono stati nelle dogane di Napoli privilegiati. Nel bilancio che daremo del nostro commer-

mercio esterno, si vedrà, che in ogni anno esce dal Regno per queste mercanzie oltre a mezzo milione di ducati. La povera gente ha bisogno intanto del merluzzo salato, per non aver altro cibo migliore e più adatto al suo misero stato. Questa è una cosa degna di attenzione.

Tante imposte diverse, tanti proprietarj nelle nostre dogane, formano tante amministrazioni diverse. Ad esse si sono accoppiate molte formalità, per impedir le frodi che non s'impediscono. Amendue queste economie rendono l'esazione dispendiosa per lo stato, e gravosa per chi traffica o viaggia.

I dritti doganali sono sempre male collocati nell'interno di un Regno. In Inghilterra, entrandovi sarete visitato a Douvre sulla vostra coscienza (1), e poi sarete libero in tutta la Gran-Brettagna.

Ciò che si deve pensare per il bene dello Stato e per la gloria del Re si è, che nel nostro paese l'industria nazionale non sarà giammai portata alla sua perfezione, se non quando saranno ridotti ad una sola amministrazione tutte le diverse esazioni doganali, e saranno moderati i dritti di estrazione con leggi uniformi e generali.

CA-

(1) Coyer, *Observations sur l'Angleterre*, lett. V.

CAPITOLO XVI.

Arrendamenti e ragioni proibitive che sono generali del Regno.

Questi non sono tutti i mali della patria. Altri ce ne abbiamo che sono maggiori. Alcuni generi, oltre il dritto di dogana come merce, hanno una ragion proibitiva, ch'è un privilegio esclusivo, che ha il fisco, o che il fisco ad alcuno ha conceduto, d'essere solo a venderli. Queste sono le ragioni proibitive generali del nostro Regno.

I. *Dritto proibitivo della seta.*

La gabella della seta si crede introdotta circa l'anno 1220 dall'imperator Federico, e fu di grana 5 a libbra per la Calabria, e si pagava allorchè si metteva in commercio. Carlo III di Durazzo, nel 1386, dette questo dritto in feudo per once 200. Ritornato alla corte, per devoluzione, Ferdinando I nel 1483 lo vendè al principe di Bisignano per duc. 18 mila. A cagione di pretensioni che costui aveva contro del Fisco per il contado di Mileto, nel 1541 gli furono da Carlo V concedute altre grana due a libbra sulla seta di Calabria, e così in questa provincia il primo vettigale di grani 5 divenne di grani 7 a libbra. D. Pietro di Toledo, per fortificare il castello di Cotrone, nello stesso anno ordinò un esa-

esazione di grani 5 a fuoco nelle Calabrie, e non trovatasi sufficiente, mise per un anno altri grani 5 sopra ogni libbra di seta: ordinò poi che tal' esazione sulla seta si fosse continuata. Nel 1555, per la ristorazione de' castelli del Regno, si mise per tre anni l' imposta di grani 10 sopra ogni libbra di seta, e divenne pure perpetua.

Veggendosi che tale industria erasi nelle altre provincie del Regno dilatata, nel 1557 dal duca d' Alba si ordinò che le due ultime imposte, una di gr. 5 e l' altra di gr. 10 si fossero esatte in tutte le provincie del Regno. Nel 1605 si misero altri grani 15 sopra tutte le sete del Regno, e nel 1637 altri grani 10. Nel 1639 si aggiunsero altri gr. 3 per le Calabrie, e gr. 5 per le altre provincie. Con questa ultima imposta si esigevano gr. 50 per le Calabrie, incluse le gr. 7 di Bisignano, e gr. 45 per le altre provincie. Nello stesso anno 1639 si gravarono tutte le sete del Regno di altri grani 5, e nel 1640 di altri grani 5. Queste diverse imposte furono quasi tutte alienate a diversi particolari. Nel 1649, per la famosa rivolta popolare di Napoli, tali *arrendamenti* furon ridotti a gr. 38 per le Calabrie ed a gr. 37 per le altre provincie, e nel 1655 dal vicerè Mendozza furono in piena proprietà ancora ceduti a' creditori della corte, col dritto proibitivo di non esser permesso a niun particolare di cavar la seta, perchè gli *arrendamenti* non fussero frodati. Si fece delle grana 38 la seguente ripartizione.

All'

All' *arrendamento* grande	23	$\frac{2}{3}$	$\frac{40}{51}$
A quello delle due gr. 5.	5	$\frac{10}{12}$	$\frac{10}{51}$
A quello delle gr. 3.	1	$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{51}$
A quello di Bisignano.	7		
	38		

Le gr. 37 delle altre provincie a questo modo furon ripartite.

All' *arrendamento* grande	30	$\frac{1}{4}$
A quello delle gr. 5.	6	$\frac{3}{4}$
	37	

Nelle provincie di Abruzzo all' *arrendamento* della seta vi fu unito l' *arrendamento* sul zaffarano, di cui innanzi parleremo. Tutte queste imposte, così distribuite sulla seta, formano oggi 17 *arrendamenti*, che hanno per principio fondamentale del loro codice, che la seta in ciascuna provincia nasce loro *schiava*, per cui è priva di qualunque volontà ed arbitrio, ed è soggetta al vettigale come un genere, non come un ramo di commercio. Quindi l' industria di ciò che doveva fare la ricchezza del paese, fu data in guardia di uffiziali e di sbirri, e coloro che l' esercitarono furono privi di ogni libertà nel trar la seta e di metterla in commercio, e vennero perseguitati con pene pecuniarie e di galea (1).

Arren-

(1) Vedete pramm. 38 de' 12 decembre 1644. *de extract. animal.*

Arrendamento grande delle gr. 30 $\frac{1}{4}$

I. Delle provincie di Terra di lavoro, di Contado di Molise e di Capitanata. E' del fisco, senza alcun peso di creditori. Dato in affitto per anni 4 dal 1777 al 1781, ha dato annui ducati 32604. 54. Oggi è affittato per duc. 39963. 63.

II. Del Principato citeriore d'Eboli in quà. In giugno 1783 fu rivendicato alla Corona. E' oggi dato in affitto per annui duc. 9400.

III. Del Principato citeriore d'Eboli in là. Fu rivendicato dal fisco nel 1760. Nell' affitto di sei anni, dal 1775 al 1781, ha dato annui ducati 2176. 37, de' quali sono assegnati a' creditori 833. 27.

IV. Del Principato ulteriore. Fu rivendicato alla Corona nel 1760, e per sei anni dal 1778 al 1784, ha dato annui duc. 6151. Va caricato di annui duc. 768. 96 di creditori. Oggi è affittato per duc. 4485. 27.

V. Della Basilicata. Fu tolto dal fisco in affitto nel 1751, pagando a' *consegnatarj* annui duc. 1651, e tale affitto in ogni sei anni si rinnova. Il conto del 1778 fu di duc. 2780. 67.

VI. Di Terra di Otranto e di Bari. Quivi è stata quasi distrutta tale industria in grazia di quella degli olivi, per cui non trova affittatori. La corte vi possiede la sola rata della *cassa militare* de' duc. 300 m., situati nel 1649 sopra tutti gli *arrendamenti*, e questa rata è di duc. 109. 84. Il suo prodotto dell' anno comune di un decennio, è stato di duc. 615. 97.

VII. Di Abruzzo. Come si è detto, va unito all'

all' *arrendamento* del zafferano. E' in potere de' consegnatarj, da'quali la corte riceve annui duc. 1000 per rata di *cassa militare*. Per un sessennio che ha cominciato nel 1785 e deve terminare nel 1790, trovasi dato in affitto per annui duc.4540. Ha questo *arrendamento* il dritto di esigere gr. 30, *cavalli* 3 $\frac{1}{12}$ per ogni libbra di seta, che si raccoglie nelle tre provincie di Abruzzo.

VIII. L' *arrendamento* grande delle gr. 23 $\frac{2}{3}$ delle Calabrie, unito a quello delle gr. 1 $\frac{1}{4}$ ec., nel 1751 fu preso in affitto dalla corte, con pagare a' consegnatarj l'annua pensione di duc. 104, 823, ed in ogni sei anni tale affitto si rinnova. Giusta i conti dell' amministrazione dell' anno 1781 la rendita fu di duc. 164, 866. 89. Quando si cava la seta, se ne descrive la quantità col nome di ciascun cittadino, il quale ha l'obbligo di dichiarare la vendita ed il compratore, e costui ha l'obbligo di manifestare la spedizione per la dogana di Napoli, per tutto il dì 30 aprile di ciascun anno, che si denominano *fatali di aprile*. Ciò si fa per non confondersi il prodotto di un anno col prodotto di un altro. La seta rimasta nella provincia paga il vettigale, e vien annotata sotto il nome di *seta mancante*. Or tale fu il conto di questo *arrendamento* di quell' anno, che ci piace di rapportare, perchè ci addita il consumo nella provincia, e qualche cosa degna di attenzione per le persone che intendono simili cose.

Dalla dogana di Napoli,	145498. 22
Dalla dogana della Cava,	1511. 08
	147009. 30

Per

Riporto	147009. 30
Per seta consumata in Catanzaro,	7467. 98
——— in Monteleone e Palmi,	1416. 17
Da sete consumate in altre comunità,	2219. 02
—— di compratori,	253. 12
Dalle comunità per transazione della bavella,	2136. 44
Da Reggio per seta ivi consumata,	560. 49
—— per transazione della bavella,	130
Da Paraggio per lo stesso oggetto,	414. 74
Da sete *mancanti* in altri luoghi,	73. 86
Per dritto di un grano a libbra dalle bavelle estratte dalle Calabrie,	3081. 17
Dall' ufficio, destinato nel Capo di Licosa nel Principato citeriore a riconoscere le spedizioni, coll' esazione di gr. 20 sopra ciascuna di esse,	104. 60
Totale duc.	164866. 89

In detto anno questa fu la quantità rivelata della seta in queste provincie.

Nella Calabria citeriore libbre	306200
ulteriore l.	213644
In Reggio separatamente l.	105213
L.	625057

IX. *Arrendamento* delle gr. 7 di Bisignano. La corte non vi possiede che la rata della *cassa* militare, ch' è di duc. 4510. Questo *arrendamento* paga l' anno duc. 2000 all' *arrendamento* gran-

grande di Calabria per sua porzione del mantenimento delle feluche destinate a vegliare su i controbandi. La rendita dell'anno 1783 fu di duc. 42021. 31.

Arrendamenti delle gr. 6 $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{11}$.

X. Di Terra di lavoro di Contado di Molise e di Capitanata. Nel 1760 fu revendicato alla corona. Affittato per anni quattro dal 1777 al 1781 ha dato di frutto annui duc. 7245. 44; e oggi rende in affitto duc.	8880. 80
XI. Di Principato citeriore d'Eboli in qua. Fu incorporato al fisco nel 1760, e dato in affitto per quattro anni nel 1778 ha prodotto annui duc. 2250; e oggi in affitto rende	2088. 89
XII. Di Principato citeriore di là da Eboli. Fu pure incorporato al fisco nel 1760, e dato in affitto nel 1781, la sua rendita fu di	483. 63
XIII. Di Principato ulteriore. Fu similmente ricomprato nel 1760, e dato in affitto per quattro anni nel 1778 ha dato di frutto duc. 1322. 44; ma oggi l'affitto non è che di duc.	996. 73
XIV. Di Basilicata. Fu pure ricomprato nel 1760, e amministrato per conto del fisco nel 1778, dette di rendita duc. 624. 58. Ma oggi rende con amministrazione forzosa	2780
	15202. 05

Riporto 15202. 05

XV. Di Terra di Otranto e di Bari. Fu ancora ricomprato nel 1760, e tenuto in amministrazione nel 1778, dette di rendita, 109. 08

XVI. Di Abruzzo nel 1760 fu ancora rivendicato, e nel 1777 dato in affitto, si ricavò l'annual summa di 650 Oggi non ha trovato affittatori.

Totale duc. 15961. 13

Arrendamento delle gr. 5 $\frac{10}{11}$ $\frac{10}{11}$ delle Calabrie.

XVIII. Nel 1760 fu benanche ricomprato, e nel 1778 in amministrazione dette di frutto duc. 36976. 41

Ricapitolazione.

I. Arrendamento grande di Terra di lavoro	39963. 63
II. Detto d'Eboli in quà	9400
III. Detto d'Eboli in là	2176. 37
IV. Detto di Principato ulteriore	6151
V. Detto di Basilicata	2780. 67
VI. Detto di Terra di Otranto e di Bari	615 97
VII. Detto di Abruzzo	4540
VIII. Detto di Calabria	164866. 89
IX. Detto di Bisignano	42021. 31
X. a XVI. arrend. piccioli	15961. 13
XVII. Detto di Calabria	36976. 41
Totale duc.	325653. 38

Sta

Stato attuale de' dazj sulla seta.

Seta di Calabria.

Agli *arrendamenti* a libbra gr. . .		31
A quello di Bisignano		7
	gr.	38
Nelle Dogane paga di più per peso		00 $\frac{1}{8}$
		38 $\frac{1}{8}$
In Napoli paga di più		
Per lo *minuto* abolito		2 $\frac{1}{2}$
Per lo Conservatorio di S. Filippo e Giacomo		1
		41 $\frac{5}{8}$

In oltre per le gr. 23 a *cantàro* gr.	27
per la manna . . .	1 $\frac{1}{2}$
	28 $\frac{1}{2}$

Seta delle altre provincie.

Agli *arrendamenti* gr.	37
Nelle dogane per peso	00 $\frac{1}{8}$
	37 $\frac{1}{8}$

In Napoli paga di più lo stesso che si paga per la seta di Calabria.

Quando la seta è straniera, sia *sana*, sia lavorata paga gr. *6* a lib. a'due *arrendamenti* minori, detti delle due gr. 5 e delle gr. 3 di Calabria, e oltre a ciò i dazj doganali come ogni altra merce.

La seta che nasce nel territorio di Napoli è franca di questi vettigali; ma oggi paga gr. 2 $\frac{1}{2}$ pel *minuto* abolito di Napoli.

Prospetto generale della nascita, commercio e vettigali sulla seta.

L'importanza del soggetto ci obbliga a trattare questa materia di una maniera distinta. Nel 1780 d'ordine del governo fu messo insie-

me' il prodotto di dieci anni della seta di tutte le provincie del Regno, e ci piace di rapportarlo.

Nascita della seta.

L'anno comune fu di 800 mila libbre, e quello del prodotto de' diversi *arrendamenti* fu di duc. 387217. 31

Dritti doganali di entrata nelle dogane di Napoli.

Dritto di peso di 1. 29 a *cantàro*, o sia di *cavalli* 4 a libbra	3715. 20	
Per l'abolito *minuto* gr. 2 $\frac{1}{3}$ a libbra	20000	
Per l'*arrendamento* abolito della manna gr. 1 ad oncia, valuta di *6* ducati, . . .	33. 60	
		23748. 80

Dritti doganali di estrazione da Napoli.

L'anno comune delle sete grezze fu L. 178855. 8.		
Grana 2 a libbra	3579. 11	
Tratta gr. 10	17885. 58	
Gr. 23 ad oncia del *minuto* rimasto come tratta . . .	705. 82	
		22170. 51
L'anno comune delle sete lavorate fu L. 118648. 4.		
Dritto doganale gr. 10 a libbra col ribasso del 5 per 100 per la parte umida	11276. 63	
		45919. 31

Per

Riporto generale 45919. 31

11276. 63

Per le gr. 23 ad oncia, gr. 2 a libbra, collo stesso ribasso 2255. 32

35702. 46

Le sete che si estraggono dal Regno, anno comune di 10 anni, sono queste sete grezze . . . . L. 178855. 8
sete lavorate L. 118648. 4

Totale L. 297504

Sopra le sete che s' introducono nella dogana di Napoli, pagano per il conservatorio delle donzelle dell' arte della seta, detto S. Filippo e Giacòmo, gr. 1 a libbra 7834. 22

Totale duc. 387217. 31

Distribuzione.

Pesi.

A' consegnatarj dell' *arrendamento grande*, duc.	105126. 69
Agli assegnatarj del 4 per 100 . . .	20121. 82
Gabella di Bisignano fruttato	41768. 90
Eboli in quà, agli assegnatarj al 3 ½ per 100	3202. 68
Di Abruzzo a' consegnatarj fruttato . .	3609. 27
Di Bari e Otranto a' consegnatarj fruttato	615. 97
	173845. 33

	Riporto	173845. 33

Spese.

Ad uffiziali nelle provincie a carico della corte	1347
—— a carico dell' *arrendamento* . . .	2783. 42
—— in Napoli	3201. 49
Al *computante* d' Eboli in quà . . .	61
Alle squadre e soldati	1979. 36
Per le feluche di guardia	1440
Ad annotatori e visitatori loro diete . .	5532. 86
Ad appaltatori sopravanzo in appalto a gr. 15 $\frac{1}{2}$ a libbra	2273. 59
Agli amministratori delle Calabrie per sopravanzo in nascita 2 $\frac{1}{2}$ per 100 . .	1035. 24
Spese diverse	1000
	194398. 29
Dritti e beneficj del fisco duc.	192819.02
	387217. 31

Ma io reputo, che il prodotto annuale della seta in tutto il Regno sia di un milione e 100 mila libbre. E queste sono le mie ragioni. Nel formarsi questo stato non si ebbe riguardo che alla seta che da' diversi luoghi del Regno si spediva per le dogane di Napoli. Le sete che producevano i Casali di questa Capitale erano allora immuni, e non poterono entrare in calcolo, e queste io le suppongo essere oltre a 100 mila libbre. Le sete che si consumano nella Calabria nè pure entrarono nel conto, perchè non si spediscono per Napoli, e queste sete sono ancora oltre a cento mila libbre. In terzo luogo è da considerare la seta che si trae in controbando,

do, la quale per lo meno deve essere la decima parte.

Si è compreso il disordine di questa economia sopra uno de' primi oggetti della ricchezza nazionale, e si è cercato abolire tutti questi *arrendamenti*; ma gravi sono gli ostacoli per indennizzare i tanti creditori, e per conservare la rendita del Re. Io crederei, che assai facilmente si potrebbe l'intento ottenere, quando i diversi vettigali di gr.38 a libbra si esigessero, non più sull'industria, ma nelle dogane e sull' estrazione. Questo nuovo metodo, accrescerebbe al doppio l' industria della seta, ed in conseguenza l' estrazione.

Riflessioni sull' industria della seta.

Si è mostrato nel primo volume (1), che Ferdinando I protesse in maniera particolare le arti di seta e di lana. Nel 1465 egli chiamò in Napoli a sue spese i migliori artefici stranieri di lavori di seta, e per farle stabilire nella capitale, le vietò nelle provincie. Questi stabilimenti ci mostrano la condizione in cui erasi ridotto il Regno sotto la seconda razza degli Angioini. Nel governo del vicerè duca d' Arcos furono rinnovate le proibizioni nelle provincie di filare, di tingere e di tessere qualunque lavoro di seta, in grazia della Capitale e degli *arrendamenti*, ed appena fu eccettuata la città di Catanzaro per la fabbrica de' velluti. Tal divieto dal re Carlo Borbone fu tolto nelle Calabrie, e così si stabilirono le arti della seta in Reggio, in Palmi, in

(1) Libro I. Cap. 3. §. 7.

in Monteleone e altrove. Esse non vi hanno potuto avere quei felici progressi che hanno fatto in Firenze, in Torino, in Lione, perchè il genio tra di noi è depresso ed avvilito dagli *arrendamenti*, e da altre cagioni facili a conoscersi per le cose già dette. Acciò non sia frodato l' *arrendamento* si è tolto a tutti la libertà di cavare la seta a suo modo. L' *arrendamento* ha il dritto di spedire in tutte le provincie gli *annotatori* senza soldo, ed i *trattori* ad appalto. La condizione di costoro li rende facilissimi ad occultare molta quantità di seta. Si è creduto impedire tale controbando, con accordare una gratificazione di gr. 15 a libbra per le sete oltre il solito dato in appalto, ed il controbando non s' impedisce. I *trattori* meschiano indifferentemente tutti i bozzoli, buoni e cattivi in una caldaja, e traggono la seta inegualmente con la prestezza che possono maggiore. L' interesse dell' *arrendamento* è di rendere la seta pesante, con purgarla il meno che sia possibile. I casi sono frequenti che per difetto di *trattori*, i bachi si sviluppano, per cui da' bozzoli non si trae che bavella.

Noi dunque siamo condannati dalle antiche leggi a non ritrarre molto vantaggio dalle nostre produzioni. In oltre per le leggi degli *arrendamenti*, i proprietarj della seta debbono pagare i dazj, senza avere la libertà di venderla. Essi erano obbligati venderla a Napoli a' soli *regj compratori* e agl' *industrianti della regia dogana di Napoli*. Costoro erano franchi del dritto di dogana: lo pagavano coloro che portavano la seta in Napoli sen-

za

za essere matricolati, e questo dritto era di circa 1. 40 ad oncia, valutandosi una libbra di seta 15 carlini. Non sono che pochi anni che si è tolta questa mostruosità. Tutto questo si faceva per li dritti proibitivi della Capitale. Il Re nel 1785 ha liberata di tale servitù Terra di lavoro e la Calabria, ordinando che pagatisi tutti i diversi vettigali sulla seta nel luogo della nascita, si potesse liberamente contrattare, e che per un terzo si potesse ancora dalla Calabria direttamente estrarre.

Tutte le provincie del nostro Regno sono adatte alla coltivazione de' gelsi, e questo doveva essere di un oggetto importante, da che tutti i paesi settentrionali che oltrepassano il gr. 46 di latitudine, non danno seta per il commercio. L'Africa non ne produce, e assai poco l'America. La China, l'Indie, il Mogol, la Persia, la Turchia, l'Italia, la Spagna, le provincie meridionali della Francia sono le sole regioni che deggiono provvedere di seta tutto il mondo. Quasi tutta la seta dell'Asia si consuma nel paese, e l'uso di questo genere si è fatto comune in Europa, e sempre più si fa maggiore. La Francia che deve la sua opulenza alle manifatture di seta, è obbligata provvedersi del materiale nell' Italia. Al tempo di Savary nella sola città di Lione entravano 6000 balle di seta all'anno, cioè 1400 dal levante, 1600 dalla Sicilia, 1500 dal continente d'Italia, ed in gran parte da Napoli, 300 dalla Spagna, 1200 dalle provincie meridionali della Francia. Oggi questo consumo si è di molto accresciuto.

Da ciò si vede quale grandezza di commercio le nostre provincie avrebbero potuto in Europa

eser-

esercitare, se nel governo viceregnale non si fosse oppressa dagli *arrendamenti* la nostra seta. La real casa di Savoja per lo contrario ha aumentate le sue forze, con accrescerne l'industria nel Piemonte. Vittorio Amedeo II obbligò i possessori delle terre alla coltivazione de' gelsi. Egli intendeva meglio di ogni altro particolare l'economia di questa industria. Fece leggi, costituzioni, istrumenti da lavorar la seta. Obbligò i suoi sudditi a lasciare i loro modi di filarla e di torcerla, ed altri seguirne che si eran dalla sperienza trovati migliori. Vietò il trasporto fuori de' suoi stati della seta grezza, perchè si vendesse preparata, e scrive Giosuè Gee nelle sue *Considerazioni sul commercio della G. Brettagna* che a' suoi tempi si pagavano all'anno 200 m. lire sterline (cioè oltre ad un milione di nostri ducati) di seta torta dal Piemonte, per l'orditura delle stoffe inglesi (1). Tanto è vera l'espressione di M. de Fontenelle, che i principi hanno l'onnipotenza nelle loro mani, e che degli uomini sanno fare ciò che vogliono.

Tale è la costituzione de' dazj nel Piemonte, che la seta che consumasi nello stato non è soggetta ad alcuna imposizione, fuori di poche provincie. Debbesi lavorare nel paese con ridurla almeno in orsojo ed in trame, da che è vietata ogni estrazione di seta grezza. Per sostenersi le mani-

(1) Oggi si estraggono dal Piemonte per l'Inghilterra circa 1500 *balle* di orsoi, ciascuna di 200 libbre del paese. Per Lione si spediscono 6 mila *ballotti*, ciascuno di 136 libbre.

nifatture dello stato, le merci da tingere che s'introducono sono franche di dogane. Similmente, per un regolamento del 1783, è vietato a' mercanti di moda poter vendere stoffe di seta. I soli mercanti matricolati possono vendere così le forestiere che quelle del paese. Ma può vendere le straniere colui soltanto che mantiene 15 telai di seta in esercizio. I mercanti da 5 telai non possono vendere che le manifatture del paese.

Le opere di seta senz'oro ed argento nel Piemonte pagano per dritti di estrazione 5 soldi la libbra, cioè gr.7 $\frac{1}{2}$ nostre: le calze pagano 7 soldi ed i nastri 10. La seta di orsojo paga soldi 14. *6*; per metà la lavorata. Nelle poche provincie che hanno il privilegio di estrarre la seta grezza, pagasi per libbra *29* soldi, circa 40 gr. nostre. Tutte le opere di seta straniere senza oro ed argento, pagano lir. 5. *16*, cioè circa 8 carlini nostri:

§. II.

Dritto proibitivo del zafferanò.

Questo *arrendamento* fu situato nel 1554 di un carlino a libbra sull'estrazione, che del zafferano si faceva fuori Regno. Divenne poi un dritto proibitivo di gr.35 la libbra, e produsse il disertamento di tale industria. Siccome il prodotto di questo *arrendamento* nell'Abruzzo è confuso con quello della seta, non possiamo darlo separato.

Il prodotto della dogana in un decennio dal

1776

molo, poichè il *carro* è di 100 *tomoli*. Agli *arrendamenti* del Regno si vende, ad alcuni a duc. 3, ad altri a duc. 4. 50, ad altri a duc. 5 il *carro*. Nel 1778 la vendita alle nazioni estere fu per *carri* 5607. duc. 36298. 66

La vendita poi agli *arrendamenti* fu la seguente.

All' *arrendam.* di Abruzzo, *carri* 886. 26. 12, a duc. 3.	2667. 79	
A quello di Calabria, *carri* 147 a duc. 4. 50.	661. 50	
A quello di Otranto *carri* 230. 50 a duc. 5.	1152. 50	
		4481. 79
		40780. 45

Pesi della Salina.

Paga la corte a' proprietarj delle saline, duc.	340	
Provvisioni, duc.	3525. 45	
Spese della confezione del sale, duc.	21875. 87	
		25401. 32

Il prodotto della salina di Barletta s' introita nella cassa dell'*arrendamento* del *reale* di Puglia, e nel 1778 è stato duc. 126824. 14. Il sale formato in quell' anno fu di *carri* 16579. 84 che fanno *tomoli* 16579. 81. La spesa per la confezione, compresi tutti i pesi delle saline, giunse a duc. 30194. 36, onde il prezzo di ogni tomolo fu di gr. 1 $\frac{1}{3}$.

Nella salina di Avetrana si formano circa *tomoli* 150 mila all'anno, che si vende a' fondaci della provincia di Otranto che non essendo bastante l'*ar-*

l'*arrendamento*, compra il resto dalla salina di Barletta a prezzo fisso di 39 grani il *cantàro*. Nel 1778 le spese della confezione del sale in Avetrana furon duc. 1165.

Nelle Calabrie, alcune popolazioni sono obbligate a provvedersi del sale di mare, altre del sale minerale.

Si è notato innanzi per quali vicende il prezzo del sale da carlini 12 fissato nel 1649, che oggi costituisce il principal *arrendamento*, detto il *reale*, sia stato posteriormente accresciuto di altre imposte, ora a beneficio della corte, ora della città di Napoli, finchè oggi è giunto a duc. tre e grana tre il tomolo. Si esigono oggi duc.

1. 20	per il *reale* situato nel 1649.
82 ½	dalla corte per la rifazione di cassa militare del 1713.
37 ½	da' consegnatarj della città di Napoli sotto il titolo di rifazione della moneta.
15	dalla città di Napoli per donativi del 1733 e 1738.
48	per il tabacco nel 1780.
3. 03	

Questo vettigale ha sei ripartimenti generali. Il primo si chiama *de' quattro fondaci*, ed abbraccia la provincia di Terra di lavoro, una porzione del Contado di Molise, una porzione de' due Principati. Dicesi *de' quattro fondaci* da' principali fondaci di questo dipartimento. Ecco lo stato di questo *arrendamento* dal 1777 fino al 1782. Sono tomoli, 232859. 62

Di

Di essi ne consuma Napoli co' suoi casali
tomoli 120761.34
Terra di lavoro 112098.28

Questo *arrendamento* è in mano de' particolari, che nel 1754 si sono assicurato il possesso in burgensatico, con la transazione di duc. 110 mila che pagarono al fisco.

I fondaci di sale di questo ripartimento sono quattro da cui ha preso il nome. Eccoli

Napoli Salerno
Gaeta Capitello o sia Policastro.

Sono suffondaci Pozzuoli, Castello a mare e Majuri.

II. *Sali de' mari di Calabria.*

Consuma con partito forzoso *tomoli* 26988. Dicesi *partito forzoso* quando le comunità della provincia hanno l'obbligo di consumare una data quantità di sale. Il *reale* si tiene in affitto dalla corte, la quale paga a' consegnatarj annui duc. 15165.

III. *Sali de' monti di Calabria.*

Consuma con partito forzoso *tomoli* 33289. Di questo sale vi sono quattro miniere, dette di Altomonte, di Nieti, della Manca del Vescovo e di Paludi. Quest' *arrendamento* fu incorporato al fisco nel 1759. Questi sono i luochi

ghi di fondaci nella

Calabria citeriore.	*Calabria ulteriore.*
Amantea	Bagnara
Belvedere	Gerace
Nocera	Gioia
Paola	Nicotera
Scalea	Pizzo
	Roccella
	Reggio
	Tropea

IV. *Sali d'Otranto e di Basilicata.*

Consuma con partito forzoso *tomoli* 37101. Fu incorporato al fisco il *reale* nel 1754. I fondachi sono

Avetrana	Lecce
Brindisi	Montalbano
Castellaneta	Otranto
Gallipoli	Taranto.

V. *Sali di Puglia.*

Racchiude le provincie di Bari e di Capitanata, ed una gran parte del Principato ulteriore e del Contado di Molise. Questo *arrendamento* esige da 21 comunità la prestazione di annui duc. 2078. 55 per lo trasporto del sale

le (1), e non si sa comprenderne la giustizia e la ragione. Il *reale* fu rivendicato al fisco nel 1754. Ha 17 fondaci e sono

Altamura	Lucera
Avigliano	Manfredonia
Barletta	Mola
Bari	Monopoli
Bitonto	Molfetta
Casalbore	Rodi
Campobasso	Termoli
Foggia	Venosa
Gravina	

VI. *Sali di Abruzzo.*

Questo *arrendamento* tornò alla corona in giugno 1759. Consuma circa *tomoli 62* mila. I fondaci del sale sono questi.

Abruzzo ulteriore.	*Abruzzo citeriore.*
Aquila	Ortona
Francavilla	Pescara
Giulia	Vasto

Ora

(1) Queste comunità sono:

Altamura per ann. duc.	191	Riporto	1287. 85
Andria	143. 40	Minervino	73. 80
Biccari	26	Manfredonia	60
Canosa	51	Montepeloso	52. 40
Corato	65	Montemilone	38. 80
Foggia	157	Ruo	54
Gravina	122	S. Severo	27
Gensano	44	Spinnazzola	115. 40
Lucera	200	Torremaggiore	20
Lavello	56. 25	Troja	160. 50
Melfi	232. 20	Venosa	88. 80
	1287. 85	*Totale duc.*	1978. 55

Ora ci conviene dare una mappa generale della quantità del ſale, che ſi conſuma in tutto il Regno per mezzo degli *arrendamenti*. E' il prodotto di un ſeſſennio dal 1775 al 1781.

Eſito de' Sali. tomoli.	A contanti ed a partito.	A' locati di Foggia.	A' luoghi pii che pagano meno.	A'luoghi pii *gratis*.	Totale di tomoli.
Quattro fondaci.	221999. 33	3669. 14	5481. 24	890. 24	232040. 47
Abruzzo.	48215. 24	13062. 20	408. 08	334	62020.04
Puglia.	65054. 04	1007. 13	392. 10	876. 10	67330.02
Otranto e Baſilicata.	37101	178	148. 18	532. 30	37960
Mari di Calabria.	26988. 36			336	27324. 36
Monti di Calabria.	33289			416	33705
	432648. 01	17916. 47	6430. 12	3385. 16	460380. 41

Nelle provincie della Francia, dove è libero il commercio del ſale, ch'è quanto dire, dove lo ſpaccio non ſi fa ancora in controbando, M. Necker (1) trova che il conſumo ſia di circa 18 libbre a teſta per ciaſcun abitante d'ogni ſeſſo e d'ogni età, il che torna a circa *9 rotoli* nostri, eſſendo la libbra di Francia di 16 once. E ſe nella Normandìa queſto conſumo è maggio-

che

(1) *De l' adminiſtration des finances de la France*, tom. II cap. I.

re, lo stesso M. Necker avverte ciò derivare perchè il sale è quivi meno attivo. Per la nostra popolazione di 4 milioni e 800 mila persone, si debbono dunque consumare da' popoli per proprio uso e per quello del commercio 900 mila tomoli di sale; dove che intorno a 460 mila se ne dispensano dagli *arrendamenti* a duc. 3 e gr. 3 il tomolo. Dedotto questi gr. 3 per prezzo del sale, abbiamo il pieno di un milione e 300 mila ducati (1). Per mezzo del contrabbando vi deve essere un consumo di altri 440 m. tomoli, che valutati alla metà del prezzo degli *arrendamenti*, ci danno altri ducati 660 mila. Dietro a questi fatti si potrebbe conchiudere, che riducendosi il prezzo del sale a duc. 2 il *tomolo*, cesserebbe il contrabbando, almeno in grandissima parte, e si avrebbe un profitto forse di un milione e 800 mila ducati.

§. III.

Ferro, acciajo e pece.

Questi vettigali hanno origine dall' imperator Federico, e si chiamavano *terzierìa* del ferro, *quarterìa* dell' acciajo, *quinterìa* della pece. Il ferro in genere ch' entrava nel Regno, si valutava duc. 6 il *cantàro*, pagava duc. 3 alla corte, e si vendeva ducati 9. Allo stesso modo pagava l' acciajo il quarto, e la pece il quinto del valore.

(1) Non teniamo conto delle franchigie, che sono un picciolo oggetto.

lore. Il ferro e l' acciajo lavorato non pagavano i medesimi dritti. Per un regolamento di Ferdinando I del 1466, quando il prezzo del lavoro non eccedeva quello del metallo, pagavano tarì 3 ad oncia o sia il 10 per 100 sul valore. Se poi il lavoro superava il metallo, pagava il *fondaco* e la dogana, come le altre merci.

Dopo che il fisco della vendita del ferro e dell' acciajo ne fece una sua ragione proibitiva, cessarono i dritti di *terzierìa* e di *quarterìa*, e rimase la sola *quinterìa* per la pece. Il fisco comprava il ferro e l' acciajo al minor prezzo possibile, e vendeva il primo a ducati 14. 50, ed il secondo a ducati 22 il *cantàro*. Rimase per li ferri lavorati l' economia data da Ferdinando I, e ciò produsse il fenomeno singolare, che le manifatture straniere pagano meno di dogana che le manifatture nazionali.

Queste ragioni esclusive del ferro e dell' acciajo furon date *in solutum* a' creditori della corte nel 1649. Nell' anno 1754 dal Re furon prese in affitto quelle del ripartimento di Napoli, cioè di Terra di Lavoro e di Principato, e quelle delle Calabrie, e tale affitto si rinnova in ogni sei anni.

I. *Terra di Lavoro e Principato.*

Ha 7 ferriere addette a fondere e purgare il minerale che viene dall' isola di Elba e da altri luoghi, e sono Teano, S. Agata de' Goti, Atripalda, Serino, Piano d' Ardine, Acerno (1) ed Amal-

(1) La ferriera di Acerno è devoluta al fisco.

Amalfi. La corte, nel governo de' vicerè, le aveva vendute in feudo a diversi particolari, e nel 1754 fu obbligata prenderle in affitto.

L' affitto di questo ripartimento è di ducati 30436. Nel 1777 il profitto del fisco fu di ducati 26704. Questa rendita si è fatta minore in questi ultimi cinque anni, poichè negli anni 1782, 1783 e 1784, è stata di ducati 22499. 51. Nel 1785 è stata di duc. 17371.22, e nell'anno 1786 di duc. 18414. 85.

In questo ripartimento il totale dell' esito per compra del ferro e per purgarlo, come per l'amministrazione ascende a duc. 300 mila. E' facile comprendere a qual segno complicata debbe essere l' economia di tal *arrendamento*, ed a quali frodi soggetta. Forse partito più proficuo al fisco riuscirebbe l' abolizione della privativa, con accrescere sul ferro i dritti doganali.

II. *Calabrie*.

Si è detto, che l'*arrendamento* de' ferri nelle Calabrie è amministrato insieme con quello delle dogane, ed amendue si tengono in affitto dalla corte per annui duc. 46401. 11.

Si sa che le montagne di Stilo racchiudono il minerale del ferro, e nel 1754 vi si formarono le officine da purgarlo. Ma per difetto del carbone e per altre circostanze, il travaglio non riuscì profittevole, per cui nel 1768 le ferriere furono trasferite nella montagna di Mongiana, dove si trovò pure il minerale.

Conto del 1778. Prodotto delle miniere.

Ferro dolce, *cantàra* 1938.

Ferro *acre*, *cantàra* 5313.

Il primo fu venduto all' *arrendamento* di Calabria a duc. 7. 20 il *cantàro*.

Del fecondo fi coftruirono *cantàra* 1810. 56 di *petracce* da guerra, e 37790 palle d'ogni forte.

Le fpefe furono duc. 18770.

Quefto è il conto dell' *arrendamento* de' ferri dall'anno 1773 all'anno 1782.

vendita del ferro	cantàra decennio	anno comune	ducati
Calabria citeriore	12357. 83	1235. 78	16683. 03
Calabria ulteriore	13233. 61	1323. 36	17203. 68
Bafilicata, Maratea	9514. 27	951. 42	12368. 46
	35105. 71	3510. 56	46255. 17
Acciajo, vendita			
Calabria citeriore	3747. 14	374. 71	7744.
Calabria ulteriore	2160. 40	216. 04	4320. 80
Bafilicata, Maratea	1360. 50	136. 04	2720. 80
	7268. 04	726. 79	14785. 60

Compra del ferro			profitto
Calabria citeriore a duc.	8. 50	10504. 13	6178. 90
Calabria ulteriore a duc.	8. 50	11248. 56	5955. 12
Bafilicata, Maratea a duc.	8. 50	8087. 07	4281. 39
Compra dell' acciajo			
Calabria citeriore a duc.	11. 20	4196. 75	3547. 25
Calabria ulteriore a duc.	11. 20	2419. 64	1901. 16
Bafilicata, Maratea a duc.	11. 20	1523. 64	1197. 16
			23060. 98

Noi ci asteniamo di dare il conto di questi ultimi anni, per non averlo avuto distinto nel me-

modo che da noi si desiderava; esso non varia notabilmente dal nostro.

Della pece la vendita che prima si faceva, era di duc. 5 a *cantàro*, de' quali ducati 4 erano del venditore, e ducato uno era del fisco, per cui tale gabella chiamavasi *quinterìa*.

Della pece che il fisco ritrae dalla Sila di Calabria ne sarà parlato innanzi tra gli *arrendamenti* minori. La privativa della pece oggi è dell'affittatore della Sila.

III. *Abruzzo e Contado di Molise*.

É governato questo *arrendamento* da' consegnatarj. Si è affittato nel 1786 per un sessennio, colla pensione di annui duc. 10500.

IV. *Terra d'Otranto e di Bari e Basilicata*.

É pure in mano de' consegnatarj. Nel 1784 fu dato in affitto per anni sei, coll'annua pensione di duc. 12525.

Riepilogazione del profitto netto.

I. Ripartimento di Napoli	
a' consegnatarj - -	30436
beneficio del fisco.	26704
	57140
II. Calabrie - - - - - -	23061
III. Abruzzo e Contado di Molise	10500
IV. Otranto, Bari e Basilicata.	12525
Totale duc.	103226

Q 4 §.IV.

§. IV.

Salnitri e polvere.

Si vuole che da Ferdinando I si proibì l'estrazione del salnitro. Nel 1583 fu vietata ancora l'estrazione del solfo e della polvere senza licenza (1). Indi nel 1588 fu proibito il comprar polvere per spedirsi fuori dello stato (2). La ragion proibitiva di questi due generi fu stabilita nel 1616 nel governo del conte di Benavente, come si ricava da una prammatica (3) del duca di Medina de las Torres del 1638. Per la fabbrica della polvere fu eretto un edificio nella Torre della Nunziata sul fiume Sarno. Si dava prima in affitto a' particolari, oggi è in amministrazione presso di un ministro del Re.

Nel 1757, poco lontano dalla fabbrica della polvere, fece il Re erigere un altro edificio della fabbrica delle armi per le sue truppe, e per far uso delle acque del fiume Sarno a tale uopo, tolse in affitto i molini che ci erano, per annui duc. 3454. 98.

Ne' mesi estivi vien sospesa la fabbrica della polvere e delle armi, e l'uso delle acque è rivolto ad irrigare le campagne vicine.

La rendita di questo *arrendamento* negli ultimi anni, cioè dal 1782 a 1786, è stata ducati 155716. 90, e l'anno comune duc. 31143.

V.

---

(1) Pramm. 15 *de extract. seu export. animal. &c.*

(2) Pramm. 17 *eod.*

(3) Pramm. 1 *de conf. pulv. & salnitri.*

§. V.

Olio e ſapone.

Queſto *arrendamento* eſige l'eſorbitantiſſimo dritto di carlini 33 ſull'estrazione di ogni *ſoma* d'olio, ed alcuni dritti per l'eſtrazione del ſapone. Nel *1649* fu dato *in ſolutum* a' conſegnatarj. Il fiſco altro non vi poſſiede che la rata della *caſſa* militare, ch'è di 40 mila ducati. La rendita di queſto *arrendamento*, dipendendo dall'eſtrazione dell'olio, è varia in ogni anno: rare volte manca affatto. Noi crediamo utile prima di tutto mettere ſotto gli occhi del lettore l'eſtrazioni dell'olio, fatte in queſti ultimi anni.

anno	Principato *ſome*	Calabria	Puglia	Abruzzo
1782	704	46815	51458	2577
1783	638	22029	42401	1275
1784	1183	37543	68165	1656
1785	892	8006	27040	677
1786	1200	47829	58019	5599
Totale	4617	152222	247083	11784
an.com.	923	30444	49416	2356

Per tutto il Regno, l'anno comune è di *ſome* 83139, che a duc. 3. 30 fanno duc. 274 m. 358; ma i proprietarj di tale *arrendamento*, per li ribaſſi, che accordano del 10 per 100, non ritraggono per anno comune che circa duc. 246 m. Queſto *arrendamento* eſige la *tratta* del ſapone nelle ſole provincie di Terra di Bari, di Terra di Otranto e delle Calabrie: eſſa è di 1. 32 a *cantàro*, e da noi non ſi pone a calcolo.

A que-

A questo *arrendamento* nel 1778 fu per 10 anni accordato il dritto di vendere nella Capitale e ne' suoi borghi l'olio ordinario ad un prezzo fisso, e l'olio fino a ragione diversa. Dicesi ciò *colonna olearia*. Questo privilegio era della città di Napoli, il quale non toglie a' particolari la libertà di provvedersi altronde per uso loro soltanto. A maggio prossimo di questo anno 1788 termina questo stabilimento, che all'*arrendamento* è riuscito rovinoso, e tutti avranno la libertà ragionevole e giusta di vendere l'olio.

§. VI.

Poste e procacci.

Questi due oggetti formano ancora un dritto privativo del Re. I ripartimenti principali, che hanno separatamente il corriere per le lettere sono due, cioè Roma e Calabria.

Roma. Ha due affitti. Dritto di consegna duc.	445
—— Procaccio	4680
Calabrie, procaccio	1000

Questi altri ripartimenti hanno la staffetta (1).

Abruzzo, procaccio, affitto . .	9893
Foggia, affitto	6032
Bari, Lecce e Basilicata, affitto	18887
Totale	31937

Que-

(1) Dicesi *staffetta* il trasporto che si fa nelle poste da un luogo ad un altro per diverse persone.

Riporto 31937

Questi altri sono i procacci che portano essi medesimi le lettere.

Sora	1305
Campobasso	3385
Melfi	650
Salerno e Cilento	4553
Montesarchio, ultimamente eretto	100
	41930
Prodotto delle poste, delle tenenze e delle lettere	130000
	171930

Ci abbiamo in ogni mese la posta per Ragusa e Costantinopoli. La spesa di una feluca a Barletta pareggia il prodotto delle lettere.

Ci abbiamo finalmente il procaccio di Benevento, che appartiene al papa.

Si è veduto che il regno delle Calabrie è diviso dal regno del Principato e di Terra di lavoro rispetto alle dogane, per cui i generi che si trasportano da Reggio a Napoli, pagano due volte. Pagano tre volte se si volessero in Salerno o in Napoli trasportare da Messina. Ecco spiegata la cagione principale del picciolo prodotto di questo procaccio. Il profitto di tutti gli altri sarebbe ancora maggiore, se la *tariffa* del porto fosse minore.

I luoghi delle provincie lontani dalla capitale non godono del beneficio del procaccio che una volta la settimana. Sarebbe forse più convenevole al bene publico ed all' interesse del Re ren-

rendere più frequente quello delle lettere. E' da considerare che il procaccio di Salerno respettivamente agli altri dà il maggiore prodotto, perchè picciolo è il dritto del trasporto, e perchè cotidiano è questo comodo.

Il profitto delle lettere nell' interno del Regno appartiene alle *tenenze* che si danno in affitto. Il prodotto delle lettere che di Abruzzo si portono a Napoli è del Re, quello delle lettere che da Napoli si portano in Abruzzo, appartiene all' affittatore del procaccio. Le lettere della provincia di Bari sono del procaccio: sono del Re quelle di Taranto. Questi disordini saranno corretti un giorno. Si dovrebbe considerare nelle lettere un deposito della fede pubblica, che non conviene darsi in affitto.

§. VII.

Giuoco del lotto.

Si è scritto che a questo giuoco mal si accorda la morale di un monarca, e che nella culta Europa sia spettacolo singolare un giuoco tra il sovrano ed i sudditi. Che che sia di tal quistione, che non ha luogo nel piano della nostra opera, a gloria del nostro governo dobbiam dire, che questo giuoco essendo stato introdotto in Napoli nel 1682, perchè divenne occasione di commettersi gran numero di delitti, e di rappresentarsi frequenti scene tragiche nelle famiglie più povere dello stato, come pernicioso a' costumi, fu abolito nel 1687. Ma l' accecamento del popolo per questo giuoco fatale,

le, lo portava a far uso de' lotti stranieri, cosicchè il giuoco sussisteva al profitto delle altre nazioni. Ciò obbligò il governo a rimetterlo nel 1713. Si rinnovava nove volte all' anno. Ciò non bastava allo stupido volgo, che faceva ancora uso del lotto di Roma, non ostante le proibizioni del governo, e le pene annesse a queste proibizioni. Il Monarca più sensibile alla voce dell' umanità, non potendo in altro modo guarire i cervelli de' suoi sudditi, per impedire l'uscita di somme considerabili dal Regno, è stato obligato nell' anno 1774 di adottare ancora to di Roma.

Nel 1780 il lotto di Napoli fu valutato in annui ducati 200 mila di prodotto netto. In questi nostri tempi io trovo essere l'introito generale intorno a duc. 708000

Restituzioni e vincite .	500000	
Spese	63000	
		563000
profitto netto duc.		217000

E' da considerare, che le spese oltrepassano il 25 per 100.

Del lotto di Roma presso a poco simile è l'introito, e di poco le spese sono minori per le ragioni a tutti conosciute. Volendosi calcolare la parte del tributo in questi due lotti, è da riunire il profitto alla spesa, cosicchè avremo un pieno di 560 mila ducati.

§.VIII.

§. VIII.

Crociata.

L'epoca della ſua iſtituzione fù l'anno 1778. Dà di rendita intorno a duc. 70 mila all'anno, e circa duc. 10 mila ſono i ſoldi e le ſpeſe.

§. IX.

Montiero maggiore.

Queſto ufficio nel 1675 fu venduto al principe di Macchia coll'eſercizio della giuriſdizione in tutto il Regno, e nel 1751 fu ricomprato dal fiſco. Il Montiero maggiore, fra 30 miglia intorno la capitale diſpenſa privativamente i permeſſi di cacciare con lo ſchioppo o con altri iſtrumenti, e oltre a queſto ſpazio l'eſercita cumulativamente co' baroni che ne hanno la ſpeciale conceſſione. La licenza del Montiero maggiore è ſempre preferita, perchè riguarda tutto il Regno. Gli ſono ſoggetti gli eccleſiaſtici per la caccia de' volatili. Le cauſe che riguardano l'officio di caccia, ſono giudicate dal Montiero maggiore, ſenza alcuna eſenzione per gli eccleſiaſtici. Egli è poi ſolo giudice di tutte le cauſe civili, criminali e miſte degli uffiziali, affittatori e di altre perſone ſubalterne dell'ufficio. Per ogni facoltà da cacciare col fucile, ſi paga gr. 50, e colle reti 2. 40, e dura un anno. Oggi il frutto di tal vettigale è di circa 50 m. duc., e quan-

e quando ſarà di tale officio l'economia riſtabilita in tutte le provincie del Regno, potrà giungere a duc. 100 mila.

§. XI.

Carte da giuoco.

Questo *arrendamento* ch'è di gr. 10 per ogni mazzo di carte, fu stabilito in novembre 1577. Nel 1586 l'affitto fu di ducati 30 mila. Abbiamo da Mazzella, che nel 1595 era di duc. 15310. Nel 1568 furon vietati i giuochi (1), ed eſſendo stati indi riſtabiliti, il dritto di gr. 10 fu accreſciuto a gr. 20. Nel 1649 questo *arrendamento* fu dato a' *conſegnatarj*. Il re Carlo Borbone nel 1754 rinnovò le proibizioni de' giuochi, per cui i conſegnatarj ſi dolſero di eſſere per ciò minorata la rendita dell'*arrendamento*. Il Re lo richiamò quindi alla ſua corona, aſſegnando loro il 4 $\frac{1}{2}$ del capitale di ducati 125995. 10 per lo quale era stato venduto.

Nell'anno 1780 era dato in affitto per annui duc. 13413. Oggi l'affitto è di duc. 18510.

§. XII.

(1) Pramm. 1. *de Aleat.*

§. XI.

Protomedicato.

Abbiamo notato nel primo volume quanto faceva di bisogno per aver idea di questo *arrendamento*. Qui diremo, che nel 1782 e 1783 è stato dato in affitto per annui duc. 17000, e che nel 1785 e 1786 ha dato in amministrazione duc. 19300. Aggiugniamo, che il Protomedicato ha il dritto privativo di preparare e vendere la terriaca.

§. XII.

Gazette e Calendario.

Tutte le ricerche fatte non sono state da tanto per venire in chiaro dell'origine di questo *arrendamento*, che consiste nella privativa d'imprimere e di vendere le gazette ed il calendario. Vi sono comprese le gazette letterarie, che non sembravano essere oggetto di *arrendamenti*. Oggi trovasi dato in affitto per duc. 540.

§. XIII.

Zecca de' pesi e delle misure.

Consiste oggi nel *bollo* agl' istrumenti che si usano nel commercio per pesi e misure. I dritti che vi sono annessi formano un *arrendamento*, il

il quale fu ricomprato nel 1759, assegnandosi annui duc. 2172. 91 a' creditori del capitale di duc. 54322. 75.

Oggi l'affitto è di duc. 7360.

§. XIV.

Oro ed argento filato.

Dell'origine di questo *arrendamento* si è sopra ragionato. Consiste nel dritto privativo di doversi portare nelle regie fonderìe, poste in Napoli nel Lavinaro, l'oro e l'argento detto di *coppella*, per fondersi e per raffinarsi. Nell'uscire dalle fonderie l'*arrendamento* esige per convenzione sull'argento a libra gr. 47 ½ e gr. 60 su l'oro. Quante catene alla nostra industria! Questo dritto nella sua creazione fu di l. 20 la libbra, e nel 1649 fu ridotto alla metà. Esige ancora sopra i lavori di oro e di argento stranieri gr. 60 a libbra, e sulle stoffe con oro ed argento il 5 per 100 della stima della dogana.

Il frutto di questo *arrendamento* è ora intorno a 5000 ducati all'anno, perchè da qualche tempo molti lavori d'oro e di argento si mandano nel Levante, ma di cattiva condizione.

Nelle fonderìe vi è l'officio del regio soprastante, ch'esige gr. 5 a libbra, e forma un totale di circa annui duc. 500.

§. XV.

Assicurazioni marittime.

Nel 1622, nel governo del cardinal Zapata, s'inventò la gabella delle ficurtà marittime : se ne fece ancora un *arrendamento* (1) coll'esazione del 5 per 100, che tosto fu venduta. Questo non era modo da riuscire prosperamente in un affare, che di sua natura ricerca libertà, e che con piccioli premj si esercita presso le nazioni che fanno un gran commercio. Era dunque naturale che tutti i nostri negozianti non assicurassero presso i nuovi *arrendatori*, per cui nel 1623 dal duca di Alba si dettero varj regolamenti inutili, per evitar le frodi che si commettevano in questi contratti, con danno della nuova gabella. Successivamente furon essi rinnovati nel 1760, nel 1762 e nel 1679. Ma altro non produssero che obbligare i nostri negozianti a cercar le sicurtà nelle piazze straniere.

Nel 1751 il Magistrato del commercio credè riparare al nuovo disordine delle non picciole somme, che per tali assicurazioni passavano agli stranieri, col progetto di una Compagnia di assicurazioni, che avesse il fondo di ducati 100 mila, e l'obbligo di pagar all'*arrendamento* il mezzo per cento delle sicurtà. Questo dritto privativo doveva produrre ciò ch'è effetto di quasi tutte le privative, e lo stato continuò ad esse-

(1) *Pramm. 1 de assicurat.*

essere tributario delle nazioni straniere. Niuno porta in Napoli il suo denaro per esservi assicurato: ma quasi tutte le mercanzie che in questi Regni si trasportano, o da questi Regni si estraggono, vengono assicurate dagl'Inglesi, da' Francesi e dagli Olandesi. Presso de' quali, essendo libero ad ogni casa di negozio l'assicurare, il dritto delle sicurtà è molto minore che non può essere quello di un *arrendamento*, il quale agisce con certe regole, ed intento al solo guadagno, non vuol correre rischio alcuno.

Il prodotto di questo *arrendamento* degli ultimi nove anni è stato il seguente

anno	1778	4751. 57
	1779	5698. 52
	1780	5138. 17
	1781	3251. 16
	1782	3042. 35
	1783	3392. 98
	1784	3179. 46
	1785	3074. 63
	1786	4644. 54
	Totale duc.	36173. 38
anno com.	duc.	4019

 §.XVI.

§. XVI.

Deputazioni della ſalute.

Nel primo volume di queſt' opera (1) abbiamo parlato del tribunale della general ſalute, che invigila ſopra i baſtimenti, che per cauſa di commercio capitano ne' diverſi porti del Regno. Ciaſcun luogo marittimo ha i ſuoi deputati della ſalute, ma le ſole deputazioni collegiate che ſono trenta, hanno la facoltà di ricevere baſtimenti che vanno ſoggetti a contumacie.

In queſti ultimi anni nelle marine dell'Adriatico è ſtato creato un *direttore della ſalute*, che invigila alla loro custodia, e comunica col *ſoprantendente generale* di Napoli.

I deputati della ſalute in luogo di ſoldo eſigogo alcune preſtazioni per la viſita da' baſtimenti, che fanno contumacia (2), e per le patenti da quelli che partono. Siccome eſſe entrano nel novero de' publici vettigali, ſarebbe ſtato importante ſaperne la quantità annuale. Di tanto non abbiamo potuto eſſere ſoddisfatti, per cui altro noi non poſſiamo fare che valutare ducati mille l' eſazione di ogni deputazione collegiata del Regno, compreſa quella della capitale; computo che crediamo non allontanarſi gran fatto dal vero.

§.XVII.

---

(1) *Lib. I, cap.VII*, §. 2 *n.* 3, *pag.* 207.

(2) Queſte eſazioni ſi ſono nel luogo citato rapportate.

§. XVII.

Suggelli, ſegni, regiſtri ed altre impoſte ne' tribunali.

Queſti non ſono che veri vettigali ſull' amminiſtrazione della giuſtizia, che in gran parte ſi trovano alienati a beneficio di diverſi particolari. Sono oggetti difficili a darſene un calcolo eſatto; ma ecco l' idea che io poſſo preſentare al lettore, meno vaga che mi ſia poſſibile.

Suggelli.

Del S. C.: ſi poſſiede dall' Oſpedale della Nunziata, che ne ritrae annui duc.	3500
Della Sommaria: è di un particolare, e trovaſi dato in affitto per annui	920
Della Vicarìa: ſono due, per Napoli ch' è della Nunziata, per le provincie ch' è di un particolare, e ſaremo aſſai moderati in ſituarli a duc.	4000
Quello de' delegati ſi eſige dal fiſco e rende	240
Il ſuggello della Camera reale ſi eſige con gli altri dritti di queſto tribunale. Quelli degli altri tribunali di Napoli e delle provincie ci contenteremo di fiſſarli a duc.	1500
Totale duc.	10160

Regiſtri.

Nel S. R. C. ſi profferiſcono circa 320 ſentenze all' anno, per ciaſcuna delle quali ſi paga per *dritto*

di portieri gr. 50	160
Vi si rogano all' anno circa 3000 decreti, e si paga per registro gr. 10.	300
Quelli di relazione della Vicaria sono circa 2400 (1)	240
Il registro della Sommaria è di un particolare e trovasi dato in affitto per	430
I decreti della Vicaria civile sono all'anno 12000, e si paga per registro gr. 15	1800
Altri tribunali nella Capitale e nelle provincie hanno il registro del Segretario con esazioni fisse, che non ci sarebbe facile chiarire. Ci contenteremo situarli per ducati	2000
Totale	4930

Del registro del publico Archivio non possiamo parlarne, per non essersi ancora come si vuole situato.

Segni.

Si pensò nel governo viceregnale introdurre un esazione per mezzo di bolli ad alcune pubbliche scritture. Certe suppliche che si presentano nella real Camera, e tutte quelle che si danno nel S. C. si debbono così segnare, con un pagamento nella prima ordinariamente di gr. 20, nel secondo di gr. 12 $\frac{1}{2}$. Il segno della Camera reale rende 1800

Quello del S. C. per 15 m. suppliche, che sogliono essere all' anno 1875

Il Magistrato del Commercio ha ancora il segno, ch' è picciola cosa da non curarsi nel presente calcolo.

Totale 3675

Al-

(1) Nel 1786 questi decreti sono stati 2409: nel 1787 sono stati 2361.

Altre imposte ne' tribunali.

Tra le pubbliche rendite, che ritraggonsi dall' amministrazione della giustizia vi sono gli ufficj de' ministri subalterni, che vanno compresi tra gli ufficj vendibili. Meritano essere qui allibrate queste altre rendite.

Le nullità proposte nel Sacro Consiglio e non militate	700
Simili nullità nella Sommaria . .	350
Dritti di sentenze del S.C. del mezzo per 100 nelle cause ordinarie, e del quarto per 100 nelle esecutive	8000
Dritti di declaratorie, ed altro nella Sommaria	14000
Dritti della real Camera di S. Chiara	27000
Totale	50050

Sarebbe stato quì luogo parlare delle pene fiscali, ma il loro prodotto non viene nelle casse dell' erario publico, e si spende per bisogni de' tribunali.

Riepilogazione.

Suggelli	10160
Registri	4950
Segni	3675
Altre imposte	50050
Totale duc.	68835

§.XVIII.

§. XVIII.

Degli ufficj.

Questi formano un ramo non picciolo di vettigali. Gli ufficj che si vendono esercitano le lor funzioni con tutta quell'avidità di cui sono capaci.

L'ufficio più fruttuoso è quello del gran cancelliere, che non è del fisco. Secondo il conto da noi dato nel primo volume di questa opera (1), ci abbiamo all'anno

235 Dottori a duc.	89. 30	20940
70 Medici a duc.	40	2800
28 Teologi a duc.	56	1568
	Totale	25308

La Scrivanìa di razione si compone di banche militari e politiche, le quali esigono alcuni *dritti*, detti *di officine*. Ci abbiamo l'ufficio dell'uscire maggiore ch' esige altri dritti sopra la spedizione delle *cedole reali* de' titolati e de' ministri. Per una determinazione del Re del 1736 si ripartiscono fra i domestici della real camera.

Converrebbe avere molta pazienza a rintracciarli tutti gli officj ed a descriverli. Del resto il nostro paese è tale, che per la sua forma politica è un complesso di vettigali, che s'ignorano in gran parte dal publico e dal governo. Le tasse che i mi-

(1) *Lib. I Cap. IV, §. 2 artic. 12 pag. 220.*

ministri dell' altare hanno introdotte nella nascita, nella morte e negli sponsali, sarebbero pure da riputarsi vettigali. Di questi si è dato un calcolo prudenziale nel primo volume (1).

I frutti di officj, quando sono vacanti, si esigono dal fisco per metà, poichè l' altra metà è dell'amministratore. Questa metà suole essere intorno a 15 mila ducati all' anno. Si possono in sicura coscienza computare i frutti reali di tutti gli ufficj, eccetto i doganali ed i sacri, per 200 mila ducati.

Ricapitolazione degli arrendamenti generali del Regno.

I. Seta	326000
II. Sale	1300000
III. Ferro	104000
IV. Salnitri e polvere	32000
V. Olio e sapone	270000
VI. Poste e procacci	170000
VII. Lotto	560000
VIII. Crociata	6000
IX. Montiero maggiore	50000
X. Carte da giuoco	18500
XI. Protomedicato	20000
XII. Gazette e calendario	500
XIII. Zecca de' pesi e misure	7400
XIV. Oro ed argento filato	5000
XV. Assicurazioni marittime	4100
XVI. Deputazione della salute	30000
XVII. Suggelli, segni e registri	68800
XVIII. Officj	200000
Totale duc.	3154300

CA-

(1) Lib. I. Cap. VI.

CAPITOLO XVII.

Arrendamenti e gabelle proprie alla città di Napoli.

NOi abbiamo altrove avvertito, che le gabelle della città di Napoli sono da reputarsi della nazione, perchè Napoli è il centro del commercio del Regno. Di queste gabelle altre sono in amministrazione degli ufficiali del Re, altre in amministrazione della Città, che per la loro natura non possiamo separarle da' publici vettigali. I dazj posti per li donativi fatti al sovrano, diconsi *arrendamenti di Città*, perchè dalla città di Napoli furon disposti e sono governati, ma in realtà sono vettigali del patrimonio publico.

Il patrimonio della città di Napoli, prima del 1764 era di annui duc. 125,226, ed aveva di pesi annui duc. 955,181 : ma oggi si è minorato, e per aver perduti nel 1765 alcuni corpi di rendita di duc. annui 26706, e per trovarsi gravato di annui ducati 15428, per li debiti contratti a compensare la perdita sofferta sopra il grano e l'olio. Questa perdita si pretende essere stata di due milioni, 244 mila 213 ducati.

Dallo stato che abbiamo dato delle dogane del ripartimento di Napoli, si è veduto che alle *sbarre* di questa capitale e ne' suoi casali si esigono tutti i vettigali del Fondaco maggio-

giore. Qui sarà luogo a descrivere gli altri vettigali, che a Napoli sono particolari e che vi fanno esercitare il commercio con monopolio.

§. I.

Censali.

Si è di sopra parlato (1) dell' origine e delle vicende di questa gabella. Si esigono oggi sopra la maggior parte de' generi ch' entrano in Napoli, eccetto quelli che vengono per mare. Questo vettigale va soggetto a molte franchigie. Non pagano le biade che servono per le stalle del Re; nè anche i grani per li regj forni e per la casa reale: similmente quelli che sono per uso de' ministri d' ogni tribunale, de' patrizj di tutti i sedili, de' ministri militari e de' cittadini napoletani privilegiati. I negozianti pagano la metà per il loro commercio. Tutti gli altri che non hanno un nome, ed i poveri pagano per intero. I *censali* sono stati rivendicati alla corona nel 1753, con assegnarsi a' creditori annui duc. 15585.74. Noi daremo lo stato del 1778, perchè si sappiano le casse dell' esazione.

Cassa del Mandrone al Mercato	17291
di Capo di Chino	7816
di Casa nova (2)	4849
	29956

del

(1) *Lib. II cap. III* §. 3.

(2) *Casanova* era un palazzo di Carlo II. COSTANZO *pag.* 141.

Riporto	29956
del ponte della Maddalena	3465
di porta Nolana . . .	28
di Capo di monte . .	622
del Cavone di Miano .	501
di Orſolone . . .	230
di Antignano . . .	53
della Sanità . . .	10
della Marina del vino . .	74
di Chiaja	100
di fuori grotte . . .	28
Eſatto per dritti da' ſalatori .	1480
da Secondigliano e da Capo di Chino per le gr. 20 a porco . . .	4621
dal Fondo di ſeparazione per accordo degli animali ne' macelli de' militari	240
Dall' affitto de' Caſali	5000
Dall'affitto della villa di Pazzigno, ch' è dell' *arrendamento*	85
Dall' affitto di alcuni generi ſoggetti all' *arrendamento* in Capo di Chino	20
Da diverſi contrabbandi . .	20
Totale duc.	46533

Ecco lo ſtato preſente di queſto *arrendamento*.

1782	1783	1784	1785	1786	Totale.
51866. 53	45008. 02	48016. 38	44923. 48	48162. 11	237976

Onde l'anno comune ricade a duc. 47595.

§. II.

§. II.

Corretura.

La *corretura* non è che un pedagio, che alle *Sbarre* di Napoli si esige da' carri e dalle some ch'entrano nella Città. Per ogni carro si paga gr. 4, per ogni carretta gr. 2, per ogni soma *cavalli* 8. Quando i generi sono soggetti alla dogana, si paga gr. 24 a carro, gr. 12 a carretta, gr. 4 a soma. Abbiamo di sopra notato (1), che le due *sbarre* di Chiaja e dell'Infrascata sono state alienate *in feudo* a particolari. Quella di Capo di monte aveva avuta la stessa sorte, e si è devoluta al fisco, e rende duc. 300. Le tre *sbarre* di Capo di Chino, di Casanova e del ponte della Maddalena danno la rendita annuale in affitto di 14 mila 297 ducati. Colle *sbarre* alienate noi le consideriamo per 15 mila ducati.

§. III.

Piazza maggiore.

Se si vuol attendere a ciò che confusamente scrive Ageta del vettigale, detto di *piazza maggiore*, è derivato dall'esazione che si faceva del *jus dohanæ* fin dal tempo del re Ruggiero, per la vendita degli animali nella *piazza maggiore*, cioè nel mercato. Ciò ch'è certo si è, che questa gabella oggi si esige sopra gli animali vi-

vi

(1) *Pag.* 32.

vi che s'introducono in Napoli, come sono i buoi, vitelli, porci, agnelli ec. Si esigono gr. 20 ad oncia sopra i generi per li quali non si esige il *buon denarò*: ciò potrebbe far congetturare essere un membro distratto del *buon denaro*. Nel 1786 per quattro anni è stato dato in affitto per annui ducati 26020.

L'*arrendamento del grano uno e mezzo a rotolo* paga annui duc. 220 a questo *arrendamento* di *piazza maggiore*.

§. IV.

Ovi e capretti.

Alla gabella della carne era prima unita questa de' capretti, degli agnelli, degli ovi e de' volatili. Se ne ha memoria fin da Alfonso I. Esige sopra gli agnelli ed i capretti, che non hanno spuntate le corna, gr. 1. a testa, se camminano a piedi: gr. 1 $\frac{1}{4}$ se si trasportano sopra carri o some. Quando poi hanno le corna, soggiacciono all'*arrendamento* di *piazza maggiore*. L'*arrendamento* degli *ovi e capretti* esige gr. 2 per ogni 100 ovi, ed il 5 per 100 sopra i volatili da caccia.

L'affitto ultimo è stato di annui duc. 3520.

§. V.

Grano uno e mezzo a rotolo sulla carne.

Le carni salate e fresche che si vendono a peso, i formaggi, i salumi d'ogni genere, oltre i dritti doganali pagano oggi la metà di tre *arren-*

arrendamenti. La prima imposta seguì a beneficio della Città nel 1550 di un *tornese* a *rotolo*, che nel 1564 fu accresciuta al doppio, e così formò il primo *grano a rotolo*.

Nel 1617, per soddisfare i suoi creditori, la Città medesima ebbe il permesso di imporre il secondo *grano a rotolo* sopra i medesimi generi.

Nel 1635 per il donativo di un milione, fatto al re di Spagna fu imposto il terzo *grano a rotolo*. Questa terza gabella fu data allora in affitto per annui duc. 10 mila. Abbiamo veduto che nel 1649 questi tre *arrendamenti* di tre *grana a rotolo* furon ridotte alla metà, per cui furon chiamati del *grano e mezzo a rotolo*. Nel 1769 il fisco allodiale ricomprò la gabella del *mezzo grano a rotolo*. Con questa ricompra si seppe dal governo, che per le franchigie degli ecclesiastici i due primi *arrendamenti* del *grano a rotolo* pagavano alla *fabbrica di S. Pietro* annui duc. 5361. 48, e quello del *mezzo grano a rotolo* annui duc. 1138. 56. Tali prestazioni come abusive furono in quell'anno abolite.

Questi *arrendamenti* sono oggi dati in affitto per annui duc. 198 mila, e vanno soggetti a molte franchigie a pro de' ricchi, secondo lo stile.

§. VI.

Reale e grano a rotolo sul pesce.

Il *jus reale* del pesce consiste nell'esazione di un *cavallo* a grano, ch'è quanto dire nella dodicesima parte del prezzo, posto secondo le *assise* della città sul pesce. L'altra imposta consiste di un

un grano a *rotolo*. Si affittano uniti, e nel 1783 l'affitto era di annui duc. 19530. Per cinque anni dal 1785 al 1789 trovasi dato in affitto per annui duc. 20771.

In Napoli vi sono cinque luoghi dove si fanno queste esazioni, e si chiamano *pietre* o *scarj*. Quattro sono le *pietre* maggiori, e sono *Chiaja*, *S. Lucia*, la *Loggia* ed i *Marmi*. Fuori Napoli ve ne sono altre due, cioè in Resina e nella Torre del Greco.

In Napoli vi sono due luoghi marittimi, il cui pesce è soggetto a separate esazioni, e sono il *Beverello* che appartiene al Fondo di separazione, e l'altro detto del *generale delle galere*. Il dritto dell'uno e dell'altro consiste nell'esazione del quarto della pesca. L'*arrendatore* del *reale* sul pesce usa l'economìa di prenderli in affitto, e ne paga annui duc. 1206.

I pescatori in Napoli non possono vendere il pesce che alle persone matricolate, perchè così non sia fatta frode all'*arrendamento*. Questo esercita altri dritti, chiamati *fide* da'tavernari, salmatari e sportellari di Napoli e de' casali. Queste fide sono vere vessazioni. Comprano costoro il pesce dalle *pietre*, ch'è quanto dire, pesce che ha pagato i dritti. Essi non vendono sempre tutto il pesce che hanno comprato; e perchè il pesce rimasto potrebbe confondersi con altro pesce entrato in controbando, contribuiscono una certa prestazione sotto nome di *fida*, e così cessa ogni timore.

Il pesce di acqua dolce ch' entra in Napoli è soggetto alle stesse imposte, e si esige alle *sbarre*. L'*arrendamento* esercita il suo dritto sulle pe-

sche

ſche de' luoghi a Napoli vicini, come ſono i laghi di Patria e d'Iſola, i fiumi detti a ponte à Carbonara ed a Selice. Eſercita finalmente un dritto proibitivo di peſca nel mare della Torre della Nunziata.

§. VII.

Farine, orzo ed avena.

Si distinguono le prime in *vecchie* e *nuove* relativamente alle due gabelle, ciaſcuna di gr. 35 a *tomolo* di 40 rotoli, imposte nel 1645 e 1648. Si è ſopra notato, che colla ſituazione del 1649 queste due gabelle furono ridotte alla metà. Le gabelle del primo e del ſecondo carlino ſopra l'orzo e l'avena rimaſero nella detta ſituazione, come è stato ancora avvertito. Il prodotto delle prime gabelle è intorno a 260 mila ducati: quello ſull'orzo e ſull'avena è di duc. 30 mila, onde amendue ſommano duc. 290 mila.

§. VIII.

Arrendamenti ſulla calce.

Prima del 1638 era la calce immune da' vettigali. Sotto il titolo d'impedire le frodi che ſi potevano commettere a danno degli edifizj, fu destinato in Napoli un luogo ſolo, dove la calce ſi doveva ſcaricare e vendere. Questo luogo fino al 1619 fu il Molo piccolo (1). Fu indi de-

(1) Pramm. *edictum in calcis coctores & venditores*.

destinato il Mandracchio con un uffiziale da soprantendere al *peso* della calce, che doveva essere di 40 *rotoli*. Con ciò si mise l'ufficio del *pesatore* della calce, che nel 1638 fu venduto coll'esazione di un grano a *peso*.

Nel 1640 dal duca di Medina de las Torres questa esazione fu accresciuta di altre gr. 2, che furon ancora vendute per duc. 70 mila. Colla situazione del 1649 queste imposte di tre grana furon ridotte a grano uno e mezzo, che furon cedute a' creditori della corte. Nel 1752 furon dal Re ricomprate. E questa chiamasi prima imposta sulla calce.

Nel 1733, pel donativo di 300 mila ducati fatto all' imperator Carlo VI di Austria, si aggiunse altro grano uno e mezzo sopra ogni *peso* di calce. Nel 1756 fu ceduta alla corte questa seconda gabella pel donativo di un milione. Queste due imposte oggi trovansi date in affitto per annui duc. 10280.

Nel 1780 per l'abolizione dell' *arrendamento* del tabacco, la calce fu gravata di altre gr. 4 per ogni *peso*. Questa nuova imposta trovasi dal 1787 data in affitto per annui ducati 16231. Amendue fanno il totale di duc. 26511.

§. IX.

Arrendamenti sul vino.

Abbiamo innanzi notato, che colla situazione del 1649, ogni *botte* di vino restò gravata in Napoli e ne' suoi Casali di carlini nove: e che per soccorrere il Re nella guerra di Velletri nel

nel 1741, si aggiunsero altri gr. 21 a *botte* di vino.

In Napoli e ne' suoi Casali restò la *terzierìa* del vino, che oltre alle imposte predette, formava una privativa di vendere il vino a minuto nelle taverne e nelle osterie, e chiamavasi *terzierìa*, perchè consisteva nella terza parte del prezzo che si vendeva. Siccome questo *arrendamento* era oltre modo gravoso a' sudditi dal Re nel 1752 fu abolito (1), con restituirsi ad ogni cittadino la libertà di venderlo, come piaceva. Per indennizzare i creditori situati sopra l' *arrendamento* del vino a minuto, ad ogni botte di vino si aggiunsero altri gr. 51. Questo *arrendamento*, o sia privativa del vino a minuto, si è conservata ne' casali di Portici, di Resina e della Torre del Greco, perchè le loro comunità l'avevano comprato (2).

Nel 1780, per l' abolizione dell' *arrendamento* del tabacco, ad ogni *botte* di vino si aggiunsero altri carlini cinque, e questa imposta trovasi data in affitto per annui ducati 50001. Questi diversi vettigali formano oggi duc. 2. 12 sopra ogni *botte* di vino. Napoli consuma intorno a 125 mila *botti* di vino all' anno, cosicchè tutti i vettigali sul vino calcolandoli per 110 mila *botti*, ci danno un totale di duc. 233200.

§. X.

---

(1) Pramm. 71. *de vectigal.*
(2) Pramm. 73. *de vectigal.*

§. X.

Pane a rotolo.

La città di Napoli aveva prima il dritto privativo di vendere il *fiore*, ma lo perdè per ordine del re Carlo Borbone. L'era rimasto il dritto proibitivo di vendere il pane nelle piazze, ed i frutti che ritraeva dagli affitti di esso costituivano l'*arrendamento* detto del *pane a rotolo*; ma nel 1764 per lo miglior governo del popolo furono situati tre forni regj, a Pizzofalcone, al Castelnuovo ed al Carmine. I forni della Città erano prima 18: oggi sono 14, a' quali si debbono aggiugnere tre altri che sogliono concordarsi con gli affittatori, e sono del conservatorio di S. Onofrio, del monistero di S. Sebastiano, del monistero di S. Chiara. I forni della Città trovansi ora dati in affitto per annui duc. 52300 (1). I tre forni regj consumano all' anno intorno 40 mila *tomoli*. La popolazione di Napoli ha bisogno di due milioni di *tomoli* di grano all'anno: la provvista della città prima del 1764, era di 120 mila *tomoli*, poi è stata accresciuta a 300 mila.

§.XI.

(1) In un MS. del 1595, trovo, ch' essendoci stata necessità nel 1591 di dispensare nella nostra Città il pane con *cartella*, la sua popolazione era allora di 210,834 anime. L'*assisa* del pane era di once 32 il bianco e 40 il bruno. Il consumo cotidiano di farina era di *tomoli* 2498, e all' anno di 914268.

Ci erano allora 86 monasteri di monaci e di monache che uniti facevano 5934. Le carceri racchiudevano 1118 persone, gli ospedali 1841.

§. XI.

Grana 15 a ſtaro d' olio.

Queſto *arrendamento* ſi compone di tre eguali impoſte. La prima del 1635 fu di un grano a *rotolo*, o ſia di un carlino a *ſtaro*. La ſeconda fu del 1639, e la terza del 1642 di due altri carlini. Queſte tre impoſte nel 1649 furono ridotte alla metà. Il conſumo ordinario dell' olio in Napoli è di 600 mila *ſtara*, coſicchè il prodotto di queſta gabella è in realtà di 90 mila ducati, ma in affitto è di duc. 73 mila.

§. XII.

Gabella ſulla neve.

Per la neve non ſi paga alcun dazio doganale, ma la città di Napoli ha la privativa di venderla anche ne' Caſali. Si vende la neve a minuto gr. 3 il *rotolo*, ed il venditore la riceve a duc. 2. 40 il *cantàro*. Di queſti duc. 2. 40, *carlini* dieci ſono della Città e 1. 40 de' *conſegnatarj*, i quali hanno il peſo di pagare la valuta ed il traſporto della neve. Secondo l'ultimo affitto fatto nel 1783 aveva l'affittatore l'obbligo di fornire in Napoli 28 mila *cantàra* di neve, con pagarſi dall' *arrendamento* gr. 50 a *cantàro* la neve che ſi traſporta per mare, e gr. 74 quella di Monte Vergine. Altre 300 *cantàra* doveva fornire *gratis* per gratificazioni a' governatori dell' *arrendamento* e per elemoſine. Al-

tre 10 mila *cantàra* era tenuto fornire ad ogni bisogno, oltre le 28 mila. Per vederſi il prodotto di tal *arrendamento*, conviene formare il calcolo di 1. 90 a *cantàro*, che per 28 m. *cantàra*, ci danno il totale di duc. 53200.

Per li Caſali l' affitto è ſeparato ed è di circa ducati 900.

§. XIII.

Dazj ſulla polvere di Cipro e ſulla carta.

De' dazj ſorrogati in Napoli all' *arrendamento* del tabacco non ci resta che far il calcolo di due ſoli vettigali, poichè degli altri ne' proprj luoghi ſi è ragionato.

Il dazio ſull' amido e polvere di Cipro trovaſi dato in affitto per annui duc.	11691
Quello ſulla carta, eccetto per uſo da ſtampa, trovaſi dato in affitto per annui duc.	17697
	29388

§. XIV.

§. XIV.

Portolanìa.

Sebbene questo non fosse luogo di descrivere i vettigali, che sono unicamente diretti a' comodi ed a' vantaggi particolari de' cittadini, tuttavolta la *portolanìa di terra* in Napoli merita un eccezione. Nel 1635 per li donativi che in ogni biennio tutti i popoli del Regno facevano al Sovrano regnante, la città di Napoli fra le famose *grazie* ottenne l' abolizione del vergognoso *arrendamento* sulle meretrici (1), e la concessione de' due officj del portolano e del giustiziere. Del secondo sarà occasione trattare quando verremo a descrivere la nostra bella Capitale. L'esercizio dell' ufficio di portolano si raggira a perseguitare tanto le classi degli artisti, de' bottegai, de' venditori de' commestibili e di altre merci, che occupassero il luogo publico delle piazze, e l'aria in qualunque guisa, quanto coloro che negli edificj alcuna cosa facessero o innovassero. Si permettono tutte queste libertà sempre che si paga, il che forma un oggetto non picciolo di rendita, perchè oggi è di duc. 12708. Sopra di essa si pagavano prima al Re ducati 1500 per donativo di maggio; ma il monarca, che oggi governa la Spagna, l'assegnò al reale Albergo de' poveri. A que-

(1) Gl' imperatori romani avevano ancora messe gabelle su i cadaveri, le orine, le immondizie ec.

A questo ufficio sono anneſſi due vettigali, per cui ha eſſo trovato luogo in questo capitolo, e sono I. La *ſella del melone d' acqua*, per cui ſi eſige per ogni ſoma di meloni gr. 5, per ogni carretta gr. 15, per ogni carro gr. 30, per ogni barca gr. 40. Queſte eſazioni trovanſi date in affitto per duc. 1650. II. Eſige pure ſull' immiſſione ed eſtrazione di certi generi così per fuori Regno che per le provincie che ſi ſpediſcono dalla dogana, alcuni dritti, che trovanſi dati in affitto per duc. 425. Tutti questi beneficj formano dunque un totale di duc. 14783.

§. XV.

Gabella su i cavalli.

Queſta non è che il *jus dohanæ* di gr. 18 ad oncia, e ſi eſige ſopra i contratti de' cavalli e de' muli che ſi fanno in Napoli e ne' ſuoi Caſali. Siccome ſi eſige ſempre che ſegue il contratto, così ſpeſſo avviene che un cavallo paga in vettigali più del ſuo valore. Si eſige tanto dal compratore quanto dal venditore, e non ſi eſige dal cittadino che compra o vende, ſotto del quale molti trovano rifugiò da questa veſſazione.

Queſta gabella nel 1526 da Ferdinando II fu alienata in burgenſatico per il capitale di duc. 500, e rendeva allora duc. 72. Nel 1560 rendeva duc. 800, ed oggi è affittata a beneficio del proprietario per duc. 1080.

§.XVI.

§. XVI.

Di altri arrendamenti in Napoli.

I. Tinta della seta nera. Si amministra da' consoli dell'arte della seta, e suole rendere 1200

II. Ufficio del grande almirante. Esige dalle navi che vengono in Napoli alcune prestazioni sotto nome di *jus pennelli*, di *jus tubicta*, di *mondezza*. Si danno in affitto, e sogliono dare 500

III. Falangaggio. Si esige nel porto di Napoli da tutte le barche, tartane, bastimenti soggetti alla nostra bandiera ch' entrano nel golfo di Napoli: ne sono eccettuati i bastimenti a vele quadre. Questo *arrendamento* si possiede da' PP. Conventuali di S. Lorenzo maggiore, e dall' Ospedale della Nunziata, che ne ricavano la rendita di duc. 675

IV. Nel porto si esigono varj dritti, per *ancoraggio*, per *savorra*, per *carena*, per la *concia alla mancina*, per *l'albero della mancina*, per *licenza di fuoco* e simili. Li valutiamo duc. 2000

V. Il possessore del fanale del molo è un particolare, ch' esige varie prestazioni dalle navi, ch' entrano nel porto. In affitto oggi rendono 425

VI. Alla *Sbarra* del Ponte della Maddalena i PP. Certosini di S. Martino esigono gr. 2 a *soma* de' frutti ch' entrano in Napoli, e rende 420

VII. Alle quattro *Sbarre*, l'arte, detta de' *Merciajoli*, esige grana due e mezzo sugli

5220

ani-

Riporto 5220

animali vaccini, e rende . . . 80

VIII. Sopra i melloni altri esigono per *jus pezzo* 150

IX. Sopra i legnami altri per *jus pezzi* 936

X. I Padri della Chiesa di S. Filippo Neri esigono nella dogana la gabella detta del *carosiello* 130

XI. I fichi e uva passa ed altri generi sono immuni di dogana, e pagano il *jus decini*, che oggi dà 4400

Totale duc. 10916

Questi sono gli *arrendamenti* che ci è riuscito sapere, ma noi siamo certi che altri ve ne sono, che non ci è riuscito conoscere.

Ricapitolazione delle gabelle e degli arrendamenti di Napoli.

I. Censali	47595
II. Correture	15000
III. Piazza maggiore . . .	26000
IV. Ovi e capretti . . .	3500
V. Grano uno e mezzo a rotolo sulla carne	198000
VI. Reale o gr. a rotolo sul pesce	21000
VII. Farine, orzo ed avena	290000
VIII. Dazj sulla calce . .	26500
IX. Dazj sul vino . . .	233200
X. Pane a rotolo . . .	52300
XI. Gr. 15 a staro d'olio . .	73000
XII. Gabelle sulla neve . .	54100
XIII. Dazj sulla polvere di Cipro e sulla carta . . .	30000
XIV. Portolania . . .	15000
XV. Gabella su i cavalli . .	1100
XVI. Arrendamenti piccioli . .	11000
Totale duc.	895245

CA-

CAPITOLO XVIII.

Arrendamenti minori nel Regno.

SOtto questo titolo noi comprendiamo i vettigali che hanno il carattere di una privativa, ma che ad una provincia sono particolari. Noi possiamo descrivere quelli del fisco, non quelli che a' particolari si trovano conceduti, perchè non ci è facile conoscerli.

I. Di tutti gli *arrendamenti* minori, il primo è da considerarsi la Sila della Calabria citeriore. Consiste in un ampia estensione, che nel 1333 da Roberto fu dichiarata di real demanio. Un folto bosco di pini vi è riserbato per la costruzione delle navi e per la fabbrica della pece: in diversi luoghi gli animali delle due provincie della Calabria vi trovano alloggio e pastura. Oltre gli alberi per le navi, questi sono i frutti che dalla Sila l' erario regio ritrae.

Il dritto delle incisioni per la pece, si paga alla ragione di gr. 50 per ogni *cantàro* di pece nera ed il doppio per ogni *cantàro* di pece bianca. Vi è da parte l' appalto della pece per la vendita.

		incisione	*appalto*
anno	1782	1698	
	1783	562	
	1784	690	2287.50
	1785	460	2697.75
	1786	1460	1904.40
Totale duc.		4870	6889.65
anno comune duc.		972	2269

Uniti

Uniti fanno il totale di duc.	3268
Il luogo proprio della fida dicesi *granetterìa*. Su i monti della Sila vi sono alcuni fossi, ne' quali si ripone la neve, che con dritto proibitivo si dispensa alle popolazioni delle due Calabrie. Vi sono finalmente la baliva, la mastrodattìa e la *panetterìa*. Questi corpi si trovano dati in affitto per annui duc.	6002
II. Fosso di Taranto. Nel 1755 lo fece il Re ripulire, e per le spese fu imposta in Taranto la gabella di un gr. a rotolo sulla carne e sulla neve, che fu esatta durante il travaglio, e fu abolita nel 1759. Con tal operazione si rese pescoso il fosso di Taranto, e si dette in affitto. A questa esazione va congiunta quella del *lanternaggio* sopra tutti i bastimenti che approdano in Taranto, che suole rendere circa duc. 60. La rendita totale suole essere di duc.	1700
III. In Nola erasi conceduto in feudo il dritto della piazza di gr. 15 ad oncia sopra gli animali che si contrattano in detta Città o ne' suoi Casali: oggi trovasi devoluta al fisco, e suole rendere	180
Totale duc.	11150

CA.

CAPITOLO XIX.

Locazione delle pecore nella Puglia.

§. I.

Stato antico de' pascoli nella Puglia.

PEr dar quella chiarezza che possiamo maggiore ad una materia così complicata, come questa delle finanze, mi sono riserbato parlare da parte della *locazione* delle pecore nella Puglia, a dì nostri tanto difesa e tanto combattuta.

Tra gli antichissimi vettigali abbiamo enunciato i pascoli della Puglia, che sono stati del patrimonio publico fin da' tempi più lontani. Si è perciò avvertito, che i luoghi montuosi ed alpestri dell' Abruzzo, che si rivestono di eccellente pascolo nella stagione estiva, ed i luoghi piani della Puglia, che sono temperati nella più fredda stagione, rendono naturale l' industria delle pecore nelle nostre contrade, e la loro trasmigrazione da un pascolo all' altro, secondo le stagioni. Varrone è il più antico scrittore che ci ha conservato la memoria di tale usanza, ed al suo tempo per questo passaggio del bestiame dal Sannio nella Puglia, si pagava un vettigale in ragione del numero che si era obbligato rivelare agli uffiziali della Republica, o a' publicani (1). Risedevano costoro in Sepino ed

(1) *Itaque greges ovium longe ambiguntur ex Apulia in Samnium æstivatum atque in publicanum profitentur*. De re rustica lib.

ed in Bojano, ed avevano il dritto di confiscare il bestiame non rivelato (2).

Sen-

lib. I. Vedete pure CICERONE *ad Att. V. Epist.* 16. *Ad fam.* 10. 13. 65. Nel *Saggio* che abbiamo dato degli *antichi popoli d' Italia*, abbiamo mostrato, che popolatissime erano state le nostre regioni prima del IV secolo di Roma. Sotto al dominio di questa città, la Puglia fu popolata di pastori, de' quali Cicerone fa menzione nelle *Catilinarie*.

(2) In una delle porte dell' antica Sepino esiste tuttavia scolpita una disposizione data dalla Republica romana per tal vettigale, che ci piace rapportare secondo la trascrizione fattane dal marchese di S. Angelo, D. Francesco de Attellis.

BASSEUS RUFUS ET MACRINUS VINDEX MAG. SÆPINATI SALUTEM.

Exemplum epistolæ scriptæ nobis a Cosmo Aug. lib. a rationibus cum his, quæ vincta erant, subjecimus, & admonemus, abstineatis injuriis faciendis conductoribus gregum oviaricorum cum magna fisci jactura, cum necesse sit cognosci de hoc, & in factum, si ita res fuerit, vindicari. A Cosmo Aug. lib. a rationibus scriptæ ad Basseum Rufum & ad Macrinum Vindicem P.R. Præf. U. Exemplum epistolæ scriptæ mihi a Septimiano Colliberto & Coadjutore meo subjeci, & peto tanti faciatis scribere Magg. Sæpin. & Bovian., ut desinant injuriam conductoribus gregum oviaricorum, qui sunt sub cura mea, facito ut beneficio vestro ratio fisci indemnis sit. Scripta a Septimiano ad Cosmum. Conductores gregum oviaricorum, qui sunt sub cura tua, in re præsenti cum inde mihi quererentur per itinera callium frequenter injuriam accipere a stationariis & Magg. Sæpin. & Bovian. eo quod in transitu jumenta & pastores, quos conducunt, retinent, dicentes fugitivos esse, & jumenta abacta habere, & sub hac specie oves quoque dominicas retineant in illo tumultu, necesse habuimus etiam scribere quietius agerent, ne res dominica detrimentum pateretur, & cum in eadem contumacia perseverent, dicentes, non curaturos se ne-

Senza dubbio coll' invasione de' popoli barbari, che distrussero il despotismo de' Romani in Italia, e dettero origine a varj dominj e dinastie nelle nostre provincie, questa trasmigrazione di animali fu alterata. Ma poichè esse furon ridotte sotto al dominio de' principi Normanni, l' industria ch' era naturale, fu rimessa in piedi. Gli Abruzzesi e gli abitanti della Marca erano soliti condurvi i lor animali nella stagione d' inverno. Il re Ruggiero, con una sua costituzione (1), volle provvedere all' estorsioni che si commettevano da' *forestarj* che avevano la custodia de' publici pascoli e delle foreste, e fra l'altro ordinò, che tanto ne' demanj regj, quanto nelle terre de' baroni a' *forestarj* non doveva esser permesso di arrestare gli animali di niuno, e che quelli che nel passaggio da una contrada all' altra si trattenevano un solo giorno ed una sola notte a pascolare nelle possessioni de' particolari, niente pagassero. Per coloro poi, che arrestavano gli animali nella lor trasmigrazione, e ch' esigevano prestazioni non permesse, con questa legge Ruggiero minacciò la perdita della vita e de'

---

neque meas literas, neque si tu eis scripsisses, ita fieri ut loco dominii si tibi videbitur, judices abacta furto subtracta, ut de abigeis sive scribas Basseo Rufo & Macrino Vindici P. R. Praf. U. ut epistolas mittant ad eosdem Magg. & stationarios nisi . . . . factum est.

Questo ci sembra essere simile alle nostre *provvisioni* che chiamiamo *cum inserta forma*.

(1) *Cum per partes Apulæ*.

e de' beni . Questo ci mostra la frequènza e l' eccesso di queste violenze . L' imperator Federico, che amava stabilire i costumi , moderò questa pena con un altra costituzione (1) , e stabilì , che chi faceva tali esazioni vietate , dovesse restituire il tutto colla pena del quadruplo in favore del Fisco.

Ne' *Diurniali* di Matteo Spinelli abbiamo che i pascoli della Puglia nel 1254 rendevano al Fisco 5200 once. I registri de're Angioni nell'Archivio della Zecca ci additano, che queste esazioni si facevano in Foggia da' balivi , e che nel 1327 si esigevano due fiorini d'oro da ogni cento pecore forestiere per solo dritto di entrata nel Regno.

Siccome i re Angioini esercitavano l' industria degli animali, mancò il concorso de' particolari nella Puglia. Il re Ladislao che vendeva tutto , vendè i demanj fiscali della Puglia. Vi erano molte popolazioni, dette Casalnuovo , S. Giacomo , Guardiola , Salpi , Castelpagano , Fazzolo , Cornito ed altre . Le guerre portarono la destruzione di alcune, il cui territorio da Ladislao , non si mancò di alienare. Essendo così mancata la fida fiscale degli animali nella Puglia, Ladislao nel 1411 mise un dazio sopra tutti gli animali che pascolavano nelle diverse provincie, ad eccezione della Calabria , e questo dazio fu di ducati venti per ogni cento animali di armento , e ducati due per ogni cento pecore . L'uffi-

(1) *Ut delicti fines*, sotto il titolo *de paena eorum qui affidaturam infrigunt*.

L'uffiziale incaricato di tal esazione si chiamava *commissarius menae seu dohanae pecudum Apulae*. Questi commissarj si trovano fino al 1423. Ci mancano le notizie posteriori, perchè ci mancano i registri.

§. II.

Dritto proibitivo fiscale stabilito da Alfonso di Aragona.

I popoli mal sostenevano tale imposta, e nel parlamento tenuto nel 1443 da Alfonso I di Aragona, ne ottennero l'abolizione (1). Ma nell' anno dopo il Re si studiò di riordinare i pascoli della Puglia, che si erano aumentati a cagione delle guerre che avevano fatta deserta la regione (2). Erano questi del fisco, de' baroni, delle Chiese e di diversi particolari. Della facoltà di vendere i pascoli, ch'era libera, Alfonso ne fece un dritto privativo fiscale, cosicchè a niuno fu più permesso dispensarli agli animali che venivano d'inverno nella Puglia. Col contratto di perpetua locazione, a' fondi fiscali egli aggiunse quelli de' particolari, soliti usarsi per pastura. Gli uni e gli altri formano ciò che oggi dicesi *Tavoliere di Puglia*; il quale ha principio da Civitate fino ad Andria nella lunghezza di 70 miglia (3). Alfonso lo divise in *locazioni*

(1) Vedete gli atti del parlamento, cap. 2.

(2) Moles *de dohana Menae pecudum Apuleae* §. 1. n. 12.

(3) La sua larghezza è di 30 miglia, come si mostrerà nella descrizione della Capitanata.

zioni generali e particolari, e riſerbò al ſuo fiſco di aggiugnere altre poſſeſſioni di particolari, quando il concorſo del bestiame foſſe maggiore dell'ordinario.

Ogni *locazione* fu diviſa in un certo numero di *poſte* stabili, cioè *ſiti* o ſiano ovili, col lor paſcolo riſpettivo in terra *ſalda* (1), valutata ciaſcuna per un certo numero di pecore. Sono le *poſte* ſituate a mezzo dì, cinte di *ferole* (2), e coperte del fimo delle pecore medeſime, diſſeccato ed indurito, coſicchè forma un ſuolo duro ed aſciutto. Queſto è l'unico loro ricovero nella notte e ne' tempi freddi e piovoſi. Di qui avviene, che negl'inverni ſoverchiamente rigidi muojono le pecore, o ſi perdono gli agnelli ed il latte; ma queſti caſi ſono rari.

Fra la Puglia e le montagne Alfonſo riſerbò alcuni paſcoli autunnali, detti *ripoſi*, perchè quivi gli animali poteſſero figliare, e trattenerſi finchè ſi foſſe fatta la diſtribuzione e l'aſſegnamento

(1) Nella Puglia terra *ſalda* e *ſaldoni* diconſi quelle terre non mai tocche dall'aratro, e che perciò danno un abbondante paſcolo.

(2) E' queſta una pianta che ha le foglie ed i rami ſimili al finocchio. Allorchè è tenera, rieſce velenoſa a' muli ed a' cavalli, ed agli aſini nociva, ma come ſi è fatta groſſa loro diventa proficua. Si mangia dalle capre, da' buoi ſenza pregiudizio. In ogni tre anni forma il ſuo fuſto, che giugne all' altezza di 10 o 12 palmi: il ſuo diametro ſul ſuolo è di un oncia e mezza. Sulla cima, i ſuoi fiori che racchiudono il ſeme, ſono ancora ſimili a quelli del finocchio. Si formano i virgulti in aprile: quando ſono maturi diventano roſſi, e ciò accade in luglio ed in agoſto. Di eſſi ſi fanno da' paſtori ſiepi per le greggi, ſedie, gabbie ed altri ſtrumenti rurali. Sono di poca durata per eſſere ſpugnoſi.

to del pascolo vernale. Di questi riposi il primo è il *Saccione*, ch'è il più grande ed il migliore per la qualità del pascolo: esso racchiude i luoghi posti fra i fiumi Sangro e Fortore, sulle spiagge del mare Adriatico. Il secondo dicesi *Murge*, e contiene i pascoli di Minervino, d'Andria, di Corato, di Ruvo e di Bitonto. Il terzo è il *monte Gargano*, aggiunto da Ferdinando I.

Alfonso destinò ancora tre diversi cammini per la comoda trasmigrazione degli animali da' lontani Abruzzi alla Puglia, e per servire nello stesso tempo di alloggio e di pastura: furon designati col nome di *tratturi*. Ne' tempi posteriori furon limitati a 60 passi (1).

Alfonso tolse ogni ispezione a' balivi per l'esazione della fida, e creò un doganiere per lo governo di questo ramo delle sue finanze. Gl' impose l'obbligo nella stagione estiva di scorrere le montagne, per vedere lo stato degli animali, e di fissarsi poi in Lanciano nella fiera che ivi si celebra nel settembre, a disporre la comoda loro trasmigrazione ed il loro maggiore concorso. Moltissimi privilegj accordò a coloro che portavano i lor animali nella Puglia, il primo de' quali fu l'esenzione dal foro ordinario: l'altro fu la franchigia d'ogni vettigale nella vendita e nel trasporto delle merci tratte dalle pecore, alle quali furono comunicati molti privilegj del fisco.

In questa economia si dispose dal governo un segreto sistema per garantire i sudditi poveri con-

(1) Ogni passo è di sette palmi napoletani.

delle oppressioni de' potenti ; circostanza non avvertita da' nostri moderni progettisti , perchè vogliono giudicare della dogana di Foggia colle idee astratte e speculative.

Molte cose che sono cattive pel tempo nostro, non lo erano per que' tempi. Oggi si comprende bene, che un sistema pastorale non conviene che a' popoli erranti e poco inciviliti. Alfonso dunque accrebbe l' industria delle pecore, alla quale la natura invitava i popoli. Egli non pertanto, consagrando le migliori terre del suo regno al pascolo, si studiava di perpetuare il disertamento in cui l' aveva trovato. Più sano consiglio sarebbe stato di ristabilirvi al tempo stesso la popolazione, come cosa più preziosa. e di rendervi, come in Inghilterra ; il cittadino pastore ed agricoltore insieme. In fatti i casali ch' esistevano prima di Ladislao non furono più ristabiliti, e mancarono anche quelli che allora esistevano.

Le franchigie che accordò alle pecore doganali da' tributi ordinarj , era un accrescere il patrimonio reale da un lato , e deteriorarlo da un altro. E se oggi si facesse il calcolo del valore di queste franchigie, noi saremmo sorpresi della somma totale, a fronte della rendita della dogana di Foggia.

Il re Alfonso per dare la sussistenza agli abitanti Pugliesi, lasciò loro alcuni pezzi di terra per uso di coltura, e sono quelli, che oggi nella Puglia chiamansi *terre da portata*, cioè *appartate dalle salde*. Il primo doganiere , per far bene il suo dovere, si studiò di restringere l'uso dell'agricoltura. Per le doglianze de'Pugliesi, nel

nel 1457 il re Alfonſo accordò loro di coltivare le antiche *difeſe*.

Nel 1470, per promuovere la paſtorizia nella Puglia, fu a' *locati* conceduto il ſale a minor prezzo, che agli altri non ſi vendeva, per darſi agli animali nella ſtagione eſtiva, come preſervativo di molti mali, a' quali ſono ſoggetti. Oggi queſto ſale è 18 m. tomoli, di 33 rotoli ciaſcuno.

L'eſazione fiſcale della paſtura ſi faceva allora relativamente al numero degli animali con un metodo ſempliciſſimo (1). Per ogni cento pecore rivelate e numerate ſi pagavano otto ſcudi veneziani (2), e per ogni cento vacche o giumente ſcudi venticinque. Per li buoi deſtinati all'aratro ſi riſerbarono i paſcoli boſcoſi, detti *mezzane*. Alfonſo dette le ſue *iſtruzioni* per la numerazione e per l'eſazione, che oggi formano il *codice doganale*. Il pagamento ſi doveva fare quando gli animali partono dalla Puglia nel meſe di maggio, tempo in cui i paſtori hanno ritratto il maggior profitto della loro induſtria. Per rendere queſto pagamento ancora più facile, da' vicerè ſi ſtabilì una fiera in Foggia ne' meſi di aprile e di maggio, col privilegio eſcluſivo di ven-

(1) Fra le iſtruzioni di Alfonſo ci abbiamo n. 9. *Si ordini a li padronali di pecore che non diano in nota più animali di quelli che tengono, acciò non ſe l'abbia a dare più erba di quella che le ſpetta*. La numerazione ſi faceva in febbrajo, dopo ch' erano paſſati i pericoli dell' inverno.

(2) Ogni ſcudo veneziano corriſpondeva a carl. undeci della noſtra moneta.

venderſi le ſole merci de' *locati*, e con eſſere immuni da tutti i dazj e gabelle i compratori, anche stranieri. Per ſostenere il lor concorſo, il doganiere in marzo destinava alcuni uffiziali ne' confini del Regno ad invitare ed a ſcortare i negozianti dell'Umbria, della Romagna, della Toſcana perchè veniſſero a comprare i castrati. L'oggetto di questo monopolio era di rendere neceſſaria la vendita ed alto il prezzo, perchè da ciò dipendeva il prontó pagamento al fiſco. Tutto questo ci mostra lo stato deplorabile, in cui eraſi allora ridotto il commercio interno delle nostre provincie. Si aveva biſogno degli stranieri per render in alcun modo fruttiferi i paſcoli della Puglia, e questi stranieri avevano biſogno di ſcorta e di una ſpeciale protezione del ſovrano.

Era ben naturale che con tanti ajuti e protezioni questa industria delle pecore, che allora formava il principale ramo del patrimonio reale, ſempre più proſperaſſe. I paſcoli uniti dal re Alfonſo, non ſi trovarono ſufficienti ſotto Ferdinando, ſuo figliuolo, anche perchè ſi eran obbligati tutti i poſſeſſori di pecore gentili a portarle nel *Tavoliere* di Puglia. Nel 1474 il numero delle pecore che calò nella Puglia, giunſe ad un milione e 700 mila. Dopo quest'epoca non ſi è veduto mai nel *Tavoliere* numero di animali così grande. Questo indica la ſcarſa popolazione di quel tempo. Noi abbiamo innanzi mostrato, che in tutto il Regno non poteva giugnere a due milioni (1). Si conſacrò al pa-

(1) Vedi ſopra lib. I. cap. 3. §. 10.

pascolo tutto il territorio demaniale di Foggia, con lasciarsi una picciola porzione a' cittadini per uso di vigne. Si aggregarono altri pascoli de' particolari nella Capitanata (1), in Terra di Bari, in Terra di Otranto, nella Basilicata e fino in Terra di Lavoro. Sarà vero ciò che si pretende, che sotto Alfonso l' economia della coltura fusse adattata alla qualità delle terre ed alle pratiche osservate, ma tutti questi effetti ci mostrano patentemente che i suoi regolamenti tendevano a rendere le nostre provincie niente meno deserte di quelle della Tartarìa. Malgrado questi ostacoli, che si frapponevano alla popolazione, questa si accrebbe, ed il *Tavoliere* fu occupato. In vece di correggersi una cattiva costituzione, da tempo in tempo il governo cercò reintegrare il fisco doganale delle terre occupate. Dopo molti decreti fatti a tal' uopo nel 1508 e nel 1533, e poco dopo disfatti, nel 1536 la nazione in parlamento supplicò l' imperator Carlo V per la libertà dell' agricoltura nella Capitanata (2): i *locati* per lo contrario lo supplicarono di restrignere i progressi dell' agricoltura. I *locati* furon esauditi.

§. III.

(1) Questi sono gli *erbaggi* che oggi chiamansi *straordinarj insoliti*, *ristori* e *locazioni aggiunte*.

(2) Vedete gli atti del parlamento di quell' anno, cap. 8.

§. III.

Della generale reintegrazione.

Nel 1548 si mandò in Puglia un ministro della Camera della Sommaria a visitare lo stato del *Tavoliere*. Avendo costui riferito, di trovarsi quasi tutto distrutto ed occupato, fu destinato nel 1550 lo stesso ministro col regente Revertèra, ch'era luogotenente della Sommaria, a farne la generale reintegrazione. Si trovarono occupati nel *Tavoliere* 2060 *carri* di pascolo, che furono tolti all'agricoltura. Si fissarono quali terre dovevano rimanere per uso di coltura e quali per uso di pascolo; quali per uso di vigne e di orti alle città poste nel *Tavoliere*. Le terre per la semente furono assegnate nella distanza di un miglio dalle *poste* nella parte anteriore, e mezzo miglio da' lati, e col peso di servire di pascolo in certi tempi. Fu permesso all'agricoltore di seminare in ogni anno la metà del suo campo, e di ridurre in maggesi la quarta parte dopo il dì 17 gennajo. Le terre prima seminate, e poi condannate al riposo, si chiamano *restoppie* nel primo anno, e *nocchiariche* nel secondo anno. Si stabilì, che il territorio addetto al pascolo fosse di dieci mila *carri*, capace di 900 mila pecore. Questo numero restò fissato colla proporzione di dieci *carri* di buon pascolo di terra *salda* per ogni mille pecore, e di *carri* undici fino a quattordici di pascolo inferiore. Le *nocchiariche* furon valutate il terzo del *saldo*, perchè si godono per breve tempo.

Le

Le cose si portavano ad estremità pericolose. Si prese un conto leggiero dello stato de' *riposi*, e si stimò sano consiglio non molestare coloro che avevano occupati i *tratturi* (1). Tutto quello che si fece a soddisfazione de' *locati* si fu di scriversi, che si dovevano mantenere nella larghezza di sessanta passi.

Queste determinazioni, come le precedenti, furono senza effetto, perchè contrastavano una cosa più forte, ch'è la prima sussistenza de' popoli, onde ad altro non servirono che a mettere in una perpetua guerra i pastori e gli agricoltori, da cui grandissimo bene hanno ritratto i tribunali. A me non pare che il savio Alfonso rendesse veramente *sorelle* l'agricoltura e la pastorizia, come si dice.

Ristretta l'agricoltura nella Puglia, il Regno fu travagliato da una carestia. Quest' accidente obligò il governo nel 1555 a distaccare mille *carri* dal terrirorio *saldo* di tutte le *locazioni* per uso di semente, che oggi formano quegli affitti che diconsi di *terre salde*. Altri 500 *carri* nel 1560 furono per questo medesimo uso tolti da' *riposi*. Nel 1574 si stabilì, che le terre seminate fossero lontane dalle *poste* due terzi di miglio sulla parte anteriore, ed un terzo di miglio ne' lati. Per prestare il pascolo a' buoi aratorj si assegnò per *mezzana* il quinto delle terre concedute per semente. Nel 1745, accaduta una mortalità straordinaria di animali nella Puglia

(1) Ci era un altro disordine, ed era quello che i *riposi* ed i *tratturi* non si erano prima designati, per non essersi acquistati in quantità di terra.

glia, furon ſeparate dal *Tavoliere* altre 450 *carri* del migliore terreno in grazia dell'agricoltura. Oggi dunque il *Tavoliere* di Puglia è ſituato in *carri* 15600: di queſti 9400 dovrebbero eſſere terre *ſalde*; 1600 terre da ſeminare; e 4600 terre da *portata*. Però le terre ſalde non ſono in realtà che di 9 mila *carri*, perchè i rimanenti ſono ceſpuglioſi e poco ſervibili. Delle terre di *portata* il terzo deve andar ſoggetto al paſcolo, coſicchè la quantità deſtinata al paſcolo dovrebbe eſſere di *carra* 9733 (1).

Di queſte terre *ſalde*, conſagrate all'agricoltura, il fiſco eſige ducati 48 a *carro* dalle ſeminate, e ducati 19 a *carro* dalle coltivate. Dalle *mezzane* non eſige alcuna preſtazione. Ogni agricoltore di terre *ſalde* o di *terre da portata*, ſe coltiva maggior eſtenſione oltre la parte aſſegnatagli, cade nella pena del *diſordine*, come pure ſe nelle terre fiſcali coltiva meno che non dovrebbe. Se le terre hanno biſogno di ripoſo, ſi concede per tre anni. Se una terra fiſcale è abbandonata dal ſuo coltivatore, i *locati* ſono obbligati a riempirla di pecore, che nella dogana di Foggia ſono moneta di conto. La pena fiſcale del *diſordine* per l'eccoſſo della coltura è di ducati due a *verſura*, l'emenda del danno a' *locati*

(1) Tutto il *Tavoliere* non è di una bontà eguale di terreno e di paſcolo. Le *poſte* a Foggia vicine, quelle di Orta, di Aſcoli e di Cirignola ſono le ottime. Vengono dopo quelle di Leſina, di Brigdano, di Procina e di Guardiola. Cattive ſono riputate quelle di Salpi e della Trinità, perchè ſono ricoperte di lentiſco. Le poſte di Cave, di Andria, di Canoſa e di Terra di Bari, dette *Murge*, ſono petroſe ed aride.

cati e l' arbitrio a costoro di far pascere i seminati.

Nel 1556 si accrebbe di un terzo l' esazione della *fida* nel *Tavoliere di Puglia*. Sebbene i fondi fiscali fussero occupati, nel 1710 si volle dal governo un altro accrescimento del venti per cento, che nell' anno dopo fu transatto per ducati 25 mila, colla condizione di eseguirsi la *reintegrazione* del *Tavoliere*, che non si è più eseguita. Nel tempo che questa fu tentata per mano del reggente Revertèra, si trascurò la numerazione (1) degli animali, e si mise in uso la volontaria *professazione*, con darsi al *locato* una quantità di erba relativa al numero che professava. Ogni vacca o giumenta fu valutata per dieci pecore, onde da' *locati* furon confuse nella *professazione*. Nel 1558, il numero delle pecore professate fu di un milione e dugento mila, ch' era il numero, di cui il *Tavoliere* era effettivamente capace; ma questo numero sempre più si accrebbe di pecore non esistenti, cosicchè nel 1577 oltrepassò i due milioni.

Per rendere questo metodo più profittevole, nel 1584 si mise in pratica la *professazione* in secreto, acciò l' uno ignorando il fatto dell' altro, fosse obbligato a professare un gran numero per mettersi in sicuro. Così nel 1592 la *professazione* giunse a tre milioni settecento quarantasette mila, e nel 1604 a cinque milioni e mezzo.

Nel

(1) Si vuol avvertire che questa facevesi per volontaria rivelazione: la numerazione effettiva aveva luogo, come si è detto, a febbrajo.

Nel 1612 accadde una generale mortalità di animali nella Puglia. Nel 1615 fra il fisco ed i *locati* si conchiuse una *transazione*, mercè la quale si cedè loro il dritto proibitivo della fida col possesso de' pascoli, e si obligarono di pagare al fisco 192 mila ducati all'anno. Si rinnovava in ogni tre anni. Questo sistema che pareva alle due parti vantaggioso, riuscì male, perchè i *locati* non avevano gran numero di pecore e la pensione era esorbitante, onde dopo 45 anni nel 1661 si fu nella necessità di rimettere loro molte centinaja di migliaja che dovevano al fisco, e di ritornare alla volontaria *professazione*.

Oggi ogni *locato* lo è per un numero certo di pecore che diconsi *reali fisse*, che deve ogni anno professare, e che formano il *possedibile* di ciascuna *locazione*. Ogni *locato* ha il dritto di condurre nelle *locazioni* di Puglia quante pecore vuole. S'egli lo è per mille pecore *fisse* e ne porta altre mille, le prime chiamansi *reali*, le seconde *viventi*. Per aver erba bastante per le sue duemila pecore, dopo aver professate le mille pecore *reali*, aggiugne un numero ideale, verbigrazia di altre cinquemila pecore che dice tenere *in alia*, cioè per altra professazione, per cui diconsi pecore *in alia*; ed in questa proporzione entra nel ripartimento dell'erba. Così una *locazione* di 30 mila pecore *reali fisse*, per effetto della *professazione* si deve ripartire a 70 mila pecore professate. Coloro che professano il numero delle pecore *reali fisse*, o un picciolo numero, sono in rischio di avere una quantità di erba non sufficiente al bisogno. La *professazione* è un secreto

creto tra il *locato* ed il governatore della dogana, ed il timore in cui è ognuno di essere sopraffatto dal compagno, l'obbliga a fare gran professazioni *in alia* (1). Si comincia questo giuoco a' 29 settembre, e dura per tutto il dì 25 novembre. Ogni *locato* ha l'arbitrio durante questo intervallo di aggiugnere professazione a professazione. Il fisco doganale a 25 novembre, pubblica il libro delle professazioni, ed avvisa a ciascuna *locazione* il proprio carico. Esige ducati 132 per ogni mille pecore *reali fisse* e professate per l'intera tassa del *possedibile*, e duc. 32 per ogni mille pecore che avanzano dalle professate *in alia*, quali chiamansi *di caccito*.

Alcuni ministri fiscali non hanno mancato di far uso di una professazione forzosa. Nel 1715 il presidente Garofalo chiuse il passaggio alle pecore, differì il *ripartimento* fino a' giorni del natale del Signore, finchè morirono sulle montagne intorno a 300 mila animali, assiderati dalla neve. Si vuole che la professazicne sia un secreto incanto, che sostiene la libertà pastorale, e che metta il debole in istato di contrastare col potente. I narrati fatti ed i generali lamenti sembrano indicare il contrario.

Per meglio conoscere l'economìa che oggi è in uso, supponiamo che la *locazione* di Candelaro sia valutata di 30 mila pecore *reali* che può sostenere, ma per effetto della *professazione* si trova caricata di 45 mila pecore professate *in alia*; cosicchè l'erba

(1) Se i *locati* convengono tra di loro, di non tradirsi l'un l'altro e di non eccedere nella *professazione*, vengono puniti di *monopolio* con pene pecuniarie.

ba capace di 30 mila pecore si deve ripartire per 75 mila. Supponiamo ancora, che questa *locazione* di Candelaro sia composta di 30 *poste* eguali, ciascuna capace di mille pecore, ma disuguali per bontà di sito e di pascolo. Le 45 mila pecore professate *in alia*, ripartite a tutte le *poste*, fa che ciascuna si trova caricata di 1000 pecore *reali* e 2500 pecore *professate*. Il *locato* che avesse più degli altri professato, ha il dritto di domandare quelle *poste* che vuole; ma quando gli altri *locati* non vengono ad un amichevole ripartimento, si prende il partito di esporre tutte le *poste* all' incanto. Si comincia dalla migliore e dalla più ricercata. Questa vale 1000 pecore *reali fisse* e 2500 *in alia*. Ciascun pretensore concorre ad accrescerla di pecore *in alia*, e si concede all' ultimo offerente, per esempio di altre pecore 3000 *in alia*. Le altre *poste* restano discaricate di questo numero, e siccome l' operazione dell' incanto si continua per le altre *poste*, spesso avviene, che le ultime a licitarsi, che sono le meno buone, restano col solo carico delle pecore *reali*. Un *locato* ch' è stato vago di fare un enorme *professazione in alia*, spesso gusta il piacere di far pagare a' compagni il peso de' suoi capricci, perchè il fisco non attende al libro della *professazione*, ma esige secondo lo stato del *ripartimento*. Ed ecco come nella nostra legislazione troviamo sempre nuovi statuti, ch' eccitano ne' cittadini la discordia.

Con questo sistema un *locato* non ha mai una *posta* fissa, nè erba sufficiente nella propria *locazione*. Egli è obbligato allogare una gran parte delle sue pecore in altre *locazioni* che si trovano vo-

vote, e quando queste mancano, ne' fondi de' particolari fuori del *Tavoliere*, e tenere i suoi animali in più luoghi divisi e separati. Quando ha professato *in alia*, ottiene questo permesso, che chiamasi *dispensazione*. Quelli che non hanno fatto *professazione in alia* non possono avere la *dispensazione*, e procurandosi pascoli fuori del *Tavoliere*, cadono nella pena della controvenzione.

Questo passaggio di pecore fuori del *Tavoliere*, chiamasi *cacciare*; donde è derivato l'atto che dicesi *caccito* e pecore da *caccito*. Di queste pagasi i duc. 32. per ogni mille, come si è detto.

In questa economìa è facile ravvisare la condizione de' poveri soprassatti sempre da' ricchi, e da ciò avviene che oggi le pecore sono ristrette nelle mani di pochi proprietarj in vaste masserìe, il che torna sempre in pregiudizio della prosperità della specie e del prodotto. Di qui ha origine la scarsezza del formaggio, per cui siamo nella necessità di riceverlo di fuori. Il sistema medesimo del re Alfonso e de' sovrani posteriori, ch' è da riputarsi savio a molti riguardi, è stato violato. Ogni pastore doveva ricevere dal fisco il pascolo necessario a' suoi animali. Questo fu l' oggetto della privativa fiscale nella distribuzione degli *erbaggi* de' particolari, conosciuti sotto nome di *straordinarj insoliti*. Oggi la *dispensazione* obbliga i possessori de' fondi particolari a tenerli ad uso di pascolo. Abusando essi del bisogno in cui sono i *locati*, vendono l'erba a prezzi eccessivi, fino a duc. 200 il *carro*, ed il fisco non è più il solo dispensatore de' pascoli. Prima la pastorizia si esercitava nel *Tavoliere* e l' agricoltura ne'

ne' fondi de' particolari : oggi è tutto l' opposto.

Questa economìa singolare ha prodotto molti fenomeni singolari in genere di finanze. Quanto più scarsa è la stagione autunnale in erba, tanto maggiore diventa la *professazione*, cosicchè il vettigale cresce in ragione dello scapito dell' industria. L' erbe del fisco si distruggono, e quelle de' particolari si custodiscono. Uno mangia l' erba del fisco, ed un altro la paga. Per gli stabilimenti di Alfonso, il fisco era in obbligo di custodire i pascoli della Puglia dopo il dì 29 settembre, perchè i *locati* li trovassero abbondanti in tempo del *ripartimento*, e coloro che vi facevano entrare gli animali prima di questo tempo, andavano soggetti alla pena della *scommissione* (1). Dopo che fu posto in uso la *professazione in alia*, quanto è maggiore il bisogno del *locato*, cresce la necessità di professare, e l' interesse fiscale non è più di custodirli. Ciò ha operato che i pastori Pugliesi agevolano con loro profitto questo interesse, di consumar l' erbe prima della *professazione*.

Le *locazioni* di Lesina e di Castiglione si governano con diversa economìa. Siccome esse sono più pregiate per la bontà del pascolo, il fisco n' esigeva un aumento di 8 mila ducati, ma la professazione *in alia* rovinò i *locati* che vi erano ascritti, cosicchè nella *locazione* di Lesina non ve ne sono di nessun genere, e molto pochi ne

(1) Nel governo di Consalvo da Cordova furono creati 24 *cavallari*, cioè uomini a cavallo, impiegati a custodire i passi della Puglia, perchè non accadessero *scommissioni*.

sie restano in quella di Castiglione. Dopo il 1743 l' erbe di queste due *locazioni* si vendono all' incanto a' *locati* delle altre *locazioni*, che ne hanno bisogno.

Oggi il *Tavoliere* di Puglia va soggetto a grandi usurpazioni fatte in gran parte da persone potenti: i *tratturi* ed i *riposi* non esistono che in picciole porzioni. Il numero delle pecore *viventi* de' locati è intorno ad un milione e dugento mila. Per queste il fisco ritrae

Dalla fida delle pecore *reali fisse*, o sia dal *possedibile* delle *locazioni*, alla ragione di duc. 132 per ogni mille pecore, colla rata de' duc. 25 mila, circa duc.	180600
Dalle pecore di *caccito* ch' è vario, ma calcolato per un decennio è intorno a	150000
Dalla licitazione di Lesina e di Castiglione, calcolati in un decennio	20000
Dagli affitti di terre *salde* date a coltura, e dagli affitti fittizj	60000
Dalle transazioni e pene, circa	15000
Totale duc.	425600

Si pagano dal fisco per gli pascoli acquistati intorno a ducati 18 mila all' anno.

§. IV.

Dogana delle pecore rimaste.

Siccome si è veduto, i pascoli della Puglia furono da Alfonso riordinati per le pecore degli Abruzzesi, che furono obbligati a condurvele; ma egli non tralasciò d' invitarvi le pecore gen-

tili

tili delle altre provincie. Siccome ripugnavano i possessori, ne derivò il partito di obbligarli, in pena del rifiuto, a pagar la *fida* di duc. 132 per ogni mille pecore nella propria patria, che fu detta *fida delle pecore rimaste*. Questa che non fu che una minaccia di Alfonso, divenne una legge rigorosa sotto il duro governo del vicerè Pietro di Toledo. Si fece la numerazione e l'esazione nelle provincie di Abruzzo, di Contado di Molise e di Terra di Lavoro, escluse le picciole greggi di 20 pecore, e in tale opera i commissarj si destinavano dal doganiere di Foggia dopo la *locazion* generale. Nel 1569, per accrescere il prodotto della fida, si riputò proprio d' inviar i commissarj ancora nelle provincie di Principato ulteriore e della Basilicata.

Nel governo del vicerè duca di Miranda l'esazione di queste *pecore rimaste* nell'Abruzzo, e nelle altre provincie fu di duc. 10 mila. Nel 1650 questa esazione, per le provincie di Terra di lavoro, di Principato ulteriore, del Contado di Molise e di Capitanata fu assegnata al conte Palatino del Reno, come erede della regina Bona Sforza di Polonia, in soddisfazione de'suoi crediti. L'assegnamento fu fatto nel modo che allora trovavasi affittata, cioè per duc. 9950. Così fu separata da quella dell' Abruzzo.

I ministri della dogana di Foggia non trascurarono i mezzi per chiamare le pecore nel *Tavoliere* della Puglia: mezzi contrarj usavano i conduttori delle *pecore rimaste*, per tenerle dalla Puglia lontane; e con questo gusto si sono governate le nostre finanze, perchè tutte non sono sotto la direzione generale di un solo capo,

po,

po, come la cosa richiederebbe. Il fisco resta sempre pregiudicato, ed il popolo oppresso. Sebbene fosse cessato l'interesse de' creditori stranieri, questi corpi ch'erano membri della dogana di Puglia, non le sono stati più riuniti.

Nel 1723 l'affitto delle *pecore rimaste* nelle quattro provincie, unito all'*allistamento* degli animali d'armento, fu di duc. 3700. Oggi è di ducati 56630.

Sono immuni dal pagamento di questa *fida* i comuni che hanno un privilegio del principe o un possesso immemorabile. L'avidità degli appaltatori fa eludere l'esenzione delle picciole greggi di 20 pecore, poichè a costoro non conviene per niun conto prima pagare, e poi domandar giustizia ne' tribunali di Napoli per oggetti, di cui le spese sarebbero maggiori. Da molti anni hanno essi dichiarata una terribile guerra alle comunità non solite a contribuire, sulla quale il tribunale non ha ancor profferita la sua sentenza. Molte volte avviene, che, per sostenersi il picciolo interesse del fisco, si sagrifica il grande interesse del fisco.

§. V.

Doganella di Abruzzo.

Allorchè si è ragionato delle diverse giurisdizioni del Regno, abbiamo data una idea della *doganella di Abruzzo*. I pascoli nelle maremme di questa regione furon dal fisco acquistati per uso delle pecore di Puglia, senza dritto privativo. Di alcuni di essi la vendita facevasi a nu-

mero di pecore, e di altri all' incanto. Questo secondo atto dicevasi a *stucco*, onde avvenne, che i pascoli che così si vendevano, si chiamarono *stucchi* e sono quaranta. I primi sono venticinque, e poichè sono posti nelle vicinanze di Atri, chiamansi *poste di Atri*. L' esazione *della fida* era di carlini *66* per ogni 100 pecore e capre, ch' è quanto dire della metà di ciò che pagavasi nella Puglia. Questi pascoli hanno ancora sofferte le loro occupazioni, e ciò non ostante sotto Filippo IV l' esazione si accrebbe per ogni cento pecore a duc. 13. 20. nelle *poste* d' Atri, e a duc. 16. 50. negli *stucchi*.

Queste *doganelle* furono assegnate nel 1650 da Filippo IV al re di Polonia in soddisfazione de' crediti della regina Bona Sforza, e così rimasero separate dalla dogana di Puglia. Nel regno di Carlo Borbone sono state riunite all' erario reale, e oggi si amministrano ancora separatamente dall' altra della fida delle *pecore rimaste* nelle quattro provincie. Rendono circa duc. 15 mila.

§. VI.

Transazione della Basilicata.

Le pecore di questa provincia furono ancora obbligate a concorrere nelle *locazioni* di Puglia. Si era fatta una nuova *locazione* nella Terra di Otranto: se ne fece un' altra per gli animali della Basilicata. Nel 1569, come si è detto, si destinarono i commissarj per la numerazione delle pecore di questa provincia e per l'esazione della *fida*, stabilita per pena a coloro che non con-

concorrevano nelle locazioni di Puglia, sebbene il fisco non avesse pascolo da dare, se fossero concorse. L'oggetto di astringere i possessori a manifestarle in dogana, era di obbligarli a pagare la *dispensazione* di duc. 32 per ogni mille pecore, e si giunse più volte ad oltrepassare il numero di 200 mila pecore. Venuta in decadenza la dogana di Foggia, verso la metà del XVII secolo, questa esazione fu quasi dimenticata per la Basilicata. Nel governo del vicerè conte di Onnatte, si volle rimettere, e la *dispensazione* nel governo del conte di Castrillo giunse a 22600 pecore. Per accrescerla, nel 1654 si fece divieto a' particolari possessori de' pascoli nella Basilicata ed in alcune contrade della Calabria, di non contrattarli; se prima i padroni delle pecore non avevano ottenuta la *dispensazione*, sotto pena di confiscarsi le greggi ed il prezzo de' pascoli. Queste minacce, sebbene avessero aumentato nel 1656 la *dispensazione* a 27600 pecore, non furono bastevoli all'oggetto che si aveva. La *dispensazione* di 27600 pecore non dava di profitto che 889 ducati, per li quali si erano messe in combustione quelle contrade. Nel 1658 i ministri della dogana, per indurre i pastori a professare le loro pecore nelle *locazioni* di Puglia, pensarono di proibire a' possessori delle pecore non professate di mettere in commercio i prodotti dell'industria, se prima non si eran venduti quelli de' *locati*; e spedirono i commissarj a custodire lo stretto, detto di *Anicello*, per lo quale dovevano passare le pecore da' pascoli vernali agli estivi delle montagne. Si arrestarono quelle che non avevano la *dispensazione*. Tutte que-
 ste

ste belle operazioni non produssero che una *dispensazione* di 17500 pecore e molto profitto de' commissarj. Veggendosi essere stato inefficace il tentativo, nel 1660 dal governator doganale si propose restituire la libertà alla Basilicata, mercè una transazione fatta nel 1662 di un pagamento annuale, che si cominciò ad esigere senza che la cosa rimanesse approvata nelle forme.

Nel principio di questo secolo si volle senza effetto mettere nuovamente in uso l' antica *dispensazione*. La savìezza e la moderazione del presente governo non ha permesso che si travagliassero gli abitanti della Basilicata con certe imposte non imaginate dalla sana politica, onde oggi si continua ad esigere soltanto duc. 1655 all'anno dalle comunità, e da' possessori de' pascoli della Basilicata.

I cittadini di Montepeloso nel 1663 furono più felici, perchè ottennero particolarmente una *transazione*, colla quale furono liberati dall'obbligò di professare in Foggia le loro pecore, pagando un carlino a pecora. Furon loro accordati tutti i privilegj de' *locati*, ad eccezione della franchigia del sale. Nel principio di questo secolo venne in uso di arrollare a questa *transazione* qualunque cittadino del Regno col peso di 25 pecore, per godere i privilegj di *locato*. Il numero delle pecore reali di Montepeloso si è minorato, ma si accrebbe tanto quello della volontaria *professazione*, che nel 1758 fu ristretto il privilegio del foro a' soli sudditi baronali.

§.VII.

§. VII.

Allistamento.

Il grosso bestiame che pascola nelle erbe fiscali e de' particolari nella Puglia, paga l'*allistamento*, ch'è di grana 25 per ogni individuo. Sono esenti i buoi e le vacche che servono all' aratro, le giumente che tritano il grano, e le bestie che servono da soma a' locati. Dicesi *allistamento* dalle *liste* che si facevano nella numerazione. Sebbene i locati professino i loro animali grossi colle pecore, per cui dovrebbero essere immuni dal peso dell' *allistamento*, tuttavolta per la confusione in cui è venuto questo vettigale, sono stati obbligati a pagare, supponendosi che nella fida non andava compreso il prezzo de' pascoli e che quella si esigeva in compenso della *dispensazione*.

Questa esazione fu divisa dalla dogana; poichè piacque a Filippo IV assegnarla ancora al re di Polonia ed al conte Palatino del Reno, come eredi della regina Bona. Con questo modo l'esazione fu sottratta al governo del tribunale di Foggia, e fu diretta da ministri delegati. Così molte vessazioni si permisero contro de' possessori e de' *locati*, alle quali non si seppe prestar rimedio. L' interesse del fisco doganale nella vendita de' pascoli addetti ad armenti, si trovò in contraddizione con quello del possessore dell' *allistamento*, onde avvenne che i ministri doganali obbligarono i possessori delle vacche e delle giumente a condurre nella Puglia quelle ch'

eran descritti nelle *liste* de' soliti, sotto pena di contravvenzione: e poichè i crediti degli stranieri si sono estinti, questo vettigale è ritornato al reale erario con tutti i disordini, ne'quali è stato posto da' particolari affittatori, onde molte concussioni si commettono dagli uffiziali subalterni.

§. VIII.

Brevi riflessioni sulla Dogana di Foggia.

Si vede bene dalle cose dette, che questo vettigale è di molti disordini origine ed occasione, per cui il governo si è oggi seriamente occupato della sua riforma.

Sarà sempre vero, che la proprietà delle terre è da preferirsi allo stato incerto e precario, tanto se si tratta di coltura, quanto se si tratta di pascolo. In Inghilterra le pecore pascolano fra gli aratri, ma uno è il padrone. Quando non ci fussero gli ostacoli che ci presenta la condizione delle nostre terre, jo crederei la cosa facile a riordinare. Tutto il dubbio consiste in sapere, se nella Puglia i pascoli sieno da preferire a' villaggi della specie umana ed a' campi coltivati a biade. Le cose sono così contraddette dallo spirito di partito e dall' ambiguità de' fatti, che non è facile venirne in chiaro. Il Pugliese non vuole che coltura, l' Abruzzese non vuole che pascoli. Si sostiene, che i piani della Puglia, senza le pecore sarebbero deserte solitudini, e che tutti gli elementi vi sono contrarj alla prosperazione della specie umana.

Sia

Sia ciò verissimo: ci è sempre un partito a seguire che indubitatamente è sicuro, e ci mette al fatto del vero. Date la libertà agli uomini di agire a modo loro, e secondo i loro interessi, il di cui aggregato forma l'interesse publico. Abolite tutte le leggi proibitive, vendete in proprietà assoluta, se vi potrà riuscire, tutte le terre in picciole porzioni a' *locati*: fate che queste terre non abbiano altro privilegio se non quello di essere esenti da ogni vincolo di *congruo* e di successione, e vedrete tosto che gli uomini prenderanno quella direzione, che vorrebbe il Re conoscere e seguire. Essi le popoleranno della loro specie, le copriranno d' alberi e di biade, se a questo saranno disposte dalla natura, e le copriranno di sole greggi e di armenti, se altro non vi si potrà ottenere. Prima della privativa fiscale stabilita da Alfonso, le nostre regioni avevano pecore e lana, ed io sono sicuro che col nuovo metodo continueremo ad averne in copia maggiore. Non passerebbero molti anni, e vedremmo il bene che da questo modo semplicissimo di agire ne ritrarrebbero tutte le finanze del Regno.

Per coloro che intendono queste materie, il nuovo sistema non sarà facile ad eseguire, se non nel caso che il fisco acquistasse l' intera pròprietà de' fondi nella Puglia, che oggi sono consagrati al pascolo. Sarebbe ancora da evitare, che questi fondi non si riunissero nelle mani di pochi gran proprietarj, con discapito della libertà e dell' industria, male forse maggiore che non è quello della privativa fiscale.

Ri-

Ricapitolazione della fida degli animali.

I. Dogana di Foggia	425600
II. Pecore rimaste e allistamento	57000
III. Doganelle di Abruzzo	15000
IV. Transazione della Basilicata	1655
Totale duc.	499255

CAPITOLO XX.

De' pedagj.

I *Pedagj* altro non sono che i pubblici ostacoli al commercio ed all' industria. Fin da' tempi antichi furon riguardati come distruttivi della libertà naturale che ognuno ha di passare per le pubbliche vie (1). Se ne permise l' uso per la costruzione e pel mantenimento delle strade, e per procurare a' trafficanti la sicurezza (2). Coloro ch' esigevano tali dritti, eran tenuti render le strade sicure e rispondere de' furti che vi accadevano. Quindi le guardie, destinate a tale uso, si dissero *stazionarj* (3), e dal giureconsulto Arcadio con greca voce *irenarchae*. Di essi abbiamo un intero titolo nel codice. Per questo disse S. Agostino (4) ad

(1) *L. 1. ff. de via publica. L. 11. ff. ne quid in loco publico.*

(2) GREGOR. TOLOSANO *Syntagmat. jur. par. 1. lib. 3. cap. 7.*

(3) MURAT. *diss. 19.*

(4) *Epist. 159.*

ad quos tuendæ publicæ pacis vigilantia pertinebat. Ma forse non vi è stata cosa nel mondo, di cui siasi fatto maggiore abuso de' *pedagj*. Fin dal quarto secolo S. Giangrisostomo si doleva, che le strade eran divenute tributarie, e che l'aria stessa si vendeva (1).

Abbiamo mostrato, che tra di noi i *pedagj* formavano un ramo del patrimonio reale al tempo de' Normanni, e come gli altri dritti doganali, si esigevano da' balivi per commissione de' camerarj. Si riconosceva in essi la stessa origine, perchè ci abbiamo un rito della Camera della Sommaria (2), che dice così: *hæc passagia, guidagia, pedagia solvuntur in locis timorosis, ut guidentur transeuntes per hos dubios passus, quæ etiam dicuntur salvinaria, quasi homines salvi fiant ex hac solutione: nam recipientes hoc jus assecurant solventes associando & loca silvosa prope passus complanant, ut salvos faciant a malis hominibus; ideò sunt juste imposita a principe, seu rege; vel si esset consuetudo, cujus non extat memoria; alias excommunicantur imponentes ea, de jure canonico; & de jure civili perpetuo damnantur exilio.*

Ageta con molte parole ha notate nella sua opera le vicende che presso di noi hanno avuto tali vettigali, che sono comuni alle altre regioni di Europa, perchè comuni sono stati i disordini del governo feudale. Per tutto il tempo dalla regina Giovanna I. non si conobbe nel Regno altro genere di *pedagj*, che quello di cui par-

(1) *Viæ vectigales sunt, aer venalis*: Homil. in Psal. 38.

(2) *De jure passagii* §. 3. *Rubrica XIII. Ritus R. Cameræ Summariæ.*

parla il rito, ch'è quanto dire, che in que' luoghi solamente si esigevano dove si rendevano le strade sicure. Allorchè gli affari del Regno furono sconvolti nel 1380 per le guerre insorte fra Carlo di Durazzo e Luigi di Angiò, si stabilirono i *pedagj* per avidità di guadagno, in pregiudizio del pubblico commercio. Fino a quel tempo i baroni non avevano avuta nelle lor terre la giurisdizion criminale, onde non riusciva loro possibile stabilirvi dazj, perchè gli uffiziali del re vi avevano la cognizione de' delitti che si commettevano. Diviso il Regno in due partiti, i baroni, col favor dell'anarchia, cominciarono a commettere attentati contro la libertà publica, e ad astringere i popoli a pagar i *pedagj*, sotto diversi pretesti. Avendosi bisogno de' baroni, la corte tolerava e talvolta confermava le usurpazioni. Ma tornata la pace al Regno, Ladislao in gennajo 1400 da Gragnano dette fuori un editto, col quale annullò tutte le nuove gabelle e *pedagj*, che sotto qualsivoglia titolo si eran imposti dal giorno dell' ingresso di Carlo III suo padre, ancorchè *imposti con suo permesso, considerato che la necessità della guerra aveva importato tale licenza*. Ma per le nuove guerre sopravvenute sotto la regina Giovanna II, a cagione dell'adozione di Alfonso di Aragona, si fece ritorno agli antichi abusi. Rimasto Alfonso possessore del Regno, nel parlamento del 1443, i baroni con grande artificio di parole gli domandarono di non innovarsi alcuna cosa circa l'esazione de' *passi*, ma dal re si rispose, che si fosse osservato il solito praticato in tempo del re Ladislao. Indi nel

1454

1454 incaricò la Camera della Sommaria a procedere contra coloro, che non avevano giusto titolo per tali esazioni. Varie diligenze si praticarono in tutte le provincie per venire in chiaro delle gabelle e de' *pedagj* che si esigevano. Dalle istruzioni date dal tribunale per questa commissione si rileva, che tre condizioni rendevano allora il *pedagio* legittimo, cioè la concessione del principe, il luogo pericoloso ed il tenersi la strada sicura (1).

Nel parlamento convocato nel 1456 per provvedere alle necessità del Regno, i baroni supplicarono il re di poter esigere quei *passi* e gabelle, ne' quali erano stati soliti da tempo immemorabile. Si rispose: *Nominent passus, & habita informatione, providebitur.*

Ritornati in disordine nuovamente gli affari del Regno per la guerra mossa a Ferdinando I di Aragona da Giovanni d'Angiò, i baroni si mantennero nel possesso di esigere i dazj usurpati. Ma come questo principe fu libero di tal cimento, si applicò a liberare il Regno dalle vessazioni, ch' erano giunte a segno, che in quasi tutti i luoghi li viandanti pagavano la libertà di passare per le pubbliche vie. Nel 1466 si fece ordine a tutti i possessori de' *passi* che fra tre mesi avessero presentato i loro titoli nella Camera della Sommaria, altrimenti s' intendessero da ogni dritto decaduti. Non si fece alcun conto di tale editto, ed il re nel 1469 incaricò il tribunale di far astenere dall' esazione tutti coloro che

(1) Vedete l' opera di AGETA Tom. IV.

che non erano comparsi. Si prese informazione da un ministro della Camera di tutti i *pedagj* che si esigevano nel Regno: se ne proibirono 178 che si tenevano da' primi baroni. Non più che 28 se ne permisero, e questi per le sole merci che si trasportavano per commercio, e non per uso proprio de' particolari e della loro famiglia, con ridursi l' esazione all' antica forma che si praticava al tempo del re Ladislao. Si ordinò di tenersi esposta al publico la tassa dell' esazione, scritta in grosso carattere perchè da ciascuno fosse veduta e letta. Or questi furono i *passi* proibiti e permessi. Tal materia è stata male trattata da Ageta.

Pedagj proibiti da Ferdinando I di Aragona nel 1469.

Albi	Campo di pietra
Amendolara	Canzano
Apellosa	Capriata
Ariello	Capriglia
Arnone	Capristello
Atella	Carunchio degli Schiavi
Atessa	Casalnuovo
Avezzano	Casoli
Balzarano	Cassano
Bisaccia	Castellaneta
Bitetto	Castelluccia
Bomba	Castelluccio
Brancaleone	Castel nuovo
Briccoli	Castel Saraceno
Caldare	Castiglione
Calitri	Castronuovo
Calvello	Castropagano
Campanaro dell'Orco	Castropignano
Campobasso	Celle
Campo di Giove	Cerce maggiore

Ci-

Civita nova
Civitella
Colle di macine
Controguerra
Craco
Cropani
Curſano
Dragonara
Fiocanio
Fiorentino
Foggia
Forca di Penna
Francavilla
Friſa
Gariglione
Giugliano
Goglioneſi
Guardia
Guardia Alferez
Lama
Lagni
Latronico
Lavello
Laurino
Lettere
Letto
Limata
Limatola
Limoſani
Lotareſto
Macchia
Macchia val Fortore
Magliano
Manupello
Marigliano
Marſiconovo
Melfi
Melito
Melza
Minervino
Modugno
Montagano
Monfazzoli
Montemarano
Montemilone
Monteſerrante
Montepagano
Muro
Ope
Orſogna
Ortona
Ottajano
Pacentro
Palaggiano
Palena
Palizzi
Patierno
Peſcara
Pettorano
Peſco d' Ope
Peſcocanale
Peſcocoſtanzo
Peſcolanciano
Pietrabbondante
Pietraſerrazzana
Pietracupa
Pomarico
Ponte di Tufara
Ponte della perſica
Ponte S. Venere
Potenza
Prata
Pratella
Pietra catella
Pretella
Pretorio
Quagliette
Quarati
Quatra
Riccia

Rio-

Rionero
Roccaviva
Rocca imperiale
Rocca di Evandro
Rocca poverella
Rocca ſcalegna
Rocca valleoſcura
Rocchetta
Rotello
Rotonda
Ruvo
S. Agata
S. Agnio
S. Angelo
S. Aitoro
S. Apollinara
S. Buono
S. Donato
S. Egidio
S. Flaviano
S. Martino
S. Nicandro
S. Giovanni delli pruni
S. Sebaſtiano
Salcito
Sarcuni
Saponara
Scurcola
Sora
Speronaſino
Sulmona
Taranta
Tagliacozzo
Tareno
Terlizzi
Termoli
Torre
Torrepagliopoli
Torre della Nunziata
Torre S. Catarina
Torrebruna
Torrecuſo
Torremaggiore
Torre meſſer gentile
Torretacina
Torricella
Treſanti
Tricarico
Tulli
Val di rocco
Valle
Venoſa
Vicalvi
Viggiano
Ville
Vittorito
Vulturara

Il paſſo di Cantalice di Civita Ducale, *fu ſoſpeſo*.

Pe-

Pedagj permessi in tempo di Ferdinando I.

Angri	Ponte a Selice
Avellino	Popoli
Aversa, *Correture*	S. Giorgio
Cajazzo	S. Martino
Calvi	S. Severino
Cammarelle	S. Stefano
Ceppaloni	Sarno
Ducenta	Scafati
Gaudello	Somma
Grottaminarda	Telese
Mirabella	Torre di Francolise
Pellosa	Torricella
Ponte	Zungoli

Furon permessi i pedagj di Popoli, *di* Bovino *e di* Tiliverno *fino a nuovo ordine.*

Ma non per questo le provincie furono libere dalle vessazioni degli uomini potenti; onde fu necessità nel 1471 ordinare che in tutti i *passi*, così proibiti che permessi, si dovesse edificare un muro, dove per li permessi si mettesse la *tariffa* dell' esazione, e per li proibiti si notasse che non si poteva esigere.

Finchè visse Ferdinando I questa economìa fu rispettata; ma poi per le nuove guerre insorte fra i Francesi e gli Aragonesi dopo il 1474, e per le mutazioni che accaddero dopo la morte di Alfonso II, di bel nuovo andarono in iscompiglio le cose del Regno, onde si fece ritorno agli antichi abusi. In tanto sconvolgimento di cose non solo i *passi* proibiti si rimisero, ma se ne in-

 tro-

troduſſero ancora de' nuovi . Rimaſto ſolo poſ-
ſeſſore del Regno Ferdinando il Cattolico, nel
1505 la città di Napoli ottenne da lui che ſi
confermaſſero a' baroni le conceſſioni fatte da'
paſſati ſovrani , e fra le altre quella de' *paſſi*.
Carlo V nel 1536 con ſua prammatica (1) fu
obbligato dichiarare, che non eraſi voluto con-
cedere nuovi dritti , ma ſoltanto confermare i
legittimi, tra i quali ſi compreſero gli acqui-
stati con preſcrizione. Questi modi di gover-
nare de' vicerè non potevano eſſere idonei a fre-
nare gli abuſi. Le oppreſſioni crebbero tanto ,
che il loro eccesso fu fatto preſente dal Regno
nel parlamento del 1569 , e così s' induſſe il
governo ne' primi anni di Filippo II a preſtarci
qualche riparo. Il tribunale della Camera ſi occupò
ſeriamente di quest'oggetto dal 1570 ſino al 1595:
fu deſtinato commiſſario generale il reggente Mo-
les: ſi citarono tutti i poſſeſſori a moſtrare i
titoli delle loro eſazioni e ſi fabbricarono 300
proceſſi. Si trovò che ſi eſigevano i *paſſi* proi-
biti nel regno di Ferdinando I, e che ſe n'era-
no aggiunti altri 124. Queſti tentativi in un
governo debole non ſervirono che a convertire
in dritti le uſurpazioni de' potenti. Così, ol-
tre agli antichi permeſſi che non erano che
28 , ſe ne ſostennero altri 98 , con mode-
rarſene l' eſazione . Si fece un ordine gene-
rale di ſcolpirſi in lapide le *tariffe* de' *pedagj*
formate dalla Camera, di eſigerſi in un ſol luo-
go

(1) *VI. de Baronibus*.

go sopra generi di commercio e non sopra generi per uso de' particolari e delle loro famiglie. Ecco quali *passi* furono in questo tempo proibiti, e permessi.

Pedagj proibiti dal tribunale della Sommaria dal 1570 *sino all' anno* 1595.

Acerno
Airola
Aliano
Altomonte
Altilia
Amoruso
Andretta
Anzi
Apice
Aquila
Avenzano
Auletta
Bagnuolo
Bojano
Bomba
Brancaleone
Burgento
Bussi
Caccuri
Campagnano
Campo di Giove
Campomarino
Campochiaro
Canestro
Canzano
Cariati
Carvignano
Carunchio
Casacalenda
Casalnuovo di T. di Otranto
Casalbore
Castel saraceno
Castelluccio
Castel minardo
Castiglione
Castropignano
Castrovillari
Castrotulli
Chiavici
Civita d'Antima
Civitella
Cerenza
Cellino
Cerignola
Colle di macine
Colletorto
Colonella
Conversano
Corneto
Craco
Currano
Dragonara
Favale
Fiorentino
Foggia
Fondi
Fontanarosa
Garigliano
Guardia
Guardia lombarda
Ischitella

Itri
Lacedogna
Lalbora
Lanciano
Lateana
Limata
Loreto
Magliano
Marsiconuovo
Marſicovetere
Meliſſa
Monteferrante
Monticchio
Montuoro
Montecalvo
Morano
Muro di Baſilicata
Opi
Oppido di Calabria citra
Ortona
Pacentro
Paglieta
Palizzi
Petrella
Peſco d'Ope
Peſcolanciano
Pietrapertoſa
Pietraſtornina
Prata
Pratella
Quadri
Riccia
Roccaviva
Rocca imperiale
Rocca ſcalegna
Rotonda
S. Angelo
S. Buono
S. Elia
S. Gio: delli bruni
S. Giorgio di Principato ulteriore.
S. Mauro
S. Venere
Sarcuni
Schiavi
Sepino
Sciſciano
Speronaſino
Squillace
Sujo
Torre maggiore
Torre del Tronto
Torella
Torrebruna
Torricella
Tricarico
Valfortore
Vaſto Aimone
Venafro
Venoſa
Viggiano
Villamaina
Volturara.

Pe-

Pedagj permeſſi e limitati dal tribunale della Sommaria dal 1570 *al* 1595.

Acquaviva
Acumoli
Alife
Amatrice
Andria
Arpaja
Atripalda
Averſa
Barrea
Bajano
Borrello
Brugnaturo
Buonalbergo
Buſſi
Cajazzo
Cancello
Canne
Candela
Canoſa
Candelaro
Capriglia
Carinola
Caſapuzzana
Caſtiglione di Calitro
Caſtel morrone
Cimitile
Civitate
Civita Ducale
Colli
Collefecato
Coſenza
Ferrara
Forino
Frigento
Geſualdo
Gifoni
Giulianova
Introdoco
Laino
Lauro
Leone
Leoneſſa
Macchia
Maddaloni
Matera
Marigliano
Martina di Bitonto
Martorano
Mignano
Mirabella
Monteforte
Montemarano
Morcone
Motta ſoreto
Notareſco
Oira
Oliveto
Orta
Peſcara
Polignano
Pomigliano d'arco
Ponte a ſelice
Ponte a nicchino
Ponte a carbonara
Ponte di Torre di mare
Popoli
Quaglietta
Rapolla
Ripacandida
Rio nero

Rocca di Evandro
Rocca mondragone
S. Angelo a Scala
S. Angelo limofani
S. Germano
S. Omero
S. Stefano di Serpico
Solano
Soriano
Salerno
Sarno
Seffa
Sello
Somma
Terranova
Tiliverno
Torre poli cuori
Tolve
Torella
Torre di Taglio
Torricella di Teano
Vallelonga
Villa Cappella
Villa Calle montagna
Villa Rofeto
Villa S. Jorio
Villa Tuteo

Scafe

Campagnano
Caftel' a mare a Vulturno
Garigliano
Sujo

Ciò non ostante l'efazioni fi continuavano full'antico piede, per cui nel 1581, governando il Regno il vicerè Giovanni Zunica, dalla Camera della Sommaria furono emanati alcuni ordini per offervarfi gli stabilimenti dati che non fi offervarono, e coloro che efercitavano il traffico furono obbligafi comprarfi la libertà di paffare per le pubbliche vie. L'offervanza delle leggi fu ancora rinnovata nel 1616 nel regno di Filippo III, e fempre inutilmente.

La moltitudine de'*paffi* permeffa dal tribunale della Camera della Sommaria teneva in fommo travaglio il Regno. Carlo II nel 1686 mandò un vifitatore generale, ed ordinò che una volta la fettimana nella Sommaria fi trattaffero tali materie. Tutte le occupazioni di un tribunale corrotto dal 1688 al 1696 non produffero altro che proibire un *paffo* folo, legitimarne 45 altri nuovi per mezzo

zo di transazioni, e due altri permetterne senza titolo alcuno. E questi sono tali *pedagj*.

Nuovi pedagj limitati e permessi con cognizione di causa e con transazione dal 1688 *al* 1696

Alife
Apellosa
Arpaja
Ariola
Atina
Cajanello
Cammarelle
Candelaro
Canosa
Capaccio
Capriglia
Castropignano
Cimitile
Civita ducale
Dente cane
Gaudiello
Marigliano
Mileto
Mirabella
Mottola
Ottajano
Palena
Polla
Pomigliano d'arco
Ponto di Civitate
Presenzano
Rocc' ancitola
S. Angelo lombardo
S. Donato
S. Valentino
S. Vito
Scafati
Sora
Sulmona
Tagliacozzo
Terranova
Torre
Torre francolise
Vicalvi
Villanova.

Scafe

Campo marino.
Capaccio sul Sele
Chieti
S. Giorgio e S. Apollinare
Murtile o sia S. Andrea
Vadro, o sia S. Ambrogio

Pedagj permessi in detto tempo senza transazione.

S. Giorgio
Sessa

Pedagio proibito nel 1707.

Balsarano

Pedagj, di cui non vi è decreto, ma le sole tariffe.

Capriata
Colonella
Cropani
Fortore di lesina
Francara
Guardia umana
Montaquila
Montuoro
Murò
Pannarano
Prata
Posta
Rosarno
Speronasino
Stigliano
Tufara

Scafe

Cajazzo
Cesarano
Chieti
Montaquila
Monte rotondo
Paglieta
Rajano
S. Angelo Ravifcanina e Pietra Vairana
S. Margherita
Turino

E' dunque da conchiudere che nel regno di Ferdinando I i *passi* furono ristretti a 28, che nel governo di Filippo II a questi si aggiunsero 98, e altri 47 in quello di Carlo II. Essi compongono il numero totale di 173, ma per le riforme alle quali gli abusi portarono il tribunale della Sommaria, il numero reale de' *passi* permessi e limitati fu ristretto a 142. Nel 1777, volendosi dal governo togliere gli abusi de' *pedagj*, per mezzo degli avvocati fiscali delle Udienze provinciali e de' percettori, si venne in chiaro che altri 103 vettigali di tal natura si esigono nelle diverse provincie del Regno, sotto nome di *passi*, *contropassi*, *passaggieri*, *scafe* e *correture*, senza sapersene il titolo e la concessione: essi sono i seguenti.

Pe-

Pedagj che oggi si esigono nelle provincie del Regno, senza sapersene il titolo.

Acerra
Acerenza
Acquaviva, *ponte di frasche e S. Leuci*
Arienzo
Arce
Atella
Atripalda, Piano d' Ardano, *taverna, contropasso*
Basso
Barletta
Bellizzi, *casale di Avellino, contropasso*
Brindisi
Burgo
Calitri
Capua
Campobasso, *corretura*
Cassano, *casale di Sessa, due passi, cioè* Sessa
Rocca mondragone
Cariati, marina di
Carovelli
Carovigno
Castracaranda, *feudo rustico*
Castel guaragnone
Centocelle
Cetinale, *casale di Atripalda, contropasso*
Cirò, *nel luogo detto*, Capo di alici
Crapaja
Crapaja o sia Tappino
Cupertino
Eboli
Fondi
Forca di Penne, *tra il confine di Abruzzo ultra, e quello di Teramo*
Fontana d' ogna
Fratte e Coreno
Giardinetto, *taverna*
Ginestra, *o sia* Lombarda mesca
Gioja
Gravina
Grottolelle, *nel luogo detto* Casale
Isola
Leverano
Madama Laura
Magliacane
Majorato
Manuppello
Mileto
Mola di Gaeta
Montaquila
Motta, *o sia* del cavallaro
Montefalcione
Montepeloso
Monteverde, *feudo abbaziale*
Nardò
Ottajano, *nel luogo detto* Passanti
Palazzo *taverna del*
Paleggiano

Pa-

Palo
Pettorano
Pettoranello
Pioppe (*taverna delle*) *contropasso*
Pontecorbo
Ponterotto, *taverna*
Riccicone, *stato di Terranova*
Rocca casale
Roccelletta, *in pertinenze di Squillace*
Rocchetta, *feudo di*
Roseto
Ruvo
S. Agata di Puglia, *tratturo*
S. Eramo
S. Cosmo a taverna di Minervino
S. Giorgio
S. Pietro Avellana
S. Mattia d' Eboli, *contropasso*
S. Pietro in corpo, *casale di Capua*
Sessano
Spinnazzola, *sotto Pisticcio*
Stornara
Terza *feudo, alla taverna di* Cannile
Tufo
Vairano
Veglie
Venosa *tratturo di*
Vignaturo
Villanova
Villa S. Lucia

Scafe

Alvignano
Baja
Brenza
Cancello, *casale di Capua*
Cocchile
Crate
Egare
Guazzanise
Guglionesi
Latina
Limatola
Montebello
S. Giovanni in carico
Rocca Guglielma
Solipaca
Telese
Trifisco

Sommano dunque i pedagj in tutto il Regno 245, a' quali dandosi non più che ducati 300 ad ognuno di essi, avremo un pieno di ducati 73500.

Oggi la rapacità degli esattori de' passi, rende arbitraria l'esazione. Pagano le mercanzìe e le robe de' particolari, non ostante le *tariffe* e le condizioni scritte in marmi. In Francia tra i re-

regolamenti simili a' nostri, ve n' è uno che noi non abbiamo, ed è di essersi vietato di darsi in affitto i *pedagj*. Si scansano così molti inconvenienti. Del resto gli esattori de' *pedagj*, secondo l' espressione di M. Linguet, non sono che tanti uccelli di rapina che si scagliano contro all' industria. Non si scappa da' loro artigli, senza lasciare una porzione delle spoglie, e questa scena si rinnova a ciascun passo. Ed intanto si parla di commercio!

Oggi che le strade principali si costruiscono a spese delle provincie, per le leggi del Regno, dovrebbe cessare l' esazione de' *pedagj*.

CA-

CAPITOLO XXI.

Di altri vettigali nel Regno.

In ogni paese il barone o il comune esige il dritto di contrattazione, detto di *piazza*. La sua origine non è stata diversa da quella de' *pedagj*, per cui anche questo fu abolito dal re Ladislao, col suo editto dato da Gragnano nel 1400 (1); ma non diverso da' *pedagj* è stata la sua sorte. I dritti della *baliva* si dovrebbero esigere per gli animali ch'entrano a pascolare in qualche tenimento, e si esigono fino dalle vetture che passano per le pubbliche vie; cosicchè essi sono veri *pedagj* sotto altro nome. Nella Puglia sono messi ancora a contribuzione gli aratri stranieri, che si portano per lavorarvi in qualche territorio.

Si è già veduto, che le *scafe* debbono riguardarsi come veri *pedagj*, perchè si è obbligato pagare anche di estate, senza servirsi di questo comodo nel passaggio de' fiumi. In quasi tutti i luoghi del Regno vi è ancora la privativa dell' osteria. Queste gabelle formano l'essenziale delle rendite feudali.

Nel 1786 il fiscale dello Stato di Caserta rappresentò al Re, che nell'acquisto che se ne fece, furon specialmente comprati molti dritti, privilegj, jus proibitivi, a' quali si portava pregiudi-

(1) Vedete l' opera di AGETA, nel tomo citato.

dizio. Ordinò il Re a dì 10 febbrajo 1787, che la Camera della Sommaria avesse esaminata questa rimostranza *colla prevenzione, che non solo non intendeva avere per quello Stato alcuna preferenza agli altri baroni del Regno, ma che quando si conoschino i dritti suddetti lesivi alla libertà ed alla giustizia, voleva darne l' esempio*. Questo sentimento del Re merita essere fatto publico a tutta l'Europa.

Per la facilità del commercio, fin da' Romani furono accordate le franchigie da ogni vettigale alle merci per uso di fiere o di mercati (1), come pure la sicurezza alle persone, le quali non vi potevano essere arrestate, se non per li soli debiti contratti in fiera. Indi per cavar denaro si concederono fiere e mercati a' baroni ed a' comuni, con giurisdizione e con esazioni di vettigali sopra gli animali e le merci che vi si trasportavano e vendevano. Si crearono i mastri mercati ed i mastri di fiera, in grazia de' quali cessa la giurisdizion ordinaria. Questa istituzione è antichissima, perchè abbiamo da' capitoli di Carlo II, allorchè era principe di Salerno e vicario del Regno, di lasciarsi libero l'esercizio di custodir le fiere a' maestri giurati. Siccome breve è la loro durata, procedono tumultuariamente nelle cause civili e criminali.

Tutti questi vettigali di *pedagj*, di *scafe*, di piazza, di fiere e di mercati si possono con un calcolo prudenziale valutare mezzo milione di ducati.

CA-

(1) *L. un. C. de nundinis. L. 1. ff. eod.*

CAPITOLO XXII.

Bilanci del noſtro commercio eſterno.

LA regola ſicura da ben conoſcere lo ſtato economico di una nazione, è di calcolare il bilancio del ſuo commercio. Ivi ſi troveranno tutte le modificazioni del ſuo ſiſtema di finanze. Ma un bilancio eſatto di tutti i generi ch' entrano ed eſcono da uno ſtato, non è poi facile ad ottenerſi. Non ſempre ſi ha una *ſcrittura* ordinata. L' introito e l' eſito che ſi fa in contrabbando, non appariſce da' regiſtri doganali. Sua Maeſtà, ſulle mie rappreſentanze fattegli per la compoſizione di queſt' opera, ordinò un bilancio delle mercanzie che per dieci anni ſono entrate ed uſcite da' due regni di Napoli e di Sicilia, così nel genere come nella quantità. Queſti bilanci ci moſtrano non ſolo paſſivo il noſtro commercio eſterno, ma colla perdita di più di un milione di ducati all' anno. Se ciò foſſe vero, noi dovremmo giugnere all' ultimo eſterminio a capo di venti anni. Ma non picciolo è il contrabbando nel noſtro commercio: eſſo è opera delle ſole noſtre leggi, come ſi è potuto vedere, ed io ſuppongo quello di entrata del 15 per 100, e del 30 per 100 quello di uſcita.

La quantità de' lavori d'oro e di argento in maſſa e delle gioje, che dalla Francia, dall'Olanda e da Ginevra paſſa in Napoli, non appariſce da' regiſtri doganali, per non eſſere ſoggetta a dazj.

Una nazione ha ancora altre ſorgenti di guada-

gni

gni e di perdite, nascosti agli occhi de' calcolatori. Se Roma è per noi un soggetto di grandissime perdite, l'affluenza de' forestieri e de' Siciliani è per noi un fonte di ricchezze. Sebbene sia vero, che le nostre provincie sieno in uno stato di miseria, per la costituzione dataci dal governo viceregnale, tuttavolta ciò deve intendersi relativamente allo stato, a cui le sue naturali forze lo potrebbero portare. Le riforme fatte nel governo de' Borboni senza dubbio hanno procurato del bene, e le ricchezze della nazione si veggono nel totale accrescere e non diminuire. E' da osservare, che l'interesse del denaro sempre più si fa minore, e che lo stato della popolazione sempre più si aumenta.

Se noi abbiamo un commercio passivo coll'Inghilterra, coll'Olanda e colla Germania, abbiamo poi un commercio attivissimo colla Francia (1).

Questi bilanci di commercio, sebbene imperfetti, sono sempre ottimi a consultarsi, perchè ci danno grandissimi lumi sull' economia nazionale, e sopra i rapporti varj e diversi, co' quali un regno si sostiene. Perchè questo rapporto fosse meglio conosciuto, io darò diversi bilanci, che ho formati con diversi materiali.

BI-

(1) Il nostro dare all' Inghilterra e all' Olanda si soddisfa ordinariamente con nostre cambiali sopra Lione e Marsiglia.

BILANCIO DEL COMMERCIO ESTERNO DEL REGNO, FATTO D'ORDINE DEL RE.

1771 IMMISSIONE.

Acquavite giulebbata, lib. 1700, a gr. 15		255
Acque di odori, lib. 300, a gr. 10		30
Animali. Cavalli ronzini, num.2500, a duc. 10	25000	
Asini, n. 10, a d. 7	70	
Capre, n. 7, a d. 10	70	
		25140
Aromati. Cannella *terziata*, lib. 18125, a d. 2.40	43500	
Detta garofanata, lib. 1480, a gr. 25	370	
Detta minuta, lib. 325., a d.1.20	400	
Detta matta, lib. 900, a gr. 30	270	
Pepe, cantàra 945, a d. 60	56700	
Detto garofanato, c. 11., a d. 40	440	
Garofani, lib. 280, a 1.50	400	
Tè, lib. 818, a gr. 45	368	
		102448
Cacào caracca, c. 500, a d. 90	45000	
Selvaggio, c. 1400, a d. 30	42000	
		87000
Caffè di Levante, c. 4, a d. 90	360	
di Ponente, c. 1100, a d. 30	33000	
		33360
Canapa di Venezia in genere	41640	
lavorata in funi	15890	
		57530
Canne d'India		600
Carboni di Romagna, tartane 112, a d. 1000		112000
		418363

Car-

BILANCIO DEL COMMERCIO ESTERNO DEL REGNO, FATTO D'ORDINE DEL RE.

1771 ESTRAZIONE

Aceto, bar. 2000, a grana 80		1600
Agrumi		64000
Animali. Cavalli, n. 26., a d. 50	1300	
Castrati d'Abruzzo, n. 2800, a d. 2.40	6720	
Agnelli d'Abruzzo, n. 2100, a gr. 60	1260	
Ciavarri, n. 1200, a d. 3	3600	
Gallinacci d'Abruzzo, n. 18000, a gr. 40	7200	
		20080
Canapa pettinata	11000	
lavorata in funi	33000	
		44000
Carbone di Calabria		5000
		134680

1771 IMMISSIONE, riporto		418363
Carta diversa		40000
Cera diversa		230000
Colori. Indaco, c.219, a d.500, duc.	109500	
Semenza cremisi, lib. 575, a d. 2. 80	1610	
Smaltino, cassette 11, a d. 50	550	
Smeriglio in pietra, c. 310, a d. 4	1240	
Terra colorata, c. 285, a d. 6	1710	
detta Oriana, c. 22, a d. 50	1100	
Zaffrone, c. 384, a d. 25	8400	
Diversi	17610	
		152720
Cotone in lana, c. 747, a d. 80	59760	
lavorato	369707	
		429467
Creta. Porcellana, casse 42, a d. 75	3150	
Majolica, casse 2, a d. 25	50	
Pile di Roma, mazzi 1700, a gr.30	510	
Piatti di Roma, casse 3, d. 7	21	
		3731
Cristalli e Vetri. Cristalli	23640	
Vetri	12900	
		36540
Cuoj e pelli		
Cuoj vitellini pelosi, num. 11879 a d. 2	23758	
detti di Spagna, num.23431, a d. 2	46862	
detti di Levante e di Sardegna, n. 9081, a d. 2. 50	22702	
Vitellini Tunisini pelosi, n.6466, a d. 2. 50	16165	
Cuoj d' Inghilterra pelosi, n.3650, a d. 6	21900	
detti d' Irlanda a mezza concia, n. 21357, a d. 7	149499	
	281336	
		1103825

1771 ESTRAZIONE, riporto		134680
Carta diversa		7000
Colori. Giallolino, cant.225, a d.18	4050	
Minio, c. 12, a d. 10	120	
Celso, c. 10, a d. 26	260	
		4430
Corde di budella, mazzi 7400, a d.1		7400
Cotone in lana	13000	
lavorato	109000	
		122000
Creta. Majolica di Castello in Abruzzo, cassette 2300, a d. 5	11500	
detta di Napoli	12600	
		24101
Cuoj vaccini, c. 3	210	
Pelli diverse	28060	
dette di volpe, n. 6700, a gr. 36	2412	
dette di gatto, n. 980, a gr. 50	490	
		31172
		330782

1771 Immissione, riporto		1103825
Cuoj e pelli, riporto	281336	
detti di Francia in mezza concia, n. 2662, a d. 4 ½	11970	
Vitelli pelosi piccoli Levantini, n. 9163, a d. 6. 30	57726	
detti d' Irlanda a mezza concia, n. 13873, a d. 7. 80	108209	
detti di Levante a mezza concia, n. 1293, a d. 9	11007	
Vacchette di Fiandra, n. 34880, a d. 8	279040	
Cordovani a mezza concia, n. 57707, a gr. 70	40395	
detti piccoli, n. 29180, a gr. 35	10213	
Vitelline conce, n. 4835, a duc. 1	4835	
Cuoj diversi	63121	
Pelli diverse	10970	
		878372
Dolci, libbre 700, a gr. 12		90
Droghe diverse		44000
Formaggi di Roma, c. 12, a d. 20	240	
di Morea, c. 113000, a d. 10	113000	
di Sicilia, c. 10000, a d. 13	130000	
di Sardegna, c. 9000, a d. 13	117000	
del Gallo, c. 20, a d. 16	320	
di Lodi, c. 90, a d. 35	3150	
di Manda, c. 130, a d. 26	3380	
Cascicavalli di Sicilia, c. 3200, a d. 18	57600	
		424690
Frutta. Fichi secchi, c. 170, a d. 2. 50	42500	
Mandorle, c. 480, a d. 18	8640	
Mela, c. 42, a d. 1. 50	63	
Nocelle, tom. 400, a gr. 80	320	
	51523	
		2846887

1771 ESTRAZIONE, riporto		330782
Formaggi, c. 40, a d. 20		800
Frutta secche. Fichi, ed uva passa, c. 16200, a d. 4	64800	
Mandorle di Puglia, c.2300, a d.15	34500	
Anisi, c. 257, a d. 10	2570	
Castagne, tom. 2500, a gr. 80	4000	
Carrubbie, c. 1600, a d. 1	1600	
Noci, tom. 300, a d. 1. 20	640	
Nocelle, tom. 800, a gr. 80	640	
Pomi di Calabria, tom.900, a gr. 60	540	
Cappari di Puglia, c. 40, a d. 10	400	
Capperoni, c. 33, a d. 12	396	
		110086
		441668

1771 IMMISSIONE, riporto		2846887
Frutta, riporto	51523	
Datteri, c. 30, a d. 20	600	
Pistacchi, c. 50, a d. 13	650	
Pinocchi, c.100, a d.85	8500	
Carrubio, c. 15750, a d. 1	15750	
Prugne di Francia, c. 1. 50, a d.7	20	
Olivi, tom. 40, a d. 2. 40	100	
Capperi, c. 140, a d. 20	2800	
		79943
Generi diversi. Cappelli di paglia, n. 5950, a gr. 20	1590	
Guanti diversi	1180	
Libbani d' erba di Spagna, dozz. 560, a d. 9	5040	
Merci fine, balle 18, a d. 150	2700	
Dette diverse, balle 1089, a d.50	54450	
Osse di balena, cant.45, a d.168	7560	
Pennacchi per cappelli, n. 525, a d. 2	1050	
Robbia, cant. 275, a d. 18	4750	
Tabbacchiere diverse	5960	
Ventagli diversi	3910	
Ossame, cant. 260, a d. 20	5200	
Corina migliaja 112, a d. 15	1680	
Diversi generi	6160	
		101230
Grani, tom. 1300, a d. 1. 20		1560
Lana. Barbaresca, cant. 1150, a d. 30	34500	
Cappelli di lana, dozz. 900, a d. 24	21600	
Panni	810632	
Lavori diversi	3297	
	870029	
		3029720

1771. ESTRAZIONE, riporto		441668
Gesso cotto in pane, c. 290, a d. 7		2030
Galle, c. 150, a d. 25		3750
Generi diversi. Colla carniccia, c. 40, a d. 20	800	
Feccia arsa, c. 335, a d. 6	2010	
Mortelia macinata, c. 1806, a d. 15	27090	
Ova, some 90, a d. 7	630	
Penne di gallina, c. 16, a d. 20	320	
Pece greca, c. 322, a d. 6. 50	2093	
Pezze vecchie, c. 1980, a d. 4	7920	
Resina, c. 260, a d. 4	1040	
Stracci, c. 730, a d. 3	2190	
Rotelle di tamburi, n. 3360, a d. 1	3360	
Tappeti di ritaglie, n. 980, a d. 1	980	
Torrone, c. 10, a d. 18	180	
Tartaro di botte, c. 230, a d. 3	690	
Zegrina di Gisuni, c. 4080, a gr. 50	2040	
Zappino in polvere, c. 566, a d. 15	8490	
Diversi	3450	
		63283
Grani, tom. 600000, a d. 1. 50		900000
Lana, detta majorina, c. 2687, a d. 50	134350	
Panni di S. Severino, pezze 800 a d. 20	16000	
Di Arpino, canne 3100, a d. 2. 60	8600	
De' Casali di Salerno, pezze 22000, a d. 20	440000	
Di Cerreto, canne 2300, a d. 2	4600	
Di Morcone, canne 1200, a d. 1. 50	1800	
Della Costa di Amalfi, canne 3000, a d. 2	6000	
Di Regno, canne 33500, a d. 2. 50	83750	
Carfagni fini di Abruzzo, pezze 200, a d. 4. 20	840	
Sajetta della Cava, canne 2100 a d. 1. 30	2730	
	682670	
		1411531

1771 Immissione, riporto		3029720
Lana, riporto	870029	
Arbascio di Levante, can. 17200, a grana 45	7740	
Cappotti di Arbascio, n.652, a d. 5	3260	
Lana di Spagna filata, cant. 23, a d. 100	2300	
Coppole di lana, n. 5840, a gr. 25	1460	
Pezze vecchie nere, c. 130, a d. 4	520	
Dette pardiglie, c. 110, a d. 4	440	
		885749
Legnami. Legno campeggio, cant. 910, a d. 8	7280	
Tavole della Tisina, n. 20900, a gr. 20	4180	
Tozzotti, n. 86000, a gr. 30	25800	
Travi, carri n. 3633, a d. 8	29080	
Doghe, n. 4200, a gr. 80	3360	
Legno verzino, c. 353, a d. 10	3530	
Stanghe di carrette, n. 2340, a d. 1. 50	3510	
Morrali doppj, n. 3890, a d. 1	3890	
Legno lavorato	2760	
Legno diverso	19780	
		103170
Legumi. Ceci, tom. 70, a d. 1. 20	84	
Farri di Roma, c. 3, a d. 5	15	
Fave di Sicilia, tom. 300, a d. 1	300	
Riso, c. 50, a d. 6	300	
Lupini, tom. 40, a gr. 40	16	
		715
Libri oltramontani	10000	
d' Italia	20000	
		30000
Lino di Venezia, c. 850, a d. 20	17000	
lavori di filo	835000	
		852000
Melazzo, quartaroli 12, a d. 40		480
		4901834

1771 ESTRAZIONE, riporto		1411531
Lana, riporto	682670	
Panno fratesco, canne 1300, a d. 2	2600	
Pezze di rete, o fieno gravinie-re, pezze 516, a d.40	36640	
Cappelli di lana, dozzine 400, a d. 12	4800	
Calze di lana, dozz. 11563, a d. 4	46252	
Cappotti di panno, n.7822, a d. 5	39110	
Coppole di lana di S. Severino, dozz. 18100, a d. 2. 40	43440	
Coperte di lana di S. Cipriano e Gifuni, n. 1118, a d. 5	5590	
Diversi	6230	
		857332
Legname	19200	
per Bottame	520000	
		539200
Legumi. Fave, tom. 4000, a gr.60	2400	
Lenticchie, tom. 350, a d. 1	350	
Lupini, c. 150, a gr. 80	120	
		2870
Lino	94	
Tela	56000	
		56094
Libri		15000
Manna		3800
		2885827

1771 Immissione, riporto		4901834
Mele, c. 700, a d. 12		8400
Minerali. Ferro grezzo	114190	
Ferro lavorato	195030	
Acciaio in massa, c. 900, a d. 27	24300	
detto lavorato	9200	
Rame in massa	68720	
Verderame, c. 21, a d. 70	1470	
Rame lavorato, c. 25, a d. 66	1650	
Piombo in massa, c. 3800, a d. 7	26600	
detto lavorato, c. 200, a d. 10	2000	
Cenere di piombo, c. 120, a d. 12	1440	
Stagno in massa, c. 389, a d. 45	17505	
detto in foglia, lib. 30, a gr. 50	15	
Argento vivo, lib. 200, a gr. 60	120	
Antimonio, c. 80, a d. 15	1200	
Cinabro, lib. 900, a d. 2	1800	
Alume turchesco, c. 120, a d. 15	1800	
Alume di rocca, c. 1050, a d. 17	17850	
Bronzo in massa, lib. 900, a gr. 18	162	
detto lavorato,	10	
Ottone in verga e filato, c. 126, a d. 55	6930	
detto in piastra, c. 185, a d. 24	4440	
Solfo, c. 835, a duc. 4	3340	
Talco in pane, c. 2, a d. 40	80	
Vitriolo, c. 501, a d. 30	15030	
		513072
Olio di oliva, c. 2, a d. 30	60	
di lino, c. 13, a d. 11	143	
		203
Paste lavorate di Cagliari, c. 21, a d. 28		212
Pece. Bianca, c. 22, a d. 6	132	
Nera, c. 3300, a d. 5	16500	
Navale, c. 400, a d. 5	2000	
Catrame, c. 150, a d. 8	1200	
		19832
		5443553

1771 ESTRAZIONE, riporto		2885827
Minerali. Ferro lavorato	6710	
Ottone lavorato	250	
Rame lavorato	230	
Stagno lavorato, lib.300, a gr.10	30	
		7220
Olio		2600000
Oro filato, lib. 36, a d. 15	540	
Lavori d'oro, lib. 36., a d. 15	540	
		1080
Paste lavorate, c. 22000, a d. 8		176000
		5664127

1771 IMMISSIONE, riporto	5443553	
Peli e crini		2820
Penne da ſcrivere, ball. 12, a d. 60		720
Pietre. Marmi	2000	
Pietre diverſe	960	
		2960
Polvere di Cipro, c. 1500, a d. 14		21000
Regolizia, c. 13, a d. 40		520
Sale di Trapani, t. 135000., a 3 $\frac{5}{11}$	4612	
D'Inghilterra, c. 80, a d. 24	1920	
		6532
Seta. Lavori		965000
Spugne, c. 83, a d. 100		8300
Salumi. Acciughe, c.2200, a d.15	11000	
Aringhe, barili 3600, a d. 8	28800	
Baccalà, c. 30000, a d. 9. 50	285000	
Sarde, bar. 7400, a d. 9	66600	
Anguille marinate di Romagna, bar. 240, a d. 10	2400	
detto Salate; c. 200, a d. 8	1600	
Scurmi, bar. 370., a d. 3	1110	
Spuntatura di Salumi, c.14, a d.8	112	
Salamone, c. 26, a d. 40	1040	
Peſce ſalato, bar. 300, a d. 9	2700	
Diverſi, bar. 450, a d. 3	1350	
		401712
Scope di Sicilia, n.490000, a gr.1.l'una		4900
Tabacchi, c. 8900, a d. 60		534000
Vino		15000
Zuccaro d'ogni ſorte c. 17000		250000
Totale duc.		7657017
Contrabbando 15 per 100		1047600
Nolo 4 per 100		306300
Totale duc.		9110917

1771 ESTRAZIONE, riporto		5664127
Regolizia di Calabria		110000
Sale di Puglia		35000
Salumi, Tonno di Calabria, barili 231, a d. 6		1398
Sapone in pietra		3000
Seme di lino, tom. 2080, a d. 3	6240	
di Finocchi, tom. 160, a gr. 80	128	
		6368
Seta, libbre 170000, a d. 2	340000	
Grezza, lib. 650, a d. 2. 40	1560	
Cruda, lib. 11000, a d. 2. 40	26400	
A matasse, lib. 8000, a d. 3	24000	
Lavori diversi	15710	
		407670
Vesti da uomo, e da donna		9000
Vetri		1000
Vini. Rosso, barili 9300, a gr. 60	5580	
De' contorni di Napoli, botti n. 17500, a d. 9	157500	
Guasto, barili 1700, a gr. 40	680	
		163760
Totale duc.		6401277
Contrabbando 30 per 100		1920000
Nolo 4 per 100		256000
Totale duc.		8577277

Immissione	9110917
Estrazione	8577277
Supera l'immissione in duc.	533640

BILANCIO DEL COMMERCIO ESTERNO DEL 1772.

In queſto anno mancò l'estrazione del grano e dell'olio. Il commercio degli altri generi fu preſſo a poco lo steſſo del 1771, e queste furono le ſomme totali.

Immiſſione duc.	6720115
Eſtrazione duc.	2763370
Supera l'immiſſione in duc.	3956745

Ciò fu per me motivo di far ſoſpendere l'ulteriore travaglio di questo Bilancio, ordinato dal Re per dieci anni, e di conchiudere che io era aſſai moderato in computare il contrabbando di estrazione al 30 per 100, e per metà quello d'immiſſione.

BILANCIO DEL COMMERCIO DEL REGNO DI NAPOLI COLLE NAZIONI ESTERE, NELL' ANNO 1784.

Commercio d' immissione colla Francia.

Undici bastimenti francesi, provenienti da Nantes hanno portato in Napoli

Caffè, botti 41, a duc. 150 la botte, ducati	6150
Cuoj, balle 126, a duc. 125 la balla	15750
Indaco, barili 5, a duc. 391 il barile	1955
Liquori di America, casse 2, a duc. 46 la cassa	92
Melazzo, botti 282, a duc. 30 la botte	8460
Oriana, barili 16, a duc. 46 il barile	736
Pietre da fucile, botti 14, a duc. 32 la botte	448
Vini di Bordeaux, botti 2, a duc. 41 la botte	82
Tabacco rapè, casse 25, a duc. 92 la cassa	184
Zucchero diverso, botti 1448, a duc. 140 la botte	202720

Trentatre bastimenti francesi, provenienti da Marsiglia hanno portato

Acque di odori, casse 25, a duc. 15 la cassa	375
Caccào, sacchi 200, a duc. 20. il sacco	4000
Caffè, botti 368, a duc. 150 la botte	55200
Calze di seta, casse 150, a duc. 250 la cassa	37000
Campeggio, cantàra 33880, a duc. 3 il cantàro	101640
Canefice, botti 32, a duc. 70 la botte	2240
Cappelli, casse 30, a duc. 340 la cassa	10200
Carte da giuoco, casse 15, a duc. 340 la cassa	4100
	451332

Riporto	451332
Catrame, barili 70, a duc. 7 il barile	490
Cera, botti 86, a duc. 150 la botte	12930
Chincaglierie, botti 32, a duc. 340 la botte	10880
Cocciniglia, barili 24, a duc. 690 il barile	16560
Colli diversi, num. 64., a duc. 180 l'uno	11520
Coppaſſa, botti 15, a duc. 18 la botte	270
Cuoj conci, balle 215, a duc. 125 la balla	26875
Cuoj col pelo, pezzi 6730, a duc.4. il pezzo	26920
Drappi, balle 177, a duc. 460 la balla	81420
Droghe, caſſe 26, a duc. 140 la caſſa	3640
Fernambucco, cantàra 32, a duc. 32 il cant.	1024
Galenterie diverſe, caſſe 6, a duc. 700 la caſſa	4200
Graſso per incatramare le navi, botti 330, a duc. 8. la botte	2640
Indaco, barili 73, a duc. 390 il barile	28470
Indiane, balle 120, a duc. 230 la balla	27600
Libri, caſſe 18, a duc. 115 la caſſa	2070
Liquori, caſſe 75, a duc. 14 la caſſa	1150
Merci diverſe, balle 140, a duc. 350 la balla	49000
Melazzo, botti 498, a duc. 30 la botte	14940
Miele, cantàra 570, a duc. 4 il cantàro	2280
Olio, barili 10, a duc. 14 il barile	140
Oriana, barili 20, a duc. 46 il barile	920
Pietre da fucile, botti 35, a duc. 30 la botte	1050
Setarie, mode ec. balle 432, a duc. 550. la balla	237600
Siameſi, pezze 100, a duc. 20 la pezza	20000
Siroppi, caſſe 140, a duc. 20 la caſſa	2800
Stamigne di Mans, balle 100, a duc. 450 la balla	45000
Tabacco, botti 54, a duc. 180 la botte	9720
Tele, balle 165, a duc. 350 la balla	57750
Trementina, barili 345, a duc. 27 il barile	9315
Vini in botte, botti 11, a duc. 36 la botte	396
Vini in bottiglie, caſſe 156, a duc.35 la caſſa	5460
	1267264

Riporto	1267364
Zucchero diverſo, botti 954, a duc. 140 la botte	133560
Zucchero in pane, botti 2, a duc. 370 la botte	740
Quattro feluche napoletane hanno portato da Marſiglia a Napoli zucchero, caffè, caſſe di liquori e di ſiroppi, tele ec. Queſti 4 carichi potendoſi valutare duc. 2800 per ciaſcuno, danno duc.	11200
Venti legni genoveſi hanno fatto il medeſimo commercio; ed i loro carichi a duc. 5000 per uno, danno	100000
Si debbono aggiugnere le merci venute per terra, come ſtoffe, galloni, ſetarie, naſtri, lavori d' oro e d' argento, gioie ec., che con calcolo congetturale danno duc.	180000
Totale dell' immiſſione in Napoli delle merci franceſi	1692864

In oltre ſono arrivati nel porto di Napoli quarantanove baſtimenti franceſi, provenienti da diverſi porti di Spagna, d' Italia e di Sicilia.

Il totale de' baſtimenti franceſi arrivati nel porto di Napoli è 93.

Eſtrazione per la Francia.

Trentatre baſtimenti franceſi hanno caricato a Napoli per Marſiglia

Acqua di fiori di aranci, caſſe 2, a duc. 12 la caſſa duc.	24
Canape, ſportoni 909, a duc. 30 per ſportone	27270
Cerchi, faſci 600, a duc. 1 il faſcio	600
Colli diverſi, num. 16, a duc. 50 il collo	800
	28694

Riporto	28694
Corde di violino, caſſe 11, a duc. 185 la caſſa	2035
Crino, balle 73, a duc. 10 la balla	730
Doghe, bottade 5600, a duc. 1 la bottada	5600
Eſca, balle 33, a duc. 83 la balla	2739
Fagiuoli, tomoli 960, a duc.1. 50 il tomolo	1080
Frutta ſecche, cantàra 8900, a duc. 4 il cantàro	35600
Galla, cantàra 500, a duc. 12 il cantàro	6000
Gomma, botti 30, a duc. 58 la botte	1740
Lana, balle 1482, a duc. 140 la balla	207480
Maccheroni, ſporte 1051, a duc. 9 la ſporta	9459
Mandòle, caſſe 4, a duc. 50 la caſſa	200
Manna, caſſe 266, a duc. 40 la caſſa	10640
Olio ſome 2910, a duc. 32	87300
Olio di lino, botti 9, a duc. 46 la botte	414
Orpimento, caſſe 10, a duc. 20 la caſſa	200
Paſte fine, cantàra 290, a duc.10 il cantàro	2900
Pelli di agnello, balle 186, a duc.23 la balla	4278
Penne, cantàra 100, a duc. 5 il cantàro	500
Quadri, caſſe 39, a duc. 11 la caſſa	439
Regolizia, cantàra 1800, a duc.20 il cantàr.	36000
Remi, paja 1350, a duc. 1 per pajo	1350
Seta, balle 1250, a duc. 700 la balla	875000
Scarpe, paia 300, a carlini 5, il pajo	150
Spugne, balle 2, a duc. 50 la balla	100
Tartaro, botti 104, a duc. 40 la botte	4160
Vino roſſo, botti 50, a duc. 8 la botte	400
	1649098
Un baſtimento daneſe ha portato a Nantes 600 ſome di olio di Gallipoli, che a ducati 32 la ſoma, danno	19200
Un baſtimento napoletano, ha portato a Marſiglia 7000 tomoli di grano, che a duc. 1. 50 il tomolo danno	10500
	1946098

Riporto	1946098
Quindici baſtimenti Napoletani hanno portato a Marſiglia 9040 ſome d' olio, che a duc. 32 la ſoma, danno duc.	271200
Quattro feluche Napoletane hanno portato a Marſiglia frutta ſecche, panni di Napoli ec., e valutate duc. 2800 per ciaſcuna feluca, danno,	11200
Sei baſtimenti Napoletani hanno portato a Marſiglia un carico di ſugo di regolizia, che valutato l' uno per l' altro duc. 12000 per ciaſcuno, formano	72000
Trenta baſtimenti genoveſi hanno portato a Marſiglia 19000 ſome di olio, che a duc. 32 la ſoma, danno	600000
Sei baſtimenti genoveſi hanno portato da Calabria in Marſiglia un carico di frutta ſecche, che a duc. 1400 per ciaſcuno, danno duc.	8400
Totale dell'eſtrazione per la Francia, duc.	2974498

RICAPITOLAZIONE GENERALE

Commercio d' immiſſione colla Francia.

Da baſtimenti franceſi ducati	1330762
Dalle feluche Napoletane	10000
Da' baſtimenti genoveſi	100000
Per terra	180000
Totale dell'immiſſione, duc.	1520762

Commercio d' estrazione colla Francia.

Dai bastimenti francesi	1649098
Dal bastimento danese	192000
Dai bastimenti napoletani	354400
Dai bastimenti genovesi	608400
Totale dell' estrazione duc.	2803898

Estrazione duc.	2803898
Immissione duc.	1692124
Supera l' immissione duc.	1111774

In oltre sono partiti da Napoli per differenti porti della Spagna, d'Italia e di Sicilia 50 bastimenti francesi
Il totale de'bastimenti francesi partiti da Napoli è 89.

Commercio coll' Inghilterra.

Immissione

Sono arrivati nel porto di Napoli da diversi porti della Gran-Brettagna 39 navi inglesi, delle quali

14 cariche di telerie, chincaglierie, stagno, piombo, cuoj, e di poca quantità di stoffe di seta e di cotone, fra tutte possono valutarsi	650000
13 cariche di baccalà, fra tutte	125000
8 cariche di aringhe, fra tutte	60000
Le altre 4 sono arrivate vuote	
Totale dell' immissione	835000

Estrazione

6 Navi inglesi sono tornate in Inghilterra, dopo aver caricato in Napoli frutta secche, e fra tutte possono valutarsi	15000
2 cariche di vini	10000
	25000

Riporto	25000
1 carica di ftracci	2300
10 cariche di 3000 fome di olio, che a duc. 32 la foma, formano	96000
	123300
Di più fono ftate fpedite in Inghilterra 60 balle di feta, che a duc. 700 la balla formano	42000
Totale dell' eftrazione, duc.	165300

Il commercio d' immiffione dell' Inghilterra fupera quello di eftrazione in duc. 669700

In oltre gl' Inglefi fanno col regno di Napoli un commercio indiretto, di cui è difficile fiffare lo ftato precifo, ma è certo, che anche quefto commercio d' immiffione fupera di molto quello di eftrazione. Nell' anno 1784 fono arrivati a Napoli

18 Baftimenti francefi
7 Baftimenti tofcani
1 Baftimento fpagnuolo
20 Baftimenti genovefi, provenienti tutti da Livorno e da Genova, e tutti carichi di falumi, piombo, ftagno, campeggio, chincaglierie e panni di Londra, catrame, cuoj, fpezie, droghe, cotone, lane, pelo di camello, cera, tabacco ec. tutte merci appartenenti in gran parte all'Inghilterra.

All' incontro noi non mandiamo in Inghilterra, per la via di Livorno e di Genova, altro che feta, frutta fecche e fugo di regolizia; ma tutti quefti generi fono un picciolisſimo oggetto in confronto delle tante merci, che dall'Inghilterra paffa in Napoli per la via di Livorno e di Genova.

Commercio coll' Olanda.

Immiffione

Sei navi olandefi ed una nave imperiale fono arrivate da Amfterdam cariche di droghe, fpezie, tele batti-

ste, mossolini, panni ed altre mercanzie. Questi sette carichi valutati l' uno per l'altro 10 mila ducati per ciascuno, danno 700000

Estrazione

Un bastimento olandese ha caricato a Gallipoli per Amsterdam som. 1300 d' olio, che a ducati 32 la soma, danno 41600
Un bastimento inglese e due navi danesi hanno caricato a Gallipoli per Rotterdam 2090 some di olio, che a duc.32 la soma, danno 66880

108480

Immissione duc.	700000
Estrazione duc.	108480

Supera l' immissione in duc. 591520.

Oltre alle merci, che ci vengono dall'Olanda per la via di Livorno e di Genova.

Commercio colla Svezia.

Sono giunti nel porto di Napoli otto navi svedesi; cinque delle quali cariche di ferro e di cannoni, che possono valutarsi 70000
Una carica di salumi, che può valutarsi 10000
Un altra nave proveniente da Lisbona con pepe, zucchero, cuoj ec. ed un altra proveniente d'Ancona, vuota.
Tutte queste navi sono andate in Gallipoli a caricar oglio per Amburgo, Brema, Stettino e Bruges, e possono aver caricato 2500 some

Commercio colla Danimarca.

Sono arrivate sette navi Danesi, quattro delle quali provenienti da Bergen cariche di stoccafisso, che possono valutarsi duc. 40000
Due da Pietroburgo cariche di ferro, ed una da Marsiglia, vuota

Una di queste navi ha caricato in Napoli aceto per Lisbona; un altra è partita per la Sicilia; le altre cinque sono andate a Gallipoli a caricar 1500 some di oglio per il Nord.

Commercio colla Moscovia.

Una sola nave con padiglione russo ha portato a Napoli ferro, cuoj, torce di pece, che possono valutarsi 50000

Commercio colla Germania.

Sono arrivate a Napoli cinque navi con bandiera imperiale: una proveniente d'Amsterdam, e le altre vuote. Hanno caricati diversi generi per Livorno. Ma si deve notare che per la via di Trieste, di Genova e di Livorno le provincie del nostro Regno fanno ancora il commercio colla Germania.

Commercio co' Genovesi.

Sono arrivati nel porto di Napoli 89 bastimenti genovesi. Fra questi una ventina, della portata di 70 botti senza alcun carico, hanno fatto compra di vino, per trasportarlo nelle coste di Genova e della Toscana. Altri 30, della portata di due in trecento botti, hanno impiegato il loro denaro, che regolarmente consiste in scudi di Francia, in comprare olio per Marsiglia, dove in quest' anno, come si è detto di sopra, hanno trasportato 600 mila duc. Sei altri hanno pure caricato frutta secche. Gli altri provenienti da Marsiglia, da Genova e da Livorno con mercanzie di Francia, d' Inghilterra e d'Olanda, o pure con danaro effettivo, hanno trasportato a Livorno ed a Genova diversi prodotti del nostro Regno, da essi caricati in Calabria, come olio, frutta secche, regolizia ec.: e può farsi il conto che di solo olio ab-

biano fatto un commercio di circa un milione di ducati. I Genovesi fanno in gran parte il commercio di estrazione de' prodotti del nostro Regno, ch' essi diffondono in tutto il Mediterraneo. Anche in Palermo ed in Messina essi esercitano la metà di questo commercio. Il basso prezzo de' loro noli gli fa ottenere questa preferenza.

Commercio colla Toscana.

Sette navi della Toscana, provenienti da Livorno, cariche di diverse merci d'Inghilterra, di Olanda o di Levante, sono ripartite per Livorno, dopo aver caricate altre merci diverse.

Commercio con Venezia.

Cinque navi veneziane, una delle quali proveniente d' Helsinger carica di lino, due da Napoli di Romanìa, cariche di formaggio, una da Patras e da Cefalonìa carica di cera e di miele, una da Palermo vuota, sono partite per la Sicilia e per Malta, con alcune balle di lana. E' ciò oltre al commercio che le nostre provincie fanno con Venezia, per mezzo di Manfredonia.

Commercio con Malta.

Sono arrivati a Napoli sessanta bastimenti Maltesi, di differente portata, che fanno il commercio d' Italia, di Francia e di Spagna, di scala in scala.

Commercio con Ragusa.

Cinque legni ragusei, due de' quali provenienti da Ragusa, due da Livorno e da Genova con diverse mercanzie, uno da Sardegna con formaggi, ed uno da Palermo con alcuni passaggieri, sono ripartite

per Ancona, Trieste ed altri luoghi dell' Adriatico con diverse mercanzie.

Commercio co' Greci Ottomani.

Cinque bastimenti greci provenienti dalla Morèa e dall' Albanìa, con carichi di formaggi, hanno ricaricato per li loro paesi poche balle di mercanzie diverse.

Stato della nostra marina mercantile.

Nel corso di questo anno 1784 sono entrati nel porto di Napoli 2683 bastimenti napoletani di differente portata, alcuni de' quali sono venuti da' porti di Spagna, di Francia e d' Italia, ma in maggior numero hanno fatto scala ne' porti del Regno per lo trasporto delle derrate necessarie all' annona della Capitale. Di questi bastimenti 373 sono della portata di 400 a 150 botti, facendo in tutto 86700 botti, impiegano 6620 uomini di equipaggio: e 570 feluche che fanno in tutto 11880 botti, impiegano 4620 uomini di equipaggio, senza contare 120 trabaccoli, della portata di 25 a 200 botti e di 12 a 16 uomini di equipaggio, impiegate al trasporto delle derrate nell' Adriatico.

STATO DELLE MERCANZIE DI NAPOLI E DI SICILIA, PORTATE IN MARSIGLIA NEL 1781.

Generi	Quantità	Prezzo	Totale
	libbre di 16 once	*lire di Francia*	*delle lire*
Agli, serte n.	58000	25 il 100	6260
Acqua di fiori di arancio	200	1	200
Aranci	n. 11600	25 il 100	290
—— scorze	1000	50 il 100	500
Antimonio	27 m.	17 il 100	4590
Bergamotto, essenza	830	6	4980
Bastoni inverniciati	n. 8	12 soldi	5
Bottoni in oro	50	80 il 100	40
Calze di filo	1160	500 il 100	5800
—— di seta	140	40	5600
—— a maglia	150	4	600
Canape	123870	30 il 100	37161
—— funi	1500	50 il 100	750
Cacao	2400	40 il quint.	960
Cantaridi	35	4	140
Cenere	349300	8 il 100	27944
Cedrati	n. 850	5 il 100	43
Capelli	50	6	300
Cappelli di paglia	349	150 il 100	524
Carbon fossile	140000	2 il 100	280
Cioccolatte	254	100 il 100	254
Cera vergine	429	140 il 100	601
Canditi	40	1	40
Conchiglie	70	2	140
Corde da violini	233	400 il 100	928
Corna di montoni	n. 1840	3 la dozz.	46
			99056

Generi	Quantità	Prezzo	Totale
		Riporto	99056
Coperte di filo	7600	1	7600
Corno, limatura	5350	5 il 100	268
Cremor di tartaro	17650	40 il 100	7600
Crino	23480	60 il 100	1488
Cottone filato	19980	4	79920
—— berrètte	200	4	800
—— calze	850	4	3400
Crusca	900	5 il 100	45
Esca	440	50 il 100	220
Felci	1800	15 il 100	270
Filo da cucire	4442	1	4442
Fiori finti	18	20	360
Formaggi	3500	20 il 100	700
Frutti secchi. Fichi	329470	10 il 100	32947
—— uva passa	350780	15 il 100	52617
—— nocelle	20000	10 il 100	2000
Gomma arabica	2650	90 il 100	2385
Galla	460	80 il quint.	3680
Grano, sacchi di 250 libb. num.	40119	27. sol. 10	1103275
Istrumenti di matematica	100	40	4000
Lana nera	26900	60 il 100	16140
—— di Puglia	2240501	3	6721503
—— di agnelli	21200	90 il 100	1980
Limoni, num.	63800	2 il 100	1276
—— essenza	400	6	2400
—— sugo	71900	7 il 100	5033
Lino	836	50 il 100	415
Libri	1510	2	3020
Legumi. Fave, carichi 1350, di	250	37 sol. 10	50625
—— fagiuoli	76100	15 il 100	11415
Legname. Legno da remi	n. 6552	3 il pajo	9828
			8230708

Legni.

Generi	Quantità	Prezzo, R.	8213938
— doghe per botti	n. 250600	15 il 100	3690
—— cerchi	fasci 16615	1 il fascio	16615
Maccaroni	80900	30 il 100	24270
Manna	267365	1	267365
Mandolini	350	400 il 100	1400
Marmo lavorato	15000	15 il 100	2250
Materassi	100	90 il 100	90
Medaglie di divozione	15	1 sol. 5	23
Merci diverse	480	2	960
Maganaise	1000	2	2000
Mostre di dorature	6	20	120
Olio di lino	68800	30	20640
—— di olivi, misure	135539	65	8810035
—— di pesce	4000	30 il 100	1200
Ovi di pesce	349	2	698
Pelli di agnello	1850	2	3700
—— di bue	1690	50 il 100	845
—— di capre	6800	2	13600
— di lepri e di conigli	6600	150 il 100	9900
—— di montoni	300	20 il 100	600
—— di vitelli	300	150 il 100	450
Pietre antiche	150	100	15000
—— minerali	1800	30 il 100	540
—— pomici	3900	4	156
—— del Vesuvio	100	30 il 100	30
Pippe	66	50 il 100	33
Piuma da materassi	7050	50 il 100	3525
Pelo di coniglio	1600	5	8000
Pepe	5100	130 il 100	6630
Porcellana	n. 400	30. sol. il pez.	600
Pettini di avorio	4	2	8
Quadri	1080	1	1080
Regolizia, sugo	5000	35 il 100	1750
—— pasta	96900	35 il 100	33915
Reti da pescare	1300	4 il 100	52
			17480378

Generi	Quantità	Prezzo, R.	17480378
Sapone	402	30 il 100	121
Saponette	788	150 il 100	1182
Scope di legno	n. 4296	3 soldi	53
Sena	100	2	200
Soda	1190900	10 il 100	119090
Solfo	322000	soldi 2	32200
Sevo	3200	35 il 100	1120
Seta	105995	15	1589925
—— lavori	380	30	11400
—— stoffe	3712	30	11160
—— di bavella	32	20 il 100	6
Sommacco	16800	8 il 100	1344
Stampe	60	2	120
Semi di canapa	400	9 il 100	36
Semi di senapa	250	9 il 100	25
Stacci	n. 1200	1 il pezzo	1200
Specchi	300	200 il 100	600
Stracci	700	150 il 100	1050
Tabacco	16	40 il 100	6
Torrone bianco	50	50 il 100	25
Tartaro di botte	47500	12 il 100	5700
Teste di castrato	9000	3. soldi	115
Tonno marinato	2100	150 il 100	3150
Tele	360	2	720
Tele di Aleppo	200	2	400
Tele bianche	970	2	1940
Torce	1400	20 il 100	280
—— a vento	300	30 il 100	90
Veli	25	30	750
Vino bianco	7900	15 il 100	1185
—— di liquore	100	27 il 100	27
—— di malvasia	2700	30 il 100	8100
—— rosso, misure	41	9	369

Totale, Lire 19,273,867

CAPITOLO XXIII.

Ricapitolazione generale delle contribuzioni de' popoli.

SArebbe opera al sommo utile il conoscere partitamente tutte le contribuzioni de'popoli. Noi abbiam fatto quanto si è potuto, poichè esse in gran parte sono secreti importanti nelle mani de' particolari e di uffiziali subalterni, che hanno un interesse contrario a quello che deve avere il governo. Si vogliono distinguere le contribuzioni de' popoli dalle rendite del Re. Di queste parleremo nel terzo volume: qui trattiamo delle sole contribuzioni de' popoli.

I. Contribuzioni feudali.		
Per la quarta parte dell' antico donativo in rata di adoa		175956
Per la costruzione delle strade		71644
Rilevj, quindennj, *jus tappeti* (1) e transazioni del Cedolario, circa		20000
Totale de' feudi duc.		267600
II. Contribuzioni delle comunità, ordinarie duc.	2255580	
—— secondarie, dichiarate alla pag. 175 di questo vol.	563920	
		2819500
		3087100

(1) Spettava prima al gran camerario per li rilevi dovuti in morte del barone: oggi si esige dal fisco.

	Riporto	3087100
III. Dogane	1143000	
Tratte	191500	
Ufficj doganali	140200	
		1474700
IV. Arrendamenti del Regno	3154300	
Arrendamenti di Napoli	896000	
Arrendamenti minori nel Regno	11000	
	4061300	
Spese della percezione 15 per 100	609200	
		4670500
V. Dogana di Foggia, e doganelle degli animali nelle provincie		510000
VI. Pedagj, privative di osterìe ed altri vettigali ne' diversi paesi del Regno		500000
VII. Abbiamo circa 2000 corti locali, alle quali assegnandosi duc. 400 per loro pesi e mantenimento, comprese le corti de' balivi ec.		800000
VIII. Contribuzioni de' popoli a' ministri della religione, crediamo noi essere	3000000	
Contribuzioni delle chiese per le strade del Regno sono ducati 185657.94; ma avendosi riguardo alle deduzioni che si fanno	170000	
Contribuzioni all'orfanotrofio militare	20000	
		3190000
Per formare numero rotondo		167700
	Totale duc.	14,400,000

Quali ripartiti a 4,800,000 anime, ricadono per ogni testa duc. 3.

Le contribuzioni strettamente fiscali non sono che circa otto milioni e mezzo.

CAPITOLO XXIV.

Considerazioni sulla riforma delle nostre finanze.

Io non ho fatto che adombrare il caos della costituzione delle nostre finanze, che abbiamo ricevuta nello stato infelice di provincia. La sua storia è arida e complicata; ma io mi sono studiato di renderla intelligibile, e di trattar le materie in modo, da fissare l' attenzione sopra quegli oggetti che più la meritano.

Abbiamo veduto che le nostre leggi, in vece di eccitare nel popolo il gusto del travaglio, offrono da ogni lato la tentazione di sostener la vita per mezzo di delitti e di frodi, dalle stesse leggi rese facili a commettersi. Si comprende quanto debba ciò influire sulla morale degli uomini e sulla pubblica educazione. E' uno spettacolo deplorabile il vedere quanti cittadini si ritengono carcerati per delitti commessi contro del fisco, e quanti in ogni anno si mandano alle galere (1). Il patrimonio pubblico è divenuto patrimonio de' particolari, che con questo mezzo si sono affi-

(1) NECKER ci dice, che in Francia il numero degli uomini annualmente condannati alle galere per contrabbando del sale e del tabacco, sieno più di 300; che il numero ordinario de' carcerati per delitti a danno del fisco, sia circa 1800, e che questi delinquenti formino il terzo de' forzati. *De l' administration des finances de la France*, tom. 2 cap. 1.

assicurati il *nobilissimo* mestiere di vivere oziosi. I piaceri di costoro, i meno degni di uomini che vivono in una società piena di bisogni, non altrimenti si sostengono, che con pene, con carceri, con galere, continuamente imposte o minacciate all' uomo industrioso. Questo codice di finanze, ch'è l'opera delle maggiori sciagure della patria, e che mette in guerra una parte della nazione contro dell' altra, trova ancora difensori; tanto siamo divenuti indifferenti a quel sentimento prezioso, che dicesi patria. Questo codice era sconosciuto agli antichi, ed è particolare de'presenti popoli di Europa, il che forma fra di loro tanta diversità di genio e di costume. Ma oggi, che i progressi della ragione umana ci fan conoscere, che la vera scienza fiscale debba consistere in riordinare il sistema politico di una nazione, con benificare milioni di uomini che la compongono, felicemente veggiamo il nostro governo tutto occupato della riforma delle finanze. Noi dunque, dopo aver avuto il vantaggio d' istruire i nostri concittadini sopra quasi tutti gli ordigni mal complicati di questa macchina, abbiamo il dritto di fare col lettore le considerazioni, che crediamo più proprie alla gloria del Re, che ha coadjuvato il nostro travaglio, ed al bene della patria che ne forma l' oggetto.

I tributi, resi dalle nostre leggi così odiosi, non sono che i bisogni dello stato (1). Essi

(1) *Quoniam neque quies sine armis, neque utrumque sine tributis haberi possunt.* Liv. *lib. I.*

Essi sono di due specie, diretti ed indiretti. I primi di lor natura sono semplici, fissi, determinati: sono soggetti i secondi a modificazioni, ad intrighi, a frodi, a dispendj d'ogni genere (1). Abbiamo veduto che tra di noi i primi, per li privilegj de' ricchi e de' gran proprietarj, cadono in gran parte sulla testa e sulle braccia de' poveri artieri e de' poveri agricoltori. Le leggi dicono, che il *testatico* non debba oltrepassare un ducato, e l'*oncia* grana quattro e mezzo (2), cioè il quattro e mezzo per cento della rendita. Intanto, per esser pagato del tributo, convien vedere in tutte le provincie del Regno molti spettacoli i meno degni di essere riguardati; il *testatico* giugnere fino a ducati sei, l'oncia fino a grana 22 (3), ch'è quanto dire fino al 73 per cento della rendita e del valore del travaglio di un povero contadino. Questa è la sorte e questi sono nel nostro paese i privilegj di coloro che coltivano la terra, che la rendono fertile, ch'esercitano in somma la prima arte, ch'è quella di nudrire gli uomini. Coloro poi che per le loro ricchezze sopra tutti gli altri partecipano de' vantaggi della società, hanno il privilegio di contribuire meno del quinto alle spese del suo mantenimento e della sua difesa. Cessi una volta un abuso sì oltraggioso all'umanità, sì contrario alla giusti-

(1) Veggasi l'opera di un cittadino filosofo, *Riflessioni sulla pubblica felicità, relativamente al Regno di Napoli*.

(2) *Istruzion del catasto*.

(3) Nella Calabria citeriore, Cerzeto Albanese ha pagato per *testatico* duc. sei fino a pochi anni a dietro.

stizia, sì pernicioso al bene dello stato, e concorra ciascuno alle spese pubbliche secondo le sue forze. Quindi niuna riforma è sperabile in questa parte, senza rendere tutte le terre del Regno, di qualunque natura sieno, egualmente sottoposte al tributo.

Per quello poi riguarda le persone, noi crediamo contrario a'principj di un governo, che ama promuovere e fortificare lo spirito nazionale, il tassarle come i fondi e le mercanzìe.

Il tributo deve essere generale, unico e moderato: e sebbene sia vero, che tutte le imposte indirette ricadono sulle terre, tuttavolta la sperienza ha mostrato, che l'eccesso sopra i prodotti del suolo opprime l'industria, e ne abbiamo dato un esempio notabile, parlando dell' *arrendamento* della seta.

I dazj sopra il consumo e sopra la circolazione, sono stati sempre un oggetto favorito de' ministri fiscali, perchè presentano una rendita abbondante e pronta, senza curare l'inconveniente della percezione, accompagnata da intrighi, da frodi e da esorbitanti spese. Si è avuto perciò bisogno di una moltitudine di agenti per esigerla e per renderla sicura. Questo ha formato l'origine di due grandissimi mali, il contrabbando e le vessazioni de' subalterni, difficili a ripararsi dal più savio governo.

Si è veduto, che il nostro commercio esterno per tali cagioni si esercita con frode, e l'interno in Napoli con monopolio. Si è armata la nazione non per far la guerra agli oziosi, ma per interdire il commercio e l'industria.

Le franchigie, quando si concedono a certi membri

 della

della società, sono veri insulti a tutto il resto de' cittadini. Nel nostro paese, dopo essere state le franchigie accordate a' ricchi sopra i tributi diretti, si è fatto lo stesso per gl'indiretti. La regola di giustizia e di economìa era di accordar le franchigie a' poveri, che coltivano la terra e le arti. Le franchigie che godono gli *assentisti*, i provveditori dell'annona di Napoli ed altri, non solo opprimono le provincie, ma favoriscono il contrabbando. Questo si è reso più attivo, dove il governo si ha riserbata la vendita esclusiva. Altro esempio notabile ne abbiamo dato, parlando dell' *arrendamento* del sale (1).

Non potendosi far di meno de' dazj indiretti, il partito più opportuno sarà quello di abolire tutte le privative e tutti i dazj interni, e di restringere tutti i vettigali di qualunque natura alla sola immissione ed estrazione delle dogane, sta-

(1) Il Signor PECORARI, nel tempo che amministrava la Salina di Barletta, propose per la Puglia il metodo di darsi alle comunità il sale a minor ragione, oltre una quantità fissa al prezzo degli *arrendamenti*. Questo metodo, che si potrà leggere nella di lui *Memoria sulla salina di Barletta*, ha minorato il contrabbando in quel ripartimento, con vantaggio del fisco. Noi abbiamo veduto pag. 242 di questo volume lo stato del consumo del sale dal 1775 fino al 1781. Ecco lo stato del 1787, che mostrerà qual vantaggio ha apportato il metodo del Sig. PECORARI.

Tomoli di sale.

Napoli.	Abruzzo.	Puglia.	Otranto.	Mari.	Monti.	Totale.
138603	78084	144064	58701	32322	37212	488983

ſtabilite ne'ſoli confini dello ſtato(1). Queſto tributo deve ancora eſſere unico ed il più ſemplice. Si è veduto quale abuſo ſi è fatto di tali vettigali nel governo de' vicerè. Eſſi di tutti i biſogni della vita fecero *arrendamenti*, con taſſare fino le meretrici *& quæ alia exactionibus illicitis nomina publicani invenerunt*, per ſervirmi delle parole di Tacito. I vicerè non potevano aver in mira di promuovere e di fortificare in un popolo l' unità politica, che chiamaſi amor della patria, per ottener la quale conviene formare e dirigere gli abiti e le opinioni di una nazione. Ebbero anzi un oggetto contrario, ed indebolirono lo ſpirito di patriotiſmo nella più ſenſibile nazione di Europa.

In queſti affari, come negli altri, noi non abbiamo norma migliore di quella della natura. Le buone leggi e che non mancano mai al lor effetto, ſono quelle che ſi trovano più conformi al bene di tutti i cittadini, che in altri termini ſi chiama bene generale dello Stato. Non vi è coſa che più offenda la natura e la ſua energìa, quanto la reſtrizione e la ſervitù. Non vi è dunque difficile di riſtabilire le coſe ſul piede da ingenerare ne' popoli lo ſpirito publico e l'attività, e da prevenire il contrabbando, quando ſi rendano moderati e ſemplici i dazj doganali. Si avranno ancora due grandiſſimi beneficj, cioè di aumentar il conſumo, e di non riempire le prigioni e le galere di uomini utili, il che per lo stato è un danno maggiore.

Le

(1) Veggaſi ciò che fu di queſto oggetto ſi è ſopra notato, cap. XV, §. 7.

Le privative che non fossero contrarie alla libertà ed all' industria, potrebbero essere conservate o adottate, perchè non vi sarebbe tanto bisogno di gravare la circolazione. Di tutte le privative fiscali, quella che merita di essere conservata e che noi non abbiamo, è la carta bollata. Questa, che ha il vantaggio di riguardare i soli facoltosi, sarebbe di qualche freno alla rabbia di litigare che un foro corrotto ha sparsa in tutta la nazione: essa potrebbe essere disposta in maniera da dare un milione di rendita.

A ridurre un paese veramente florido ed industrioso, converrebbe esentare da ogni vettigale que' frutti preziosi dell' agricoltura, così necessarj alla sussistenza quotidiana degli uomini, e di cui fa tanto uso il povero, così poco il ricco. Sono questi i frumenti ed i legumi. Questa disposizione, oltre ad essere umana, non renderebbe essa meno care le manifatture e gli altri lavori, da cui tanto di bene i dazj ritrarrebbero con una più facile ed abbondante circolazione?

Perchè i popoli possano sempre dare, conviene far fiorire le arti e l'agricoltura. I regolamenti non debbono consistere tanto nell' esigere, quanto in eccitare ne' popoli l'amor della fatica, e minorare il numero degli oziosi.

L'uniformità dunque in tutte le provincie del Regno; l'esazione unica, semplice e moderata; la chiarezza della *tariffa*, da non dar luogo ad interpretazioni è ad abusi, dovrebbero essere la base del codice doganale. La moltiplicità che abbiamo delle dogane e degli *arrendamenti*, la loro ineguaglianza turba necessariamente l'armo-

nìa

nia del corpo politico, rende mal ſicuro l'intereſſe del fiſco, eſpone i popoli alle veſſazioni di una truppa di proprietarj e di eſattori di tanti vettigali, ed opprime il commercio. Per questo meritano di eſſer abolite le imposte che vanno accompagnate dall'arbitrio nella percezione, come avviene negli appalti, o che la rendono diſpendioſa. Deve eſſer regola di finanze il far grande economìa di ſpeſe: quanto queſte ſaranno minori, maggiore ſarà il prodotto e minore la neceſſità di gravare il popolo. Molti oggetti poſſono eſſere ſuſcettibili di grande economìa per mezzo di amminiſtrazioni provinciali. Sarebbe ſtato importante a ſapere il numero degli agenti del fiſco nell' eſazione di tutti i vettigali, per meglio conoſcere queſto diſordine.

Ma più di ogni altra coſa ci dovremmo occupare della ricompra delle parti alienate del patrimonio pubblico, perchè questa è la via migliore da ſollevare i popoli, da diffondere l'induſtria nelle diverſe claſſi del popolo e da accreſcere le forze della nazione. Or questo è lo stato del debito pubblico ſopra i diverſi tributi e vettigali.

Fiſcali.	Sul donativo che pagano i feudi in ragione dell'antica adoa	112000
	Sopra le comunità del Regno	697000
Dogane.	Di Napoli	398000
	Di Puglia (1)	71000
		1,278,000

(1) Sulle dogane di Puglia ſono coſtituite le rendite di molte chieſe, che non ſono compreſe nel preſente cal-

	Riporto	1278000
	Di Calabria co' ferri	46400
	Peso e mezzo peso	4700
Arrendamenti.	Sulla seta	174000
	Sali	430000
	Ferri e ferriere	54000
	Tabacco ec.	100000
	Carte da giuoco	5000
	Zecca de' pesi e misure	2200
	Censali	15600
	Manna	1200
Arrendamenti per intero alienati.	Farine, orzo e avena	290000
	Olio e sapone	240000
	Gr. 15 a staro d'olio in Napoli	73000
	Grano a rotolo in Napoli	132000
	Ovi e capretti	3500
	Reale ec. sul pesce in Napoli	20000
	Corretura in Napoli	15000
	Sul vino in Napoli	160000
	Piazza maggiore	26000
	Assicurazioni marittime	4000
	Oro ed argento filato	5000
	Acquavite	13000
	Suggelli ec.	8400
	Totale duc.	3,101,000

Io non metto a calcolo gli uffici venduti, nè la dote della cassa militare che non ci ha luogo.

Noi abbiamo una costituzione di finanze, ch'è singolare fra i popoli di Europa. Quasi tutte le nazioni favoriscono l'estrazione delle manifatture e de'prodotti della terra, e si oppongono all'immissione delle derrate e delle manifatture stranie-

calcolo. L'arcivescovo di Otranto e di Gallipoli esigono la quindecima sul prodotto delle dogane di Otranto e di Gallipoli: il clero di Taranto l'esige sulle dogane di questa città.

niere, o direttamente con divieti positivi o indirettamente con dazj gravosi. Noi facciamo tutto il contrario. Co' diversi dazj che abbiamo di dogane, di tratte e di officj si è creduto assicurare l'abbondanza e si è ottenuta la carestìa. Si è veduto che un Regno così fertile in derrate, ne riceve ogni anno dagli stranieri. La nostra singolare costituzione ha prodotto un fenomeno più singolare nel bilancio del nostro commercio. Dove negli altri paesi il contrabbando per lo più si esercita nell'introduzione delle mercanzìe straniere, tra di noi avviene l'opposto (1). Ma a che sarebbe il Regno ridotto, senza questo contrabbando? Costituzione veramente infelice, che riconosce la sua prosperità dalla violazione delle proprie leggi!

Il contrabbando è sempre da riputarsi dannoso per l'influenza che ha direttamente di aumentare le imposizioni generali. Esso non si esercita senza la complicità de' custodi delle dogane, che hanno piccio lissime paghe (2). Dopo che avrete mo-

(1) Noi abbiamo rapportato distesamente il Bilancio del 1771. del nostro commercio esterno, fatto d'ordine del Re espressamente per questa *Descrizione geografica e politica delle Sicilie*. Intanto si cominciò dal 1771, in quanto che questo anno è stato il più felice del nostro commercio esterno, per l'abbondante estrazione del grano e dell' olio. Ma è degno di attenzione, che ciò non ostante, i registri doganali ci portano debitori delle nazioni estere di un milione. Da ciò conchiudete, quanto debba essere il contrabbando, e che moderati siamo noi stati nel nostro computo del 30 per 100.

(2) Il soldato di dogana in Napoli ha di soldo ducati 5 al mese, e fuori di Napoli ducati 3. 66 al mese. Il soldo dell' uffiziale di dogana, detto *sostituto*, è di ducati 9 al mese.

moderati i dritti doganali, dopo che avrete fissato a' custodi un congruo assegnamento, saranno facili i mezzi da estirpare ogni contrabbando. Questi mezzi consistono nel rilasciare a' soldati per intero la merce colta in contrabbando, con una pensione o gratificazione eguale alla sua valuta (1). Tali mezzi, così facili a praticarsi, sicuramente aumenterebbero del doppio le rendite doganali.

Dopo essersi simplificata la costituzione delle finanze, converrebbe mettere in pratica il piano di Ferdinando I, cioè di rendere indipendenti le provincie dalla capitale. Ogni provincia abbia il suo governo municipale, e non riconosca altro superiore che il sovrano. Questa economìa è la sola che nel nostro paese potrebbe ricondurre quella prosperità, che nel nostro *Saggio sulla storia degli antichi popoli d'Italia* abbiamo mostrato esserci stata prima del quarto secolo di Roma. Così noi potremmo avere dieci milioni di abitanti, dove che oggi, colla nostra costituzione, non possiamo averne che la metà. Cinque milioni di popolo non esistono, perchè sono sagrificati all'interesse di pochi particolari.

Finalmente perchè il popolo sia maggiormente contento della sua dipendenza ed attaccato alla patria, sarebbe ben fatto d' istruirlo di tutti i det-

(1) Parrà ciò strano a coloro, che in queste materie sono poco versati. Il nostro corpo politico per questa parte, come per le altre, è tanto corrotto, che il primo beneficio senza del secondo riuscirebbe inefficace. Il soldato ch'è uso a vivere sopra del contrabbando in tutto l'anno, non trova il suo interesse nel profitto di un giorno solo.

dettagli della pubblica amminiſtrazione, con imprimerſi ogni anno, non ſolo l'introito e l'eſito delle finanze, ma ancora il conto degli oſpedali, de'monti di pietà, de'banchi e di tutti gli altri luoghi pubblici. In queſto modo ciaſcun cittadino nel bene generale vede il ſuo, ed adora l'autorità che lo governa.

Queſti ci ſembrano eſſere i mezzi principali, che la ſcienza delle finanze dovrebbe praticare nel noſtro paeſe, per togliere la miſeria e l'oppreſſione, che ſono quelle che alienano i popoli dalla patria, producono i delitti, e corrompono la loro morale. Si avranno così popolazione, induſtria, ricchezze, forza, lumi, talenti, virtù. Tutti ſaranno egualmente utili, quando egualmente ſaranno dipendenti dal governo, egualmente animati dal bene della patria.

Fine del II Volume.

APPENDICE

In fondo di questo volume si è promesso di trascrivere una consulta fatta nel 1518 dal tribunale della Sommaria pel maritaggio di D. Eleonora, sorella del re Cattolico. A questa abbiamo creduto non improprio unire un monumento prezioso (1) *del 1292 su gli abusi del governo feudale. Simili monumenti uniti a quelli delle investiture ci potrebbero dilucidare il sistema feudale de' secoli precedenti.*

Dal libro *Consultarum 6. 1518. ad 1520.* pag. *62. del Grande Archivio della Camera della Sommaria.*

Illustriss. Sig. = Havendoce Vostra Illustriss. Sig. declarato che per la M. C. per soy littere se ordina, & comanda che in lo presente Regno se abbià ad imponere, & exigere lo maritagio debito della Illustriss. D.Helionora Sore de detta M.Cath. per essere accasata con lo Serenissimo Rè de Portugallo, ordinandoce Vostra Ill. Sig. si donasse uno aviso como sono stati imposti, & exacti maritaggi nel tempo paxato, & ad che rasone per cada foco del Regno: Et volendo noi obbedire ad quanto vostra Illustriss. Sig. ce ordina, & comanda reconoscendo prima li Capitoli de Papa Onorio se mostra che per ciascuno maritaggio Reale se abbia ad exigere onze 15000 d' oro per lo presente Regno e per lo Regno di Sicilia ultra Farum. Et così anco riconosciuti li maritaggi Reali imposti in li tempi paxati per li antepassati Sigg. della Se-

(1) Ci è stato somministrato da D. Giuseppe Cestari, prefetto de' regi archivj.

Sereniſſima Caſa di Aragona Rè, e Sig. del preſente Regno. Et trovamo che in lo hanno 1464. in littere del Sereniſſimo Re Ferrando I. della impoſitione delle doe collette, impoſte in detto tempo per lo maritaggio della Illuſtriſs. D. Helionora ſua Figlia S. M. aſſere in detta impoſizione in lo modo ſeguente *pro maritanda aliqua ex filiabus quando eam ipſe dotabit collectam imponere poſſit, uſque ad quindecim millium unciarum auri ſummam in toto Regno Siciliae ultra citraq; Farum. De qua quidem ſumma juxta divisionem in aliis hactenus factam Regnum ipſum tantum citra Farum unciae duodecim mille contingunt.* Et per non trovareſe de preſente in queſta Regia Camera integramente li Cedularj, & computi de dicto maritagio per le revolutione ſono ſtate in detto Regno non ſe ne porria dare retta notizia della quantità naveſſe poſſuto aſcendere detto maritaggio de la predicta Illuſtriſs. D. Heleonora impoſto in detto tempo maxime, che quelli che ce ſono implicano molte contraditioni ne ſe ne po colligere il vero perchè alcune Terre pare che ſiano taſſate a grana 55. per foco, alcune 40., alcune 30. alcune 20, alcune più, alcune meno.

Et reconoſcendo lo maritagio della Sereniſſima D. Beatrice Regina di Hungaria figliuola del preditto Sereniſſimo Rè Ferrando I. Trovamo detto maritagio eſſer impoſto in anno 1465. & coſſi ſe trova detto maritagio impoſto ad grana 36 $\frac{1}{2}$ per foco. In detto tempo lo preditto Regno era in taxa de'fochi 2324865 che a detta raſcione detto maritagio aſcendea a la ſumma de docati 85394. tarì 2 e grana 6.$\frac{1}{2}$, & anco riconoſciuto lo maritagio de la Illuſtriſs. D. Iſabella Ducheſſa di Milano nepote del Sereniſſimo Rè Ferrando I. quale fu impoſto in lo anno 1487.: Et per lettere de la detta M. de Rè Ferrando I. dati a di 11. Jugno 1487. de la impoſitione de ditto maritaggio ſe contene in lo exordio predicte littere in lo modo ſequente videlicet *per antica ordinatione, conſuetudine, Sancione, conſtitucione, & Capitoli de quiſto Regno ce ſono merito tenuti, ed obbligati ſubvenirce in la ſumma de oncie 15000. d' oro dele quale ne compe-*

te-

teno a le Città, Terre, & lochi, & ad ciascuno de epse &c. *la quantità particulariter descripta, secundo che se contene in lo Cedulario in questo per la nostra Regia Camera della Summaria ben fatto, & ordinato.* Se demostra & summandose li ditti Cedularii allora ordinati, & expediti de la impositione, & exactione de ditto maritagio se trova lo maritagio preditto ascendere alla summa de' ducati 101480. e grana 5., & che allora detto Regno era intaxa per fochi 215127. che a grana 47. per foco ascenderia ad ducati 101109. tarì 3 e grana 19. secundo la comprobatione del Cedulario del preditto tempo.

Et hanco reconosciuto lo maritaggio de la Illustriss. D. Carlotta figliuola del Serenissimo Rè Federico. Trovamo, che fu imposto in lo anno 1501. ad grana 39. per fochi & allora ditto Regno era intaxa per fochi 254380. che a detta ragione ascendea detto maritaggio a la summa di ducati 99208. tarì 1.

Et ultimo reconosciuto lo maritaggio de la Serenissima Regina Infanta de proximo defuncta, similiter figliuola del pred. Serenissimo Rè Ferrando I. quale fu imposto in lo anno 14. Ind. 1510. regnante la immortale memoria de la M. Cath. Avo del presente Rè Cattol. N. S. nunc feliciter regnante imposto, ed esatto de ordine de ditta M. de gloriosa memoria ad grana 47. per focò ordinario asserendo S. M. che ad questa rascione era stato imposto, ed esatto lo preditto maritaggio de la preditta Duchessa de Milano: Et ultra questa fu imposto a li fochi adventizj de Albanisi, Greci, e Schiavoni per lo detto maritagio per lo punto ad grana 23. $\frac{1}{2}$ a foco per essere quilli fochi, se avessero trovati per esserno incerti, ed avventizii & per li bilanzi de ditti computi delli Percetturi de ditto maritaggio de la preditta Regina Infanta imposto ut supra se trova esserno exatti docati 118674. tarì 2. e grana 19. & lo ditto Regno era allora intaxa in major numero de' fochi delli 262345. che se trovano al presente delo quale numero se ne tolsero i fuochi franchi, e che pagavano meno per convenzione: Et cossi togliendose li detti fuochi franchi, per convenzione de univer-

versità solite de non contribuire, ne pagare inlo pagamento li dritti di ditti maritaggi al presente lo ditto Regno resteria per fochi 247866. che ad grana 47 per foco ascenderiano a la summa de ducati 116497. e grana 2. in circa. Et quando si avesse ad imponere per le 15000. onze d' oro rascionandoli ad ducati d' oro sariano 90000. d' oro & reducendoli de moneta ad rascione de carlini 11. per ducato d' oro sariano 103500. per la imposizione de' li quali per 247866. fochi che resteria lo detto Regno ut supra si averiano ad imponere ad grana 41. $\frac{3}{4}$ in circa. per fochi: Et avendose ad imponere per le supraditte onze 12000. d' oro, rascionandoli a carlini 11 $\frac{1}{2}$ ad ducato d' oro di moneta, sariano ducati 82800. per la imposizione de le quali competeria ad imponersi ad grana 33. $\frac{1}{2}$ per foco per li suprad. fochi 247866. ut supra. Et per trovarese le supradicte varietà ne ha parso donarne avviso ad Vostra Illústrifs. Sig., quale informata potrà provedere ad quello megliore le piace essere, & parendoli espediente ancora potrà dare avviso alla M. Cath., acciocchè intendendo pienamente detto negotio ut supra se possa resolvere, & comandare quello le pare, e piace, e perche interim non se retardasse la impositione ed esatione de ditto maritaggio quisti jorni paxati foymo di parere, & cosè fecemo intendere ad Vostra Illustrifs. Sig. che se imponessero due carlini per il terzo de Natale proximo da venire in cunto del ditto maritagio, a tal che venendo poi lo avviso, & ordene de S.Alt., circa il resto se avesse potuto poi imponere el resto secundo S. Alt. avesse ordinato, ma per, essere V. Illustrifs. Sig. ce ha de novo ordinato che vogliamo dire il parere nostro del ditto maritaggio per quanta summa se potria de justitia imponere, per exeguire quanto quella ce ordena decemo a V. Illustrifs. Sig. che benche forsi se potria pretendere, che esso maritaggio ascende alla summa di once 12000. d' oro, attento il predetto Capitolo de Papa Onorio cossi interpretato per el preditto Serenissimo Rè Ferrando I. nella imposizione del pred. maritaggio de Madama Elionora sua figlia del che supra avemo fatta menzio-

zione maxime che nell' altro maritaggio de la Illustris. Duchessa di Milano, dove se fa menzione de onze 15000. par che S. M. usa certe parole, che se potriano forse cossi medesimo interpretare attento che dice che il Regno è tenuto subvenire, e pagare, & contribuire en la summa di 15000. onze d'oro, & non par che affirma che tutta la summa de le 15000. onze d'oro sta obbligato el Regno ad pagare, & quantunque la impositione d'esso maritaggio de la Illustris. Duchessa de Milano fosse exatto ad rascione de 47. grana per foco, nondimeno il regno allora era de tanti fochi che lo integro maritaggio non excedeva la summa de ducati 101109. tarì 3. e grana 19. la quale summa con tutto questo non ascende a la summa de le 15000. onze d'oro: Però benchè sopra ciò ce fosse alcuna cosa da dire, non di meno fariamo di parere che de justizia al ditto maritaggio non pote exscedere la summa di 15000 onze d'oro. Et ne e parso de tutto questo darne notizia ad Vostra Illustris. Sig. quale piacendole potrà consultare con S. A. el tutto perchè desso se possa exeguire quanto per S. C. M. farrà ordinato. Et ne raccomandamo in grazia de Vostra Illustris. Signoria. Ex Reg. Cam. Summ. Neapoli 25. Nov. 1518. -- Et V. Illustris. Dominationis -- Servitores Presidentes R. Camerae Summariae, Antonius de Baldassario pro Mag. Cam. -- Berardinus Cioffus Ration: Jacobus Raparius pro M. actorum.

Dal

Dal Registro di Carlo II. dell' anno 1292 e 1293, Lit. A, foglio 22 dell' Archivio della regia Zecca.

Excellentie Vestre Domine Jerusalem, & Sicilie Rex humiliter exponunt. Bartolomeus de Gaiaccia, Mattheus de S. Helia, Rogerius Petri de Bona, & Rogerius de Thomaso de Castro Miniani Syndici Universitatis predicti Castri Miniani, quod vir nobilis Dominus Riccardus de Claromonte quorum sunt vassalli: Deum non habens prae oculis ipsos & alios de ipsa Terra Miniani intollerabilibus afficit contumeliis, & exactionibus multiplicibus vexat, sic quod incolatum primum dimittere compelluntur, tum propter exactiones tum etiam propter iniurias & condemnationes; quas idem dominus Riccardus infert, & comminatur inferre comminando eisdem mortem si vobis vel domino Regi Ungarie filio vestro de ipsis gravaminibus conquerantur: gravamina autem & iniurie sunt hec. Quod idem Dominus Riccardus hominibus Terre ipsius auctoritate propria sepe sepius collectas imponit, includendo homines ipsius Terre in Castro, & ipsos non liberat, nisi prius pro parte Universitatis aliquam quantitatem pecunie promictant, que quantitas pecunie pluries ascendit ad summam Centum Unciarum auri & interdum etiam infra ipsam summam Centum Unciarum auri, & ipsam sic ab invitis promissam exigit ab hominibus terre predicte. Item quod idem Dominus Riccardus contra Capitula edita per magnificentiam vestram pluries imposuit mutuum hominibus terre predicte & impositum exigit, nec umquam eis cuiquam restituit. Item quod dictus Dominus Riccardus comminatur mortem & linguam extrahere dicentibus se velle conqueri de eodem, & dum quidam de ipsa Terra iverat ad Curiam Magistri Justiciarii ad conquerendum de Camerario ipsius Domini, qui Camerarius abstulerat sine Causa illi asinum

 cum

cum rediit de Curia Magiſtri Juſticiarii idem Dominus Riccardus predictum conquerentem manibus propriis vulneravit & vulneratum vinctum Carceri mancipavit. Item quod committit hominibus Terre ipſius interdum quod emant neceſſaria pro uſo cotidiano hoſpicii ipſius domini, dando idem dominus Riccardus unam vel duas uncias ipſis, quibus unciis expenſis compellit idem dominus ipſas hominibus de ſuo proprio expendere, & poſtquam non habent de proprio quid expendant, aliis idem commttit, nec reſtituit hominibus ipſius quicquam. Item quod compellit homines ipſius Terre cum mulis eorum iumentis & aliis Someriis portare ligna erbam & alia neceſſaria ad hoſpitium ipſius domini nullum ſalarium dando ipſis. Item quod idem dominus Riccardus aufert hominibus ipſius Terre mulas, & ipſos mulos pluries in Calabriam mittit, & ad alia loca pro ſerviciis ſuis retinendo ipſos mulos quindecim diebus, & per menſem unum & duos, & interdum per tres, & quatuor menſes non dando quicquam proinde patronis ipſorum. Item quod idem dominus mandat hominibus dicte Terre habentibus mulos. Quod niſi preſentent eidem Domino predictos mulos eorum ad eundem pro ſervitiis ipſius Domini Riccardi quilibet eorum incidit in penam unius uncie, & eam penam ab eis exigit, & poſtquam preſentaverint eos, facit eos morari per octo, & quindecim dies, & ex hac occaſione patroni ipſorum mulorum magna damna paciuntur; quia mercatura ſolita uti non poſſunt, item quod auferri facit per violentiam granum, & ordeum hominibus Terre ipſius non habentibus illud venale. Item quod mandat hominibus aliquibus dicte Terre, quod faciant lectos in domibus ſuis pro familiaribus ipſius domini Riccardi, qui familiares ſtant in domibus ipſorum hominum per tres & quatuor menſes, & interdum per annnm continuum, & ſi aliquis ipſorum hominum non faciat unum vel duos vel tres lectos pro familia ipſius domini, prout ſibi mandatur, idem dominus Riccardus facit ſibi auferri pro pena unciarum auri una, & propterea multum timent patroni, & domiui domorum; &

& lectorum dimittere predictos familiares eidem domini Riccardi simul cum uxoribus, & filiis eorum, & ex hoc extra Terram exire non valent pro eorum necessariis agendis. Item quod idem dominus Riccardus, qui continue in terra ipsa moratur... sicque possit sibi pro suis equis de feno & paleis providere. Item dominus Riccardus frangi facit domos ipsorum hominum, & fenum & paleas per ipsos homines repositas pro eorum manibus auferri facit per violentiam, nihil eis dimittendo de predictis, sicque eorum animalia fame pereunt. Item quod idem dominus Riccardus accipi facit per violentiam panem, vinum, carnes castratinas, & violentiam... a predictis hominibus dicte Terre ubicumque invenerit, vid. vaccas, pecoras, castratos etiam gallinas, & multa alia ad usum cotidiannm ipsius domini Riccardi necessaria, nihil eis proinde dando. Item quod idem dominus auferri facit per violentiam, ferros, & claves pro ferrandis equis & aliis animalibus suis a ferrariis dicte Terre, nihil eis proinde dando. Item quod idem dominus Riccardus injuste, & absque causa legitima capit ab hominibus Terre predicte, & etiam de aliis Terris, quos verberat, vulnerat, torquet, & liberat eos secundum sue arbitrium voluntatis. Item quod idem dominus Riccardus auferri facit per violentiam pannos de albasio ab hominibus dicte Terre, qui eos faciunt, & de pred. pannis cohopertoria equorum,& indumenta scutiferorum... nullo pretio proinde dato. Item quod idem dominus facit per violentiam ab hominibus dicte Terre lectos, vid.cultras plumacios culcitras, & lintheamina, & ea portari facit ad hospicium suum & nunquam eis restituit, nec restitui facit. Item quod si aliquis vadat ad ipsum dominum, & deponat querelam de aliquo familiari ipsius domini seu officiali, idem dominus Riccardus nedum quod emendam non faciat fieri conquerenti, imo conquerentem ipsum manibus propriis acriter vulnerat, & vulnerat ita ut sanguis emanet, & demum facit eum carcere mancipari. Item quod dum idem dominus Riccardus emit vel emi facit pannos a mercatoribus pro indumentis persone sue, & familie, vel alias res

mandat aliquibus hominibus Terre ipsius, quod fideiubeant penes venditorem pro eodem domino Riccardo, sub pena viginti Unciarum auri, quam penam ab ipsis exigit nisi fideiubeant pro eadem, & si fideiubeant pro eo, oportet predictos homines de suo proprio solvere. Item quod idem dominus Riccardus voce preconia banniri fecit ex parte sua per Terram Miniani, quod quicumque incideret arbores castanearum hominum dicte Terre venderet vel emeret, incideret in penam sex unciarum auri. Item quod dictus dominus Riccardus nunquam in Terra ipsa emicti fecit bannum ex Regia parte, sed tamen ex parte sua dicens idem dominus Riccardus quod non habet facere in terris Rex, nec aliquis officialis Regius, set dicit se habere liberum arbitrium puniendi vassallos ad libitum suum. Item quod dictus dominus Riccardus quosdam de Terra ipsa, qui collettores erant generalis subventionis, compulit quandam quantitatem pecunie, que erat de ipsa collecta sibi exolvere, verberando ipsos, & non faciendo ipsos exire de Castro quousque pecuniam ipsam de domibus eorum ad ipsum Castrum portari non fecerunt, & eidem domino assignari. Item quod idem dominus Riccardus, ad hoc quod Universitas terre ipsius non ordinate Syndicos ad exponendum gravamina Regie Maiestati per dictum dominum Riccardum ipsis hominibus illata, mandavit ex parte sua Universitati ipsius Terre sub pena centum unciarum auri quod non convenirent homines de ipsa Universitate ultra quatuor, & hac occasione quod semel convenerunt homines dicte Universitatis pro exponendis gravaminibus Regie M. in quandam Ecclesiam dicte Terre: idem dominus Riccardus abstulit hominibus dicte Terre Uncias auri centum, que Universitas nullo unquam tempore pro collecta generali vel alia Regie Curie solvenda solvit tantam pecuniam. Item quod d. dominus mandat hominibus dicte Terre sub certa pena quod portent Cartas seu litteras in Calabriam, & in plures alias provincias & quocumque vult nihil eis dando pro labore, & expensis eorum. Item quod d. dominus Riccardus cogit homines dicte Terre ducere equos & canes ipsius domini per manus & parvos

vos catulos portare in finibus, & aliquando in cofinis sub certa pena, quam ab eis exigit, nisi satisfaciant mandatis ipsius domini Riccardi, nihil predictis hominibus dando pro eorum laboribus & expensis. Item quod dictus dominus Riccardus quando aliqui canes moriuntur in domo sua, mandat hominibus ipsius Terre portate canes mortuos in collo seu in Someriis ad sepelliendum, dicendo quod propterea quia fuerunt *de nobili genere Canum, non vult quod lupi debeant de eis manducare*. Item quod dictus dominus Riccardus cogit homines ipsius Terre habentes Capras ducere eas ad hospicium ipsius domini, *ut ex lacte ipsarum catuli ipsius domini Riccardi nutriantur*. Item quod homines dicte Terre seminant pratum in terris propriis pro eor. animalibus substentandis & pred. dominns Riccardus predictum pratum ab eis facit auferri pro equis suis, nullum pretium eis dando, sed mandat dictis hominibus sub pena unius uncie quod de ipso prato non accipiant, & si aliquis acciperet facit sibi auferre unciam auri unam, & sic homines dicte Terre non possunt aliqua animalia habere pro eorum servitiis exercendis. Item quod cum aliquis dominus hospitatur in Burgo Miniani pred. dominus Riccardus mandat hospitibus sub certa pena, quod nihil a pred. domino hospitato recipere debeant, & promittendo idem dominus Riccardus satisfacere dictis hospitibus de expensis predictis, & nunquam satisfacit de dictis expensis hospitibus suprad. Item quod d. dominus Riccardus aufert per violentiam ab hominibus dicte Terre possessiones vid. domos terras & ortos, & patronos eorum ad iudicium non vocando. Item quod d. Riccardus mandat hominibus Terre predicte purgare stabula sua, & fimum ipsorum stabulorum ad hortos ipsius domini deportare. Item d. dominus Riccardus per violentiam auferri fecit petiam unam de panno albasio pro induendis scutiferis, etiam de loco ubi patronus dicti panni posuerat ad siccandum, & quia quidam consanguineus dicti patroni dixit auferentibus pannum predictum *quare vos disrobatis & depredati estis nos*, idem dominus Riccardus fecit eis auferri unciam auri unam. Item quod cum ob expo-

 sitio-

ſitionem gravaminum per d. dominum illatorum Sindicos preditte Terre . . . Bartolomeum de Caiaccia, Judice Raone, Rogerium Petrum de Bona & Mattheum de Sancto helia de Miniano idem dominus Riccardus proinde habens odio comminatus fuit eiſdem Sindicis mortem, alia damna inferre, dicendo idem dominus Riccardus coram venerabilibus patribus dominis Archiepiſcapo Neap., & Epiſcopo Caputaquenſi Conſiliariis veſtris, & domini Regis Ungarie filii veſtri, & aliis pluribus ibidem exiſtentibus ante epiſcopum Venafri quod oportebat, quod faceret eiſdem Sindicis linguas extrahi, mandando etiam idem dominus Riccardus in preſentia predictorum venerabilium virorum cuidam Alexandrello familiari ſuo quod indiceret pred. Bartholomeo pugnam tanquam proditori, dicendo etiam idem dominus Riccardus coram predictis venerabilibus viris, *quod niſi liberum arbitrium haberet in vaſſallos ſuos regnum dimitteret, & quod dimittebat propter reverenciam dominio Regis Ungarie filii veſtri*, qui tunc erat in palatio epiſcopatus Venafri, quod gladium immitteret in guttur Syndicorum ipſorum. Item quod cum mandatum fuiſſet domino Lodoyco de Montibus Juſticiario Terre Laboris per dominum Regem Ungarie filium veſtrum quod inquiſitionem diligentem faceret de gravaminibus ſupradictis, idem dominus Riccardus ſciens quod inquiſitio fieri debebat in Terra Miniani per dictum dominum Juſticiarium congregari, & coadunari fecit ibidem fere omnes viros nobiles de contrata v3, dominum Goffridum de dracone, dominum Franciſcum de Ebulo, Leonardum de Sanframmonte, & plures alios milites, & vallictos, & demum, venit dominus fundorum, & dum predictus dominus Juſticiarius videret quod non poſſet comode facere inquiſitionem propter multitudinem dominorum ibidem exiſtentium ad Sanctum Germanum, ire diſpoſuit pro exequendo mandato Regio ſuprad. & dum per viam incederent & eſſent in Capite Suburbii Miniani, Univerſitas predicte Terre Miniani coadunata erat ibidem de mandato predicti domini Juſticiarii, pro eligendis collectoribus generalis ſubventionis eadem

Uni-

Universitas eidem domino Justiciario ut supra factis eorum dignaretur misericorditer providere . Idem dominus Riccardus in presentia predictorum dominorum tam Justiciarii, quam aliorum extraxit ensem , & aliquos de ipsa Universitate percussit ad mortem , ita quod unus eorum vivere non potest, & alios in fugam convertit, dicendo mali proditores mortui estis , & alii de familia sua sequentes eundem dominum Riccardum cum equis muniti insilientes in homines predictos, & sub pedibus equorum prostrantes, ita quod omnes fugierunt homines predicte Terre abscondentes se ex nimio timore, quia dicebat idem dominus Riccardus , ex quo dimittere debeo terram de jure, prius volo plurimos interficere de hominibus dicte Terre , & si essent hic presentes Magister Justiciarius & Rex Ungarie & omnes Officiales Regii sicut hic adest Justiciarius, non possent vos defendere quin interficiam omnes, quos voluero interficere de hominibus dicte Terre. Predicta vero gravamina, & alia innumerabilia, que non possunt linguis hominum explicari intulit, & inferre non cessat idem dominus Riccardus hominibus Terre predicte, ita quod nisi provideatur eisdem incolatum primum relinquere compellentur . Quare provideatis si placet scientes quod predictus dominus Riccardus ipsis conquerentibus comminatus est mortem si conquerentur de ipso, sicque timent redire ad patriam. Sup. quibus vestra Majestas misericorditer providere dignetur. Non igitur Maiestatem Regiam tanta lateat calamitas, que longe lateque diffusa derisum & contemptum prebuit vicinis nostris: non vestre potentie brachium in oppressorum defensione delitescat, cuius suffragio singuli gaudent, & dives, & pauper personarum conditione qualibet non destincta, vestre magnificentie dignitas triunphalis iura fiscalia ad vestrum dominium spettantia manucapere, & defensare cum Castrum Miniani ad demanium vestrum spectare dinoscitur pleno iure ex eo v3., quod de antiquis temporibus sub protettione Regia & in vestro demanio permansit nec obesse creditur hominibus Miniani falsa & sine iusta causa possessiones seu tenuta eiusdem Castri do-

 mini

mini Oddonis Sorelli, quia incontinenti quod ad conſcientiam domini Patris veſtre clare memorie pervenit predictum Oddonem tenuiſſe idem dominus Oddo, citatus fuit in Magna Reg. Curia ad petitionem eiuſdem domini Regis dive memorie patris veſtri, & probatum extitit contra predictum dominum Oddonem per teſtes idoneos, & efficaces homines predicti Caſtri Miniani, nec non & per plures alios teſtes idoneos aliarum Terrarum circumadſtantium predicte Terre, quod pred. Caſtrum Miniani pertinebat, & ſpettabat ad demanium Regis pleno iure, itaquod ex preſata efficacia probatorum & aliis indiciis ſollemnibus obſervatis, idem dominus Oddo ad reſtitutionem Caſtri Miniani predicti exſtitit condemnatus finaliter & diffinitive ut plenius in actis magne veſtrē Regie Curie continetur. Surge quippe Rex fortis ac omnium fidelium veſtrorum protector, Regale Sceptrum Manu geſtans, ut terribilis quidem ſis delinquentibus, maleficia puniendo & alias iniuſtitias dirigendo revera non eſt qui ſalvare, & nos e manu impii faraonis poſſit eripere, niſi veſtra benigna potentia ſola poſt Deum Santa & optata ſpes noſtra. Iſti ſunt homines dicti Caſtri Miniani in quos dictus dominus Riccardus privatum carcer exercuit v3. Marchiſius Cervus, Jacobus Joannis Montanari, Taddeus Dompne Dame Maria de Conta, Johannes de Rahone, Leonardellus de Capania, Riccardus de Luca Macerre, Angelus Manzarone, Minianus Siglinarum, Bartholomeus, Petrus Rafaelis, Johannes de Camera, & Thomaſius Dompne Dame.

DI-

DICHIARAZIONI E CORREZIONI DEL PRESENTE VOLUME.

Pag.

17. *nota* la Cronaca di Fabio Giordano, giureconsulto del XV secolo, è scritta a penna, e si conserva nella biblioteca de' SS. Apostoli.

22. *lin.* 16. quinto, *leggete* quintoplo

24. Luigi XVI, *leggete* Luigi XIV.

25. 17. *vos*, leggete *nos*

47. 9. nel 26. 1. 5., *leggete* del 26. 1. 5.

68. *Si noti che prima di Ferdinando il cattolico*, Tommaso Costo *ci ha conservata la memoria di due donativi straordinarj, uno nel* 1381 *fatto a Carlo III di Durazzo, a persuasione di Niccola Orsino, conte di Nola; l' altro fatto nel* 1389 *a Luigi II. di Angiò di mille uomini d' armi e di dieci galere, pagate da' baroni*. Ragionamenti di Costo intorno alla descrizione del regno di Napoli di Mazzella, pag. 28, edizione del 1595.

80. 13. ne mise, *leggete* se ne mise

136. *Si deve qui avvertire che Rocca imperiale e Maratea sono nella Basilicata. Rocca imperiale va unita al governo delle dogane di Puglia, Maratea a quello delle Calabrie.*

150. 3. giunse a 517, 728: 38, *leggete* giunse a duc. 481 m. 125.

155. *Si noti che per indennizzare la rendita dell'* arrendamento *della manna è stato situato in tutte le dogane del Regno gr.* 1. *ad oncia sopra tutti i generi di stima, esclusi i commestibili, grano ed olio, ed inclusi gli aromi, zucchero, caffè, cacao, vino, semi di finocchi, frutti secchi ec.*

190. 12. *Si deve qui avvertire, che nelle Calabrie i baroni esigono il* jus dohanæ, *così per quei generi che nascono nel feudo o che dal feudo si estraggono, che per quei generi che s' immettono per uso degli abitanti del feudo.*

176. *Si deve qui aggiugnere che oltre al* valimento

che

che si esige da' percettori e tesorieri delle province, si ritraggon per questo titolo altri duc. 6110: 52. *cosicchè lo stato attuale della rendita del* valimento *è di duc.* 30 *mila*.

235. *Sull'* arrendamento *del* zafferano *non ci è stato possibile avere nelle officine di* Napoli *altre notizie che quelle del prodotto della dogana. Dall' Aquila dopo l' impressione del foglio abbiamo saputo, che questi sono i dazj su di ogni libbra di* zafferano.

per fuori Regno		*per Regno*	
Reale gr.	20	Reale	25
Gr. 23.	4 $\frac{1}{2}$	Gr. 23	3 $\frac{1}{4}$
Arrendamento . .	25	Arrendamento . .	05
Per la manna gr. 1. per oncia: si noti per	$\frac{1}{2}$	Per la manna gr. 1. ad oncia: si noti per	$\frac{1}{2}$
Totale, gr.	50	Totale, gr. . . .	36

Questo è stato il prodotto di 18 anni

anno	*libbre*		*anno*	*libbre*	
1769	8408.	9. 3	Riporto	99179.	6. 6
1770	13949.	2. 4	1779	563	
1771	14217.	8. 5	1780	2687.	3. 7
1772	20060.	8. 4	1781	2831.	8. 6
1773	8712		1782	3552.	10. 6
1774	13134.	10. 6	1783	3289.	— 5
1775	12065.	3. 4	1784	4398.	1. 4
1776	8441.	2. 6	1785	3714.	1. 7
1777	4322.	8. 6	1786	4142.	8. 7
1778	5868				
	99179.	6. 6	Totale	134358.	3
			anno com.	7464	

305. 24. ducati 18 mila, *leggete* duc. 45 mila

336. *Nel bilancio è scorso l' errore della canapa che viene di Venezia in genere: deve dire* 21640, *e non* 51640

260 *Della rendita delle deputazioni della salute si è dato un conto congetturale, ma riguardo i so-*

i soli tempi di contumacia, poichè la rendita ordinaria di tutte le deputazioni può andare a 5 in 6 m. ducati. Si deve però notare, che il direttore della salute *per le marine dell' Adriatico, risiede a Lecce nella dipendenza del* soprantendente generale *di Napoli. Il lettore dee considerare, che in un opera di materie così vaste, così complicate e così oscure, è inevitabile di commetterst errori da chi primo tenta di descriverle.*

308. *Delle* doganelle di Abruzzo *si è data la rendita di duc. 15. mila; ma questa è la rendita delle sole pecore rimaste nelle provincie di* Abruzzo. *Altri 10. a 12. mila ducati si ritraggono da'* pascoli e poste d' Atri *e dal* regio fidone, *per cui la totale rendita deve esser portata in duc. 25. mila.*

313. 7. *leggete* vendete in proprietà assoluta, o date a censo a' locati ec.

333.*lin.antip.* di fiere, e mercati, *leggete* di fiere, di privative di osterie e di mercati.

334. *In alcuni esemplari dee correggersi, che il controbbando d' immissione deve valutarsi nel 15 per cento e quello di estrazione nel 20 per cento*

400. *In alcuni esemplari è corso* canefie, *e deve dire* canefice,

In questo secondo volume non ci è riuscito racchiudere tutte le materie che compongono lo stato economico del Regno. Il terzo volume dunque è riserbato a trattare delle rendite del Re, delle spese dello Stato, del commercio interno, de' banchi e degli altri luoghi publici, delle produzioni naturali del Regno, dell' agricoltura, delle arti e mestieri, delle monete, de' pesi e misure ec. ec.

TA-

TAVOLA

Degli Articoli contenuti nel II. Volume della Descrizione delle Sicilie.

§. II.

§. I.

§.XIX.

Bi-

Fine della Tavola del II volume.